

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 3 MARZO 2026

444^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il testo del decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 contiene misure per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi e strumenti atti a offendere.

Attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, il comma 1 inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a otto centimetri e assimila particolari strumenti (es. coltelli a scatto o "a farfalla") alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-*bis* in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Dispone, inoltre, un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori di strumenti da punta o da taglio atti a offendere e prescrive per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età dell'acquirente, dettando le sanzioni in caso di trasgressione. Il comma 2 inserisce l'alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e il porto di armi per cui non è ammessa licenza nel novero di reati ostativi dell'ingresso legale in Italia

dello straniero. Il comma 3 dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023, in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore e di sanzioni a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 3, attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (articolo 628-*bis* del codice penale), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi. Prevede altresì che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata (dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991) si applichi anche in relazione al reato di rapina aggravata di cui al nuovo articolo 628-*bis* c.p.. Infine, inserisce il riferimento al nuovo articolo 628-*bis* c.p. nell'elenco dei reati per i quali i benefici penitenziari, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (c.d. DASPO urbano), ampliandone l'ambito soggettivo e oggettivo e attribuendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di individuare ulteriori zone urbane caratterizzate da situazioni di particolare criticità. La disposizione prevede l'applicazione delle misure anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati per determinati reati e introduce specifiche previsioni per i minori ultraquattordicenni, nonché un coordinamento della durata dei provvedimenti. È inoltre introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita per il reato di danneggiamento aggravato commesso in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 5 modifica il testo unico sugli stupefacenti, introducendo la previsione della confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali: rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza; incremento del Fondo per la sicurezza urbana; incentivi per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.

L'articolo 7 reca una serie di misure volte, da un lato, a estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, a introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata

massima di dodici ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare, novella il codice della strada, al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga, mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Inoltre, innova il codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche alla predetta fattispecie di reato.

L'articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sul codice penale.

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 18 del testo unico, trasformando in un illecito amministrativo, soggetto a una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, il mancato preavviso all'autorità in occasione di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, attualmente sanzionato con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro. Si estende espressamente la punibilità anche a coloro i quali - senza darne preavviso all'Autorità - siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Si sostituiscono le pene dell'arresto fino a un anno e l'ammenda da 206 a 413 euro, attualmente previste per l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di tempo e di luogo imposte dal questore, con una sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra 1.000 e 12.000 euro. L'articolo 18 del testo unico viene ulteriormente ampliato, mediante l'inserimento di quattro nuovi commi volti a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica durante lo svolgimento delle riunioni: si introduce, infatti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per il mancato rispetto degli itinerari stabiliti o delle limitazioni alla circolazione, qualora ne derivi un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, applicando tale sanzione anche a chi intralci il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente. È sanzionato, poi, con una multa da 500 a 3.000 euro, chiunque turbi il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza, prevedendo un sensibile aggravamento (da 2.000 a 10.000 euro), qualora la turbativa sia posta in essere da soggetti travisati o in possesso di strumenti atti a offendere. Le sanzioni amministrative sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà in caso di reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 18 nel biennio, ovvero nel caso di contestazione di tre violazioni anche diverse, in un quinquennio. La competenza a irrogare le predette sanzioni amministrative spetta al prefetto e le entrate derivanti dall'applicazione delle medesime sono destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale

dell'amministrazione civile. La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 24, terzo comma, del TULPS, convertendo in illecito amministrativo - con una sanzione pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro - l'inottemperanza all'ordine di discioglimento di una riunione, attualmente sanzionato con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda. Da ultimo, il comma 2 interviene sul codice penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio per il reato di "Grida e manifestazioni sediziose" previsto dall'articolo 654. In luogo della sanzione amministrativa pecuniaria previgente, compresa tra 103 e 619 euro, si stabilisce una cornice edittale che muove da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 2.400 euro.

L'articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per gravi delitti commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, ha la facoltà di imporre al reo il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o assembramenti della medesima natura. La durata del divieto è fissata entro un intervallo compreso tra uno e tre anni; qualora la pena inflitta superi tale limite, l'interdizione è parametrata alla durata della sanzione irrogata, entro il limite massimo di dieci anni. Il comma 2 consente al giudice di disporre altresì la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Il comma 3 attribuisce al questore un potere di vigilanza attiva: laddove sussistano specifiche ragioni di pericolosità, l'autorità di pubblica sicurezza può imporre al condannato l'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia in orari definiti nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto, con modalità applicative che non pregiudichino i diritti fondamentali alla salute, alla mobilità e al lavoro. Il comma 4 delinea il perimetro delle garanzie procedurali e giurisdizionali relative alla prescrizione dell'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia, misura che il questore può adottare nei confronti dei soggetti già colpiti dal divieto di partecipazione a pubbliche riunioni ai sensi del comma 3. Infine, il comma 5 dispone che, in caso di violazione del divieto di partecipazione o dell'obbligo di comparizione, la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale - che punisce l'inosservanza delle pene accessorie con la reclusione da due a sei mesi - venga raddoppiata.

L'articolo 11, modificando l'articolo 583-*quater* del codice penale e l'articolo 380 del codice di procedura penale, integra il reato di lesioni personali, sanzionando le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni e prevedendo che, in tali casi, si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

L'articolo 12 interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria. In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di un'evidente causa di giustificazione, introducendo l'istituto

della cd. annotazione preliminare. Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il pubblico ministero in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.

L'articolo 13 prescrive, che con decreto del Ministro della giustizia, sia data attuazione all'istituzione del registro per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1 c.p.p.. Inoltre, esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al predetto personale.

L'articolo 15 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, estendendola anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose, nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

L'articolo 16 reca modifiche alla disciplina concernente i c.d. permessi di necessità - concessi in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del detenuto per recarsi a visitare l'infermo, ovvero, in via eccezionale, per eventi familiari di particolare gravità - sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-*bis* o.p., sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia.

Gli articoli da 17 a 19 recano previsioni inerenti al personale della Polizia di Stato. Più nel dettaglio, si dispone in materia di accertamenti concorsuali e requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, di concorsi interni della Polizia di Stato e di accesso al ruolo degli ispettori.

L'articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme riguardanti il personale dell'Arma.

L'articolo 21 autorizza il Corpo della guardia di finanza a indire concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2027, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario. Inoltre, espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione dal concorso per la selezione dei partecipanti al corso per la promozione a finanziere e in relazione al reclutamento degli ufficiali e dei marescialli del Corpo.

Gli articoli da 22 a 25 riguardano il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con particolare riferimento alle procedure di accesso alle qualifiche di vice sovrintendente e di ispettore superiore, al corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario, all'accesso al ruolo degli ispettori e alle indennità di presenza.

L'articolo 26 autorizza il Ministero dell'interno, con le modalità ivi indicate, a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici e ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 27 dispone che le amministrazioni pubbliche definiscano un programma di assunzione delle vittime - con invalidità pari o superiore all'80 per cento - del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da Covid-19, se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista, nonché dei familiari superstiti. Prevede altresì, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Inoltre, riconosce alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, per un massimo di diciotto ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

L'articolo 28 introduce l'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valutazione dell'omessa cooperazione ai fini del giudizio di pericolosità.

L'articolo 29 disciplina il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, nonché il provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore e le modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

L'articolo 30 autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e il trattenimento dei cittadini stranieri. Prevede, inoltre, la possibilità di notificare gli atti ai richiedenti asilo anche per mezzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20 milioni di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel contesto dell'Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

L'articolo 32 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la

gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

L'articolo 33, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità per l'assegnazione del provvedimento in titolo alla sola 1^a Commissione, contrariamente ai precedenti provvedimenti in materia di sicurezza assegnati alle Commissioni 1^a e 2^a riunite.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come, presumibilmente, l'assegnazione sia motivata da ragioni di semplificazione nell'esame del provvedimento, anche alla luce delle difficoltà organizzative correlate sia alla gestione dei lavori delle Commissioni riunite sia alla riduzione del numero dei parlamentari disposta con la legge costituzionale n. 1 del 2020.

Sulle modalità di prosieguo dell'esame si apre un dibattito in cui intervengono i senatori [CATALDI](#) (*M5S*), [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), [DE PRIAMO](#) (*FdI*) e [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*).

All'esito del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 15 di domani, mercoledì 4 marzo, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, nel numero massimo di due per gruppo.

Allo svolgimento delle audizioni sarà poi dedicata la giornata di martedì 10 marzo, a partire dalle 9,30.

Le successive sedute della prossima settimana saranno dedicate allo svolgimento della discussione generale.

Propone infine di fissare alle ore 16 di martedì 17 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

447^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Prisco.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata di oggi si sono svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni sul provvedimento in titolo.

Comunica inoltre che, al termine delle audizioni, in relazione al disegno di legge in titolo, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato o preannunciato l'invio di apposita documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Chiede quindi se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che il decreto-legge in esame non dovesse essere adottato, dal momento che interviene sull'ordinamento normativo, introducendo nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e istituti processuali.

Più volte, peraltro, la Corte costituzionale ha invitato il Legislatore a non intervenire in materia penale con lo strumento del decreto-legge, trattandosi di un atto con valore di legge immediatamente applicabile, ma la cui permanenza nell'ordinamento è subordinata agli esiti del relativo *iter* di conversione.

Altresì, il decreto in esame affronta una pluralità di tematiche difficilmente riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria: si pensi al fermo preventivo, piuttosto che alle procedure di semplificazione delle assunzioni nelle forze di polizia o all'istituzione del registro separato per l'annotazione delle notizie di reato commesso in presenza di un'evidente causa di giustificazione.

In diverse disposizioni del decreto, sono poi presenti ambiguità che possono dare adito a difficoltà interpretative e applicative - per esempio con riferimento alle scriminanti, alle scusanti e alle cause di giustificazione - peraltro richiamate in alcune delle audizioni, con conseguente danno per la collettività.

Infatti, come rilevato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla produzione legislativa condotta dai Comitati per la legislazione delle due Camere, l'abuso della decretazione d'urgenza non solo altera impianto delle fonti del diritto e l'equilibrio tra i poteri, ma determina incertezza giuridica tra i potenziali destinatari delle norme. Denuncia poi il persistente approccio del Governo basato sul diritto penale in un'ottica puramente repressiva e limitativa della libertà, a fronte di un'esperienza che ha dimostrato come - con tale concezione - non si risolvono i veri motivi alla base dei fenomeni della violenza giovanile e della marginalità.

D'altra parte, un approccio puramente repressivo e privo dei necessari investimenti sul fronte culturale ed educativo determina esclusivamente un sovraffollamento degli istituti penali per i minorenni - come accaduto dopo il cosiddetto "decreto Caivano" - senza effetti positivi in termini di decremento del tasso di recidiva, recupero educativo e reinserimento sociale dei giovani detenuti.

Inoltre, il provvedimento va ad incidere in senso limitativo sulla libertà di manifestazione. A tale riguardo, è indubbio che occorra predisporre un apparato di sicurezza funzionale a garantire l'esercizio pieno ed effettivo della libertà di riunione pacifica, tutelando l'incolumità dei manifestanti. Tuttavia, se questa è la *ratio legis*, manca però una chiara delimitazione dei margini di intervento dell'apparato di pubblica sicurezza e si introducono previsioni normative che rischiano di limitare in maniera irragionevole e ingiustificata la libertà di manifestazione.

Per tali ragioni, annuncia la presentazione di una serie di emendamenti volti a correggere le storture denunciate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
448^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Prosegue la discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) stigmatizza il *modus operandi* che ispira l'esame del provvedimento in titolo, a partire dall'assegnazione alla sola Commissione affari costituzionali, mentre sarebbe stata doverosa l'assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, in considerazione dell'impatto significativo di diverse misure sul codice penale e delle precedenti assegnazioni del cosiddetto "decreto-Caivano" (A.S. 878) e del "decreto sicurezza" n. 48 del 2025 (A.S. 1509).

Peraltro, la concomitanza delle sedute delle due Commissioni ha impedito la partecipazione di diversi senatori della Commissione giustizia alle audizioni svoltesi nella giornata di ieri.

Altresì, il decreto-legge si compone di 33 articoli che affrontano tematiche eterogenee ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo circa tre settimane dall'adozione da parte del Consiglio dei ministri, a riprova della complessità degli argomenti affrontati.

Ritiene poi opportuno posticipare il termine di presentazione degli emendamenti - fissato alle ore 16 di martedì 17 marzo - al fine di non comprimere ancor di più i tempi di esame e tenuto conto della difficoltà di predisporre proposte emendative su temi molto eterogenei e delicati, tra cui richiama anche l'apparato delle sanzioni amministrative e l'ammonizione dei minori che abbiano commesso reati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) evidenzia come - nell'approccio ai temi della sicurezza - il Governo reiteri gli stessi metodi già censurati in passato dalle opposizioni.

Nel rammentare come - tra l'adozione da parte del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - siano intercorse circa tre settimane, osserva come il Governo continui a farsi condizionare da un impulso emotivo, che si concretizza nell'aumento delle fattispecie di reato, senza alcun investimento apprezzabile nelle politiche di prevenzione e in assenza di risorse finanziarie adeguate per fronteggiare le carenze di organico delle forze di polizia e contrastare degrado ed insicurezza nelle aree urbane.

Altresì, risultano carenti le politiche di prevenzione sociale, come testimoniato dal fatto che - a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti dovuto al conflitto in Iran - il Governo rimane silente rispetto al tema delle accise mobili.

Nel sottolineare quindi la mancanza di un'azione efficace, denuncia la limitazione dei diritti dei cittadini recata dal decreto-legge, senza che a tale compressione consegua una maggiore sicurezza. Invece, si assiste ad una diminuzione sia degli spazi di libertà sia dei livelli di sicurezza.

Il provvedimento in esame, oltre a presentare profili di illegittimità costituzionale, rappresenta l'ennesima bandiera ideologica ispirata ad un securitarismo repressivo e sterile, in quanto inidoneo a perseguire gli obiettivi prefissati.

Con riferimento ai profili di incostituzionalità, richiama le misure che consentono il trattenimento di persone senza l'accertamento della commissione di un reato, oltre a norme discutibili in termini di proporzionalità e gradazione delle pene.

Nel rammentare le precedenti forzature del Governo, con riferimento al disegno di legge sulla sicurezza (A.S. 1236) sostanzialmente assorbito da un successivo decreto, sottolinea la necessità di correggere le storture indicate e auspica che vi sia attenzione rispetto alle proposte emendative delle opposizioni.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) rileva preliminarmente il contenuto eterogeneo del decreto-legge e la difficoltà nell'esaminare un provvedimento di tale complessità.

Evidenzia poi come la carenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza determini una mortificazione del ruolo delle Camere e del relativo dibattito parlamentare.

Le audizioni svoltesi nella giornata di ieri hanno poi evidenziato la pluralità dei temi affrontati, come la responsabilità genitoriale, la sicurezza del trasporto pubblico locale e la libertà di manifestazione.

Nel ricordare il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, sancito dall'articolo 17 della Costituzione, paventa il rischio di scelte politiche volte a criminalizzare il dissenso e a disciplinare le modalità di esercizio di un diritto di libertà senza il necessario equilibrio.

Ricorda poi le considerazioni svolte nel corso delle audizioni di ieri dal presidente del Tribunale di Palermo, focalizzate sulle condotte degli adolescenti nel periodo successivo al *lockdown* e sull'utilizzo delle armi da taglio quale strumento di distinzione all'interno del "branco".

Si tratta di considerazione dalle quali si evince ancor di più la delicatezza del provvedimento e l'esigenza di un esame approfondito, in quanto il bene primario della sicurezza deve essere disciplinato da norme chiare e ponderate, nella consapevolezza che la sicurezza trova fondamento nella prevenzione sociale, nella presenza dello Stato sul territorio e nella riqualificazione delle aree urbane degradate.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un numero significativo di proposte emendative, come legittima risposta ad un decreto-legge che reca una serie di misure propagandistiche, che la maggioranza per prima disconosce. Al riguardo, cita l'esempio dell'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal cosiddetto "decreto Caivano" n. 159 del 2023, sull'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. A fronte, infatti, dell'introduzione di una norma penale che persegue i genitori che non mandano i figli a scuola, autorevoli esponenti del Governo, come il ministro Salvini, cercano di strumentalizzare la vicenda della "famiglia del bosco", facendo becera propaganda e dimenticando come uno dei problemi di tale vicenda sia proprio il mancato rispetto dell'obbligo scolastico.

Si assiste poi ad un paradosso clamoroso, per cui la retorica dell'emergenza non tiene conto della realtà. Infatti, i dati statistici dimostrano il decremento, negli ultimi decenni della grande maggioranza dei reati, anche in virtù di un sistema più capillare di telecamere sulle strade, che rendono più semplici i controlli. Il paradosso è che poi tale decremento ha registrato invece un'inversione di tendenza negli anni più recenti, con i reati che sono aumentati, nonostante i diversi provvedimenti adottati, a dimostrazione del totale fallimento della strategia politica del Governo e della maggioranza.

Denuncia, poi, come, all'interno di un provvedimento propagandistico, si assista al tentativo di reprimere la libertà di riunione. A tale riguardo, evidenzia come, a fronte di una società sempre più polarizzata, nella quale rischiano di aumentare gli elementi di conflittualità, risulta velleitario pensare di attenuare le tensioni attraverso strumenti come il fermo preventivo o il registro parallelo delle annotazioni di reato, che rischiano invece di produrre effetti opposti a quelli sperati, acuendo le tensioni.

Invita quindi a prestare molta attenzione a misure con cui si presuppone che società lacerate e divise possano essere ricucite attraverso norme, come quelle contenute nel decreto, che vanno ad incidere sui diritti di libertà.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) evidenzia come il governo Meloni si avvicini al suo quarto compleanno e, nonostante ciò, persista con misure propagandistiche sul fronte della sicurezza, a dimostrazione anche dell'inefficacia dei precedenti provvedimenti.

Si sofferma quindi sull'ambiguità interpretativa e sugli aspetti di contraddittorietà che caratterizzano alcune misure del decreto, come le norme sul porto delle lame e quelle sulla connessa responsabilità genitoriale dei genitori di minorenni che possiedono armi da taglio.

Con riferimento, infine, al registro per l'annotazione preliminare di reati commessi in presenza di una causa di giustificazione, rileva come solo le indagini preliminari possano appurare la sussistenza di un'effettiva causa di giustificazione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), ricollegandosi a casi esemplificativi di cronaca giudiziaria, rimarca come il tema della sicurezza sia strettamente connesso alla carenza di organico delle forze di polizia, alla presenza di forze dell'ordine nelle strade, al decoro urbano, all'edilizia carceraria, oltre che alla questione centrale della certezza della pena, che il Governo e la maggioranza non sono in grado di garantire.

Nel richiamare la necessità di adottare misure legislative solo a seguito di un effettivo confronto con magistrati, avvocati e operatori del settore, fa poi presente che - in materia di possesso illecito di "armi bianche" - andrebbe seguita la proposta dell'onorevole Di Pietro di aumentare le relative pene nella sola misura utile ad evitarne la conversione in sanzioni amministrative.

Con riguardo al cosiddetto "scudo penale", evidenzia che fortunatamente il Governo ha deciso di non inserirlo nel decreto e che peraltro sarebbe stato soggetto ad una declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Ricorda, a tale riguardo, come gli strumenti processuali - per esempio l'avviso di garanzia - rappresentino forme di tutela della persona indagata.

Preannuncia quindi la presentazione di specifici emendamenti su tali aspetti, evidenziando che - per gli agenti e per le forze di polizia - più che concentrarsi sulla questione della liceità della condotta, occorre intervenire sugli aspetti legati alla difesa processuale e alle conseguenze risarcitorie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
449^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad una successiva seduta lo svolgimento degli interventi di replica.

A tale riguardo, in considerazione delle iniziative legate alla campagna referendaria, che vede coinvolti tutti i senatori e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, prospetta di non tenere sedute di Commissione la prossima settimana e di riprendere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di martedì 24 marzo, alle ore 14. In tale seduta, oltre allo svolgimento delle repliche, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede lo slittamento dalle ore 16 alle ore 19 di martedì 17 marzo del termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, in considerazione della necessità di approfondire la documentazione trasmessa dai soggetti auditi.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie tale richiesta e fa quindi presente che il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è fissato alle ore 19 di martedì 17 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026
450^a Seduta (1^a pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rappresentato che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano agli interventi di replica, comunica che sul provvedimento in titolo sono stati presentati, alla scadenza delle ore 12 di mercoledì 18 marzo, 1.215 emendamenti e 18 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si procede quindi con l'illustrazione degli emendamenti, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.2, 1.3 e 1.29, sottolineando come le norme recate dall'articolo 1 determinino criticità applicative, ad esempio per la possibile perseguibilità degli strumenti da taglio utilizzati dai cercatori di tartufo.

Al riguardo, rappresenta la necessità, da parte del legislatore, di individuare soluzioni normative equilibrate, evitando generalizzazioni e tenendo anche conto delle diverse esigenze delle aree metropolitane e delle aree rurali. Infatti, la disponibilità di un'arma da taglio come una roncola, in prossimità di una stazione ferroviaria, rappresenta un elemento di pericolo ben diverso rispetto all'utilizzo dello stesso strumento in un bosco di campagna.

Evidenzia, poi, come la scelta di adottare un decreto-legge ha fatto sì che le norme in questione siano già vigenti, impedendo gli approfondimenti

che si sarebbero potuti effettuare attraverso lo strumento del disegno di legge.

Nel richiamare, quindi, la necessità di soluzioni legislative basate sull'equilibrato bilanciamento di esigenze concorrenziali, rimarca come il proprio Gruppo non chieda alcuna scusante per chi utilizza strumenti volti ad offendere l'altrui incolumità, ma si batte per soluzioni normative razionali, che facilitino anche l'attività delle forze dell'ordine a cui va espresso un forte plauso.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.40 e 1.42.

Altresì, ribadisce il proprio dissenso rispetto alla scelta di assegnare l'esame del provvedimento alla sola Commissione affari costituzionali, escludendo il coinvolgimento in sede referente della Commissione giustizia.

Sottolinea, poi, come il decreto-legge si caratterizzi per l'eterogeneità delle disposizioni recate e per l'evidente assenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza.

Nell'evidenziare, poi, la scarsità del tempo a disposizione per un esame ponderato, fa presente come il proprio Gruppo abbia presentato numerosi emendamenti agli articoli 1 e 2, al fine di ripristinare misure normative equilibrate e garantire la proporzionalità tra il disvalore dei reati e la relativa pena.

Dà analiticamente conto delle proposte emendative a sua prima firma, richiamando gli obiettivi di una maggiore proporzionalità tra condotta criminale e pena, ed evidenziando l'importanza di tutelare i cittadini e le categorie professionali che utilizzano armi da taglio per finalità lecite.

Un'ulteriore finalità degli emendamenti presentati consiste nell'aumentare le garanzie per la difesa, prevedendo che i provvedimenti restrittivi siano accompagnati da motivazioni chiare e dalla possibilità di impugnazione.

Da ultimo, evidenzia la correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, riguardante la responsabilità genitoriale.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.11 e 1.68 a sua prima firma, evidenziando come questo ennesimo decreto sicurezza dimostri l'inefficacia delle misure fin qui assunte dal Governo.

Con gli emendamenti proposti, il proprio Gruppo cerca di uscire da una logica di propaganda, per affrontare razionalmente i problemi.

Si sofferma, quindi, sulla questione della responsabilità genitoriale, richiamando la becera polemica svolta sulla nota vicenda della "famiglia nel bosco".

Evidenzia, infine, come gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo si focalizzino sul tema della prevenzione dei reati, prevedendo lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.33 a sua prima firma. Nel riepilogare i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, stigmatizza l'introduzione di sanzioni che prescindono dall'offensività concreta delle condotte perseguite.

Evidenza, quindi, che sarebbe stato opportuno un esame del disegno di legge di conversione in sede di Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Peraltro, la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, dopo tre settimane dalla relativa adozione in Consiglio dei ministri, rappresenta l'ulteriore dimostrazione dell'assenza di effettivi presupposti straordinari di necessità e di urgenza.

Sottolinea, quindi, come la sicurezza pubblica rappresenti un tema serio che non può essere affrontato esclusivamente con misure propagandistiche lesive della libertà personale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 1.12 e gli altri emendamenti del suo Gruppo, giudicando preliminarmente singolare la mancata assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, nonostante la presenza di diverse disposizioni recanti nuovi reati e aggravii di pena.

In tal modo, oltre a contraddire la scelta adottata per precedenti provvedimenti, come il cosiddetto "decreto Caivano", il disegno di legge "sicurezza" e il primo decreto sicurezza, è stata fatta una scelta erronea, che probabilmente rappresenta la conseguenza di un'opzione politica finalizzata ad accelerare la discussione.

Si tratta, comunque, di una decisione sbagliata, che pone il Parlamento nella condizione di non poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

Peraltro, le norme in questione risultano immediatamente vigenti, essendo contenute in un decreto-legge, con la conseguenza che le difficoltà applicative sono già state scaricate sui cittadini: tra queste, per esempio, la mancata distinzione tra l'utilizzo di armi da taglio per delinquere e l'utilizzo per ragioni professionali.

Denuncia poi la mancanza di una politica di prevenzione e di sostegno economico e un approccio esclusivamente securitario, sebbene il nostro Paese sia complessivamente più sicuro rispetto alla situazione di circa 20 o 30 anni fa.

È quindi necessaria una chiave di lettura meno ideologica e un confronto basato sui dati della realtà.

Da ultimo, con riguardo alla norma sulla responsabilità genitoriale, ne sottolinea il carattere paternalista.

Si riserva, poi, ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma 1.18, 1.36 e 1.66, evidenziando come il decreto-legge rappresenti l'ennesimo provvedimento propagandistico che non risolve i problemi, essendo il risultato di scelte affrettate. Esso presenta poi evidenti errori di tecnica legislativa, segnalati, tra l'altro, nel parere approvato dal Comitato per la legislazione.

Nel richiamare, poi, le critiche dell'Unione delle Camere penali circa l'utilizzo simbolico di norme penali, si sofferma su un'ulteriore sciatteria, rappresentata dalla previsione della responsabilità genitoriale per fatto

altrui, senza un'analisi sull'impatto della valutazione e senza una riflessione sul disagio giovanile e sulle relative cause.

Con specifico riguardo, poi, all'emendamento 1.18, evidenzia come questo sia finalizzato a prevedere la valutazione delle circostanze, del fatto e della personalità del trasgressore.

Da ultimo, denuncia come il decreto-legge in esame alteri l'equilibrio nella proporzionalità tra disvalore della condotta criminale e la relativa pena, a causa della superficialità del Governo che rifiuta un'interlocuzione effettiva con il Parlamento.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.11 a sua prima firma, sottolineando come il Governo veda nella politica criminale l'unica modalità di intervento a fronte di reati commessi dai minori. Con riguardo all'istituto dell'ammonimento, già disciplinato dal cosiddetto "decreto Caivano", ritiene che esso possa essere efficace solo se utilizzato in modo estremamente mirato.

Invece, sia il cosiddetto "decreto Caivano" sia il provvedimento in esame si caratterizzano per un abuso di tale istituto, andando in una direzione opposta rispetto a quella auspicata.

Fa quindi presente come i propri emendamenti prevedano il coinvolgimento del Tribunale per i minorenni e dei servizi sociali e concepiscano l'ammonimento come *extrema ratio*.

Con riguardo, poi, agli interventi sulla responsabilità genitoriale, ritiene del tutto velleitario pensare che la previsione di un'ammenda o di altre sanzioni pecuniarie possa indurre un genitore negligente o disattento a svolgere efficacemente il proprio ruolo genitoriale.

È quindi necessario un cambio di approccio, attraverso un meccanismo strutturato su percorsi educativi personalizzati, come peraltro si evince da una riflessione seria sulla nota vicenda della "famiglia del bosco".

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua prima firma 2.1, 2.3 e 2.4. Esprimendo il rammarico per la mancata assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, ritiene che l'obiezione circa un presunto allungamento dei tempi che l'assegnazione alle Commissioni riunite avrebbe comportato rappresenti un argomento debole, in considerazione del fatto che, per un decreto-legge, i tempi di conversione sono fissati dalla Carta costituzionale.

Relativamente agli interventi sulla responsabilità genitoriale, ritiene che si introduca una sorta di responsabilità oggettiva per fatto altrui, peraltro caratterizzata da una indeterminatezza della fattispecie.

Sul punto richiama poi la schizofrenia delle forze di maggioranza relativamente alla propaganda sulla "famiglia del bosco", che si è ritorta contro coloro che l'hanno alimentata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'illustrare l'emendamento 2.2 e le altre proposte del proprio Gruppo, dissente nettamente dalla previsione della responsabilità automatica dei genitori, senza il

coinvolgimento attivo dei servizi sociali, del Tribunale per i minorenni e in assenza di percorsi educativi personalizzati.

Ritiene poi che le sanzioni pecuniarie comminate debbano essere modulate sulla base del reddito delle famiglie, utilizzando l'indicatore ISEE.

Si sofferma, quindi, su altre proposte emendative volte a favorire il completamento del ciclo scolastico obbligatorio per i minori stranieri, attraverso un approccio inclusivo e non repressivo.

Da ultimo, illustra una serie di emendamenti volti a favorire il reinserimento sociale delle imputate, madri di figli minori, sempre in un'ottica volta ad evitare una logica puramente repressiva.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 2.5 a sua prima firma e ricorda come le norme recate dall'articolo 2 nascano da un fatto di cronaca, quale l'accoltellamento di uno studente in una scuola della città di La Spezia, a dimostrazione dell'approccio propagandistico di questo Governo.

Invece, gli emendamenti del proprio Gruppo sono ispirati ad un approccio organico, basato sulla prevenzione dei reati, evitando, altresì, di addossare ai genitori una responsabilità oggettiva, in assenza di un accertamento minimo sulle violazioni degli obblighi di vigilanza.

Purtroppo, il Governo ha seguito un identico approccio propagandistico con riguardo all'annotazione preliminare delle notizie di reato commesse in presenza di un'evidente causa di giustificazione. Infatti, tale norma risulta successiva al caso di Rogoredo.

Invita, quindi, il Governo e la maggioranza ad evitare un approccio meramente propagandistico, studiando invece soluzioni equilibrate e organiche.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento 2.8 e le altre proposte emendative a sua prima firma, denuncia l'approccio allarmistico alla base dell'articolo 2.

Infatti, mentre è ammissibile l'istituto della responsabilità oggettiva nel diritto civile, per quanto riguarda il diritto penale la responsabilità è personale e non può essere sganciata dal dolo o dalla colpa del soggetto agente.

Per tali motivi, l'emendamento 2.8 sopprime diverse previsioni dell'articolo 2, mentre l'emendamento 2.0.17 ha l'obiettivo di agire sulle cause del disagio giovanile e della criminalità, rifinanziando il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Evidenzia, poi, come i provvedimenti fin qui adottati dal Governo e dalla maggioranza si caratterizzino per un aumento delle sanzioni per i reati bagatellari e per la scelta di non perseguire reati molto gravi, come la corruzione, che determinano anche un costo per il "sistema Paese". Al riguardo, cita la misura del disegno di legge "sicurezza" riguardante l'attenuazione delle sanzioni verso le imprese colpite dalla interdittiva antimafia.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore de Cristofaro [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 3.1 e gli altri emendamenti a sua prima firma, evidenziando come la previsione di un massimo edittale di 25 anni di reclusione per la rapina commessa da un gruppo organizzato risulti obiettivamente sproporzionata.

Peraltro, risulta anche irragionevole l'equiparazione tra il furto aggravato e la rapina.

Nel ravvisare profili di incompatibilità con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ritiene che non vada negata la gravità di tali reati, ma che il legislatore debba comunque comminare pene la cui entità deve corrispondere a un criterio di proporzionalità.

In caso contrario, si sarebbe in presenza soltanto di misure propagandistiche.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.7, osservando come la tecnica legislativa adottata dal Governo si caratterizza per un'evidente sciatteria.

Infatti, la previsione di una pena massima di 25 anni per la rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato risulta obiettivamente sproporzionata, se si considera che il reato di omicidio è punito con una reclusione a partire da 21 anni.

Tale approccio è la conseguenza di una scelta sbagliata e superficiale del Governo, che rifiuta il confronto effettivo in Parlamento.

Peraltro, non vengono aggredite le questioni legate al degrado sociale e alla povertà delle famiglie.

Purtroppo, risulta difficile porre rimedio a tali errori, in considerazione dei pochi giorni a disposizione del Parlamento per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto- legge.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.15 volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

Nel denunciare l'approccio propagandistico alla base del decreto-legge del Governo, evidenzia come le proposte emendative del proprio Gruppo siano finalizzate a ripristinare l'equilibrio tra gravità del reato ed entità delle sanzioni, oltre a proporre misure di sostegno alla genitorialità.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 3.8, denuncia l'approccio panpenalistico della politica del Governo, in quanto vengono reiterati provvedimenti che continuano a stressare le norme del codice penale.

Fa presente come l'introduzione di nuove fattispecie penali si giustifica a fronte di condotte criminali nuove e non ancora disciplinate, richiamando al riguardo la legislazione volta a prevenire e contrastare il reclutamento del terrorismo su Internet.

Invece, a fronte di condotte già sanzionate in misura adeguata, risulta illogico persistere nell'introduzione di nuovi reati o nell'aggravio di pene.

Altresì, risulta errato modificare continuamente la normativa sul bilanciamento delle circostanze, in quanto tale istituto si caratterizza anche per uno spettro di valutazioni che deve tenere conto sia della

condotta del reo sia della gravità del fatto, come peraltro richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In conclusione, stigmatizza la mancanza di un'analisi sociale alla base delle misure introdotte dal Governo ed evidenzia come il proprio emendamento cerchi di attenuare l'impatto dell'incremento di pena.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 3.12 e 3.16 a propria prima firma, stigmatizzando la scelta del Governo di reiterare una tecnica normativa basata sull'introduzione di nuovi reati per decreto-legge, impedendo così ogni effettivo approfondimento.

Nel caso specifico dell'articolo 3, sono introdotte nuove fattispecie di reato con sanzioni molto elevate, per condotte per le quali emergono forti dubbi in termini di tassatività e determinatezza della fattispecie: si pensi, per esempio, alla definizione di gruppo organizzato con riguardo al compimento del reato di rapina.

Ne conseguono, quindi, profili di incostituzionalità legati alla proporzionalità tra reato e pena.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 4.3 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.

Dopo aver riepilogato il contenuto dell'articolo 4, ritiene che tale previsione, per come impostata, rischi di militarizzare ampi spazi dei centri urbani a seguito di scelte discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza o del prefetto, peraltro adottate sulla base di presupposti non tassativamente disciplinati dalla legge.

Altresì, la misura dell'allontanamento può avere come destinatarie anche persone che sono state soltanto oggetto di denuncia o di segnalazione e che non sono state, quindi, né indagate, né condannate.

Si è, pertanto, in presenza di misure che violano la libertà di circolazione, a seguito di provvedimenti amministrativi, con evidenti profili di incostituzionalità.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.6, sottolineando come il decreto-legge in esame si componga di 33 articoli che affrontano temi molto importanti e anche diversi tra loro.

Sottolinea come gli emendamenti del suo Gruppo abbiano l'obiettivo di contestare anche il metodo di legiferazione seguito.

Evidenzia come la sicurezza rappresenti un bene fondamentale da tutelare attraverso politiche di educazione, prevenzione, contrasto alla povertà e alla marginalità, evitando un approccio basato esclusivamente sulla repressione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.24 volto ad attenuare l'entità delle misure previste dall'articolo 4 e a ridurre la platea dei destinatari, limitandola a persone condannate in appello negli ultimi tre anni.

Altresì, si punta a tutelare il diritto di difesa e a fissare un limite massimo di sei ore per l'identificazione.

Le proposte emendative del suo Gruppo hanno quindi l'obiettivo di bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela della libertà personale, attraverso la previsione di provvedimenti motivati adottati sulla base di esigenze concrete, evitando eventuali abusi. L'obiettivo generale è quindi quello di prevenire i reati, cercando di risolvere i problemi a monte.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.69, evidenziando come la finalità della proposta emendativa consista nella necessità di comprendere quale sia il superiore interesse del minore.

Infatti, mentre la maggioranza e il Governo ritengono che l'unico approccio perseguibile sia quello punitivo, il Gruppo del PD ritiene che occorra un approccio complesso e articolato su diversi fronti.

Pertanto, un approccio esclusivamente punitivo risulta erroneo, se la finalità consiste nel recupero, nella rieducazione e nel reinserimento sociale dei ragazzi che delinquono. In tale ottica, la misura dell'allontanamento non è funzionale all'obiettivo perseguito e manca di efficacia. È, invece, necessario coinvolgere le famiglie, gli assistenti sociali e il Tribunale per i minorenni, che deve essere chiamato ad autorizzare il provvedimento di allontanamento, bilanciando la limitazione della libertà personale con le esigenze di sicurezza.

Si propone, quindi, di costruire un procedimento più articolato, la cui giustificazione risiede nell'obiettivo perseguito. Non a caso, il Tribunale per i minorenni è chiamato a valutare la proporzionalità dell'intervento e la sua adeguatezza, rispetto all'interesse superiore del minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL
TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1818

G/1818/1/1

Lisei

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

premesso che

le attuali dinamiche di gestione dell'ordine pubblico richiedono un superamento delle tattiche basate esclusivamente sul contatto fisico, privilegiando tecnologie che garantiscano il distanziamento tattico e l'individuazione selettiva dei responsabili di atti criminosi;

l'incolumità degli operatori delle Forze di Polizia è costantemente minacciata dall'uso di oggetti contundenti, ordigni incendiari e tecniche di guerriglia urbana che rendono le attuali protezioni passive insufficienti o eccessivamente ingombranti;

considerato che

la tecnologia internazionale offre oggi soluzioni "a letalità controllata" che permettono di isolare i violenti senza colpire indiscriminatamente la folla, riducendo i danni collaterali e i tempi di reazione;

strumenti di difesa attiva e di comunicazione avanzata sono essenziali per mantenere la catena del comando lucida e reattiva anche in condizioni di estremo stress ambientale;

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di avviare una fase di sperimentazione per l'adozione dei seguenti presidi tecnologici:

1) c.d. Lanciatori a CO2 per autodifesa: pistole ad aria compressa che sparano capsule contenenti miscele irritanti a base di peperoncino. Trattasi di strumenti No Lethal (Non Letali) contro persone e animali molesti e aggressivi, le cui capsule causano effetti immediati e temporanei quali forte infiammazione degli occhi e delle mucose, tosse e lacrimazione

2) Sistemi a impatto cinetico controllato (SICC): lanciatori calibro 40mm con proiettili a deformazione programmata (*Sponge Grenade*) per il distanziamento dei soggetti pericolosi;

3) Marcatori selettivi a distanza: sistemi ad aria compressa per il lancio di capsule a vernice indelebile o tracciante UV, finalizzati all'individuazione e al successivo fermo dei leader delle azioni violente, minimizzando il ricorso a cariche di alleggerimento;

4) Dispositivi di difesa attiva stroboscopica: integrazione sugli scudi di protezione di sistemi LED ad alta intensità per la disorientazione temporanea di soggetti pronti all'attacco

b) a valutare l'opportunità di dotare il personale impegnato in scenari di ordine pubblico di protezioni esoscheletriche leggere per il supporto articolare e l'assorbimento degli urti, riducendo il carico fisico e aumentando la capacità difensiva individuale e del bastone tattico a impugnatura laterale (tipo Tonfa) ai reparti impegnati in compiti di controllo del territorio e ordine pubblico;

c) a prevedere l'istituzione di un fondo specifico per la formazione specialistica degli operatori all'utilizzo di queste nuove dotazioni, con particolare attenzione alla de-escalation e alla precisione tattica.

G/1818/2/1

Murelli

Il Senato,

premesso che:

- il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 reca numerose disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, comprendendo interventi per il contrasto dei reati commessi con armi o

strumenti atti ad offendere, misure in materia di violenza giovanile, sicurezza urbana, ordine pubblico in occasione di manifestazioni, attività di indagine, sicurezza stradale e rafforzamento dell'operatività delle Forze di polizia e delle autorità marittime;

- nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (A.S. 1812 - proroga termini), il Governo ha accolto gli ordini del giorno G/1812/1/1 e G/1812/22/1 (testo 2), contenenti puntuali indirizzi di finanziamento ivi nel dettaglio indicati che devono intendersi qui integralmente ritrascritti unitamente ai beneficiari, agli importi e alle finalità ivi indicati;

considerato che:

- gli interventi previsti dagli ordini del giorno G/1812/1/1 e G/1812/22/1 (testo 2) risultano coerenti anche con gli obiettivi del decreto-legge n. 23 del 2026, poiché riguardano infrastrutture, interventi territoriali, sicurezza stradale, attività connesse alla sicurezza del mare e potenziamento delle strutture e dotazioni di enti pubblici coinvolti nella materia della sicurezza in senso generale;

- con il presente Ordine del Giorno, si intende rimarcare ulteriormente la necessità di finanziare tutte le misure indicate nei predetti Ordini del Giorno G/1812/1/1 e G/1812/22/1 (testo 2) già accolti dal Governo, in ragione del fatto che si rende necessario in questa sede ribadire espressamente gli interventi ivi contenuti e riaffermarne la piena necessità e urgenza, al fine di assicurarne la concreta attuazione.

impegna il Governo:

a dare integrale immediata attuazione agli impegni già assunti con gli ordini del giorno G/1812/1/1 e G/1812/22/1 (testo 2) citati in premessa mediante l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, destinando le risorse agli interventi e ai beneficiari, per le finalità e gli importi espressamente ivi indicati.

G/1818/3/1

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1818, recante *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

il provvedimento tratta, tra i temi, quello della sicurezza pubblica;

il diritto alla sicurezza delle cittadine e dei cittadini non può essere ridotto a una mera risposta emergenziale o repressiva, ma deve fondarsi su politiche di prevenzione, coesione sociale e tutela dell'incolumità pubblica;

nel nostro Paese, il numero di armi legalmente detenute da privati cittadini è cresciuto negli ultimi anni, rendendo ancora più urgente rafforzare i sistemi di controllo e monitoraggio da parte dello Stato;

diversi episodi di cronaca hanno evidenziato come il possesso legale di armi possa trasformarsi in un grave rischio quando i controlli sui requisiti psicofisici e comportamentali risultino insufficienti o non aggiornati nel tempo;

considerato che:

una politica della sicurezza efficace deve avere come priorità la riduzione dei rischi legati alla diffusione delle armi e il rafforzamento degli strumenti di prevenzione;

è necessario evitare che l'accesso alle armi sia percepito quale strumento ordinario di tutela individuale, rafforzando invece il ruolo dello Stato e delle istituzioni democratiche nella garanzia della sicurezza collettiva;

il rafforzamento dei controlli sul rilascio e sul rinnovo del porto d'armi rappresenta una misura di responsabilità istituzionale e di tutela della comunità;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative e amministrative volte a rafforzare in modo significativo i controlli sul rilascio e sul rinnovo del porto d'armi, con verifiche più rigorose e periodiche dei requisiti psicofisici e comportamentali dei richiedenti;

a prevedere meccanismi di monitoraggio più stringenti per i titolari di porto d'armi, anche attraverso una più efficace integrazione tra le banche dati delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie;

a promuovere politiche pubbliche orientate alla riduzione della diffusione delle armi tra i privati e alla costruzione di una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sulla non violenza;

a riferire alle Camere sugli interventi adottati e sugli effetti delle misure intraprese in materia di controllo del porto d'armi.

G/1818/4/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G/1818/5/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di*

attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G/1818/6/1

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: "*Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità

pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G/1818/7/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi degli episodi avvenuti sul territorio nazionale mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

G/1818/8/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro;

a potenziare i programmi di reinserimento sociale per i minori che hanno scontato la pena, tramite la riqualificazione professionale, l'avviamento all'attività lavorativa, nonché incentivi fiscali alle imprese che assumono ex detenuti.

G/1818/9/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

a sostenere i comuni e i dirigenti scolastici nell'organizzazione di supporto alle scuole mediante attività extrascolastiche, con priorità nei territori che presentano problematiche socio-economiche rilevanti;

a prevedere borse di studio e percorsi formativi per minori in condizioni di povertà educativa, nonché il prolungamento dell'orario scolastico con attività pomeridiane (sport, musica, laboratori) nelle aree a maggiore dispersione, unitamente al potenziamento dell'organico di docenti di sostegno e mediatori culturali nelle scuole ad alta incidenza di alunni stranieri.

G/1818/10/1

Cataldi, Gaudio, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative volte a prevedere, con cadenza periodica, un monitoraggio e - ove opportuno - un reindirizzamento delle politiche svolte a disincentivare azioni e comportamenti violenti di minori e contrastare la dispersione scolastica, da mettere in atto nelle singole scuole attraverso l'analisi dei dati relativi agli indicatori dei Bisogni educativi speciali (Bes) monitorati

dall'Istat e dei dati raccolti e trasmessi dalle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli assistenti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

G/1818/11/1

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Il Senato,
in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico

impegna il Governo:

ad attivare tutte le iniziative di competenza necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza e contrastare la dispersione scolastica, aumentando il personale dedicato e promuovendo iniziative educative, culturali, sportive e sociali nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da minori.

G/1818/12/1

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Il Senato,
in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico

più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche *équipe* territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

G/1818/13/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

il Primo Rapporto UNIV-Censis "La sicurezza fuori casa", pubblicato nel maggio del 2025, evidenzia un crescente senso di insicurezza in Italia;

dal rapporto emerge che il 94,2% degli italiani afferma che, quando si trova fuori casa, vorrebbe sentirsi tranquillo e l'89,3%, di fronte alla crisi permanente e ai grandi rischi che incombono sulle nostre vite, dichiara che almeno vuole sentirsi al riparo dalla criminalità;

il 75,8% degli italiani, che sale all'81,8% tra le donne, afferma che negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato più pericoloso e il 67,3% delle donne ha paura quando torna a casa di sera o di notte. La paura condiziona la vita degli italiani al punto che quasi 4 cittadini su 10 (38,1%) hanno rinunciato ad uscire per timore che gli capitasse qualcosa di grave: si tratta di una quota che è più elevata tra i giovani (52,1%), che sono anche quelli che hanno più occasioni di stare fuori casa di sera;

è necessaria un'azione coordinata delle istituzioni pubbliche per riportare nell'alveo della percezione di sicurezza urbana i cittadini, specie i più vulnerabili,

impegna, quindi, il Governo:

a monitorare, con cadenza almeno semestrale, i dati inerenti alla sicurezza dei territori, anche percepita, e relazionare sui risultati conseguiti in termini di aumento, reale e percepito, della sicurezza e dell'incolumità pubblica e di riduzione delle fattispecie di reato ivi assunte, nei territori a più alto indice di criminalità e di vulnerabilità.

G/1818/14/1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, il numero delle vittime di truffa ha fatto registrare un incremento pressoché costante dal 2015 al 2023 ed una flessione nel 2024. Di contro, il numero delle vittime di truffa over 65 registra nel 2024 un sensibile aumento (+5.782 casi), passando dai 37.108 casi del 2023 a 42.890 (+15,58%). La fascia più colpita è quella tra i 65 e i 70 anni di età. Sono in costante aumento le vittime di truffe online che riguardano gli over 65 (fino a 25.440 nel 2024). L'indagine campionaria realizzata nell'ambito del protocollo sottoscritto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno e dall'Eurispes, fa emergere, stando all'esperienza diretta o indiretta degli intervistati, quasi 3

casi su 10 nei quali si è verificato il reato di truffa a danno di anziani. Risultano molto praticate le truffe telefoniche (indicate dal 71% di chi denuncia la conoscenza diretta o indiretta di truffe contro gli anziani) e le truffe di persona (6 casi su 10 tra quelli segnalati). In percentuale più ridotta, ma non per questo meno preoccupante, si sono verificate truffe telematiche attraverso Internet (43,9%);

i truffatori sfruttano con calcolo e precisione le vulnerabilità degli anziani: conoscono le loro abitudini, studiano i loro comportamenti e sanno quali corde emotive toccare per conquistare la loro fiducia. Dal tradizionale porta a porta alle più sofisticate truffe online, le modalità di raggio si evolvono continuamente, adattandosi ai cambiamenti della società e sfruttando le nuove tecnologie;

la vulnerabilità degli anziani alle truffe è il risultato di una combinazione di fattori: l'isolamento sociale, il calo delle capacità cognitive legato all'età e il desiderio di mantenere la propria autonomia. I truffatori sono esperti nel manipolare le persone, facendo leva su emozioni come il senso del dovere verso i familiari, la naturale cortesia o la fiducia nelle istituzioni;

impegna, quindi, il Governo:

a intraprende le azioni necessarie a rafforzare i presidi di socialità dei territori per le fasce più anziane della popolazione, favorire la divulgazione delle modalità di truffa attraverso campagne informative su quotidiani, periodici, radio e televisione, incontri pubblici con le forze dell'ordine e con le famiglie al fine di comprendere come operano i truffatori, riconoscere i segnali d'allarme e sapere come reagire.

G/1818/15/1

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1818, recante *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

il provvedimento tratta, tra i temi, quello della sicurezza pubblica;

l'utilizzo del dispositivo elettrico cd. "Taser" da parte delle forze dell'ordine è stato progressivamente esteso negli ultimi anni, inizialmente in via sperimentale e in seguito con una diffusione più ampia sul territorio nazionale;

numeroso organizzazioni per i diritti umani, tra le quali Antigone ed Amnesty International, hanno evidenziato, già da tempo, i potenziali rischi per la salute e l'incolumità delle persone sottoposte all'uso di tali dispositivi, in particolare nei confronti di soggetti vulnerabili, persone con patologie cardiache, minori o persone in stato di alterazione psicofisica;

studi scientifici e casi documentati a livello internazionale hanno sollevato preoccupazioni circa l'uso improprio o eccessivo del Taser, con possibili conseguenze gravi, fino al decesso, soprattutto in contesti di intervento su persone non armate;

il timore è che l'arma venga usata troppo facilmente in contesti di ordine pubblico non proporzionati, superando in tal modo la necessità di utilizzare metodi di immobilizzazione fisica, quando necessario, più sicuri;

come noto, il principio di proporzionalità nell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine rappresenta un fondamento dello Stato di diritto e deve essere sempre garantito nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona stabiliti nella nostra Costituzione;

l'introduzione e l'utilizzo di strumenti potenzialmente lesivi richiede una rigorosa e particolare valutazione dell'impatto, della necessità e delle alternative disponibili per la gestione delle situazioni di sicurezza pubblica;

considerato, inoltre, che:

il ricorso a strumenti di coercizione elettrica può contribuire a una progressiva militarizzazione delle pratiche di ordine pubblico e aumentare il rischio di escalation nei confronti dei cittadini;

numerosa realtà della società civile e giuristi hanno richiesto maggiore trasparenza sui protocolli di utilizzo, nonché sui dati relativi agli interventi e sugli effetti sanitari legati all'uso del taser;

impegna il Governo:

-a sospendere l'ulteriore estensione dell'utilizzo del Taser da parte delle forze dell'ordine sul territorio nazionale;

a promuovere una valutazione indipendente e scientificamente fondata sugli effetti sanitari e operativi dell'uso di tale strumento;

a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sui casi di utilizzo del Taser, sulle eventuali conseguenze sanitarie, nonché sui protocolli operativi adottati;

a privilegiare strategie di formazione, de-escalation e mediazione nei servizi di ordine pubblico, riducendo il ricorso a strumenti potenzialmente lesivi;

a garantire che ogni intervento delle forze dell'ordine avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali.

G/1818/16/1

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge recante: *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

il Primo Rapporto UNIV-Censis "La sicurezza fuori casa" del 2025 evidenzia un crescente senso di insicurezza in Italia, con la percezione del pericolo particolarmente accentuata tra donne e giovani che dichiarano di aver subito minacce o vissuto esperienze di disagio in spazi pubblici;

il capillare controllo del territorio è il primo deterrente per contenere i comportamenti di devianza sociale e di criminalità urbana e restituire ai cittadini una percezione reale e concreta di sicurezza;

in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo il Ministero dell'Interno ha reso noto lo stato delle piante organiche delle forze dell'ordine, risultando evidenti scostamenti tra dotazione e personale effettivo: la Polizia di Stato ha una dotazione organica di 109.321 unità, ma una forza effettiva di 96.508, con una scopertura di 12.813 agenti. I Carabinieri hanno una dotazione di 121.096 unità e una forza effettiva di 111.369, con una differenza di 9.727. La Guardia di finanza ha una dotazione di 63.885 unità e una forza effettiva di 58.126, con una scopertura di 5.759. E la Polizia penitenziaria ha un organico previsto di 42.850 unità e una forza effettiva di 37.410, con una differenza di circa 5.500 unità;

impegna il Governo:

ad assumere, quale obiettivo imprescindibile, reperendo a tal fine le correlate risorse economiche, il completamento della pianta organica delle forze di pubblica sicurezza ben oltre il semplice turnover nonché l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi, delle dotazioni personali e strumentali di sicurezza degli agenti, e dei servizi logistici.

G/1818/17/1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1818, recante *"Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale"*,

premesso che:

il provvedimento tratta, tra i temi, al Capo III, anche misure in favore delle vittime del dovere;

la disciplina vigente tutela le vittime del dovere e i loro familiari nel caso in cui il danno alla salute derivi da eventi traumatici o da esposizione diretta a fattori patogeni connessi al servizio;

l'esposizione all'amianto ha causato negli anni gravissime conseguenze sanitarie per lavoratori civili e militari, determinando l'insorgenza di patologie tumorali particolarmente aggressive, tra cui mesotelioma e tumori polmonari;

numerosi studi epidemiologici e pronunce della magistratura hanno evidenziato l'esistenza di fenomeni di esposizione domestica o para-professionale all'amianto, verificatisi attraverso il trasporto di fibre contaminanti negli ambienti familiari tramite indumenti da lavoro, equipaggiamenti o materiali contaminati;

tali situazioni hanno riguardato purtroppo anche familiari conviventi di personale militare che, nello svolgimento del proprio servizio presso basi, arsenali, unità navali o altri contesti operativi caratterizzati dalla presenza di materiali contenenti amianto, hanno inconsapevolmente veicolato fibre negli ambienti domestici;

in diversi casi, a distanza di anni o decenni dall'esposizione, i familiari conviventi hanno sviluppato patologie tumorali asbesto-correlate pur non avendo mai svolto attività lavorative in ambienti contaminati;

considerato, inoltre, che:

tali casi rappresentano una forma particolarmente grave di esposizione involontaria che ha colpito soggetti estranei alle attività professionali svolte dal personale militare;

appare necessario rafforzare il riconoscimento istituzionale e la tutela dei familiari conviventi che abbiano contratto patologie tumorali riconducibili all' esposizione domestica all'amianto;

una piena tutela delle vittime dell'amianto richiede procedure più chiare e uniformi per l'accertamento del nesso causale e per l'estensione dell'accesso alle misure di assistenza e sostegno,

impegna il Governo:

ad introdurre al più presto misure tese ad estendere le tutele previste per le vittime del dovere anche ai familiari del personale militare che abbiano sviluppato patologie oncologiche per l'esposizione, anche se indiretta, ad agenti nocivi, quale l'amianto, derivante da indumenti, equipaggiamenti o materiali contaminati riportati in ambito domestico;

a promuovere procedure di accertamento del nesso causale più efficaci e uniformi, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità sanitarie e degli enti competenti in materia di sorveglianza epidemiologica;

a valutare l'introduzione di specifiche forme di sostegno, assistenza e indennizzo in favore dei familiari conviventi colpiti da patologie asbesto-correlate riconducibili a tale esposizione indiretta.

G/1818/18/1

[Lisei](#)

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

premesso che

recenti fatti di cronaca, come il procedimento penale aperto a Ravenna, hanno fatto emergere il caso di medici accusati di falso ideologico per aver attestato l'inidoneità al trattenimento di stranieri destinati ai Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr), impedendo di fatto l'attuazione dei provvedimenti di espulsione;

l'attuale prassi, che subordina l'accesso dello straniero al Cpr a una visita medica preventiva volta ad accertare l'assenza di patologie incompatibili, non trova fondamento di legge, bensì in una direttiva amministrativa emanata dal Ministero dell'Interno il 19 maggio 2022;

tale direttiva ha sostituito un analogo provvedimento del 2014, introducendo un sistema che affida ai medici un potere decisionale di fatto sull'efficacia delle espulsioni, pur in assenza di una specifica norma di legge che lo preveda;

considerato che

il regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione (Dpr n. 394/1999) prevede la presenza di servizi sanitari all'interno dei centri, ma non stabilisce l'obbligo di una visita medica preventiva come condizione per l'accesso;

esiste una palese disparità di trattamento rispetto al regime carcerario ordinario, dove l'accertamento delle condizioni di salute avviene all'atto dell'ingresso in istituto ai sensi dell'articolo 11, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario e l'eventuale incompatibilità è soggetta alla valutazione dell'autorità giudiziaria;

nei Cpr, al contrario, il giudizio di incompatibilità espresso dal medico prima dell'accesso non è soggetto a ulteriore vaglio, determinando spesso la rimessa in libertà dello straniero;

risulta del tutto illogico prevedere uno screening preventivo quando la stessa direttiva ministeriale (art. 3) impone un secondo screening medico completo immediatamente dopo l'ingresso nel Centro per valutare lo stato di salute e le vulnerabilità dell'interessato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, al fine di eliminare l'obbligo della visita medica preventiva quale condizione per l'ingresso dello straniero nei Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr);

a valutare l'opportunità di prevedere che gli accertamenti sanitari sulla compatibilità dello straniero con la struttura avvengano esclusivamente all'atto dell'ingresso nel Centro, uniformando la procedura a quella prevista per l'accesso agli istituti penitenziari e a garantire che ogni eventuale giudizio di inidoneità sanitaria al trattenimento sia sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, impedendo che venga vanificata la procedura di espulsione.

Art. 1

1.1

Lisei, Berrino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) All'articolo 2 comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i dispositivi in dotazione alle Forze di Pubblica Sicurezza, impiegati per finalità di ordine pubblico, difesa e controllo del territorio, non si applicano i limiti di calibro e di energia cinetica di cui al presente comma. Tali strumenti sono classificati come dispositivi a letalità controllata ad uso esclusivo istituzionale.»

1.2

Franceschelli, Bazoli

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

1.3

Franceschelli, Bazoli

Al comma 1, lettera a), alle parole: « Chiunque,» sono premesse le seguenti: « Fatti salvi i casi di utilizzo per finalità di lavoro o per lo svolgimento di attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato ambientale, di volontariato in emergenza, di attività similari a scopo di pubblico interesse, di attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e di attività escursionistiche o sportive di montagna, »

1.4

Lisei, Della Porta, Berrino, Tubetti, Spinelli, De Priamo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole da "Chiunque, senza giustificato motivo" fino a "il comma 2 dell'articolo 4-bis." con le seguenti: «Chiunque non identificato ai sensi del primo comma, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie o strumenti atti ad offendere non spiegabili con le circostanze di tempo e di luogo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

La pena è aumentata fino a un terzo qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze aggravanti:

a) il fatto è commesso da soggetto minore degli anni 18 in contesti di aggregazione giovanile tali da determinare un concreto pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza urbana;

b) il fatto è commesso in concorso con una o più persone o il fermato è ricompreso in compagnia di una o più persone;

c) il fatto avviene in ambito urbano o in orario notturno;

d) l'arma o lo strumento è dotato di lama di lunghezza superiore a otto centimetri, misurata dalla punta alla base della lama medesima;

Nel caso in cui i soggetti esentati ai sensi del primo comma del presente articolo risultino colpevoli di reati perpetrati con strumenti da punta e da taglio o armi improprie, si applicano le medesime circostanze aggravanti.»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'articolo 4 dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: «Ferma restando la valutazione di attualità dei requisiti di tempo e luogo, la condizione di trasporto degli oggetti di cui ai commi primo e secondo si configura quando gli stessi non siano in diretta disponibilità del soggetto, ovvero siano collocati in contenitore chiuso, quale borsa, zaino, valigetta o cassa, e inseriti in ulteriore involucro protettivo, quale fodero o confezione originale. Nel caso di trasporto su veicoli, gli oggetti devono essere riposti nel vano bagagli o in posizione non direttamente raggiungibile dal conducente o dai passeggeri durante la marcia.»

1.5

Dreosto, Bergesio, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole "Chiunque, senza giustificato motivo," sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,";

b) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La detenzione nei veicoli e nei natanti degli strumenti di cui ai commi precedenti, esclusi quelli indicati nel comma 1, è

considerato trasporto e non porto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.";

c) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: "La medesima pena si applica a chiunque" sono inserite le seguenti: ", senza giustificato motivo,";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Per giustificato motivo di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 4.bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 si intende, in termini esemplificativi e non tassativi, il porto di strumenti da punta o da taglio quando esso sia funzionalmente connesso allo svolgimento di attività lavorative, professionali, sportive o tradizionali che ne richiedano l'utilizzo. Rientrano in ogni caso tra i giustificati motivi le attività agricole, forestali, venatorie, di pesca nonché le attività artigianali e di cantiere, comprese quelle del settore edilizio e della manutenzione. Con provvedimento del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono comunque definiti i casi e le circostanze che costituiscono il giustificato motivo di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 4.bis della legge 18 aprile 1975, n. 110".

1.6

[Bergesio](#), [Dreosto](#), [Tosato](#), [Pirovano](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole "Chiunque, senza giustificato motivo," sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,";

b) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La detenzione nei veicoli e nei natanti degli strumenti di cui ai commi precedenti, esclusi quelli indicati nel comma 1, è considerato trasporto e non porto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.";

c) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: "La medesima pena si applica a chiunque" sono inserite le seguenti: ", senza giustificato motivo,";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Con provvedimento del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definiti i casi e le circostanze che costituiscono il giustificato motivo di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 4.bis della legge 18 aprile 1975, n. 110".

1.7

[Bilotti](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#) [Girolamo](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «senza giustificato motivo» inserire le seguenti: «e in circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere concretamente probabile l'utilizzo dello strumento per l'offesa alla persona».

1.8

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1 lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

"a) al primo capoverso, primo periodo, le parole: "centimetri otto" sono sostituite con le seguenti: "centimetri dodici";

b) dopo il secondo capoverso, è aggiunto il seguente:

"La detenzione nei veicoli e nei natanti degli strumenti di cui ai commi precedenti, esclusi quelli indicati nel primo comma, è considerato trasporto e non porto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.".

1.9

[Damante](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Di](#) [Girolamo](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «centimetri otto» inserire le seguenti: «nonché gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta» e dopo il primo periodo inserire il seguente: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.»;

b) Sopprimere la lettera b).

1.10

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto» inserire le seguenti: «, salvo che ricorra un uso conforme alla destinazione dell'oggetto o un giustificato motivo connesso ad attività lavorative, sportive, ricreative o escursionistiche».

1.11

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000. Nei casi di lieve entità può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.».

1.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro centocinquanta a euro cinquecento. Nei casi di lieve entità, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda."

1.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro cento a euro cinquecento. Nei casi di lieve entità, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda."

1.14

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000».

1.15

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), primo capoverso sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro euro».

1.16

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il giustificato motivo sussiste quando il possesso degli strumenti da punta o da taglio è connesso ad attività lavorative, sportive, ricreative o di vita quotidiana, quali attività agricole, escursionismo, campeggio, pesca, caccia, attività di soccorso o attività analoghe.».

1.17

Aurora Florida, Spagnolli, Patton

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis», sono inserite le seguenti:

«Il giustificato motivo comprende in ogni caso le finalità connesse ad attività escursionistiche, naturalistiche, ricreative all'aria aperta, ivi incluse quelle di campeggio e subacquee, di protezione civile e di volontariato ambientale.»

1.18

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: «il quale può applicare» con le seguenti: «il quale, previa audizione dell'interessato e valutate le circostanze del fatto e la personalità del trasgressore, può applicare».

1.19

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: «per un periodo fino ad un anno» con le seguenti: «per un periodo non eccedente sei mesi».

1.20

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce reato il porto dello strumento quando esso sia giustificato da esigenze lavorative, professionali, sportive, agricole, venatorie o da altre comprovate esigenze lecite.».

1.21

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «In ogni caso resta ferma l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale.».

1.22

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.23

Lisei, Della Porta, Berrino, Tubetti, Spinelli, De Priamo

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) Sostituire il comma 1 con i seguenti: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi proprie non da sparo o strumenti da punta e da taglio, senza giustificato motivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima pena si applica a chiunque porti, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri 5, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano.

1-bis. Costituisce circostanza aggravante speciale, con aumento della pena fino a un terzo, il fatto che il reato di cui al comma 1 sia commesso mediante l'utilizzo di strumenti dotati di lama affilata o appuntita dei tipi 'a farfalla' ovvero 'a scatto' oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 1-bis gli strumenti multilama e i multi-tool privi di lama principale a estrazione rapida. Sono parimenti esclusi gli attrezzi certificati per uso professionale, sportivo, di soccorso o per attività all'aperto quali l'esercizio di attività venatoria o di controllo della fauna selvatica, di pesca, di raccolta di funghi o tartufi, esclusivamente durante l'effettivo svolgimento delle attività medesime o nelle fasi di trasferimento documentabili tra il luogo di custodia e quello di utilizzo. Il porto deve risultare coerente con le finalità specifiche, i tempi e i luoghi dell'attività dichiarata e supportato, ove possibile, da idonea documentazione, titolo professionale o tesseramento in corso di validità."»

1.24

Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «dopo la parola: «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed».

1.25

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 1 lettera b), numero 1), sostituire le parole da: "La medesima pena", fino a "in altri oggetti", con le seguenti:

«La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti muniti di meccanismo di fuoriuscita della lama a scatto o a molla, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. Tali strumenti dovranno essere identificati tramite l'apposizione di idonea matricola da parte del produttore e dovranno essere denunciati in appositi registri presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.».

1.26

Durnwalder, Patton

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «chiunque porta,» inserire le seguenti: «senza giustificato motivo,».

1.27

Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: «strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque» fino a: «occultati in altri oggetti» con le seguenti: «strumenti da punta o da taglio specificamente destinati all'offesa alla persona».

1.28

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «muniti di meccanismo di blocco della lama o».

1.29

Franceschelli, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «oppure apribili con una sola mano,» inserire le seguenti: «salvo che il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario,».

1.30

[Occhiuto, Paroli, Ternullo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «oppure apribili con una sola mano,» inserire le seguenti: «salvo che il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario,».

1.31

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «oppure apribili con una sola mano,» inserire le seguenti: «salvo che il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario,».

1.32

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «oppure apribili con una sola mano,» inserire le seguenti: «salvo che il porto avvenga per giustificato motivo, oggettivamente verificabile, connesso all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario,».

1.33

[Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «occultati in altri oggetti» inserire le seguenti: «, senza un giustificato motivo,».

1.34

[Ettore, Antonio, Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.35

[Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, le parole: "porto d'arma" sono sostituite dalle seguenti: "porto di armi o di strumenti atti a offendere"».

1.36

[Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, le parole: "porto d'arma" sono sostituite dalle seguenti: "porto di armi o di strumenti atti a offendere"».

1.37

Gelmini

All'articolo 1, comma 1, lettera b) "All'articolo 4-bis" dopo il numero 2) è aggiunto il seguente "2-bis): al comma 2, lett. c) sono aggiunte infine le seguenti ", a bordo degli stessi e a terra, nelle loro immediate vicinanze."

1.38

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 2-ter) con il seguente: «2-ter) Nei casi di condanna è sempre disposta la confisca salvo che gli strumenti appartengano a persona estranea al reato».

1.39

Aurora Florida, Spagnoli, Patton

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a);

all'articolo 2, comma 2, sopprimere il capoverso 3-bis.

1.40

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.41

Aurora Florida, Spagnoli, Patton

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente.

«c) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (*Percorsi di sostegno alla genitorialità e prevenzione della violenza*).

1. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis sia commesso da un minore di anni diciotto, l'autorità amministrativa, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria e previa valutazione delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, dispone l'invio del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai servizi sociali territoriali per l'elaborazione e l'attuazione di un progetto educativo personalizzato.
2. Il progetto di cui al comma 1 è finalizzato al rafforzamento delle competenze educative dei genitori e al recupero sociale del minore, mediante la partecipazione a percorsi di mediazione, sostegno psicologico o attività di utilità sociale.
3. L'esecuzione con esito positivo del progetto educativo determina l'estinzione della sanzione amministrativa.»»

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del medesimo comma, l'autorità amministrativa, in luogo della sanzione pecuniaria, dispone l'invio del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale presso i servizi sociali territoriali per l'attivazione di un progetto educativo personalizzato. Tale progetto, finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e al rafforzamento delle competenze pedagogiche del nucleo familiare, prevede la partecipazione a percorsi di mediazione e sostegno psicologico. L'esito positivo del percorso determina l'estinzione della violazione amministrativa.»»

all'articolo 2, comma 2, il capoverso 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del medesimo comma, l'autorità amministrativa dispone l'adozione di misure di sostegno alla genitorialità e di percorsi educativi volti al recupero sociale del minore, secondo le modalità e le finalità di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.»»

1.42

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "Art. 4-ter".

1.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c) sopprimere il capoverso «Art. 4-ter».

1.44

Loreface, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-ter)", al comma 1, dopo le parole: «è applicata» inserire le seguenti: «qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione».

1.45

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione del fatto.».

1.46

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) La sanzione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento definitivo della responsabilità penale del minore.».

1.47

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-ter", sostituire il comma 3 con il seguente: «I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al

comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.».

1.48

[Sensi](#), [Bazoli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «Art. 4-quater;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-bis. - (*Vendita di armi a minori*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, anche tramite piattaforma telematica, vende a un minore di anni diciotto un'arma, come definita dall'articolo 585, secondo comma, numeri 1 e 2, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi rieducativi presso comunità per minori, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.

In caso di condanna è altresì disposta la sospensione della licenza commerciale per un periodo da trenta giorni a tre mesi.

In caso di recidiva le pene sono aumentate ed è disposta la revoca della licenza.»;

b) all'articolo 704, alle parole: «Agli effetti delle disposizioni precedenti» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis,».

1-ter. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undevicies è inserito il seguente:

«Art. 25-vicies. - (*Vendita di armi a minori*) - 1. In relazione alla commissione della contravvenzione prevista dall'articolo 696-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote».

1.49

[Naturale](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater", comma 1, sostituire le parole: «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» con le seguenti: «strumenti da punta o da taglio specificamente destinati all'offesa alla persona».

1.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lett. c), al capoverso: "Art. 4-quater" sostituire le parole: "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere" con le seguenti: "strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona".

1.51

[Lisei](#), [Della Porta](#), [Berrino](#), [Tubetti](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 4-quater" apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "da punta o da taglio" sono inserite le seguenti: "e altri oggetti"

b) Al comma 5 dopo le parole "tra privati" sono inserite le seguenti:

" ma non ha effetto sulle attività di minori svolte nell'immediato sotto la supervisione di genitori o adulti responsabili.«

1.52

Bazoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4-quater»:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rientranti tra quelli di cui agli articoli 4, comma 8, e 4-bis, individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie merceologiche cui si applica il divieto di vendita ai minori, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche degli strumenti, della loro destinazione d'uso e della concreta attitudine offensiva, desumibile anche dall'analisi dei casi di utilizzo improprio riscontrati nella prassi.»;

3) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuati dal decreto di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità tecnica e uniformità applicativa».

b) al comma 3, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 4-quater, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

1.53

Occhiuto, Paroli, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4-quater», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rientranti tra quelli di cui agli articoli 4, comma 8, e 4-bis, individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie merceologiche cui si applica il divieto di vendita ai minori, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche degli strumenti, della loro destinazione d'uso e della concreta attitudine offensiva, desumibile anche dall'analisi dei casi di utilizzo improprio riscontrati nella prassi.»;

3) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuati dal decreto di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità tecnica e uniformità applicativa».

b) al comma 3, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 4-quater, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

1.54

Gelmini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4-quater», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rientranti tra quelli di cui agli articoli 4, comma 8, e 4-bis, individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie merceologiche cui si applica il divieto di vendita ai minori, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche degli strumenti, della loro destinazione d'uso e della concreta attitudine offensiva,

desumibile anche dall'analisi dei casi di utilizzo improprio riscontrati nella prassi.»;

3) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuati dal decreto di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità tecnica e uniformità applicativa».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 4-quater, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110».*

1.55

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis) Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli strumenti destinati ad attività lavorative, professionali, sportive, agricole o artigianali.».

1.56

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lett. c), al capoverso: "Art. 4-quater", dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero della giustizia, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, l'elenco degli strumenti di cui al primo comma."

1.57

Spinelli

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 4-quater», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.».

1.58

Bazoli

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 4-quater», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.».

1.59

Occhiuto, Paroli, Ternullo

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 4-quater», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.».

1.60

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 4-quater», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformi agli standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti. Tali obblighi si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Con il medesimo provvedimento sono individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.».

1.61

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La verifica della maggiore età può essere effettuata mediante sistemi di identificazione digitale riconosciuti dallo Stato, tra cui il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE), ovvero mediante altri sistemi aventi equivalente livello di sicurezza e affidabilità ai sensi della normativa vigente."

1.62

[Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater)", dopo il comma 5 inserire il seguente: « 5-bis Il venditore non risponde della violazione qualora abbia verificato l'età dell'acquirente mediante esibizione di documento di identità valido.».

1.63

[Sensi, Bazoli, Verini, Malpezzi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole da «500 a 3.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 a 10.000 euro»;

b) sostituire il comma 7 con il seguente: «Nell'ipotesi di reiterazione della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro ed è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.»

1.64

[Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «da 500 a 3.000 euro» con le seguenti: «da 200 a 1.000 euro»;

b) al comma 7 sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000» con le seguenti: «da 400 a 2.000» e le parole: «2.000 a 12.000» con le seguenti: «da 800 a 4.000».

1.65

[Pirovano](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, commi 6 e 7, sostituire le parole: «casi di cui al comma 2», ovunque ricorrono, con le seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2».

1.66

Cataldi

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater", commi 6 e 7, sostituire le parole: «casi di cui al comma 2», ovunque ricorrono, con le seguenti: «casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2».

1.67

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4-quater)", comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.».

1.68

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c), comma «Art. 4-quater», dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. È concesso il porto fuori dall'abitazione finalizzato al lecito utilizzo degli strumenti da punta e da taglio da parte dei minori di anni diciotto per finalità sportive, educative e formative a condizione che le stesse si esplicino sotto la costante supervisione e responsabilità di un adulto, per le necessità lavorative nonché per le finalità addestrative delle scuole militari."

1.69

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 2.

1.70

Della Porta, Spinelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, Allegato D, Sezione III, punto 3.d, voce "Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza" al terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le guardie giurate che svolgono esclusivamente tale attività operano in forma disarmata."

1.71

Gelmini

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'Allegato D, Sezione III, comma 3, lettera d), voce "Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza" del decreto del Ministro dell'Interno del 1 dicembre 2010, n. 269, all'ultimo capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le guardie giurate che svolgono esclusivamente tale attività operano in forma disarmata".

1.72

Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3.bis All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-sexies) è inserita la seguente:

"m-septies) delitti di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 commessi da minori di anni diciotto nelle zone urbane individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis della legge 20 febbraio 2017, n. 14. "

1.0.1

[Lisei](#), [Berrino](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2011, n. 103, alla lettera e), inserire, in fine, i seguenti periodi: "Per i dispositivi in dotazione alle Forze di Polizia, non sono previsti limiti di gittata e di concentrazione di principio attivo, fatte salve le specifiche tecniche approvate dal Ministero dell'Interno. Le capsule destinate al caricamento dei dispositivi di cui sopra possono contenere miscele composte da:

- PAVA (Vanillilammide dell'acido pelargonico);
- OC (Oleoresin Capsicum);
- CS (Ortoclorobenziliden-malononitrile).

Tali sostanze possono essere utilizzate singolarmente o in miscela tra loro per garantirne l'efficacia operativa.

Per il munizionamento standard in calibro .68, le concentrazioni massime dei principi attivi sono così individuate, salvo diversa determinazione tecnica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- Contenuto di PAVA: massimo 5%
- Contenuto di OC: massimo 1%
- Contenuto di CS: massimo 8%

Il peso e le caratteristiche morfologiche delle capsule sono definiti in base alle esigenze dei reparti impiegati, garantendo il mantenimento dello standard di 'non letalità' del sistema nel suo complesso."

1.0.2

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [D'Elia](#)

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 1-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva».

«Art. 1-quater.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 1-quinquies.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

1.0.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive delle operazioni di polizia)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive delle operazioni di polizia)

1. Le registrazioni audiovisive effettuate dal personale delle Forze di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico, controlli di polizia, arresti, perquisizioni e altri interventi operativi sono conservate dall'amministrazione di appartenenza per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. Qualora le registrazioni siano relative a interventi che hanno comportato l'uso della forza, l'adozione di misure coercitive o l'insorgere di contestazioni da parte delle persone coinvolte, esse sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. Le registrazioni sono immediatamente messe a disposizione dell'autorità giudiziaria su richiesta e possono essere acquisite nei procedimenti giudiziari ai sensi della normativa vigente.
4. Le persone direttamente coinvolte negli interventi, nonché i loro difensori, hanno diritto di ottenere copia delle registrazioni che li riguardano ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, secondo modalità che ne garantiscano l'integrità e la tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. In caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, della persona interessata o del suo difensore, le registrazioni sono conservate fino alla definizione del procedimento giudiziario o amministrativo cui esse si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di registrazione, conservazione, integrità, tracciabilità e accesso alle registrazioni di cui al presente articolo, garantendo in ogni caso la piena tutela del diritto di difesa."

1.0.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis

(Obblighi di visibilità e identificazione nell'esercizio dell'attività venatoria e delle attività di controllo faunistico)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione degli incidenti nell'esercizio dell'attività venatoria e delle attività di controllo faunistico disciplinate dalla normativa regionale di attuazione della presente legge, a decorrere dalla stagione venatoria 2026-2027, è fatto obbligo ai soggetti che esercitano tali attività di indossare una pettorina ad alta visibilità recante, in modo chiaramente leggibile, il numero della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche della pettorina ad alta visibilità, le modalità di apposizione del numero della licenza e gli eventuali casi di esenzione connessi a specifiche esigenze operative o di sicurezza.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000."."

1.0.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1), in fine, aggiungere la seguente lettera:

"ff-bis) È vietato l'uso di munizioni contenenti piombo.".

1.0.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile previo esame psicofisico secondo le specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno. Tale licenza non è rinnovabile al compimento dei 70 anni del richiedente.";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Non sono valide sul territorio nazionale le abilitazioni rilasciate da altri Stati.".

1.0.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis

(Accertamento del tasso alcolemico nell'esercizio dell'attività venatoria)

1. Al fine di tutelare la pubblica sicurezza e prevenire incidenti durante l'attività venatoria, il personale di vigilanza di cui all'articolo 27 comma 1, lettera a), nonché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono sottoporre i soggetti che esercitano l'attività venatoria alla verifica del tasso alcolemico mediante dispositivi portatili omologati ai sensi dell'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. I soggetti che esercitano l'attività venatoria sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque eserciti l'attività venatoria con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000, alla revoca immediata della licenza di porto di fucile per uso venatorio e alla confisca dell'arma utilizzata.
4. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro, il fatto costituisce reato ed è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 8.000 e l'arresto fino a sei mesi, nonché con la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio e la confisca dell'arma.
5. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro, il fatto è punito con l'ammenda da euro 4.000 a euro 16.000 e l'arresto fino a un anno, nonché con la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio, la confisca dell'arma e l'interdizione dalla possibilità di ottenere nuovamente licenze di porto d'armi.

6. In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, si applicano le pene previste dal comma 5."

1.0.8

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.9

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di prevenzione sociale della criminalità nelle aree urbane)

1. Al Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Programmi di mediazione sociale e educativa di strada)

1. Al fine di rafforzare la sicurezza urbana mediante interventi di prevenzione sociale della criminalità, i comuni possono promuovere programmi di mediazione sociale e di educativa di strada nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità sociale, conflittualità o rischio di devianza.
2. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:

a) favorire la prevenzione dei fenomeni di devianza e criminalità, con particolare riferimento ai minori e ai giovani;

b) promuovere la gestione non violenta dei conflitti negli spazi urbani;

c) rafforzare i legami sociali e la collaborazione tra comunità locali, istituzioni e servizi territoriali;

d) favorire l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi educativi, formativi e sociali.

3. Le iniziative sono realizzate dai comuni, anche in forma associata, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, nonché con associazioni e soggetti operanti nei settori dell'educazione, della mediazione sociale e della promozione comunitaria.
4. I programmi di cui al presente articolo possono essere inseriti nei patti per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'articolo 5.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.11

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2025 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.0.12

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)

1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile" al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.

2. Con decreto del Ministro degli Interni, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di avvio, composizione e funzionamento degli osservatori di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

1.0.13

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per gli anni 2026, e 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».".

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

2.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, i commi da 5 a 9 sono soppressi.»

2.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, i commi da 5 a 9 sono sostituiti dal seguente: "5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore."»

2.5

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.».

2.6

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 3-bis) dopo le parole: «Il provvedimento di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, corredato da adeguata motivazione,».

2.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera c);

- sopprimere il comma 2.

2.8

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere lettera a);

b) sopprimere il comma 2.

2.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.10

Scalfarotto, Musolino

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma «4-bis.» con il seguente: «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il questore, sentiti i servizi sociali competenti, convoca il minore e il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e dispone la partecipazione obbligatoria del minore, per un periodo non inferiore a tre mesi, a programmi educativi o di reinserimento sociale individuati dal tribunale per i minorenni competente per territorio. Nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro qualora lo stesso risulti aver omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul minore nonostante l'ammonimento.»;

b) al comma 2, sostituire il comma «3-bis.» con il seguente: «3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il questore, sentiti i servizi sociali competenti, convoca il minore e il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e dispone la partecipazione obbligatoria del minore, per un periodo non inferiore a tre mesi, a programmi educativi o di reinserimento sociale individuati dal tribunale per i minorenni competente per territorio. Nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro qualora lo stesso risulti aver omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul minore nonostante l'ammonimento.»

2.11

Valente, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, il Prefetto trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti al fine della definizione di interventi di sostegno al nucleo familiare. Entro i dieci giorni successivi, il Tribunale per i minorenni, sentiti i servizi sociali, definisce un progetto di accompagnamento e sostegno al nucleo familiare comprendente interventi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, presa in carico educativa, attività formative o riparative, nonché supporto psicologico individuale o familiare ove necessario. In caso di ingiustificata e reiterata mancata adesione al progetto da parte del genitore, il Tribunale per i minorenni ne dà notizia al Prefetto che può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'indicatore ISEE e comunque non superiore ai 1000 euro.»".

2.12

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma il Prefetto trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti al fine della definizione di interventi di sostegno al nucleo familiare. Entro i dieci giorni successivi, il Tribunale per i minorenni, sentiti i servizi sociali, definisce un progetto di accompagnamento e sostegno al nucleo familiare comprendente interventi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, presa in carico educativa, attività formative o riparative, nonché supporto psicologico individuale o familiare ove necessario. In caso di ingiustificata e reiterata mancata adesione al progetto da parte del genitore, il Tribunale per i minorenni ne dà notizia al Prefetto che può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'indicatore ISEE e comunque non superiore ai 1000 euro.»".

2.13

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma il Prefetto trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni ai servizi sociali territorialmente competenti al fine della definizione di interventi di sostegno al nucleo familiare. Entro i dieci giorni successivi, il Tribunale per i minorenni, sentiti i servizi sociali, definisce un progetto di accompagnamento e sostegno al nucleo familiare comprendente interventi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, presa in carico educativa, attività formative o riparative, nonché supporto psicologico individuale o familiare ove necessario. In caso di ingiustificata e reiterata mancata adesione al progetto da parte del genitore, il Tribunale per i minorenni ne dà notizia al Prefetto che può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata alla situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'indicatore ISEE e comunque non superiore ai 1000 euro.»".

2.14

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), comma «4-bis.», sostituire le parole:

«nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»
con le seguenti:

«il questore ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai servizi sociali territorialmente competenti e al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica eventualmente frequentata dal minore, ai fini della predisposizione di un progetto educativo individualizzato e di sostegno alla genitorialità».

2.15

[Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara](#)
[Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,](#)
[Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: "nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro" con le seguenti: "può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore qualora sia accertata la violazione degli obblighi di vigilanza o di educazione".

2.16

[Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#)
[Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca](#)
[rpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), comma "4-bis", dopo le parole: «responsabilità genitoriale sul minore» inserire le seguenti: «qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione».

2.17

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), comma «4-bis.», sostituire le parole: «è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro» con le seguenti: «può essere applicata, previa valutazione delle circostanze del caso concreto e della condotta dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500».

2.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: "da 200 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 20 a 60 euro".

2.19

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) le parole: "da 200 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 a 100 euro".

2.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), comma «4-bis», aggiungere infine, il seguente periodo:

«La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere tempestivamente attivato percorsi di sostegno educativo o di avere richiesto l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti.»

2.21

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), comma "4-bis", aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, la lettera b) è soppressa

2.23

Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque disposta la procedura di ammonimento di cui al periodo precedente per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 581, 582, 588 primo comma, 610, 614, 624, 635, 659, 660, 674," .

2.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi:

«L'ammonimento è adottato previo ascolto del minore e del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, con contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti ai fini dell'attivazione di adeguati percorsi educativi e di sostegno. L'ammonimento non può essere disposto nei confronti di minori infraquattordicenni senza contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai servizi sociali territorialmente competenti.».

2.25

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 6-bis dopo le parole: «Il provvedimento di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, corredato da adeguata motivazione,».

2.26

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo la lett. b) inserire la seguente: «b-bis) Al comma 8, le parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 5 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma,».

2.27

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) Dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis) Nei procedimenti di ammonimento adottato ai sensi dei commi 2 e 5 il questore può disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa, l'invio dei genitori a programmi di mediazione, di educazione alla legalità o di sostegno alla genitorialità predisposti dai servizi sociali territoriali.».

2.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che, nei casi di ammonimento nei confronti di minori frequentanti istituzioni scolastiche, l'autorità di pubblica sicurezza informi il dirigente scolastico e i servizi sociali territorialmente competenti ai fini dell'attivazione di interventi educativi e di prevenzione.

2.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 9 con il seguente:

«9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2.30

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 1, lettera c), capoverso «9», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.».

2.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 2.

2.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, sopprimere il capoverso "3-bis".

Conseguentemente sopprimere il capoverso "3-ter".

2.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, capoverso «3-bis.» sostituire le parole:

«nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»
con le seguenti:

«è prevista la trasmissione degli atti ai servizi sociali territorialmente competenti e all'istituzione scolastica eventualmente frequentata dal minore, ai fini dell'attivazione di percorsi educativi, di mediazione e di responsabilizzazione, con il coinvolgimento del soggetto esercente la responsabilità genitoriale».

2.34

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "3-bis", dopo le parole: «responsabilità genitoriale sul minore» inserire le seguenti: «qualora sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione».

2.35

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso «3-bis», le parole: "da 200 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 20 a 60 euro".

2.36

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, capoverso «3-bis», le parole: "da 200 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 a 100 euro".

2.37

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso 3-bis, aggiungere infine, il seguente periodo:

«L'individuazione delle aree di cui al presente comma è effettuata tenendo conto delle segnalazioni e degli elementi istruttori trasmessi dal comune territorialmente competente.»

2.38

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "3-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: «La sanzione non si applica qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione del fatto.».

2.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso 3-ter, sostituire le parole: «il prefetto», con le seguenti: «il prefetto, d'intesa con il sindaco del comune territorialmente competente».

2.40

Cantalamessa, Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al primo comma dell'articolo 19 del codice penale, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: «6-bis) l'oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche».

2-ter. Dopo l'articolo 35-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 35-ter. - (Oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche) - L'oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche priva l'imputato o il condannato della possibilità di mantenerli in attività e ne impedisce l'utilizzo anche da parte di terze persone. La pena accessoria di cui al primo comma consegue di diritto alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Essa ha la stessa durata della pena principale. L'oscuramento è altresì disposto dal giudice in sede di applicazione di misure cautelari, qualora sussistano esigenze attinenti alla prevenzione del pericolo di reiterazione del reato o di comunicazione tra appartenenti ad associazioni criminali».

2.41

[Cantalamessa, Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 416-bis.1 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-bis.2. - (Propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga minori a commettere delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, ovvero propaganda, anche attraverso la diffusione di immagini, idee fondate sulla cultura mafiosa in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

2.42

[Tubetti, Della Porta](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2048 del Codice Civile, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in solido con gli stessi»;
- b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, ovvero nel caso di cui al comma precedente, il giudice può condannare il figlio minore non emancipato che ha cagionato il danno al risarcimento al momento del compimento della maggiore età. Il giudice stabilisce l'importo del risarcimento, gli eventuali interessi legali, e può prevedere rateizzazioni adeguate alla capacità economica futura del minore».

2.43

[Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudio, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca rinato, Sironi, Turco](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) All'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

2.44

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento:

- a) al numero degli ammonimenti adottati nei confronti di minori;

b) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;

c) ai provvedimenti adottati ai sensi dei capoversi 3-*bis* e 3-*ter* del comma 2 del presente articolo, nonché alla loro distribuzione territoriale e agli effetti registrati in termini di prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile.»

2.45

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono attivati, ove possibile, percorsi territoriali di educazione di strada, mediazione dei conflitti, supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, con il coinvolgimento dei servizi sociali, delle istituzioni scolastiche, delle aziende sanitarie locali, del Terzo settore e delle professionalità educative e pedagogiche».

2.46

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori ai sensi del presente articolo, il prefetto, d'intesa con il comune territorialmente competente, promuove l'attivazione di programmi di educativa di strada e di prevenzione del disagio giovanile, con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali, delle istituzioni scolastiche e degli enti del Terzo settore operanti nel territorio.»

2.47

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori ai sensi del presente articolo sono promossi, anche attraverso i servizi sociali territoriali, percorsi di mediazione dei conflitti e di giustizia riparativa, programmi di educativa di strada e interventi di sostegno alla genitorialità, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle aziende sanitarie locali, degli enti del Terzo settore e delle professionalità educative e pedagogiche.»

2.48

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori è promossa, attraverso i servizi sociali territoriali, l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e il coinvolgimento di figure professionali psico-pedagogiche.

2.49

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) Nei casi di ammonimento del questore nei confronti di minori è favorita, ove possibile, l'attivazione di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa con il coinvolgimento delle vittime e dei servizi territoriali.

2.50

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di cui al presente articolo, il prefetto, d'intesa con il comune territorialmente competente, promuove la definizione di patti educativi territoriali con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nel territorio.»

2.51

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al fine di prevenire i fenomeni di violenza giovanile nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove con propri Decreti il finanziamento di interventi educativi territoriali, anche attraverso l'utilizzo delle risorse già destinate alle politiche sociali, giovanili e di contrasto alla povertà educativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

2.52

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al fine di prevenire i fenomeni di violenza giovanile nei territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i prefetti, d'intesa con i comuni, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, promuovono patti educativi di comunità finalizzati alla costruzione di presidi territoriali permanenti di prevenzione, inclusione e accompagnamento educativo dei minori a rischio».

2.53

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della giustizia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove una valutazione degli effetti delle misure di ammonimento previste dal presente articolo, con particolare riferimento all'incidenza sulla recidiva minorile e sull'effettiva attivazione degli interventi educativi territoriali.»

2.54

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero degli ammonimenti adottati nei confronti dei minori, sulle sanzioni irrogate, nonché sugli interventi educativi e di sostegno territoriale effettivamente attivati».

2.0.1

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 apportare le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Principi generali e misure alternative riparative)

1. Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto dell'esigenza di non interrompere e di rafforzare i processi educativi in atto.

3. In presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice informa l'imputato della facoltà di accedere, previo consenso, alla presa in carico dei servizi sociali per lo svolgimento di un programma educativo che comprenda lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Qualora il giudice verifichi la indisponibilità dell'imputato all'esecuzione del programma e la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., dispone la misura della permanenza in casa o del collocamento in comunità. La mancata adesione all'attuazione del programma viene

valutata dal giudice come elemento idoneo a confermare l'attualità e la concretezza delle esigenze di cautela.

4. Il programma include obbligatoriamente la prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, individuati secondo le attitudini specifiche del minore, per una durata non inferiore a dieci giorni. La prestazione non può superare le otto ore giornaliere e deve rispettare le esigenze di studio e di salute.

5. La presa in carico dei servizi sociali per lo svolgimento di un programma educativo che comprenda lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità può essere disposta anche quale misura alternativa agli articoli 20, 21, 22 e 23. In caso di grave violazione degli obblighi previsti nel programma di lavoro di pubblica utilità, il giudice può sostituire la misura applicata con un'altra di maggiore afflittività.

6. Alla scadenza del termine di attuazione del programma, il giudice, sentiti i servizi sociali, ne valuta l'esito. In caso di esito positivo, il giudice procede, congiuntamente: a) a valutare la ricorrente attualità delle esigenze cautelari; b) a scomputare integralmente le ore di lavoro prestate in attuazione del programma di lavoro dal calcolo della messa alla prova; c) a considerare la condotta tenuta dall'imputato quale prova del ravvedimento ai fini dell'applicazione del perdono giudiziale e degli altri benefici di legge.

7. In caso di esecuzione parziale del programma per mancato rispetto delle ore di lavoro previste e/o per inesatta attuazione delle prestazioni richieste, il giudice, sentiti i servizi sociali e l'imputato, dispone una proroga del programma per un tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità rieducative.

8. In caso di esito negativo del programma di lavoro di pubblica utilità eseguito dall'imputato, il giudice, verificata la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, dispone le misure della permanenza in casa o del collocamento in comunità.

9. Non si applicano le presunzioni di adeguatezza della custodia in carcere. Il giudice affida il minore ai servizi minorili per il sostegno ed il controllo.»

2. All'articolo 20, al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Esse sono disposte in coordinamento con il programma di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 19.»

3. All'articolo 21, al comma 2, dopo le parole "o di lavoro " sono inserite le seguenti: «o per l'adempimento degli obblighi relativi al lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 19»

4. All'articolo 22, al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Tra queste attività deve essere prioritariamente incluso il programma di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 19.»

5. All'articolo 28 dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora il minore abbia già prestato lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 19, le ore di attività già svolte sono integralmente scomputate dalla durata complessiva del progetto di messa alla prova. Se gli obiettivi riparativi risultano già raggiunti, il giudice può disporre la sospensione per un periodo ridotto.»

2.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'acquisto della cittadinanza. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi

di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età";

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23-bis.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza."

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.».

2.0.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'acquisto della cittadinanza. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.

2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.

2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana."."

2.0.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

2.0.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S e nuove residenze)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.6

Cucchi, Magni, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interventi di sostegno e tutela per minorenni e familiari che si allontanano da contesti di criminalità organizzata)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, destinato al finanziamento di interventi di protezione, assistenza e accompagnamento rivolti ai minorenni e agli eventuali loro prossimi congiunti che versino in una situazione di grave, attuale e concreto pericolo derivante dalla scelta di interrompere rapporti di parentela, affinità, coniugio o stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'accesso allo status di collaboratore di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, né allo status di testimone di giustizia ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente articolo:

- a) i minorenni destinatari di provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero di misure amministrative previste dagli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
- b) i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- c) i minorenni provenienti da nuclei familiari riconducibili, anche indirettamente, a contesti di criminalità organizzata che abbiano manifestato la volontà di dissociarsi dal contesto criminale di origine.

3. Gli interventi possono essere estesi anche ai prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma 2, ancorché maggiorenni, qualora l'autorità giudiziaria accerti la loro effettiva volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dall'ambiente criminale in cui esso opera.

4. Le risorse del Fondo sono destinate, in particolare, alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) sostegno psicologico, educativo e pedagogico finalizzato alla rielaborazione critica delle esperienze maturate nel contesto di provenienza e alla costruzione di modelli di vita alternativi;
- b) attività di orientamento personale e professionale volte a valorizzare capacità, attitudini e aspirazioni individuali;
- c) ove necessario e qualora il minorenne sia accompagnato da un congiunto maggiorenne beneficiario della misura, predisposizione di soluzioni abitative alternative al domicilio originario, anche in un diverso comune, nonché erogazione temporanea di un assegno periodico di sostegno economico in assenza di redditi propri;
- d) percorsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale e iniziative di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro per i soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- e) iniziative volte a garantire il completamento dell'istruzione obbligatoria nei confronti dei destinatari che non vi abbiano provveduto;
- f) predisposizione, ove necessario, di adeguate misure di tutela della sicurezza personale dei beneficiari.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 2, acquisita la manifestazione di volontà del minorenne di interrompere i legami con il contesto criminale di provenienza, propone al medesimo Tribunale l'applicazione delle misure di sostegno e tutela previste dal presente articolo. Il Tribunale provvede con decreto.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), i quali possono operare anche mediante il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, dei servizi sociali territoriali, delle istituzioni scolastiche e universitarie, degli enti di formazione accreditati, delle diocesi e delle associazioni di volontariato qualificate, anche attraverso specifici accordi di collaborazione.

7. Qualora emergano elementi tali da far ritenere sussistente un imminente e concreto rischio di ritorsioni nei confronti dei destinatari delle misure, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sentito il Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia competente per territorio, può proporre alla Commissione di cui al comma 8 l'adozione di misure di protezione rafforzata, ivi compresa l'eventuale temporanea attribuzione di nuove generalità al minorenne e all'eventuale adulto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale, nonché il trasferimento in altra località idonea. La Commissione delibera entro quindici giorni sul programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica incaricata di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 7 e di coordinarne l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti la composizione della Commissione, le linee guida per la predisposizione e la gestione dei programmi di protezione nonché i livelli di riservatezza e sicurezza delle relative attività. Alla Commissione partecipa almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori)

1. Al fine di favorire il reinserimento sociale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di percorsi formativi, lavorativi e di mediazione promossi dalle autorità giudiziarie competenti, in collaborazione con i servizi sociali, gli enti locali e gli enti del terzo settore, rivolti alle imputate, madri di figli minori, coinvolte in procedimenti penali e non ancora condannate in via definitiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 464-bis e seguenti, del codice di procedura penale, valorizzando l'adesione della persona imputata ai percorsi di cui al medesimo comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei procedimenti relativi a reati per i quali è esclusa per legge la possibilità di accesso a procedimenti di messa alla prova.

2.0.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Sportelli di supporto per le donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali)

1. Al fine di garantire supporto e accompagnamento alle donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali, presso ciascun consultorio familiare, istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è istituito uno sportello informativo, di supporto psicologico e di assistenza legale.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 offrono orientamento e assistenza legale e supporto psicologico individuale e familiare avvalendosi di professionisti specializzati. Gli sportelli possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute)

1. Al fine di prevenire la trasmissione intergenerazionale della marginalità sociale e di favorire l'inclusione e il pieno sviluppo delle capacità individuale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di progetti educativi, scolastici, culturali e di supporto psico-pedagogico rivolti ai figli di età inferiore a 16 anni di persone in stato di detenzione, con particolare riferimento ai figli di madri detenute.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire percorsi educativi personalizzati e integrati, sostenere la continuità relazionale con il genitore detenuto e a promuovere l'inclusione scolastica e sociale dei minori.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i progetti finanziabili, prevedendo che essi siano realizzati da enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in partenariato con i servizi sociali locali e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Attivazione dei servizi sociali a tutela dei figli di madri detenute)

1. Al fine di tutelare il benessere psico-affettivo dei minori e di garantire la continuità della relazione genitoriale con le madri detenute, nonché di prevenire situazioni di pregiudizio o vulnerabilità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le

modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano predisposti progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri sottoposte a misure cautelari o a pena detentiva, anche in assenza di convivenza con la prole all'interno dell'istituto penitenziario.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con le seguenti finalità:

- a) promuovere il benessere affettivo, educativo, psicologico e relazionale dei minori;
- b) assicurare il mantenimento della relazione genitoriale con la madre detenuta;
- c) rispettare le condizioni personali, familiari e ambientali di ciascun minore;
- d) garantire e salvaguardare, in ogni fase, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176."

2.0.11

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140."

2.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono del bilancio stabilmente riequilibrato.»

2.0.13

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140."

2.0.14

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Incremento delle case famiglie protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.17

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Rifinanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è rifinanziato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.18

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Rifinanziamento del fondo per le politiche giovanili)

1. Il fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è rifinanziato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.19

[Scalfarotto, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure economiche per gli enti giovanili)

1. Ai fine di favorire l'inclusione giovanile, la formazione culturale e sociale giovanile e di contrastare la povertà educativa, il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, di cui all'articolo 1, commi 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 è finalizzata esclusivamente a fornire un sostegno economico ai centri giovanili comunali, agli oratori e agli enti che svolgono attività similari e agli enti del Terzo settore che si occupano del supporto educativo e sociale dei giovani. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i requisiti per poter accedere alle risorse, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.20

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Divieto di accesso dei minorenni nelle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)

1. È fatto divieto ai minori di diciotto anni l'accesso nelle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell'evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di educazione alla non violenza."

Art. 3

3.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.3

[Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

3.4

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) all'articolo 624, terzo comma, dopo le parole: «all'articolo 625, numeri» sono inserite le seguenti: «4 e»».

3.5

Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità".

3.6

Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 624-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da quattro a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a

otto anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni».

c) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di furto in abitazione di cui al comma primo dell'articolo 624-bis del codice penale."

3.7

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.8

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art.628-bis, primo comma, apportare le seguenti variazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole «da dieci a venticinque» con le seguenti: «da otto a ventidue»;

b) al secondo periodo sostituire le parole «da dodici a venticinque» con le seguenti: «da dieci a ventidue»

3.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d) capoverso "Art. 628-bis" apportare le seguenti modificazioni:

- le parole: "da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 4 a 8 anni e della multa da euro 927 a euro 2000"

3.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera d) capoverso "Art. 628-bis" apportare le seguenti modificazioni:

- le parole: "da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 3 a 7 anni e della multa da euro 927 a euro 2000"

3.11

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 628-bis", primo comma, sostituire le parole: «un gruppo organizzato» con le seguenti: «più persone riunite».

3.12

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 628-bis», sopprimere il secondo comma

3.13

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 628-bis", sostituire il secondo comma con il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

3.14

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 628-bis", dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ai fini del presente articolo, per gruppo organizzato si intende l'associazione di almeno tre persone stabilmente coordinata per la commissione del delitto di rapina e caratterizzata da una preventiva organizzazione o dalla predisposizione di mezzi idonei alla realizzazione dell'azione criminosa».

3.15

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 2.

3.16

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

3.17

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 291 i commi da 1-
quater all' 1-novies sono soppressi.».*

3.18

Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.

3.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal presente articolo, contenente, in particolare, dati relativi al numero dei provvedimenti adottati, alla loro distribuzione territoriale, nonché agli effetti registrati in termini di prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile e di sicurezza urbana.»

3.0.1

Damiani, Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche agli articoli 625, 648 e 648-quater del codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di furto d'auto)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«8-quater) se il fatto è commesso su autoveicoli o motocicli, o comunque su mezzi privati di trasporto»;

b) dopo l'articolo 625 è inserito il seguente:

«625.1. (*Confisca*) - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 624, quando sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, numero 8-quater), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il prezzo oppure il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;

c) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7-bis)» sono aggiunte le seguenti: e numero 8-ter)»;

d) all'articolo 648-quater, dopo le parole: «per uno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le parole: «648, primo comma,».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera e), dopo le parole: «nonché 7-bis» sono aggiunte le parole: «e 8-ter».

3. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «416-ter del codice penale,» sono inserite le seguenti: «, delitto di cui all'articolo 624, aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 8-ter), del codice penale,».

Art. 4

4.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere l'articolo.

4.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

4.2

[Lisei, Della Porta, Spinelli](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) dopo l'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

(Accesso ai sistemi di videosorveglianza e autonomia del trattamento dati per finalità di polizia)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, nonché per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono autorizzate all'accesso diretto e alla remotizzazione delle immagini e dei dati provenienti dagli impianti di videosorveglianza e dai sistemi di rilevazione delle targhe installati dagli Enti locali per finalità di sicurezza urbana.
2. L'accesso ai dati di cui al comma 1 avviene ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Per le finalità di cui al presente articolo, le Forze di polizia operano in qualità di titolari autonomi del trattamento, restando esclusa la necessità di ogni forma di designazione a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o di atti di autorizzazione da parte dell'Ente locale titolare dell'impianto.
3. Il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta entro novanta giorni un decreto volto a definire standard tecnici e modelli semplificati di valutazione di impatto (DPIA) per la gestione integrata dei flussi video e dei dati dei sistemi di lettura targhe (SCNTT), al fine di garantire l'uniformità nazionale e l'immediatezza della remotizzazione presso le sale operative delle Forze di polizia.
4. Gli oneri per il collegamento tecnico tra le sale operative degli Enti locali e quelle delle Forze di polizia sono a carico dei richiedenti, fatte salve diverse intese sottoscritte nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5.». "

Conseguentemente, alla rubrica, prima delle parole "Zone a vigilanza rafforzata", premettere le seguenti: "Accesso delle Forze di Polizia ai sistemi di videosorveglianza degli Enti Locali,"

4.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) numero 1.

4.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, dopo le parole "spazi ivi previsti," sono inserite le seguenti "fatto salvo il diritto di sciopero e di libera riunione"».

4.6

[Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara](#) [Floridia, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,](#)
[Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti» con le seguenti: «comportamenti violenti o minacciosi».

4.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) al numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere le parole: ", minacciosi o insistentemente molesti",

- sostituire le parole: "un concreto pericolo per la sicurezza" con le seguenti: "un pericolo per la sicurezza che sia grave, attuale e concreto".

4.8

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «o insistentemente molesti»

4.9

[Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza» con le seguenti: «da cui derivi un concreto pericolo di commissione di reati».

4.10

[Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, la seguente parola: «pubblica».

4.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 5.

4.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il comma «3-ter».

Conseguentemente, sopprimere il comma «3-bis».

4.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) il capoverso "3-bis" è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto, con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di criminalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti condannati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti che determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1."

4.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole "dai commi precedenti" aggiungere le seguenti: ", con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata";
- sostituire le parole: "gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità" con le parole: "gravi e ripetuti episodi di criminalità";
- sostituire le parole: "soggetti denunciati" con le parole: "soggetti condannati";
- sopprimere le parole: "minacciosi o insistentemente molesti";
- sopprimere le parole: "impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e";
- dopo le parole: "determinano una situazione di" aggiungere le seguenti: "grave e".

4.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" dopo le parole "dai commi precedenti" aggiungere le seguenti: ", con atto motivato sul quale ha acquisito il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata".

4.16

Cucchi, De Cristofaro, Magni

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole «il prefetto può individuare specifiche zone urbane,» sono inserite le seguenti parole «escluse zone limitrofe ad aziende, scuole, università».

4.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso "3-bis" le parole "gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità" sono sostituite dalle seguenti: "gravi e ripetuti episodi di criminalità".

4.18

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" sostituire le parole: "gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità" con le parole: "gravi e ripetuti episodi di criminalità".

4.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" sostituire le parole: "soggetti denunciati" con le parole: "soggetti condannati".

4.20

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2) capoverso «3-bis, primo periodo sopprimere la parola «denunciati»;

b) alla lettera b), numero 4), capoverso «3-bis, primo periodo sopprimere la parola «denunciati».

4.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis", sostituire le parole: "denunciati negli ultimi cinque anni" con le seguenti: «condannati anche con sentenza non definitiva ovvero sottoposti a misura cautelare personale negli ultimi cinque anni» e aggiungere il seguente periodo:

«L'applicazione della misura è comunque subordinata alla valutazione individualizzata della pericolosità concreta e attuale del soggetto, espressamente indicata nel provvedimento.»

4.22

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Loproieto, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: «denunciati negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «condannati anche con sentenza di primo grado negli ultimi cinque anni».

4.23

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2, la parola «denunciati» è sostituita con le parole «condannati in via definitiva, sottoposti a misura di sicurezza»;

4.24

Loproieto, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «negli ultimi tre anni».

4.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), numero 2, le parole «tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza» sono sostituite con le parole «sono colti nell'atto di commettere un reato doloso contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi o strumenti atti ad offendere o in materia di stupefacenti».

4.26

Loreface, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: «comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti» con le seguenti: «comportamenti violenti o minacciosi».

4.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" sopprimere le parole: "minacciosi o insistentemente molesti".

4.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" sopprimere le parole: "impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e".

4.29

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: «e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza» con le seguenti: «e determinano un pericolo concreto di commissione di reati».

4.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis" dopo le parole: "determinano una situazione di" aggiungere le seguenti: "grave e".

4.31

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis", dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Il provvedimento di individuazione delle zone di cui al presente comma è adottato con atto motivato, che deve indicare in modo puntuale e circostanziato:

a) i dati statistici relativi ai fenomeni criminosi verificatisi nell'area interessata nel triennio precedente;

b) gli specifici episodi di criminalità o illegalità che giustificano l'intervento;

c) le ragioni per cui gli ordinari strumenti di prevenzione e controllo del territorio risultano insufficienti;

d) gli effetti attesi della misura in relazione alla tutela della sicurezza pubblica.»

4.32

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3-bis", dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«L'individuazione delle zone urbane ai sensi del presente comma costituisce misura di carattere eccezionale, adottabile esclusivamente qualora sia accertata, sulla base di elementi oggettivi e documentati, una situazione straordinaria e persistente di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di prevenzione e controllo del territorio. Il provvedimento prefettizio dà conto in modo puntuale delle ragioni di stretta necessità e proporzionalità della misura.»

4.33

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis", dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«L'individuazione delle zone urbane è preceduta da un'istruttoria documentata, svolta dalle autorità di pubblica sicurezza competenti, che accerti la sussistenza di reiterate e gravi situazioni di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, sulla base di relazioni delle forze di polizia, segnalazioni delle autorità giudiziarie e dati ufficiali relativi ai reati denunciati nell'area interessata.»

4.34

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis", dopo il primo periodo inserire il seguente:

«L'applicazione della misura è comunque subordinata alla valutazione individualizzata della pericolosità concreta e attuale del soggetto, espressamente indicata nel provvedimento.»

4.35

[Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento di allontanamento è adottato con atto motivato in ragione della rigorosa verifica della pericolosità sociale del destinatario la quale deve essere sorretta da elementi ulteriori rispetto ai precedenti penali o di polizia dello stesso.»

4.36

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3 - bis", dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

«L'ordine di allontanamento deve essere specificamente motivato con riferimento alla condotta concretamente accertata, al nesso tra tale condotta e la compromissione della sicurezza o della fruibilità dell'area interessata, nonché alla proporzionalità della misura rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.»

4.37

[Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Avverso l'ordine di allontanamento è ammessa opposizione dinanzi al giudice di pace competente per territorio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

150. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il giudice di pace, ove ricorrano gravi motivi, può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.».

4.38

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento di allontanamento ha un'estensione territoriale tanto ampia da finire per limitare in modo consistente la libertà personale, è comunicato entro quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari competente per territorio, che ne verifica la legittimità e può disporre la convalida con decreto motivato.».

4.39

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-ter", sostituire le parole: «Le zone di cui al comma 3-bis» con le seguenti: «Le zone di cui ai commi 1 e 3 sottoposte ai provvedimenti del prefetto di cui al comma 3-bis,».

4.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi» con le seguenti: «per un periodo massimo di 15 giorni, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di tre mesi».

4.41

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma "3-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi" con le seguenti: "per un periodo massimo di un mese, rinnovabile una volta";

b) sostituire le parole: "con provvedimenti motivati" con le seguenti: "previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato".

4.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma "3-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi" con le seguenti: "per un periodo massimo di un mese, non rinnovabile";

b) sostituire le parole: "con provvedimenti motivati" con le seguenti: "previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato".

4.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma "3-ter" sostituire le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi" con le seguenti: "per un periodo massimo di un mese, rinnovabile una volta".

4.44

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma "3-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: "per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi" *con le seguenti*: "per un periodo massimo di due mesi, rinnovabile una volta";

b) *sostituire le parole*: "con provvedimenti motivati" *con le seguenti*: "previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato".

4.45

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "3-ter", sostituire le parole: «per un periodo massimo di sei mesi» *con le seguenti*: «per un periodo massimo di tre mesi» e *sostituire le parole*: «rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi» *con le seguenti*: «rinnovabile una sola volta».

4.46

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, lettera a), numero 2), al comma «3-ter», sostituire le parole: «per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi» *con le seguenti*: «per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile per una sola volta per un ulteriore periodo di tre mesi, previo accertamento del permanere dei presupposti da parte del questore».

4.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso "3-ter" apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: "per un periodo massimo di sei mesi" con le seguenti: «per un periodo massimo di tre mesi»;
- sostituire inoltre le parole: "rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi" con: «rinnovabili una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, previa nuova e autonoma istruttoria».

4.48

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso "3-ter", le parole: "con provvedimenti motivati" *sono sostituite dalle seguenti*: "previa l'acquisizione di un parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata, con provvedimento motivato".

4.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3-ter":

- sostituire le parole: "sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica" con le seguenti: «previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, espresso sulla base della documentazione istruttoria predisposta dalla prefettura
- Aggiungere il seguente periodo: «Il parere del comitato deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti di necessità, proporzionalità e temporaneità della misura.»

4.50

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3-ter", dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Il provvedimento di individuazione delle zone è accompagnato da una relazione tecnico-istruttoria dettagliata, predisposta dalla prefettura, contenente l'analisi dei dati relativi ai reati denunciati, agli interventi delle forze di polizia e agli elementi di contesto sociale e territoriale che giustificano l'adozione della misura. La relazione è resa pubblica sul sito istituzionale della prefettura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.»

4.51

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso "3-ter" aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il provvedimento di rinnovo deve contenere una motivazione specifica e autonoma, fondata su elementi aggiornati relativi all'andamento dei fenomeni criminali nell'area interessata e sulla valutazione dell'efficacia delle misure precedentemente adottate, con l'indicazione delle ragioni che rendono ancora necessaria la limitazione.»

4.52

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo il capoverso "3-ter" inserire il seguente:

«3-*quater*. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* devono essere interpretati e applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione e tutela delle libertà fondamentali della persona. Essi devono contenere una specifica valutazione dell'impatto della misura sull'esercizio delle libertà di circolazione e di riunione nelle aree interessate. Copia dei provvedimenti è trasmessa entro quarantotto ore al tribunale amministrativo regionale competente ai fini della verifica della completezza della motivazione.»

4.53

[Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente: «3-*quater*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.»*

4.54

[Aurora Florida, Spagnolli, Patton](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Le misure di allontanamento e i divieti di accesso di cui ai commi precedenti, qualora comportino una limitazione della libertà di movimento o di frequentazione di spazi pubblici per un periodo superiore a quarantotto ore, sono trasmessi entro il medesimo termine al pubblico ministero per la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.»»

4.55

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Il comma 1, lettera b) è soppressa.

4.56

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.

4.57

[Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "3-*bis*" al primo periodo sostituire le parole: «risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «risultino condannati con sentenza confermata in grado di appello».*

4.58

[Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "3-bis" al primo periodo sostituire le parole: «risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «risultino condannati con sentenza anche di primo grado».

4.59

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", sopprimere le parole: "denunciati o".

4.60

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", sostituire le parole: «denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «condannati con sentenza definitiva».

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: «Il provvedimento deve dare conto della specifica correlazione tra il reato accertato e la concreta e attuale pericolosità del soggetto rispetto alla sicurezza dei luoghi cui il divieto si riferisce.»

4.61

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: «nel corso dei cinque anni precedenti» con le seguenti: «nel corso dei tre anni precedenti».

4.62

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "3-bis" al primo periodo sostituire le parole: «pericolo per la sicurezza» con le seguenti: «pericolo concreto di commissione di reati».

4.63

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "3-bis", primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: «pubblica».

4.64

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Il divieto di accesso può essere disposto esclusivamente previa valutazione individualizzata e attuale della pericolosità del soggetto, fondata su elementi concreti, specificamente indicati nel provvedimento, dai quali risulti la probabilità della reiterazione di condotte violente o tali da compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.»

4.65

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Il divieto di accesso deve essere strettamente limitato ai luoghi nei quali si sono verificati i fatti che lo giustificano e non può eccedere la durata di sei mesi, rinnovabile una sola volta previa nuova e autonoma valutazione della persistenza dei presupposti.»

4.66

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il provvedimento che dispone il divieto di accesso deve contenere una motivazione specifica e analitica, con l'indicazione:

- a) dei fatti accertati e delle circostanze concrete della condotta;
- b) delle ragioni per cui tali fatti determinano un pericolo attuale per la sicurezza;
- c) delle ragioni per cui misure meno limitative non risultano idonee a prevenire il rischio.»

4.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), comma "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il provvedimento non può essere adottato in modo da limitare in via generalizzata l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 17 della Costituzione; a tal fine l'autorità procedente deve valutare espressamente, nella motivazione, l'impatto della misura sull'esercizio di tali libertà fondamentali.»

4.68

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere le parole: «3-bis.»

4.69

[Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 5) inserire in fine le seguenti parole: "e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'ordine di allontanamento di cui ai commi 2, 3 e 3-bis riguarda un minore di anni diciotto, l'organo accertatore ne dà previa comunicazione a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai servizi sociali territorialmente competenti, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. L'efficacia dell'ordine di allontanamento è subordinata alla preventiva autorizzazione del Tribunale per i minorenni, da adottare entro quarantotto ore, valutata la conformità all'interesse superiore del minore e la compatibilità con eventuali percorsi di recupero e reinserimento sociale in corso. Il provvedimento è sospeso in attesa dell'autorizzazione del Tribunale dei minorenni, che può disporre interventi di sostegno e tutela, nonché indicare modalità alternative all'allontanamento.»".

4.70

[Damante](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) I provvedimenti di allontanamento o di divieto di accesso adottati ai sensi del presente articolo che comportino limitazioni della libertà personale o della libertà di circolazione per una durata superiore alle quarantotto ore, sono trasmessi entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento all'autorità giudiziaria competente per la convalida.».

4.71

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

4.72

[Turco](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

4.73

[Bazoli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n.6)

4.74

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

"6-bis) Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 è sostituito dal seguente: «Quando l'ordine di allontanamento di cui ai commi 2, 3 e 3-bis riguarda un minore di anni diciotto, l'organo accertatore ne dà previa comunicazione a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai servizi sociali territorialmente competenti, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. L'efficacia dell'ordine di allontanamento è subordinata alla preventiva autorizzazione del Tribunale per i minorenni, da adottare entro quarantotto ore, valutata la conformità all'interesse superiore del minore e la compatibilità con eventuali percorsi di recupero e reinserimento sociale in corso. Il provvedimento è sospeso in attesa dell'autorizzazione del Tribunale dei minorenni, che può disporre interventi di sostegno e tutela, nonché indicare modalità alternative all'allontanamento.»".

4.75

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1 lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

"7) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 è sostituito dal seguente: «Quando l'ordine di allontanamento di cui ai commi 2, 3 e 3-bis riguarda un minore di anni diciotto, l'organo accertatore ne dà previa comunicazione a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai servizi sociali territorialmente competenti, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. L'efficacia dell'ordine di allontanamento è subordinata alla preventiva autorizzazione del Tribunale per i minorenni, da adottare entro quarantotto ore, valutata la conformità all'interesse superiore del minore e la compatibilità con eventuali percorsi di recupero e reinserimento sociale in corso. Il provvedimento è sospeso in attesa dell'autorizzazione del Tribunale dei minorenni, che può disporre interventi di sostegno e tutela, nonché indicare modalità alternative all'allontanamento.»".

4.76

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), è inserito il seguente «7) all'art. 10, dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente «le norme del capo II non possono essere applicate in occasioni di scioperi, riunioni e manifestazioni pubbliche»».

4.77

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti di cui al presente articolo riguardino minori di età, il prefetto assicura il coinvolgimento dei servizi sociali territorialmente competenti e dell'autorità giudiziaria minorile ai fini dell'attivazione di interventi educativi e di sostegno.»

4.78

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei minori di età il provvedimento di allontanamento di cui al presente articolo non può essere disposto senza preventiva comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.»

Art. 5

5.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere l'articolo.

5.3

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

5.4

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni»».

5.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Nei casi di cui al periodo precedente» *inserire le seguenti:* «limitatamente ai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 73 e quando il fatto non sia qualificato di lieve entità ai sensi del comma 5 del medesimo articolo»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La confisca non può essere disposta quando la condotta rientra nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 ovvero quando il giudice ritiene, con motivazione espressa, che il bene abbia avuto un ruolo meramente occasionale nella commissione del fatto.»

5.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «Nei casi di cui al periodo precedente» *inserire le seguenti:* «limitatamente ai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 73 e quando il fatto non sia qualificato di lieve entità ai sensi del comma 5 del medesimo articolo».

5.7

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, sostituire le parole: «è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati» *con le seguenti:* «il giudice può ordinare la confisca degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati, tenuto conto della sproporzione tra il valore del bene e la gravità del fatto, del numero delle condotte contestate e della reiterazione del comportamento illecito».

5.8

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire le parole: «è ordinata la confisca altresì degli» *con le seguenti:* «si applica l'articolo 240 del codice penale in riferimento agli».

5.9

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire le parole: «è ordinata la confisca» *con le seguenti:* «la confisca può essere disposta dal giudice nei casi di particolare gravità».

5.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «è ordinata la confisca» con le seguenti: «può essere disposta la confisca, con provvedimento motivato del giudice».

5.11

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo le parole: «uno dei fatti previsti dal presente articolo,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,».

5.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La confisca non può essere disposta quando la condotta rientra nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 ovvero quando il giudice ritiene, con motivazione espressa, che il bene abbia avuto un ruolo meramente occasionale nella commissione del fatto.»

5.13

Lisei, De Priamo

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«La fattispecie di cui al presente comma è in ogni caso esclusa qualora le modalità della condotta, con particolare riferimento alla detenzione, alla cessione di diverse tipologie di sostanze, alla frequenza delle cessioni o all'ampiezza del numero di acquirenti, nonché alla esistenza di un'organizzazione di mezzi o di persone, rendano fondato il convincimento che l'attività delittuosa non sia occasionale o sporadica, ma presenti caratteri di professionalità.».»

5.14

Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "590-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,".

5.15

Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 223, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di condanna per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato al comma 1 del presente articolo".

5.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, promuovono iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

5.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nell'attuazione delle iniziative di prevenzione di cui al presente articolo è promosso il coinvolgimento delle associazioni giovanili, delle organizzazioni di volontariato e degli enti del Terzo settore operanti nei territori interessati, anche mediante accordi di collaborazione con gli enti locali.»

5.0.1

Cucchi, Magni, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 5-bis. (Istituzione di centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza).

1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope e la trasmissione dell'infezione da HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe. A tale fine promuove l'istituzione dei centri di sperimentazione di cui all'articolo 5-ter, quali strutture idonee a offrire al tossicodipendente un sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare della dipendenza fisica e psichica.

Art. 5-ter. (Istituzione dei centri di sperimentazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, all'interno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), appositi centri di sperimentazione, di seguito denominati «centri», nei quali operano gruppi socio-sanitari composti da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere professionale e un educatore.
2. I gruppi socio-sanitari operanti all'interno dei centri sono composti, ove possibile in relazione alle dotazioni organiche delle strutture interessate, da operatori già impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del territorio.
3. Può fare parte dei gruppi di cui al comma 2 solo chi ne fa espressa richiesta.
4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve consentire l'apertura dei centri tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 24.

Art. 5-quater. (Condizioni per l'accesso ai centri).

1. Possono accedere ai centri i soggetti tossicodipendenti che risiedono nel territorio del comune ove ha sede il centro e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) accertato stato di tossicodipendenza;
- b) precedenti rapporti con il SERT;
- c) fallimento di uno o più programmi di disintossicazione;
- d) patologia correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza di un soggetto è effettuato dal personale dei centri attraverso la raccolta dei dati anamnestici, l'effettuazione dell'esame clinico e di colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale nonché mediante la ricerca di oppiacei e di loro metaboliti nei liquidi biologici.

Art. 5-quinqües. (Piano di trattamento individuale).

1. Il piano di trattamento individuale, i cui obiettivi sono la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra il gruppo socio-sanitario del centro e l'interessato, sentiti il medico di base dello stesso e il SERT, con l'esclusione di qualsiasi forma di terapia obbligatoria. Nell'ambito del piano sono previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.

2. Il piano deve altresì prevedere incontri periodici tra l'interessato e il gruppo socio-sanitario, al fine di verificare l'andamento della terapia e di concordare eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 5-septies.

Art. 5-sexies. (Modalità del trattamento farmacologico).

1. All'interno del centro possono essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo programmi concordati con il responsabile del gruppo socio-sanitario. La somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno dei locali del centro e sotto controllo medico. Del programma devono essere informati il SERT competente e il medico di base di chi accede alla sperimentazione.

2. Il programma concordato ai sensi del comma 1 deve prevedere:

- a) il tipo di sostanza da somministrare;
- b) la quantità, la frequenza e le modalità della somministrazione;
- c) la durata del programma.

3. La somministrazione, per via iniettiva, delle sostanze previste dal programma è consentita a condizione che sia verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il responsabile del gruppo socio-sanitario e con l'interessato.

4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza possono essere comunque somministrati eroina, morfina o metadone in quantità adeguata al quadro clinico e indipendentemente dai criteri stabiliti nel programma concordato ai sensi del comma 2.

«Art. 5-sexies.
(Piano di sostegno individuale)

1. Il piano di trattamento di cui all'articolo 5-quinquies è affiancato da un piano di sostegno individuale, volto a garantire un supporto globale alla persona che accede ai centri e comprendente misure di carattere assistenziale e sociale nonché interventi di carattere psicologico e psicoterapeutico.

Art. 5-septies. (Verifiche periodiche).

1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 5-quinquies, comma 2, devono accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto sottoposto al trattamento, nonché la modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui devono essere analizzati, in particolare, il comportamento sociale, la condizione lavorativa e l'atteggiamento di fronte al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento del soggetto verso attività socialmente utili e di allontanarlo da ambienti legati alla criminalità.

Art. 5-octies. (Anonimato e tutela del segreto professionale).

1. Ad ogni soggetto sottoposto al trattamento presso i centri è rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve essere apposta una fotografia in formato tessera. A richiesta dell'interessato, sul libretto sanitario possono non essere indicati i dati anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.

2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono essere registrate la data di inizio del trattamento e le date degli incontri con il gruppo socio-sanitario del centro, è coperto dal segreto professionale.

3. I responsabili dei centri e tutti i membri del gruppo socio-sanitario non possono essere obbligati a deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie stabilite per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice.

Art. 5-nonies. *(Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«6-bis. Le pene previste dal comma 1 sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in vendita illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità dei centri di sperimentazione istituiti nell'ambito dei servizi pubblici per le tossicodipendenze ovvero offre le medesime a soggetti sottoposti al trattamento presso gli stessi centri».

«Art. 5-decies.
(Unità di strada)

1. Presso ogni centro è istituita almeno una unità di strada, avente come obiettivo principale la riduzione della diffusione dell'infezione da HIV e delle patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a rischio.

2. Compito delle unità di strada è stabilire una relazione costruttiva con i tossicodipendenti che non sono in contatto con i SERT o con associazioni, cooperative e organismi comunque denominati operanti nel settore del privato sociale, avvicinandoli nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e di strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione delle patologie di cui al comma 1. Le unità di strada operano anche nei confronti dei soggetti che non manifestino una dichiarata intenzione di disintossicarsi.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle unità di strada sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-undecies. *(Efficacia delle norme e Commissione parlamentare di controllo).*

1. Le norme di cui alla presente legge rimangono in vigore per la durata di tre anni dall'istituzione dei centri.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Commissione parlamentare, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, con il compito di controllare l'applicazione della medesima legge e di verificare con cadenza periodica i risultati dei centri e delle unità di strada."

5.0.2
[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia nazionale», con le seguenti funzioni:

a) regolamentazione del mercato della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco e l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015;

b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati;

c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;

d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati;

e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;

g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le autorità locali competenti;

h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.

2. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell'esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione a esso è totalmente gratuita. Il Consiglio nazionale provvede alla gestione del fondo di cui al comma 3 e presenta all'Agenzia nazionale una relazione annuale sulla sua attività.

3. L'Agenzia nazionale finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni amministrative e dalle multe di cui alla presente legge, nonché con quelli derivanti da contributi statali e privati le cui entità e provenienza sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un fondo per l'attuazione di interventi specifici, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di prevenzione e di assistenza sociale nelle aree più a rischio nel territorio nazionale; il fondo è istituito presso l'Agenzia medesima.

4. L'Agenzia nazionale presenta una relazione annuale alle Camere sulla propria attività.»

5.0.3

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Coltivazione per uso personale di gruppo e associato)

1. Sono ammesse la coltivazione di *cannabis* per uso personale e per la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale non terapeutico, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di età.

2. Non è punibile chi coltiva in forma associata piante di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al consumo personale o di gruppo.

3. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione di *cannabis* al fine della produzione di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale dei componenti dei medesimi gruppi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del comune ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili per ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e i relativi adempimenti organizzativi sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della salute. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere un numero di soci superiore a cento.

4. Ogni violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al comma 6.

5. Il minore di età che coltiva o riceve *cannabis* e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 6, lettere b) e c).

6. Le sanzioni amministrative sono:

- a) la diffida;
- b) l'adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
- c) la confisca della sostanza;
- d) la pena pecuniaria;
- e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;
- g) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- h) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.»

5.0.4

D'Elia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di detenzione e uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati)

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di *cannabis* e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il decreto di cui al primo periodo privilegia la tutela della salute nella determinazione delle imposte e indica gli *standard* minimi di qualità per la produzione delle sostanze, al fine di rendere agevole l'adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i principi della strategia di riduzione del danno. »

5.0.5

Di [Girolamo](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Fondi per la profilazione delle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 6

6.1

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, dopo le parole: "n. 197", inserire le seguenti: «dopo le parole "dei comuni", sono inserite le seguenti: "delle province e delle città metropolitane" e»

6.2

Gaudio, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere i Comuni nella implementazione delle iniziative sulla sicurezza urbana, finanziabili con il Fondo di cui al comma 1, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione relativa agli interventi di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive."

6.3

Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 2, sostituire le parole "29 milioni" con le seguenti "200 milioni".

Conseguentemente,

a) al comma 3, capoverso, sostituire la parola "altresì" con le seguenti "nella misura di 50 milioni di euro,";

b) al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;".

6.4

[Parrini, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini](#)

Al comma 2, sostituire le parole "29 milioni" con le seguenti "200 milioni".

Conseguentemente,

a) al comma 4, capoverso, sostituire la parola "compresa" con le seguenti "comprese le politiche di prevenzione,";

b) al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;".

6.5

[Valente, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 2, sostituire le parole "29 milioni" con le seguenti "200 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 171 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;".

6.6

[Aurora Florida, Spagnolli, Patton](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 2 è destinata al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione degli spazi pubblici degradati, alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e alla promozione di attività culturali, sportive e sociali rivolte ai giovani, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da marginalità sociale.»

6.7

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «personale della polizia locale» inserire le seguenti: «, ivi compresi i corpi o servizi istituiti presso le province e le città metropolitane,».

6.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 3 dopo le parole: "dai contratti collettivi" aggiungere le seguenti: "e al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

6.9

[Musolino, Furlan](#)

Al comma 3, dopo le parole: «dai contratti collettivi» inserire le seguenti: «e al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»

6.10

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Rossomando, Mirabelli, Verini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

6.11

[Damiani, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Le risorse del fondo di cui al presente comma possono essere destinate anche ai comuni, singoli o associati, per il finanziamento di interventi di potenziamento dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, anche attraverso il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, l'acquisto di dotazioni strumentali e tecnologiche e il

finanziamento di progetti operativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano.»

6.12

[Damiani, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e controllo del territorio nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, i comuni, singoli o associati, possono realizzare progetti sperimentali per l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate a supporto delle attività della polizia locale, anche mediante sistemi di analisi automatizzata delle immagini, strumenti di intelligenza artificiale, tecnologie di computer vision e piattaforme di analisi dei dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza urbana. I progetti di cui al presente comma sono finanziati nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni dell'ordinamento europeo in materia di intelligenza artificiale.».

6.13

[Damiani, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, possono essere altresì utilizzate dai comuni per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della polizia locale, ivi compresa l'acquisizione e l'utilizzo di piattaforme digitali, sistemi di analisi dei dati, strumenti di intelligenza artificiale e tecnologie di computer vision a supporto delle attività di prevenzione, controllo del territorio, monitoraggio della sicurezza urbana e gestione dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

6.14

[Damiani, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, possono essere altresì utilizzate dai comuni per il potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche della polizia locale, nonché per programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale, finalizzati al miglioramento delle attività di prevenzione e controllo del territorio e alla sicurezza urbana.»

6.15

[Musolino, Furlan](#)

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» inserire le seguenti: «e la relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

6.16

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Bazoli, Rossomando, Mirabelli, Verini](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e la relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

6.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 4 aggiungere, infine, le seguenti parole: ", la relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

6.18

Camusso, Zampa, Giorgis, Bazoli, Zambito, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

6.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

6.20

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Bazoli, Rossomando, Mirabelli, Verini

Al comma 5, dopo le parole «possono essere destinati» inserire le parole «a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale e» e dopo le parole «dai contratti collettivi» inserire le parole «dalla legge».

6.21

Musolino, Furlan

Al comma 5, dopo le parole: «possono essere destinati» inserire le seguenti: «a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale e» e dopo le parole «dai contratti collettivi» inserire le seguenti: «dalla legge»

6.22

Meloni, Giorgis, Bazoli, Parrini, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 5, dopo le parole: "prestazioni di lavoro straordinario" inserire le seguenti ", nonché i turni e il servizio esterno".

6.23

Musolino, Furlan

Al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» inserire le seguenti: «e non si computano ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

6.24

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 6 aggiungere, infine, le seguenti parole: "e non si computano ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

6.25

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Bazoli, Rossomando, Mirabelli, Verini

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole «e non si computano ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

6.26

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 5-bis, le parole: "dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale", sono sostituite con le seguenti: "dei servizi di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane".».

6.27

[Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole "persone controllate" sono aggiunte le seguenti parole ", nonché di quelle con precedenti di polizia."

6.28

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del DPR 28 settembre 1994, n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale."

6.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di sicurezza urbana, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove un sistema nazionale di monitoraggio dei fenomeni di violenza e devianza giovanile nei contesti urbani, basato sulla raccolta e sull'analisi dei dati provenienti dalle prefetture, dalle istituzioni scolastiche, dai servizi sociali territoriali e dalle autorità giudiziarie minorili. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

6.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio dei fenomeni di violenza e devianza giovanile di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno può avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca pubblici operanti nei settori della criminologia, della pedagogia sociale e delle politiche educative.»

6.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Nell'ambito delle iniziative di sicurezza urbana promosse ai sensi del presente articolo, le prefetture - uffici territoriali del Governo favoriscono il coordinamento tra gli interventi di prevenzione e le politiche sociali, educative e di inclusione giovanile promosse dagli enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nei territori interessati. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

6.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Al fine di rafforzare le iniziative di prevenzione della violenza giovanile nei contesti urbani, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono promuovere tavoli territoriali di coordinamento con la partecipazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore operanti nei territori interessati.»

6.33

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"

6.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"

6.35

[Cataldi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#) [Girolamo](#), [Barbara](#)
[Floridia](#), [Gaudio](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

"7-bis. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI."

6.36

[Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#) [Girolamo](#), [Barbara](#)
[Floridia](#), [Gaudio](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

"7-bis. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se

nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI. ".

6.37

[Lisei, Della Porta](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 7, sostituire il comma 15-bis con il seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

6.38

[Barbara](#) [Floridia](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

"7-bis. All'art. 18 comma 1 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole "persone controllate" sono aggiunte le seguenti parole "nonché di quelle con precedenti di polizia."

6.39

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'art. 18 comma 1 del D.L. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 132/2018, dopo le parole "persone controllate", sono aggiunte le seguenti:

"nonché di quelle con precedenti di polizia."

6.40

[Lisei](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1994 n. 634, recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.

6.41

[Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

"7-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.".

6.42

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. L'articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994, n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale."

6.43

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le Province e le Città metropolitane possono partecipare ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche attraverso i propri corpi o servizi di polizia locale, nel quadro delle politiche di sicurezza integrata e del coordinamento interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali.»

6.0.1

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 6-bis (Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato «Piano», nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini dei territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

Art. 6-ter. (Definizioni).

1. Ai fini dell'articolo 6-bis si intende per:

a) «rigenerazione urbana»: un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati

interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

b) «programma integrato di rigenerazione delle periferie» (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

c) «periferia»: un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

d) «documento programmatico di rigenerazione urbana» (DPUR): un atto di pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

e) «struttura di piano»: una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

Art. 6-*quater*. (Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2026 al 2036, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie.

Art. 6-*quinquies*. (PIRP).

1. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nei quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongono il DPRU da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera a) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente allo strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

4. Il DPRU individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate all'articolo 6-*bis*, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DPRU definisce:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del DPRU entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 6-sexies (Contenuti dei PIRP).

1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del

patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaurientemente i potenziali interessi per le azioni di progetto;

d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

Art. 6-septies. (Requisiti di ammissibilità dei PIRP).

1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 6-novies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

Art. 6-octies (Criteri di valutazione dei PIRP).

1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti;

e) qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 6-*novies*, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

Art. 6-*novies* (Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della Cultura, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

2. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

3. La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

4. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2028 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.

9. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP. Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.

13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

Art. 6-*decies*. (Misure per la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2026, 700 milioni di euro per il 2027 e 900 milioni di euro dal 2028 al 2036, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-*novies*) è aggiunta la seguente:

«i-*decies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;

b) al comma 2, le parole: «i-*quinqies*) e i-*sexies*)» sono sostituite dalle seguenti: «i-*quinqies*), i-*sexies*) e i-*decies*)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede entro il limite di spesa annuale di 270 milioni di euro per il decennio 2017-2027 mediante le risorse del Fondo.

Art. 6-*undecies*. (Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme).

1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

- a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;
- b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;
- d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;
- e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;
- f) riconversione a verde pubblico;
- g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

Art. 6-*duodecies* (Risorse per il Piano).

1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, al Fondo.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 17.1. (Acquisto di pubblicità on line). - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;
- b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione

delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere».

4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
- b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».

6.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro

della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2026.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2026, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.3

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca rpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presidi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4.La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziare.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.4

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale)

1. Al fine di favorire la sicurezza urbana, l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle città, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale» con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo è destinato ai comuni per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di progetti integrati di inclusione sociale, attività socio-educative, culturali e sportive;
- b) interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate e per le aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica;
- c) implementazione dei sistemi di video-sorveglianza h24 nelle aree urbane ad alto rischio, quali stazioni, aree di parcheggio isolate, parchi e giardini pubblici;
- d) forme di sostegno alle attività commerciali e di ristorazione per il prolungamento degli orari di apertura;
- e) rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico in orario notturno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.5

Paita, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Autorizzazione di spesa per la riqualificazione delle periferie urbane)

1. Al fine di dare attuazione a misure di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Le risorse di cui al presente articolo sono finalizzate esclusivamente a promuovere progetti legati alla riqualificazione di zone urbane con l'obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite i criteri e le modalità per l'individuazione dei progetti e le modalità di erogazione delle spese. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.6

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni per la sicurezza urbana delle aree critiche delle città)

1. Al fine di implementare e garantire la sicurezza urbana delle città nello stato di previsione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incremento delle unità di personale non dirigenziale delle Forze di polizia, all'installazione di adeguati e capillari impianti di illuminazione pubblica, alla diffusione dei presidi di sicurezza nelle zone critiche delle città quali stazioni ferroviarie e della metropolitana, parchi, giardini e nei quartieri della cosiddetta "movida" soggetti a frequenti episodi di violenza e conseguenti ricadute sull'incolumità pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riallocazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno."

6.0.7

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

6.0.8

[Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#)
[Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#),
[Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di microcriminalità urbana nelle Città metropolitane di Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato alle Città metropolitane per la realizzazione di interventi di inclusione sociale, contrasto alla microcriminalità nei quartieri adiacenti alle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, installazione di sistemi di videosorveglianza e miglioramento dell'illuminazione pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.9

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Contributo per l'implementazione dell'illuminazione pubblica nelle aree urbane periferiche)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle zone periferiche dei centri urbani e nei quartieri adiacenti le stazioni ferroviarie delle grandi città è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, per finanziare interventi strutturali e progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di accesso e di erogazione dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.11

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per il 2027. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6.0.12

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca rpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Fondo per la sicurezza urbana nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.13

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca rpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure volte alla promozione della legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

6.0.14

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure per l'inclusione sociale)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza progetti tesi ad aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio, nonché creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale."

6.0.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)

1. Una quota non inferiore al 15 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie."

6.0.16

Paita, Musolino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzione del personale delle forze dell'ordine)

1. Ai fine di garantire maggiori presidi di sicurezza nelle città e di aumentare le unità delle forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate

di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.17

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia locale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.18

Valente, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per assunzioni della polizia locale)

1. Ai fini dell'incremento della dotazione organica del Corpo di Polizia locale e per l'attuazione di strategie integrate volte alla tutela della sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.19

Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per assunzioni della polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.20

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

6.0.21

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-*quinquies*, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-*ter*.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in

termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

6.0.22

Lopreato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2026, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2027 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2028 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

6.0.23

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attività polizia di prossimità)

1. Almeno due volte in ogni anno, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esamina le attività di polizia di prossimità intraprese o da intraprendere nel territorio. Alle riunioni, in questo caso, partecipano i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche nonché gli altri soggetti necessari al confronto individuati dal prefetto.

2. Dalla presente disposizione non derivano ulteriori oneri di finanza pubblica.».

6.0.24

Occhiuto, Paroli, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Attività polizia di prossimità)

1. Almeno due volte in ogni anno, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esamina le attività di polizia di prossimità intraprese o da intraprendere nel territorio. Alle riunioni, in questo caso, partecipano i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente

rappresentative delle attività economiche nonché gli altri soggetti necessari al confronto individuati dal prefetto.

2. Dalla presente disposizione non derivano ulteriori oneri di finanza pubblica.».

6.0.25

[Paita, Musolino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Attività polizia di prossimità)

1. Almeno due volte in ogni anno, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esamina le attività di polizia di prossimità intraprese o da intraprendere nel territorio. Alle riunioni, in questo caso, partecipano i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche nonché gli altri soggetti necessari al confronto individuati dal prefetto.

2. Dalla presente disposizione non derivano ulteriori oneri di finanza pubblica.».

6.0.26

[Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Attività polizia di prossimità)

1. Almeno due volte in ogni anno, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esamina le attività di polizia di prossimità intraprese o da intraprendere nel territorio. Alle riunioni, in questo caso, partecipano i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche nonché gli altri soggetti necessari al confronto individuati dal prefetto.

2. Dalla presente disposizione non derivano ulteriori oneri di finanza pubblica.».

6.0.27

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)

1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell'attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell'azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.

6.0.28

[Lorefice, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 6-bis

(Disposizioni per il rinnovo del porto d'armi degli agenti della polizia locale)

1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari

delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«.

6.0.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica degradati.

2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

6.0.30

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure per l'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:

a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per il contrasto alla crisi abitativa e per il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso il finanziamento del fondo Pinqua)

1. Al fine di fronteggiare la crisi abitativa su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree urbane caratterizzate da condizioni di marginalità sociale e degrado edilizio, nonché di contribuire al rafforzamento della sicurezza urbana attraverso interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), alla promozione di interventi di recupero, riqualificazione e riutilizzo di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, anche mediante progetti di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione del consumo di suolo, al miglioramento della qualità dell'abitare, al rafforzamento della coesione sociale, alla prevenzione di fenomeni di

degrado urbano e alla promozione della sicurezza e del decoro delle città, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e della qualità architettonica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.32

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.

6.0.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-*duodevices*) sono soppresse le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

6.0.34

[Lorefice](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Rifinanziamento del fondo per i comuni in dissesto finalizzato alla ristrutturazione dei beni immobili da destinare a stazioni e caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2025 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

3. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.35

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per studenti fuori sede e interventi per la sicurezza urbana nelle aree universitarie)

1. Al fine di contribuire alla prevenzione del disagio abitativo nelle aree urbane ad elevata presenza universitaria, nonché di favorire condizioni di stabilità abitativa e di sicurezza urbana nei contesti territoriali interessati da una forte domanda di alloggi per studenti, in considerazione della carenza di posti disponibili nelle residenze universitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinati al riconoscimento di un contributo per il pagamento dei canoni di locazione abitativa.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e che sostengono spese di locazione abitativa derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, relativi a immobili ubicati in una regione diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione e i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo, tenendo conto delle condizioni territoriali relative alla domanda abitativa degli studenti, alla disponibilità di alloggi e ai valori medi dei canoni di locazione nei diversi contesti urbani, anche al fine di favorire condizioni di legalità nel mercato delle locazioni e di prevenire situazioni di sovraffollamento abitativo e degrado urbano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.36

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dell'assistenza sociale nei comuni)

1. Al fine di ridurre l'impatto delle carenze sociali sulla sicurezza urbana, ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

6.0.37

Gelmetti, Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Sistemi di monitoraggio intelligente a tutela di minori e persone fragili)

1. Al fine di prevenire e contrastare condotte violente, abusive o comunque pericolose nei confronti di minori e persone fragili, è consentita, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-assistenziali e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), l'installazione di sistemi di monitoraggio ambientale basati su tecnologie di analisi della scena mediante sensori e algoritmi di intelligenza artificiale.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere progettati secondo il principio di *privacy by design* e *privacy by default*, di cui all'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, assicurando che:

- a) le immagini delle persone siano anonimizzate o permanentemente sfocate;
- b) non sia possibile identificare direttamente i soggetti ripresi in condizioni ordinarie;
- c) la tecnologia analizzi esclusivamente parametri comportamentali e dinamiche di scena, senza riconoscimento biometrico o facciale.

3. Qualora il sistema rilevi, attraverso l'analisi automatizzata della scena, schemi comportamentali classificati come potenzialmente pericolosi o violenti, è consentita l'attivazione di una delle seguenti modalità:

- a) rimozione temporanea della sfocatura dell'immagine ai soli fini di verifica dell'evento;
- b) attivazione di un secondo sensore o dispositivo di ripresa che si attiva esclusivamente al verificarsi dell'evento critico.

4. L'accesso alle immagini non anonimizzate è consentito esclusivamente:

- a) ai responsabili della struttura;
- b) alle autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria in caso di indagine;
- c) ai soggetti espressamente autorizzati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

5. I sistemi devono garantire:

- a) registrazione limitata agli eventi classificati come anomali o pericolosi;
- b) conservazione dei dati per un periodo non superiore a 72 ore, salvo esigenze investigative;
- c) tracciabilità degli accessi ai dati.

6. L'installazione dei sistemi è subordinata:

- a) alla deliberazione dell'ente gestore della struttura;
- b) all'informazione preventiva ai lavoratori e alle famiglie degli utenti;
- c) al rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a) gli standard tecnologici dei sistemi;
- b) i criteri di classificazione dei comportamenti pericolosi;
- c) le misure di sicurezza e di audit dei sistemi.»

6.0.38

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

6.0.39

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere in tal modo a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

6.0.40

[De Priamo](#), [Della Porta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di guardie particolari giurate e di vigilanza privata)

1. All'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, fissa i criteri per il rilascio di un tesserino professionale elettronico delle professioni della sicurezza privata, il quale riporti la nomina del prefetto, i titoli autorizzativi di guardia particolare giurata e le eventuali abilitazioni professionali nel settore della sicurezza.»

b) dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: «Il Ministero dell'Interno con proprio decreto da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, individua i modelli delle uniformi delle guardie particolari giurate, al fine di garantire la chiara identificazione del personale di vigilanza, nonché delle livree dei veicoli di servizio, allo scopo di renderli chiaramente identificabili come veicoli di vigilanza privata».

Art. 7

7.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

7.2

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere l'articolo.

7.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 1.

7.4

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere il comma 1.

7.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), le parole:

«di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico caratterizzate da concreti e documentati rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, previamente individuati con atto motivato dell'autorità di pubblica sicurezza, o».

7.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo in ogni caso il pieno esercizio delle libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero».

7.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.10

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.11

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «reati che turbano l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «reati che comportino concreto pericolo per l'ordine pubblico».

7.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.13

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.14

Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «strumenti di effrazione o atti ad offendere» con le seguenti: «strumenti idonei all'effrazione o specificamente destinati all'offesa alla persona».

7.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «strumenti di effrazione o atti ad offendere» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente agli oggetti espressamente destinati all'offesa alla persona ovvero modificati a tal fine».

7.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.17

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), le parole: «appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale» sono sostituite dalle seguenti: «non appaiono giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, ovvero risultano fondati su elementi oggettivi e verificabili di pericolo attuale».

7.19

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «appaiono costituire un pericolo attuale» con le seguenti: «risultano concretamente idonei a determinare un pericolo attuale».

7.20

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «verificata la pericolosità sociale del destinatario sulla base della condotta specifica del soggetto e non su una valutazione di marginalità sociale dello stesso.».

7.21

Valente, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai minori di anni diciotto»."

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ", primo comma,".

7.22

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Il verbale è trasmesso entro un'ora al pubblico ministero per la convalida dell'operato della polizia giudiziaria, a pena di inefficacia della perquisizione."».

7.23

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«È in ogni caso vietato il ricorso a perquisizioni generalizzate o indiscriminate, dovendo l'intervento essere fondato su elementi individualizzanti riferibili alla persona sottoposta a controllo da riportare sul verbale. A tal fine il verbale è trasmesso entro un'ora al pubblico ministero per la verifica dei presupposti e la convalida dell'operato della polizia giudiziaria, a pena di inefficacia della perquisizione.»

7.24

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La perquisizione è ammessa solo in presenza di specifici elementi oggettivi indicati nel verbale, con esplicita motivazione delle ragioni di urgenza che impediscono il previo intervento dell'autorità giudiziaria.»

7.25

[Occhiuto, Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai minori di anni diciotto";

b) al comma 2, capoverso art. 11-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"4. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, ne viene data immediata notizia a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni conferma la misura oppure ordina il rilascio del minorenne entro l'ora successiva. In mancanza di conferma entro un'ora dall'accompagnamento, il minorenne viene rilasciato."

7.26

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, aggiungere, infine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai minori di anni diciotto".

7.27

[Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca rpinato, Sironi, Turco](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "può" è sostituita dalla seguente: "deve";

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le registrazioni devono essere continuative e i dispositivi di videosorveglianza indossabili non possono essere spenti durante lo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo.".

7.28

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton

Sopprimere il comma 2.

7.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 2.

7.30

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere il comma 2.

7.31

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 2.

7.32

Scalfarotto, Musolino

Al comma 2, sostituire il capoverso «11-bis» con il seguente:

«Art. 11-bis - 1. Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale, concreto e non altrimenti fronteggiabile per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati, sussista un fondato motivo di ritenere che stiano per porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le sei ore.

2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, entro due ore dalla comunicazione, valuta la ricorrenza dei presupposti e, se questi non ricorrono, ordina il rilascio immediato della persona accompagnata. In assenza di provvedimento del pubblico ministero entro il termine di due ore, la persona deve essere immediatamente rilasciata.

3. Il trattenimento non può essere prorogato né reiterato nei confronti della medesima persona per la stessa manifestazione.

4. Al pubblico ministero è data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

5. Dell'accompagnamento e delle sue condizioni è redatto verbale, copia del quale è consegnata alla persona accompagnata al momento del rilascio. Il verbale è trasmesso al pubblico ministero unitamente alla comunicazione di cui al comma 2.».

7.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sostituire le parole: «in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «in presenza di un concreto, attuale e imminente pericolo di commissione di gravi reati contro l'incolumità delle persone».

7.34

Lorefice, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «in presenza di un» inserire la seguente: «concreto e».

7.35

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «possono accompagnare nei propri uffici» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

7.36

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «possono accompagnare nei propri uffici» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

7.37

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «e sulla base di elementi di fatto» inserire le seguenti: «specificamente indicati nel verbale».

7.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sostituire le parole: «precedenti penali» con le seguenti: «condanne penali definitive».

7.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o di segnalazioni di polizia».

7.40

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o di segnalazioni di polizia».

7.41

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sostituire le parole: «nel corso degli ultimi cinque anni» con le seguenti: «nel corso degli ultimi due anni».

7.42

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sostituire le parole: «sussista un fondato motivo di ritenere» con le seguenti: «sussistano specifici e concreti elementi di fatto idonei a ritenere».

7.43

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis.", al comma 1, sostituire le parole: «condotte di concreto pericolo» con le seguenti: «condotte concretamente idonee a determinare un pericolo attuale».

7.44

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis.", al comma 1, sostituire le parole da: «ai fini del compimento dei conseguenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'identificazione e comunque non oltre le sei ore».

7.45

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sostituire le parole: «e comunque non oltre le dodici ore» con le seguenti: «e comunque non oltre le quattro ore, previa comunicazione immediata all'autorità giudiziaria».

7.46

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, sostituire le parole: «non oltre le dodici ore» con le seguenti: «non oltre le quattro ore».

7.47

Musolino, Furlan

Al comma 2, capoverso «Art. 11-bis.», al comma 1, sostituire le parole: "non oltre le dodici ore" con le seguenti: "non oltre le quattro ore".

7.48

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «non oltre le dodici ore.» aggiungere il seguente periodo: «Del provvedimento è redatto verbale contenente le specifiche ragioni dell'accompagnamento.».

7.49

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «non oltre le dodici ore.» aggiungere il seguente periodo: «La misura non può essere reiterata nei confronti della stessa persona nell'arco delle ventiquattro ore.».

7.50

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «non oltre le dodici ore.» aggiungere il seguente periodo: «La persona accompagnata ha diritto di informare immediatamente un difensore.».

7.51

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «non oltre le dodici ore.» aggiungere il seguente periodo: «È garantito il diritto di informare un familiare o altra persona di fiducia.».

7.52

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", aggiungere il seguente periodo: «L'accompagnamento è disposto con atto scritto e motivato, nel quale sono indicati gli elementi di fatto che giustificano la misura.»

7.53

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il provvedimento è comunicato immediatamente al pubblico ministero competente, unitamente al verbale contenente l'indicazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo e degli elementi di fatto che ne hanno determinato l'adozione. Se riconosce che queste non ricorrono ordina l'immediato rilascio della persona accompagnata. Il pubblico ministero, qualora ritenga sussistenti i presupposti della misura, entro due ore dalla comunicazione richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente per territorio. Il giudice provvede con decreto motivato entro le successive quattro ore. In mancanza di convalida entro tale termine, la misura perde immediatamente efficacia e la persona accompagnata è posta senza ritardo in libertà.»

7.54

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", al comma 2, dopo le parole: «notizia al pubblico ministero il quale,» inserire le seguenti: «entro due ore, verifica la sussistenza dei presupposti della misura e.».

7.55

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il trattenimento non può protrarsi oltre le due ore senza convalida del pubblico ministero, che verifica la sussistenza dei presupposti di legge.»

7.56

Gelmini

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone e dalla presenza di pubblici esercizi o attività di intrattenimento, all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini» sono inserite le seguenti: «direttamente riconducibili a comportamenti commissivi od omissivi

del titolare dell'esercizio o del personale da questi dipendenti, accertati in modo puntuale e sulla base di elementi oggettivi»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo la mera verifica, nelle aree limitrofe o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, di condotte violente, illecite o moleste poste in essere da soggetti terzi non riconducibili all'organizzazione, alla gestione o al controllo dell'esercente, qualora quest'ultimo abbia adottato misure di prevenzione e di vigilanza adeguate e abbia tempestivamente collaborato con le autorità di pubblica sicurezza.»;

c) al secondo comma, dopo le parole: «può essere revocata» sono inserite le seguenti: «previa specifica motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta dell'esercente e il pericolo concreto e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblica».

7.57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", in fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero di cui agli articoli 17 e 21 della Costituzione e non possono essere utilizzate per limitare la partecipazione pacifica a manifestazioni pubbliche.»

7.58

[Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, ne viene data immediata notizia a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni conferma la misura oppure ordina il rilascio del minore entro l'ora successiva. In mancanza di conferma entro un'ora dall'accompagnamento, il minore viene rilasciato.".

7.59

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, capoverso art. 11-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, ne viene data immediata notizia a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni conferma la misura oppure ordina il rilascio del minore entro l'ora successiva. In mancanza di conferma entro un'ora dall'accompagnamento, il minore viene rilasciato.".

7.60

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, capoverso "Art. 11-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Alla persona accompagnata è garantita la possibilità di informare immediatamente un difensore o persona di fiducia, nonché di ricevere comunicazione scritta dei motivi dell'accompagnamento.»

7.61

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione all'incremento delle attività operative derivanti dall'attuazione del presente articolo, è assicurata un'adeguata dotazione di personale e di risorse finanziarie alle Forze di polizia impegnate nei servizi di cui ai commi precedenti. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario ordinario di servizio, connesse alle attività di perquisizione e all'accompagnamento presso gli uffici di polizia ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, sono computate come lavoro straordinario e retribuite secondo la disciplina vigente in aggiunta ai limiti individuali mensili. Con decreto del Ministro dell'interno,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli uffici, i reparti e il personale incaricati della vigilanza e custodia dei soggetti accompagnati ai sensi del medesimo articolo 11-*bis*, nonché le modalità organizzative necessarie ad assicurare la continuità del servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.62

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis* All'articolo 321-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole "ai sensi dell'articolo 634-*bis* del codice penale" con le parole "ai sensi degli articoli 633 e 634-*bis* del codice penale";

b) al comma 2 sopprimere le parole "Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante".

7.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Ammodernamento delle dotazioni delle Forze di polizia)

1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei reati, è adottato un programma pluriennale di ammodernamento delle dotazioni delle Forze di polizia.

2. Il programma prevede in particolare:

a) dispositivi di protezione individuale;

b) strumenti di registrazione audiovisiva individuale (*body cam*);

c) sistemi tecnologici di supporto alle attività operative.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli *standard* minimi delle dotazioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Formazione del personale delle Forze di polizia)

1. Il Ministero dell'interno prevede lo svolgimento annuale di programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle Forze di polizia.

2. I programmi includono:

a) tecniche operative;

b) gestione delle situazioni di ordine pubblico;

c) aggiornamento normativo e giurisprudenziale;

d) utilizzo delle nuove tecnologie operative.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.3

[Centinaio](#), [Dreosto](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. È vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo che occultino il volto o rendano comunque irriconoscibile la persona, impedendone l'identificazione.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) nei luoghi di culto;
- b) nei casi di necessità per la tutela della salute propria o di terzi;
- c) per esigenze di sicurezza stradale;
- d) per i partecipanti a gare o manifestazioni sportive che comportino l'uso di caschi o protezioni analoghe;
- e) nello svolgimento di attività artistiche, culturali o di intrattenimento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000».

7.0.4

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecicidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».

7.0.5

[Tubetti](#), [Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

All'articolo 498, comma 1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) per fatti costituenti delitti non colposi commessi contro l'ordine pubblico o contro la pubblica amministrazione, o delitti contro la persona commessi con violenza o minaccia, per i quali sia stata pronunciata sentenza penale definitiva, e tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione docente».

Art. 8

8.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

8.2

Giorgis, Parrini, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere l'articolo.

8.3

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo

8.4

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «All'articolo 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica».

8.5

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere il comma 1.

8.6

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 1.

8.7

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", alla parola: «Chiunque,» premettere le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

8.8

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", sostituire le parole: «di cui ai commi 1 o 4» con le seguenti: «di arresto del veicolo previsti dai commi 1 o 4».

8.9

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", dopo le parole: «si dia alla fuga» inserire le seguenti: «al fine di sottrarsi al controllo».

8.10

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", sostituire le parole: «con modalità tali da mettere» con le seguenti: «con modalità concretamente idonee a porre».

8.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso "7 - bis" primo periodo, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un mese a 1 anno".

8.12

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: «da uno a due anni» con le seguenti: «da sei mesi a un anno e sei mesi».

8.13

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", sostituire le parole: «reclusione da sei mesi a cinque anni» con le seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni».

8.14

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", dopo le parole: «la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità del fatto».

8.15

Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca non si applica quando il fatto risulta di particolare tenuità.»

8.16

Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "7-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale.»

8.17

Meloni, Giorgis, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere il comma 2.

8.18

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere il comma 2.

8.19

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "1-ter", sostituire le parole: «ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale» con le seguenti: «specifiche e documentate ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale».

8.0.1

[Zanettin, Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

1. Dopo l'articolo 280-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 280-quater.

(Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies, compie atti di violenza o di sabotaggio mediante l'impiego di mezzi di trasporto pubblico o privato come strumento di offesa, ovvero diretti a danneggiare o distruggere infrastrutture, mezzi o servizi di trasporto pubblico o privato, o comunque idonei a porre in grave pericolo la sicurezza dei medesimi trasporti, è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

Se dal fatto deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Se dal fatto derivano lesioni gravi, la pena è della reclusione da quindici a ventiquattro anni; se derivano lesioni gravissime, la pena è della reclusione da venti a trenta anni».

8.0.2

[De Priamo, Della Porta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione di aree di carico e scarico protette per i veicoli adibiti al trasporto valori)

1. All'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, alla lett. d), dopo la numero 7) inserire il seguente: "7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili".

Conseguentemente, all'articolo 158 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo la lettera o-bis), inserire la seguente lettera: "o - ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico di veicoli adibiti al trasporto valori".

8.0.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Rafforzamento della prevenzione del rischio derivante dalla velocità)

1. Il comma 4 dell'articolo 141 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«4. Il conducente deve sempre ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando:

a) riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli;

b) giunge in prossimità di attraversamenti pedonali e ciclabili;

c) incrocia o sorpassa pedoni, velocipedi e veicoli assimilati, animali;

d) i pedoni, i ciclisti o le persone con disabilità che si trovano sul percorso tardano a scansarsi o danno segni di incertezza».

2. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specialmente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti

o aggravati dalla velocità veicolare, in conformità agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Unione europea, al Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 13 del 14 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022, e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane» sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, e i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

3. I limiti di velocità all'interno dei centri abitati, di cui all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del comma 4, i limiti di velocità all'interno dei centri abitati di cui all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si intendono comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente o, in mancanza, secondo le caratteristiche previste dalla classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato codice.

6. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 142, comma 12-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a), del medesimo codice.

8.0.4

[De Priamo, Della Porta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Transito in corsia di emergenza di veicoli adibiti al trasporto valori)

1. All'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, ai mezzi adibiti al trasporto valori e ai veicoli della vigilanza privata impegnati su allarmi è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza".

8.0.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.».

8.0.6

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al cofinanziamento degli oneri derivanti dalla stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Gruppo ferrovie dello Stato italiane s.p.a., finalizzati al rafforzamento dei livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze, anche attraverso il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 9

9.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Articolo 20 - 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri».

b) Gli articoli 21 e 23 del testo unico sono abrogati.

L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

c) «Art. 24. - 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. E' fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. E' fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere

utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone.

d) Al primo comma dell'articolo 41 del testo unico, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale».

e) All'articolo 41 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

f) Al comma 2 dell'articolo 249 del codice di procedura penale, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse.

g) Il comma 2 dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali. 2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria».

h) All'articolo 389 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito. 2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. E' fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».

9.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a), numero 1).

9.5

[Pirovano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «euro 103 a euro 413» con le seguenti: «lire mille a quattromila», sostituire le parole: «e dopo» con la seguente: «dopo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"».

9.6

[Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro 103 a euro 413» con le seguenti: «lire mille a quattromila»;

b) sostituire le parole: «e dopo» con la seguente: «dopo»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"».

9.7

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

le parole: «da euro 1000 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 103 a euro 500»;

sono soppresse le parole: «, anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».

9.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1) le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 103 a euro 413".

9.9

[Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "da euro 1000 a euro 10.000" con le parole: "da euro 50 a euro 500".

9.10

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "da euro 1000 a euro 10.000" con le seguenti: "da euro 50 a euro 500".

9.11

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 50 a euro 500".

9.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1) le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 500".

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1) le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 600".

9.14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 206 a euro 826".

9.15

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "da euro 1000 a euro 10.000" con le parole: "da euro 100 a euro 1000".

9.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 100 a euro 1000".

9.17

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria" con le parole: "puniti con l'ammenda".

9.18

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: ", e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».

9.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: "tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero".

9.20

[Lorefice](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato» con le seguenti: «reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

9.21

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «pubblico o».

9.22

[Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «ovvero tramite gruppi chiusi di utenti».

9.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1, dopo le parole: «tramite gruppi chiusi di utenti» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai casi in cui tali strumenti siano utilizzati in modo diretto e organizzato per la promozione dell'iniziativa, restando escluse le comunicazioni personali, i commenti, le condivisioni o altre forme di espressione del pensiero effettuate dagli utenti.»

9.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1, dopo le parole: "gruppi chiusi di utenti" è aggiunto il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma non si applicano alle riunioni promosse da partiti politici, movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni studentesche o organizzazioni della società civile, quando la riunione abbia finalità di manifestazione del pensiero o di espressione del dissenso politico.»

9.25

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) numero 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.»

9.26

[Marton](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)

Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica quando l'iniziativa è idonea a determinare la partecipazione di un numero indeterminato di persone.».

9.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).

9.28

Meloni, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.29

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;".

9.30

Pirovano

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «euro 206 a euro 413» con le seguenti: «lire duemila a quattromila» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"».

9.31

Cataldi

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro 206 a euro 413» con le seguenti: «lire duemila a quattromila»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"».

9.32

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria" con le parole: "puniti con l'ammenda".

9.33

Valente, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 12.000" con le seguenti: "da euro 50 a euro 600".

9.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, alla lettera a) numero 2) le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 500".

9.35

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, alla lettera a) numero 2) le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600".

9.36

Parrini, Valente, Meloni, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "da euro 206 a euro 826".

9.37

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 206 a euro 826".

9.38

[Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "da euro 400 a euro 1000".

9.39

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1000".

9.40

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "puniti con l'ammenda da euro 400 a euro 2000".

9.41

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 12.000" con le parole: "da euro 500 a euro 2000".

9.42

[Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da euro 1000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 5.000».

9.43

[Mazzella](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 12.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 6.000».

9.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 3).

9.45

[Naturale](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da cui possa derivare un pericolo» con le seguenti: «da cui derivi un concreto pericolo».

9.46

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, sostituire le parole: "possa derivare" con le parole: "sia derivato".

9.47

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, sostituire le parole: "possa derivare" con le parole: "derivi".

9.48

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica» *inserire le seguenti:* «, accertato dalla competente autorità sulla base di elementi concreti e circostanziati»;

b) sostituire le parole: «Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico» *con le seguenti:* «Chiunque, mediante atti materiali di violenza o mediante condotte che determinano un pericolo concreto per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni, turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano ai giornalisti, agli osservatori accreditati delle organizzazioni per i diritti umani e ai rappresentanti eletti che svolgono funzioni di supervisione nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali.».

9.49

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, sostituire le parole: "un pericolo" *con le parole:* "un concreto pericolo".

9.50

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, dopo le parole: "un pericolo" *inserire la parola:* "concreto ed attuale".

9.51

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, dopo le parole: "un pericolo" *inserire la parola:* "concreto".

9.52

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, dopo le parole: "un pericolo" *inserire la parola:* "attuale".

9.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, le parole: «da euro 1.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a euro 1.000».

9.54

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 10.000" *con le parole:* "da euro 100 a euro 1.000".

9.55

[Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000" *con le parole:* "l'ammenda da euro 100 a euro 1.000".

9.56

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo comma, le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «da euro 200 a euro 1.000».

9.57

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: "da euro 1.000 a euro 10.000" *con le parole:* "da euro 500 a euro 2.000".

9.58

[Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000" con le parole: "l'ammenda da euro 500 a euro 2.000".

9.59

[Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#)
[Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#),
[Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 5.000».

9.60

[Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, primo comma, sostituire le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" con le parole: "l'ammenda".

9.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo comma, dopo le parole: «si applica altresì» sono inserite le seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 800».

9.62

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: "intralcia od".

9.63

[Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scar](#)
[pinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «intralcia od ostacola» con le seguenti: «intralcia in modo concreto».

9.64

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Scar](#)
[pinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo comma, dopo le parole: «Chiunque turba» inserire le seguenti: «in modo concreto».

9.65

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: "o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica".

9.66

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo comma, sostituire le parole: "o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica" con le parole: "cagionando un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica".

9.67

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo comma, dopo le parole: "o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica" inserire le parole: "cagionando un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica".

9.68

[Pirro](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#) [Girolamo](#), [Barbara](#)
[Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)

Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, dopo le parole: «servizio di ordine e sicurezza pubblica» inserire le seguenti: «con condotte concretamente idonee a porre in pericolo l'ordine pubblico».

9.69

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria" con le parole: "più grave reato, con l'ammenda".

9.70

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, le parole: «da euro 500 a euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 800».

9.71

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 3.000" con le parole: "da euro 100 a euro 1.000".

9.72

Parrini, Giorgis, Valente, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo comma, sostituire le parole: "reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000" con le parole: "più grave reato, con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000".

9.73

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 1.500».

9.74

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), terzo comma, sostituire le parole: "reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000" con le parole: "più grave reato, con l'ammenda da euro 300 a euro 2.000".

9.75

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 3.000" con le parole: "da euro 300 a euro 2.000".

9.76

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

9.77

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti" con le parole: "mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero degli strumenti o degli oggetti".

9.78

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sopprimere le parole: "da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona".

9.79

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "rendono difficoltoso" con le parole: "impediscono".

9.80

[Scarpinato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: «difficoltoso il riconoscimento» con le seguenti: «intenzionalmente difficoltoso il riconoscimento».

9.81

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, sostituire le parole: "sono in possesso degli strumenti o degli oggetti" con le parole: "utilizzino gli strumenti o gli oggetti".

9.82

[Sironi](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al terzo comma, dopo le parole: «strumenti o degli oggetti» inserire le seguenti: «concretamente idonei all'offesa».

9.83

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, sopprimere il quarto comma.

9.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quarto comma, sono soppresse le parole: «le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà».

9.85

[Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «da un terzo alla metà».

9.86

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quarto comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un quinto».

9.87

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: ", per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta,".

9.88

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sopprimere le parole: «per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

9.89

[Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sopprimere le parole: «per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

9.90

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sopprimere le parole: ", in quanto compatibili,".

9.91

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, al secondo periodo inserire in fine le seguenti parole: ", assicurando altresì il contraddittorio con il destinatario della sanzione".

9.92

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, al primo periodo inserire in fine le seguenti parole: "nel contraddittorio con il destinatario della sanzione".

9.93

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, al primo periodo inserire in fine le seguenti parole: "nel rispetto della legge 10 agosto 1990, n. 241".

9.94

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, al secondo periodo inserire in fine le seguenti parole: ", assicurando altresì la partecipazione del destinatario della sanzione al procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1990, n. 241".

9.95

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo.

9.96

[Di](#) [Girolamo](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), quinto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune nel quale l'illecito è stato commesso che li destina all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.».

9.97

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sopprimere le parole: "per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile".

9.98

[Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sostituire le parole: "del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile" con le parole: "del Ministero della salute, per essere utilizzate per il finanziamento del servizio sanitario nazionale".

9.99

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, sostituire le parole: "dell'amministrazione civile" con le parole: "delle forze dell'ordine".

9.100

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

9.101

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento è adottato con atto motivato.»

9.102

Pucciarelli, Pirovano, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni per l'implementazione delle misure organizzative per prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche nonché per il risarcimento dei danni arrecati nel corso delle medesime)

1. Fuori dei casi di divieto di una riunione in luogo pubblico di cui al quarto comma dell'articolo 18, il questore, ove una pubblica riunione presenti, per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che vi parteciperanno o per lo scopo o l'oggetto di essa, peculiari condizioni di criticità, tali da implicare una elevazione del livello di rischio per la sicurezza, può prescrivere ai promotori, in aggiunta alle prescrizioni di cui al predetto quarto comma, l'adozione di misure organizzative necessarie e idonee a prevenire e a ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti di beni mobili o immobili pubblici o adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche durante lo svolgimento della riunione, nonché ad elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale, ferme restando le competenze dell'autorità e della forza pubblica.

2. A garanzia dell'effettiva implementazione delle misure organizzative prescritte e ai fini del concorso nella copertura degli eventuali danni arrecati ai beni di cui al comma 1 nel corso della pubblica riunione, il prefetto, previa valutazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può richiedere ai promotori di prestare idonea garanzia finanziaria, determinata ai sensi del decreto di cui al comma 4.

3. Ferme restando le forme di responsabilità previste a diverso titolo dalla normativa vigente, qualora vengano accertati danni ai beni di cui al comma 1, cagionati nel corso della riunione da partecipanti alla stessa a causa della mancata implementazione, in tutto o in parte, delle misure organizzative prescritte ovvero in occasione della violazione delle altre prescrizioni del questore, la garanzia viene escussa secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati:

- a) le modalità per la quantificazione dell'importo della garanzia finanziaria;
- b) le modalità di prestazione della garanzia finanziaria;
- c) l'escussione della garanzia finanziaria;
- d) la destinazione delle somme derivanti dall'escussione della garanzia finanziaria, nonché i criteri di riparto ai fini del concorso nel ristoro dei danni accertati.

5. In caso di mancata adozione delle misure o di omessa prestazione della garanzia, il questore, nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 18, può vietare la riunione, ovvero

prescrivere speciali modalità di svolgimento della stessa, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza.

6. I contravventori al divieto o alle speciali prescrizioni del questore di cui al comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 40.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 ad euro 80.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali."

9.103

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

"a-bis) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

(Distanza di sicurezza durante manifestazioni pubbliche)

1. In occasione di manifestazioni, cortei, riunioni o assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, come disciplinati dal presente capo, è fatto obbligo ai partecipanti di mantenere una distanza minima di almeno dieci metri dallo schieramento delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge in caso di condotte più gravi."

a-ter) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "sono commessi delitti" sono inserite le seguenti: "ovvero quando non sia rispettata la distanza minima prescritta dall'articolo 18-bis".

9.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.105

[Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 24, terzo comma, dopo la parola: «discioglimento» sono inserite le seguenti: «, qualora dal rifiuto derivi un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica,».

9.106

[Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 24, terzo comma, le parole: «con l'arresto da un mese a un anno e" sono soppresse;».

9.107

[Pirovano](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 413» con la seguente: «quattromila».

9.108

[Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 413» con la seguente: «quattromila».

9.109

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000" con le parole: "all'ammenda da euro 60 a euro 826».

9.110

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 20.000», con le parole: «da euro 100 a euro 1000».

9.111

Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta" con le seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000".

9.112

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000" con le parole: "all'ammenda da euro 100 a euro 1000".

9.113

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b) le parole: «da euro 2.000 a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000».

9.114

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 20.000», con le parole: «da euro 500 a euro 2000».

9.115

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000" con le parole: "all'ammenda da euro 500 a euro 2000".

9.116

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
 Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
 Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
 Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 20.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 10.000».

9.117

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla sanzione amministrativa pecuniaria», con le parole: «all'ammenda».

9.118

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «20.000», inserire le seguenti: «qualora abbiano cagionato un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica».

9.119

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole: «Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

9.120

Meloni, Parrini, Valente, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

9.121

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
 Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
 Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
 Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Non è ammesso il pagamento in misura ridotta».

9.122

Parrini, Valente, Meloni, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Non è ammesso il pagamento in misura ridotta», con le seguenti: «La sanzione di cui al primo periodo può essere applicata solo qualora dal rifiuto di obbedire derivi un pericolo concreto e attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica.».

9.123

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 2.

9.124

[Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 103 a euro 619» con le seguenti: «da lire duecentomila a un milione duecentomila».

9.125

[Cataldi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 103 a euro 619» con le seguenti: «da lire duecentomila a un milione duecentomila».

9.126

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 2400», con le seguenti: «da euro 206 a euro 1238».

9.127

[Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 2400», con le seguenti: «da euro 100 a euro 1000».

9.128

[Damante](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Gaudio](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 2400» con le seguenti: «da euro 200 a euro 1200».

9.0.1

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

«Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve

essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

«Art. 9-quater

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

«Art. 9-quinquies

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 9-bis e 9-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 9-bis e 9-ter, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

«Art. 9-sexies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-sexies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, terzo e quarto comma, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché con la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto della Repubblica n. 737 del 1981.

Le medesime sanzioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo»;

b) all'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi.».

«Art. 9-ter

(Disposizioni attuative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), della presente legge.

«Art. 9-quater

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.».

9.0.3

[Cucchi, Magni, De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.».

Art. 10

10.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

10.2

Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sopprimere l'articolo.

10.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10

(Obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-*quater*, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

10.4

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «definitiva».

10.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «582» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime».

10.6

Tosato, Pirovano, Pucciarelli

*Al comma 1 dopo le parole "583-*quater*, e 584" sono aggiunte le seguenti: "nonché 337 e 635".*

10.7

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "in occasione o a causa" con le parole: "durante lo svolgimento".

10.8

Parrini, Giorgis, Valente, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "o a causa".

10.9

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sopprimere le parole: «o a causa».

10.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico» sono inserite le seguenti: «e purché sia accertato che la condotta abbia comportato un concreto e grave pericolo per l'incolumità delle persone».

10.11

[Sabrina](#) [Licheri](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: «assembramenti in luogo pubblico» inserire le seguenti: «quando il fatto risulta concretamente ad essi connesso».

10.12

[Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «può, con adeguata motivazione, disporre».

10.13

[Pirro](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di prendere parte a pubblici assembramenti».

10.14

[Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o tipologia».

10.15

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni» con le seguenti: «per un periodo da uno a quattro anni, determinato dal giudice in misura proporzionata alla gravità del fatto e alla prognosi di pericolosità specifica. Nel caso in cui al comma la pena è aumentata fino a due terzi se i fatti hanno avuto luogo durante manifestazione, incluse quelle sportive»; in manifestazioni sportive*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità» con le seguenti: «quando ricorrano specifiche e documentate ragioni di pericolosità, sulla base di comportamenti concreti del condannato successivi alla sentenza di condanna»;*

10.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: «per un periodo da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre mesi a un anno».

10.17

[Lorefice](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#) [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «fino a due anni».

10.18

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere le parole: "ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni".

10.19

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni» con le seguenti: «ovvero, nei casi di particolare gravità».

10.20

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire le parole: «equivalente a quello della pena stessa» con le seguenti: «determinato dal giudice in relazione alla gravità del fatto».

10.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, le parole: «fino a un massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di due anni».

10.22

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a un massimo di dieci anni» con le seguenti: «fino a un massimo di quattro anni».

10.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto non può essere disposto quando i fatti siano avvenuti nel corso di manifestazioni politiche, sindacali, studentesche o sociali svoltesi in forma pacifica e senza atti di violenza alle persone.»

10.24

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura non si applica nei casi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.».

10.25

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto è limitato ai luoghi specificamente indicati nel provvedimento.».

10.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il comma 2 è soppresso.

10.27

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «può, con specifica motivazione, disporre».

10.28

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena accessoria è applicata quando il fatto presenti finalità di discriminazione o violenza connesse allo svolgimento della riunione o assembramenti in luogo pubblico.».

10.29

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 3, sostituire le parole: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità» con le seguenti: «quando sussistano concrete e attuali ragioni di pericolosità».

10.30

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 3, sostituire le parole: "ricorrano specifiche ragioni di pericolosità" con le parole: "sussista un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica".

10.31

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 3, sostituire le parole: «può prescrivere» con le seguenti: «può, con provvedimento motivato, prescrivere».

10.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, le parole: «una o più volte» sono sostituite dalle seguenti: «una sola volta».

10.33

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 3, sostituire le parole: "una o più volte" con le parole: "fino a un massimo di tre volte".

10.34

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 3, sostituire le parole: "più volte" con le parole: "due volte".

10.35

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridaia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 3, sostituire le parole: «nel corso della giornata» con le seguenti: «per il tempo strettamente necessario».

10.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, dopo le parole: «con provvedimento motivato» sono inserite le seguenti: «sottoposto entro quarantotto ore alla convalida del giudice competente».

10.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e non possono in alcun caso limitare l'esercizio delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero garantite dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.»

10.38

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili," con le parole: "Il provvedimento di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso al tribunale competente per la convalida. Si applicano".

10.39

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: ", in quanto compatibili,".

10.40

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 5.

10.41

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale è raddoppiata" con le parole: "si applica la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale".

10.42

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere aumentata fino a un terzo».

10.43

[Turco](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «è raddoppiata» con le seguenti: «è aumentata fino alla metà».

10.0.1

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di aumentare le unità del personale delle forze dell'ordine, di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, di aumentare i presidi di sicurezza delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente nevralgiche delle città, è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede tramite la l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.»

10.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Ministero della giustizia)

1. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare tempi certi per i processi penali pendenti del Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità, a far data dal 1 luglio 2026 si procede a stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale di ruolo del Segretariato generale della Giustizia penale, comparto Funzioni centrali, è conseguentemente aumentata di 150 unità nell'area dei funzionari e di 50 unità nell'area degli assistenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II aggiungere in fine le seguenti parole "E DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA"

10.0.3

D'Elia, Verducci, Bazoli, Giorgis

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia riporta sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consente l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sul *gilet* tattico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.».

10.0.4

D'Elia, Verducci

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di manifestazioni di piazza o sportive)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.».

10.0.5

D'Elia, Verducci, Bazoli, Giorgis, Parrini, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «*bodycam*», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.

4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle *bodycam* è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.».

10.0.6

D'Elia, Verducci, Bazoli, Giorgis, Verini

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.».

10.0.7

Cucchi, Magni, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 10-bis

(Modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. - *(Autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)* - 1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

2. Con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente, i parenti entro il quarto grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.».

«Art. 10-ter

(Introduzione di un presidio di consulenza legale nelle strutture detentive)

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato «Sportello legale» al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello legale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

«Art. 10-quater

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10-bis e 10-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 11

11.1

Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario e trasporto pubblico regionale e locale, e in materia di danneggiamento di cose destinate ai servizi di trasporto ferroviario e al trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma:

1) al numero 11-*decies*), le parole: *«delle metropolitane o all'interno»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle metropolitane o delle aree di fermata di veicoli, anche su rotaia, adibiti a servizio di trasporto pubblico su gomma regionale o locale, oppure all'interno di tali veicoli o»*;

2) dopo il numero 11-*undecies*) è aggiunto il seguente:

«11-duodecies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie ovvero di sicurezza complementare funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività.»;

b) all'articolo 581, al primo comma, le parole: *«salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)»* sono sostituite dalle seguenti: *«salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 11-octies) e 11-duodecies)»*;

c) all'articolo 582, al secondo comma, dopo le parole: *«primo periodo,»* sono inserite le seguenti: *«e terzo comma,»*;

d) all'articolo 583-*quater*:

1) al secondo comma, primo periodo, le parole: *«Nell'ipotesi di lesioni cagionate a»* sono sostituite dalle seguenti: *«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»*;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: *«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e a chiunque svolga attività ausiliarie o di sicurezza complementare a essa funzionali, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.»*;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: *«Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e a chiunque svolga attività ausiliarie o di sicurezza complementare a essa funzionali o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive»*;

e) all'articolo 635, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

*«Chi con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste dall'articolo 583-*quater*, terzo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui destinate ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata di un terzo.»*

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2:

1) la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente: «*delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;*»;

2) alla lettera a-quater), dopo la parola: «*quarto*» sono inserite le seguenti: «*e quinto*»;

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, in danno del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario e su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chiunque svolga nel settore attività ausiliarie o di sicurezza complementare o funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività, ovvero commessi su cose destinate ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.»;

c) all'articolo 550, comma 2, alinea, le parole: «635, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, terzo, quarto e quinto comma».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chi svolga attività ausiliarie ovvero di sicurezza complementare, funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, a causa delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000. L'Autorità competente all'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa è il prefetto territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.».

11.2

Lisei, De Priamo, Spinelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) All'articolo 583-quater del codice penale al primo comma, le parole: "in occasione di manifestazioni sportive" sono soppresse;

b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale addetto al servizio ferroviario o al servizio di trasporto pubblico locale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.";

c) dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-quater) sono inserite le seguenti:

"a-quinquies) delitto di lesioni personali a personale addetto al servizio ferroviario o al servizio di trasporto pubblico locale e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, terzo comma, del codice penale;" a-sexies) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quinto comma, del codice penale.

2-ter. All'articolo 382-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole "572" sono aggiunte le seguenti ", 583-quater, terzo comma"; 2-quater. All'articolo 382-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle

metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, in danno di persone addette al servizio ferroviario o al servizio di trasporto pubblico locale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio ferroviario o al servizio di trasporto pubblico locale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio».

2-quater. All'articolo 635 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle immediate adiacenze di uffici pubblici, istituti scolastici, strutture sanitarie, stazioni ferroviarie e metropolitane, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, o all'interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri, con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate all'erogazione di un pubblico servizio, ivi compresi arredi urbani e beni privati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. *2-sexies.* All'articolo 550 del codice di procedura penale, comma 2, alinea, le parole: «635, terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: "635, terzo, quarto e quinto".

11.3

[Gasparri, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al primo comma, dopo le parole: "delle funzioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero al personale delle Forze Armate e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, impiegato con provvedimento dell'autorità competente, in attività di concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di polizia marittima".

11.4

[Marti, Pirovano, Tosato, Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera a) e lettera c), dopo le parole: "a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente" inserire le seguenti: ", educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale scolastico, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

11.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «nonché al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

11.6

[Valente, D'Elia, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rando, Rossomando, Verini, Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola "docente" inserire le seguenti: ", amministrativo, tecnico e ausiliario".

11.7

[Speranzon, Lisei, De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, quali i convogli, i veicoli, gli aeromobili o le navi, attività nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale o nazionale, ferroviario, tramviario, metropolitano o su strada, fluviale, lagunare, lacuale o aereo, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario» con le seguenti: «nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale o nazionale»;

b) all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «583-*quater*, secondo comma, primo periodo» sono inserite le seguenti: «e terzo comma»;

c) all'articolo 635 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle vicinanze dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi nonché delle infrastrutture adibite al trasporto pubblico locale o nazionale, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, terzo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio di trasporto pubblico locale o nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. »;

d) al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 380, comma 2, lettera a-*quater*), dopo le parole: «delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto» sono inserite le seguenti: «e quinto»;

2) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente: «1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle vicinanze dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi o delle infrastrutture del trasporto pubblico locale o nazionale ovvero in danno di personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.»;

3) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «635, terzo e quarto» sono inserite le seguenti: «nonché quinto».

11.8

[Lisei, Spinelli, Della Porta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge attività di condotta dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone, ovvero attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: " nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario" con le seguenti: " nonché a personale che svolge attività nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico".

11.9

[Gelmini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge attività di condotta dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone, ovvero attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma"»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

11.10

Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti";

b) alla lettera b), dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

"Nell'ipotesi di lesioni cagionate, a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, al personale adibito ai servizi di trasporto pubblico ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché a chiunque svolga nel settore attività ausiliarie o di sicurezza complementare, funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Nell'ipotesi di lesioni gravi o gravissime si applica la pena di cui al primo comma.";

c) alla lettera c), dopo le parole "nell'ambito dei servizi" inserire le seguenti "di trasporto pubblico locale e di".

11.11

Gasparri, Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «Nelle ipotesi di lesioni cagionate» inserire le seguenti: «al personale delle Forze armate impegnato nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ovvero che interviene nell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 732, comma 3, lettera b), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e».

11.12

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività" con le seguenti: "a bordo dei mezzi e dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di guida e condotta nonché di";

b) alla rubrica sostituire le parole: "attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario" con le seguenti: "attività di guida e condotta, nonché prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario e autoferrotranviario".

11.13

Pirovano, Tosato, Pucciarelli

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola "convogli" è sostituita con "mezzi" e la parola "ferroviario" con "pubblico e ferroviario";

b) alla lettera c) la parola "ferroviario" è sostituita con "pubblico e ferroviario".

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "servizi di trasporto" aggiungere le seguenti: "pubblico e".

11.14

Tosato, Pirovano, Pucciarelli

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: "dei servizi di trasporto ferroviario," inserire le seguenti: "nonché al personale che svolge attività di condotta dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, ovvero a bordo degli stessi attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico";

b) alla lettera c) dopo le parole: "attività ausiliarie a essa funzionali," aggiungere le seguenti: "a personale che svolge attività nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico,".

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: "trasporto ferroviario" aggiungere le seguenti: "e del personale che svolge attività nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico".

11.15

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai lavoratori che eseguono riparazioni presso la sede del cliente nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai lavoratori che eseguono riparazioni presso la sede del cliente».

11.16

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale della protezione civile nell'esercizio o a causa dell'adempimento delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale della protezione civile».

11.17

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale addetto alla raccolta dei rifiuti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale addetto alla raccolta dei rifiuti».

11.18

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale del trasporto pubblico locale (TPL) nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale del trasporto pubblico locale».

11.19

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai controllori del trasporto pubblico locale nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai controllori del trasporto pubblico».

11.20

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai lavoratori notturni che svolgono turni nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai lavoratori notturni».

11.21

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alla manutenzione stradale nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alla manutenzione stradale».

11.22

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori della sicurezza privata nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori della sicurezza privata».

11.23

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale dell'Agenzia delle entrate nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale dell'Agenzia delle entrate».

11.24

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alla vigilanza non armata nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alla vigilanza non armata».

11.25

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dei centri per l'impiego nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori dei centri per l'impiego».

11.26

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle mense scolastiche nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle mense scolastiche».

11.27

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti ai servizi cimiteriali nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti ai servizi cimiteriali».

11.28

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dell'informazione nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori dell'informazione».

11.29

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché gli addetti alle aree di servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle aree di servizio».

11.30

Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle biblioteche nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle biblioteche».

11.31

Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti all'housekeeping nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti all'housekeeping».

11.32

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti del customer care nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti del customer care».

11.33

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti sicurezza eventi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti sicurezza eventi».

11.34

Di Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli arbitri dilettantistici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli arbitri dilettantistici».

11.35

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dei call center nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori dei call center».

11.36

Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti delle reception nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti delle reception».

11.37

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alla logistica nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alla logistica».

11.38

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle palestre nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle palestre».

11.39

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale universitario nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale universitario».

11.40

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alle consegne nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle consegne».

11.41

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dei mercati nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori dei mercati».

11.42

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli organizzatori eventi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli organizzatori eventi».

11.43

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale aeroportuale nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale aeroportuale».

11.44

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché gli addetti allo sportello nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti allo sportello».

11.45

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alle piscine nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle piscine».

11.46

Lorefice, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alle pulizie nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle pulizie».

11.47

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro,
Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alle vendite nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle vendite».

11.48

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli istruttori sportivi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli istruttori sportivi».

11.49

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori ecologici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori ecologici».

11.50

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori turistici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori turistici».

11.51

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro,
Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli assistenti sociali nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli assistenti sociali».

11.52

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai consulenti del lavoro nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai consulenti del lavoro».

11.53

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai portieri dell'albergo nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai portieri dell'albergo».

11.54

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle poste nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle poste».

11.55

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale giudiziario nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale giudiziario».

11.56

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti alle fiere nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti alle fiere».

11.57

Di [Girolamo](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara](#)
[Florida](#), [Gaudio](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai dipendenti comunali nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai dipendenti comunali».

11.58

[Barbara](#) [Florida](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Gaudio](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai funzionari pubblici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai funzionari pubblici».

11.59

[Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudio](#), [Guidolin](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle navi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle navi».

11.60

[Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudio](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti ai parchi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti ai parchi».

11.61

[Guidolin](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Gaudio](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)
[Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#),
[Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché alle guide turistiche nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, alle guide turistiche».

11.62

[Gaudio](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Girolamo](#), [Barbara](#) [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri](#), [Sabrina](#)

Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale dei musei nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale dei musei».

11.63

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale delle ASL nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale delle ASL».

11.64

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché alle guardie giurate nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, alle guardie giurate».

11.65

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli elettricisti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli elettricisti».

11.66

Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale INAIL nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale INAIL».

11.67

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché a commercialisti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai commercialisti».

11.68

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli agricoltori nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli agricoltori».

11.69

Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale INPS nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale INPS».

11.70

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli allenatori nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli allenatori».

11.71

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli allevatori nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli allevatori».

11.72

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli architetti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli architetti».

11.73

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai magazzinieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai magazzinieri».

11.74

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai portalettere nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai portalettere».

11.75

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli ambulantisti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli ambulantisti».

11.76

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli artigiani nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli artigiani».

11.77

Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli educatori nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli educatori».

11.78

Loreface, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli idraulici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli idraulici».

11.79

Loreface, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli ingegneri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli ingegneri».

11.80

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli addetti al front office nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli addetti al front office ».

11.81

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dei centri di accoglienza nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli operatori dei centri di accoglienza ».

11.82

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai giornalisti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai giornalisti».

11.83

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai ricercatori nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai ricercatori».

11.84

Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli avvocati nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli avvocati».

11.85

Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai panettieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai panettieri».

11.86

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli steward nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli steward».

11.87

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai camerieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai camerieri».

11.88

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai fotografi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai fotografi».

11.89

Sabrina Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai marittimi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai marittimi».

11.90

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sc
arpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai meccanici nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai meccanici».

11.91

Di [Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara](#)
[Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,](#)
[Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché alle hostess nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, alle hostess».

11.92

[Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#)
[Girolamo, Barbara](#) [Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scar](#)
[pinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai cassieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai cassieri».

11.93

[Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#) [Girolamo, Barbara](#)
[Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,](#)
[Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai corrieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai corrieri».

11.94

[Sabrina](#) [Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#)
[Girolamo, Barbara](#) [Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,](#)
[Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli ausiliari del traffico nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, agli ausiliari del traffico».

11.95

[Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#)
[Girolamo, Barbara](#) [Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)
[Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sc](#)
[arpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai geometri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai geometri».

11.96

[Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di](#)
[Girolamo, Barbara](#) [Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina](#)

Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché agli operatori dei servizi alla persona territoriali nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, operatori dei servizi alla persona territoriali».

11.97

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai portieri nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai portieri».

11.98

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai tassisti nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai tassisti».

11.99

Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché alle categorie di lavoratori che in base ai dati Inail e alle analisi sul rischio lavorativo sono più frequentemente vittima di aggressione nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, alle categorie di lavoratori che in base ai dati Inail e alle analisi sul rischio lavorativo sono più frequentemente vittima di aggressione ».

11.100

Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai baristi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai baristi».

11.101

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai custodi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai custodi».

11.102

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai cuochi nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai cuochi».

11.103

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai notai nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai notai».

11.104

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché ai rider nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, ai rider».

11.105

Romeo, Stefani, Pirovano, Tosato, Pucciarelli

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 635 codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Alla stessa pena di cui al quarto comma soggiace chiunque, all'interno o nelle pertinenze delle strutture ferroviarie, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583 quater, terzo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui o destinate al servizio di trasporto passeggeri."»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, alla lettera a-quater) le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto comma";

b) all'articolo 382-bis, comma 1-bis, dopo la parola: "commessi all'interno o nelle pertinenze" sono aggiunte le seguenti: "delle strutture ferroviarie in danno del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario e"».

11.106

Gelmini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 382-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "572" sono aggiunte le seguenti ", 583-quater, terzo comma"».

11.107

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, promuove nelle istituzioni scolastiche maggiormente esposte a episodi di aggressione e conflittualità programmi strutturali di prevenzione della violenza, mediazione dei conflitti e supporto psicopedagogico rivolti agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.»

11.108

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli episodi di violenza verificatisi in ambito scolastico e sulle misure di prevenzione e supporto attivate nelle istituzioni scolastiche.»

11.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

5. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

11.0.2

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."»

11.0.3

[Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 185 del codice penale)

1. All'articolo 185 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Il diritto al risarcimento di un danno patrimoniale o non patrimoniale è escluso qualora il fatto da cui ne derivi sia avvenuto nel compimento di un reato."».

11.0.4

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente «Articolo 314-bis - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».

11.0.5

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità"».

11.0.6

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 314-bis (Interesse privato in atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione"».

11.0.7

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (Peculato per distrazione) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente ad un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
Si applica l'articolo 322-ter»

11.0.8

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis (*Peculato per distrazione*) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

11.0.9

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, l'articolo 314-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 314-bis - (*Prevaricazione*) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità".»

11.0.10

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

1. All'articolo 314-bis, primo comma, del codice penale dopo le parole: "li destina" è inserita la seguente: "indebitamente" e le parole: "da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità" sono soppresse.»

11.0.11

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Ulteriori modifiche al codice penale)

"1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto."»

11.0.12

Campione, Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme per il contrasto alle comunicazioni illecite provenienti dagli istituti carcerari)

1. All'articolo 391-ter del codice penale, al primo comma dopo le parole "dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "parti di esso, o altri supporti o strumenti idonei ad effettuare comunicazioni"».

11.0.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Introduzione dell'articolo 610 bis del codice penale in materia di interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 610-bis.

(Interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una multa da 500 euro a 10.000 euro chiunque, entro un raggio di 150 metri da qualsiasi punto di accesso ad un edificio pubblico o privato presso il quale si forniscano trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza, compia atti comunque diretti a ostacolare o influenzare la decisione di qualsiasi persona di accedere, fornire o facilitare la fornitura di trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza."».

11.0.14

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)

1. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti incaricati della vigilanza venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni.».

11.0.15

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2026-2028, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il

coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo"

11.0.16

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Misure per l'apertura di presidi di sicurezza nelle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari)

1. Al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e prevenire episodi di criminalità e violenza, soprattutto contro le donne, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per i presidi di sicurezza delle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari", di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni, d'intesa con Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, in cui insistono stazioni ferroviarie non presidiate nelle tratte utilizzate dai pendolari al fine di finanziare e sostenere l'apertura di esercizi commerciali e servizi di ristorazione quali presidio di sicurezza e di comunità. Le modalità di accesso e di utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.0.17

Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Sicurezza del trasporto ferroviario regionale)

1. Ai fini di garantire la sicurezza dei passeggeri del trasporto pubblico regionale, nelle corse serali di minore affluenza e prevenire furti e rapine e atti predatori nei confronti delle donne, tramite apposito protocollo tra Ferrovie dello Stato, Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, è rafforzata la presenza a bordo dei convogli regionali degli agenti della Polizia Ferroviaria e del personale ferroviario di assistenza ai passeggeri, appositamente formato, nonché dei sistemi di videosorveglianza attiva.

2. Sui convogli del trasporto ferroviario regionale per le ultime corse serali è garantita, un'area di sicurezza per le donne viaggiatrici, quanto più vicina alla postazione di guida del macchinista e del capotreno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Art. 12

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 13 e 14.

12.2

[Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

12.3

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo

12.4

[Scarpinato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

12.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 e l'articolo 13.

12.6

[Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere la parola: «Tuttavia».

12.7

[Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", sopprimere la parola: «Tuttavia».

12.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede» con le seguenti: «quando ritenga del tutto evidente, sulla base degli elementi iniziali disponibili, che possa ricorrere una causa di giustificazione, fermo restando l'obbligo di procedere a tutti i necessari accertamenti, il pubblico ministero con provvedimento motivato, procede».

12.9

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", sostituire le parole: «quando appare evidente» con le seguenti: «quando risulta, sulla base di elementi oggettivi e specificamente individuati».

12.10

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: «appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione» con le seguenti: «la causa di giustificazione risulta in modo univoco sulla base di elementi oggettivi e non controversi, senza necessità di ulteriori accertamenti,».

12.11

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", dopo le parole: «causa di giustificazione» inserire le seguenti: «espressamente prevista dalla legge».

12.12

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'evidenza della causa di giustificazione è esclusa quando la sua sussistenza non risulti in modo univoco dagli atti, ovvero richieda accertamenti ulteriori, valutazioni in ordine alla proporzionalità della condotta o si collochi in un contesto caratterizzato da elementi fattuali non univoci o tra loro contrastanti.».

12.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'annotazione preliminare non esclude né sostituisce l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 qualora emergano elementi che rendano necessario lo svolgimento di indagini.»

12.14

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'annotazione preliminare ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando non sussistono elementi idonei a sostenere l'iscrizione ai sensi del comma 1-bis.».

12.15

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'annotazione è disposta con atto motivato contenente l'indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione.».

12.16

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza dei presupposti per l'applicazione del presente comma, si procede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1-bis.».

12.17

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'annotazione preliminare non è consentita quando la causa di giustificazione richiede accertamenti complessi.».

12.18

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "1-bis.1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione.».

12.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, il pubblico ministero procede agli accertamenti necessari a verificare la sussistenza della causa di giustificazione, acquisendo senza ritardo gli elementi di prova disponibili.»

12.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies" dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quando vi sia una persona offesa identificata, questa è informata dell'avvenuta annotazione preliminare e ha facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova.»

12.21

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «In tutti gli altri casi provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis».

12.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", comma 2, sopprimere le parole: «e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare».

12.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", comma 2, dopo le parole: «richiesta di archiviazione» inserire le seguenti: «che deve essere specificamente motivata in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione».

12.24

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il pubblico ministero, quando richiede l'archiviazione, ne dà avviso senza ritardo alla persona offesa dal reato. Entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, la persona offesa può proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari, indicando a pena di inammissibilità l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale.»

12.25

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", comma 3, dopo le parole: «il pubblico ministero provvede» inserire la seguente: «immediatamente».

12.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In ogni caso l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1, è disposta quando devono essere compiuti atti che incidono sui diritti fondamentali della persona o che richiedono garanzie difensive.»

12.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", al comma 4, sostituire le parole: «decorrono dalla data dell'annotazione preliminare» con le seguenti: «decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1».

12.28

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefica, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 2, capoverso "Art. 335-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis) L'annotazione preliminare è comunicata senza ritardo dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari competente per territorio. La persona cui è attribuito il fatto può, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre istanza per la verifica della sussistenza dei presupposti dell'annotazione. Il giudice provvede con decreto motivato, anche senza formalità, e, ove ritenga insussistenti i presupposti, ordina l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.».

12.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di garanzie nei controlli di polizia)

1. Al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

(Informazione sui diritti nei controlli di polizia)

1. Nel corso dei controlli di polizia che comportano l'identificazione delle persone, il personale delle Forze di polizia informa immediatamente la persona controllata della ragione del controllo.
2. Su richiesta dell'interessato, è rilasciata attestazione sintetica del controllo effettuato, contenente la data, il luogo e l'amministrazione di appartenenza del personale operante."

12.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di indipendenza delle indagini. Modifiche agli articoli 55 e 370 del codice di procedura penale)

1. Al fine di garantire l'indipendenza, l'adeguatezza, la tempestività delle indagini, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 370, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Quando la persona sottoposta alle indagini è un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria, il pubblico ministero, per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, si avvale di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a un corpo di polizia diverso rispetto a quello cui appartiene la persona indagata»;

b) all'articolo 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nei confronti di un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente al medesimo corpo di polizia dell'agente o dell'ufficiale che le svolge, questi informa senza ritardo, e comunque entro il termine di 24 ore, il pubblico ministero competente affinché proceda ai sensi dell'articolo 370, comma 1.1».

12.0.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni concernenti l'applicazione di misure alternative alla detenzione nel caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena)

1. Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva, nessuno può essere detenuto in un istituto di pena che non abbia un posto letto regolarmente disponibile, come individuato dal regolamento di cui al comma 5.

2. Qualora, in applicazione del principio di cui al comma 1 del presente articolo, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nell'istituto di assegnazione nei confronti di un soggetto in stato di libertà e non sia possibile individuare un altro istituto idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena di cui all'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena detentiva è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della medesima legge n. 354 del 1975 ovvero in altro luogo indicato dal condannato, secondo le modalità e le eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla pena detentiva in carcere, secondo l'ordine cronologico di emissione delle rispettive sentenze di condanna. Almeno il 2 per cento dei posti letto regolarmente disponibili ai sensi del regolamento di cui al comma 5 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di espiazione della pena nei luoghi ivi previsti è computato, al fine della complessiva durata della pena, al pari della detenzione in carcere, fatti salvi i casi in cui il condannato non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con regolamento del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il numero di posti letto regolarmente disponibili in ciascuno degli istituti di pena italiani, calcolato in applicazione degli *standard* vigenti in materia di altezza minima e requisiti igienico-

sanitari principali dei locali d'abitazione di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

6. Al fine di garantire la tutela della dignità dei detenuti nel rispetto di quanto previsto dalle pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le possibili misure alternative alla detenzione in carcere che assicurino la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato nonché la riduzione del sovraffollamento carcerario.».

12.0.4

[Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica)

1. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi di sicurezza di elisoccorso, trasporto sanitario d'urgenza, protezione civile, antincendio e vigilanza del territorio montano, i piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo volo istituito presso l'INPS.

2. I piloti dipendenti della Provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore di questo articolo sono iscritti al Fondo Volo con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la Provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.

3. L'INPS provvede al trasferimento al fondo volo dei contributi già versati presso la cassa INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

4. Alla copertura degli oneri pregressi derivanti dal comma 2, stimati in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2036 e 2037, euro 200.000 per l'anno 2038, euro 300.000 per l'anno 2039, euro 200.000 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 100.000 annui dal 2042 al 2044, euro 200.000 per l'anno 2045, euro 300.000 per l'anno 2046, euro 400.000 annui dal 2047 al 2049, euro 300.000 per l'anno 2050, euro 200.000 per l'anno 2051, euro 100.000 per ciascuno degli anni 2052 e 2053, ed euro 100.000 per l'anno 2056, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Art. 13

13.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12 e 14.

13.2

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo

13.3

[Scarpinato](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «apposito modello» inserire le seguenti: «che assicuri la tracciabilità cronologica delle annotazioni e la possibilità di verifica da parte dell'autorità giudiziaria».

13.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della giustizia trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo del modello di annotazione preliminare, con indicazione del numero dei procedimenti iscritti, delle archiviazioni e delle eventuali successive iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335.»

13.0.1

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge del 1° aprile 1981, n. 121 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'operatore di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3 e 4, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Le medesime sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.";

b) all'articolo 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli operatori di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli operatori stessi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 14

14.1

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Incremento dei fondi per la tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 22, del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente non superiore a euro 15.000 per ciascuna fase del procedimento";

b) al comma 4, le parole: "è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui per l'anno 2025 e di 1.720.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.".

14.2

Scarpinato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. All'articolo 22, del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente non superiore a euro 15.000 per ciascuna fase del procedimento";

b) al comma 4, le parole: "è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui per l'anno 2025 e di 1.720.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.".

14.3

Scuria, De Priamo, Della Porta

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a rimborsare le spese legali sostenute dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48 convertito dalla legge 9 giugno, n.80 in misura conforme ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia in materia di compensi professionali forensi, garantendo la copertura dei costi fino ai valori medi ivi previsti."

14.4

Lisei, Spinelli, Della Porta

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 14 comma 2 della legge 4 aprile 2025, n. 42 le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre 2026"».

14.0.1

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Meloni, Parrini, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per la tutela legale del personale della sicurezza)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla tutela legale del personale delle Forze di polizia.

2. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese legali sostenute dagli operatori coinvolti in procedimenti penali o civili per fatti connessi al servizio.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.0.2

Alfieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di tutela legale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate impiegate in compiti di ordine pubblico, indagati o imputati per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei propri compiti istituzionali, è garantita l'assistenza legale a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

2. L'Amministrazione provvede all'anticipazione delle spese legali, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro competente.

3. Le spese restano definitivamente a carico dell'Amministrazione qualora il procedimento si concluda con archiviazione, proscioglimento o assoluzione.»

14.0.3

Musolino, Enrico Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tutela legale per le forze dell'ordine)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio sono difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

2. Gli oneri e le spese di giudizio sono a carico dello Stato, salvo il caso di condanna, da cui deriva il diritto di rivalsa del medesimo nei confronti del soggetto interessato.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

14.0.4

Gaudio, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Fondo per il rinnovo degli automezzi della Polizia di Stato per il controllo del territorio)

1. Al fine di consentire la capillare presenza delle forze dell'ordine nelle aree urbane e prevenire i fenomeni di criminalità, anche giovanile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo per il rinnovo degli automezzi della Polizia di Stato destinati al controllo del territorio con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2026, per l'acquisto di nuove auto da pattugliamento e pronto intervento con motori ibridi e sostenibili.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono determinate le modalità di assegnazione dei fondi alle Prefetture e alle Questure, nonché il numero il numero di automezzi da distribuire sui territori.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.5

Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.6

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 675 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno,

da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.7

Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Adeguamento retributivo dei vigili del fuoco per lavoro notturno e festivo e per i buoni pasto)

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.8

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i presidi anti-incendio delle Isole Minori)

"1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative

agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 346-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.9

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Misure per il rinnovo e l'ammodernamento della dotazione di mezzi della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.10

Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Misure per l'incremento della dotazione di mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

14.0.11

Sironi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Fondo per la dematerializzazione degli archivi del Dipartimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)

"1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 17 milioni di euro per l'anno 2030."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 17 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

14.0.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.»

Art. 15

15.1

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo

15.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

15.3

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scar
pinato, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso "b-quater)", dopo le parole: «nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria» inserire le seguenti: «appositamente individuati e dotati di specifica formazione».

15.0.1

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

15.0.2

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 15-bis. Gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale sono sostituiti dal seguente:
«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che infligge a una persona con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale. La pena è raddoppiata se dal fatto deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'obbligo di impedire il fatto o che vi acconsente tacitamente».

15.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)

1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi della presente legge sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 16

16.1

[Valente](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può proporre eventuali cautele per l'esecuzione del permesso.»"

16.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di

detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può proporre eventuali cautele nell'esecuzione del permesso.»

16.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto delle cautele eventualmente indicate» sono aggiunte le seguenti: «, con obbligo di specifica motivazione in ordine alle ragioni di sicurezza che giustificano eventuali limitazioni».

16.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, il cui parere non ha carattere vincolante».

16.6

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "il terzo comma è sostituito dal seguente: Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, e nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da un organo giudiziario, alla corte d'appello. I termini per proporre reclamo sono rispettivamente di quarantotto ore dalla comunicazione per il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di quindici giorni per l'interessato."

16.5

[Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sostituire il terzo comma con il seguente:

"Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato".

16.7

[Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "e le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore»", con le seguenti: " ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini per proporre reclamo sono rispettivamente di quarantotto ore dalla comunicazione per il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di quindici giorni per l'interessato."

16.8

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, alla lettera b) le parole: "e le parole "ventiquattro ore" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e in fine aggiungere il seguente periodo: "I termini per proporre reclamo sono rispettivamente di quarantotto ore dalla comunicazione per il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di quindici giorni per l'interessato".

16.9

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), le parole: «quarantotto ore» sono soppresse.

16.10

[Aurora Floridia, Spagnolli, Patton](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «quindici giorni per l'interessato e quarantotto ore per il pubblico ministero e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

16.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro ore per il pubblico ministero e quindici giorni per l'interessato».

16.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni per l'interessato e ventiquattro ore per il pubblico ministero».

16.13

Pirovano

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma"».

16.14

Cataldi

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma"».

16.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) nei casi di permessi concessi ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che ricorrano gravi e comprovate esigenze di sicurezza».

16.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sostituire le lettere a) e b) con la seguente: "a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso previsto dall'art. 30 O.P., l'autorità competente deve richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo."

16.0.1

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."

16.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di standard minimi di detenzione)

1. Dopo l'articolo 6 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

(Standard minimi di dignità, igiene e spazio negli istituti penitenziari)

1. Ai fini del rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le condizioni di detenzione nelle carceri devono garantire il rispetto della dignità della persona detenuta, assicurando adeguati standard di spazio abitativo, igiene, salubrità, illuminazione naturale e artificiale, aerazione e accesso ai servizi igienici e sanitari.
2. In ogni istituto penitenziario devono essere assicurati quali parametri minimi di calcolo dello spazio disponibile ai detenuti all'interno delle celle le seguenti misure:
 - a) 6 metri quadrati nelle celle a occupazione singola;
 - b) 10 metri quadrati nelle celle a occupazione doppia;
 - c) 14 metri quadrati nelle celle a occupazione tripla;
 - d) 18 metri quadrati nelle celle a occupazione quadrupla.
3. È in ogni caso vietata l'occupazione di una cella da parte di più di 4 detenuti.
4. Ai fini della determinazione della capienza legale delle celle negli istituti penitenziari si tiene conto esclusivamente della superficie calpestabile, con esclusione dei servizi igienici, dei letti a castello e degli arredi fissi.
5. In ogni caso devono essere garantiti:
 - a) un letto individuale per ciascun detenuto;
 - b) servizi igienici separati e adeguatamente schermati;
 - c) accesso alle cure sanitarie;
 - d) accesso quotidiano a docce e acqua calda;
 - e) adeguata ventilazione, illuminazione naturale e riscaldamento;
 - f) possibilità di permanenza all'aria aperta per almeno due ore al giorno.
6. Qualora, per ragioni di sovraffollamento o di carenza strutturale, non sia possibile garantire gli standard minimi di cui ai commi precedenti, il magistrato di sorveglianza dispone, anche d'ufficio, l'applicazione di misure alternative alla detenzione, tra cui la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale o altre misure previste dall'ordinamento penitenziario.
7. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria monitora costantemente il rispetto degli standard di cui al presente articolo e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato delle condizioni detentive e sul rispetto della capienza legale degli istituti penitenziari."."

16.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attività culturali e ricreative negli istituti penitenziari)

Dopo l'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"15-bis

1. Al fine di garantire l'effettività della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nonché di favorire il reinserimento sociale delle persone detenute, negli istituti penitenziari sono assicurate e promosse attività culturali, artistiche, educative, ricreative e sportive.
2. L'amministrazione penitenziaria favorisce la realizzazione di laboratori culturali, attività teatrali, musicali, editoriali, cinematografiche, sportive e di formazione artistica e culturale, anche attraverso la collaborazione con enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, università, istituzioni scolastiche, istituti di alta formazione artistica e musicale, enti locali, fondazioni culturali, associazioni di promozione sociale, cooperative

sociali, biblioteche, istituzioni culturali pubbliche e private, nonché altri soggetti operanti nei settori della cultura, dell'educazione e della promozione sociale.

3. Gli istituti penitenziari assicurano la disponibilità di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché l'accesso dei detenuti a biblioteche, strumenti informativi e attività educative e formative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dell'organizzazione dell'istituto.

4. Al fine di garantire continuità e stabilità alle iniziative di cui al presente articolo, l'amministrazione penitenziaria promuove accordi, convenzioni e partenariati con i soggetti di cui al comma 2, favorendo il coinvolgimento del volontariato e delle realtà del terzo settore operanti nell'ambito del trattamento penitenziario.

5. La partecipazione dei detenuti alle attività culturali, educative e ricreative è valorizzata nell'ambito del programma trattamentale individuale e può essere considerata ai fini della valutazione del percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e i criteri per la promozione e il sostegno dei progetti realizzati in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.

16.0.4

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria."»

16.0.5

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento."»

16.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.".

16.0.7

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. All'articolo 30, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".»

16.0.8

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."»

16.0.9

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi,

culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione."»

16.0.10

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita."»

16.0.11

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

16.0.12

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."»

16.0.13

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."»

16.0.14

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. -Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.»

16.0.15

[Valente](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile."»

16.0.16

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato

con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso."»

16.0.17

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2."

16.0.30

D'Elia, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per

taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quiquies*, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

16.0.18

Verini, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

16.0.19

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".»

16.0.20

Giorgis, Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"»

16.0.21

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»

16.0.22

Parrini, Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una

licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il reinserimento sociale.»

16.0.23

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare";

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiatione alla data del 1° gennaio 2016.»

16.0.24

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni".

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.»

16.0.25

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare".»

16.0.26

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.»

16.0.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Introduzione degli «Sportelli per i diritti dei detenuti» nelle strutture detentive)

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è istituito uno «Sportello per i Diritti dei detenuti» al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

4. In nessun caso gli «Sportelli dei Diritti dei detenuti» possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «

16.0.28

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

16.0.29

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche all'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione."»

16.0.31

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.0.32

Parrini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2026, 2027 e 2028, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.33

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, nonché la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Per esigenze di celerità e di semplificazione, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, necessarie al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16.0.34

Castellone, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2026, di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

16.0.35

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Assunzioni Dipartimento amministrazione penitenziaria)

Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2026, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

5-quater. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2026.

5-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

16.0.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, in materia di assunzione di dirigenti penitenziari)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «cento unità».

b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

4. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 5 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

16.0.37

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Verini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ai sensi dell'articolo 80, della legge 25 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.38

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "400 unità".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare nel biennio 2026-2028 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 5 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

16.0.40

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.0.41

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.42

D'Elia, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Verini, Valente, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Dotazione organica e finanziamenti per le attività laboratoriali nelle sezioni scolastiche operanti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale destinati alle persone detenute, nonché di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, è autorizzata l'istituzione di una specifica quota di dotazione organica aggiuntiva per il personale docente e tecnico destinato alle sezioni scolastiche operanti presso gli istituti penitenziari degli Istituti Alberghieri, Tecnici, Professionali e Artistici.

2. Per le medesime finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle attività didattiche laboratoriali svolte nelle sezioni scolastiche attive negli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai laboratori di cucina, sala, accoglienza, nonché alle altre attività tecnico-professionali e artistiche.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono destinate all'acquisto di attrezzature, materiali didattici, derrate alimentari, forniture e servizi necessari allo svolgimento delle attività laboratoriali, nonché alle spese logistiche connesse al loro approvvigionamento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.43

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.44

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.45

Verini, Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Finanziamento programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.46

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.47

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.48

Verini, Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Incremento risorse dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.50

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici,

di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.»

16.0.49

[Verini](#), [Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
- d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

16.0.51

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Verini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni

di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziando il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

h) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.52

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di

lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, 6,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2029, di 7 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2034, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2035 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, 6,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2029, di 7 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2034, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2035 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

16.0.53

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 10 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.54

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione

della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni, istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni ed esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, anche tramite il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti, prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna e al fine della ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.55

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.".

16.0.56

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.57

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.58

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.59

Bazoli, Giorgis, Verini, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2026-2028, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.60

[D'Elia](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Verini](#), [Valente](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Tutela e promozione delle attività culturali, teatrali e trattamentali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire l'effettività della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, della Costituzione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura la continuità e lo sviluppo delle attività culturali, teatrali, formative e di confronto con la società civile negli istituti penitenziari.

2. Le attività di cui al comma 1, costituiscono parte integrante del trattamento penitenziario ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non possono essere limitate o sospese se non per comprovate e motivate esigenze di sicurezza, valutate caso per caso dalla direzione dell'istituto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

16.0.61

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 40 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.62

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di seicento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.63

Valente, D'Elia, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.64

Verini, Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.65

Verini, Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Finanziamento Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.66

[Verini](#), [Rando](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Risorse in favore degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.67

[D'Elia](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 i benefici economici erogati agli orfani, alle orfane di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.68

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2028, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 400 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi interni per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori, è esclusa in ogni caso la sottoposizione a prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali, qualora tali verifiche siano già state effettuate all'atto dell'accesso al ruolo di appartenenza o nel corso della carriera. Restano fermi gli ulteriori requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa vigente.»

17.2

[Pirovano](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono ammessi» fino alla fine del comma con le seguenti: «ciascun bando di concorso prevede l'ammissione, nel limite del 10 per cento dei posti, di candidati in possesso di ulteriori titoli di studio o requisiti professionali, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, individuati dal bando medesimo».

17.3

[Cataldi](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono ammessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ciascun bando di concorso prevede l'ammissione, nel limite del 10 per cento dei posti, di candidati in possesso di ulteriori titoli di studio o requisiti professionali, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, individuati dal bando medesimo».

17.4

[Gaudiano](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per ridurre il progressivo e continuo calo dei partecipanti per i concorsi banditi per i ruoli intermedi della Polizia di Stato, permettere la totale copertura delle unità di personale messe a concorso e garantire un'adeguata formazione al fine del superamento delle prove di esame, in via sperimentale per i concorsi banditi nell'anno 2027 e 2028 viene messa a disposizione dal Ministero dell'Interno apposita piattaforma di formazione con videocorsi gratuiti e materiale di studio per i partecipanti. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.".

17.0.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, è sostituito con il seguente:

"2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma precedente, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività, al 31 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, nella versione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022, nella loro composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari de l Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno."».

17.0.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole: "delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate", sono sostituite con le seguenti: con le seguenti:

"2025 e 2026 delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164 e successive modificazioni, nella composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno."».

17.0.3

Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 18

18.1

Pirovano

Al comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), sopprimere la parola: «, rispettivamente,».

18.2

Cataldi

Al comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), sopprimere la parola: «, rispettivamente,».

18.4

Pirovano

Al comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 1), sostituire le parole: «di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato» con le seguenti: «di cui la metà riservata», e le parole: «il cinquanta per cento è riservato» con le seguenti: «l'ulteriore metà è riservata».

18.5

Cataldi

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-sexies)», numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato» con le seguenti: «di cui la metà riservata»;

b) sostituire le parole: «il cinquanta per cento è riservato» con le seguenti: «l'ulteriore metà è riservata».

18.3

Pirovano

Al comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 2), dopo le parole: «per il cinquanta per cento,» inserire le seguenti: «attraverso concorso per titoli ed esami riservato».

18.6

Cataldi

Al comma 1, lettera d), capoverso "c-sexies)", numero 2), dopo le parole: «per il cinquanta per cento,» inserire le seguenti: «attraverso concorso per titoli ed esami riservato,».

18.7

Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera "e-bis) dopo la lettera r-bis) è inserita la seguente: «r-bis.1) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, per 200 posti ciascuno di ispettore superiore tecnico, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»;".

Conseguentemente:

- sostituire il comma 4 con il seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed e-bis), è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.";

- al comma 6, sostituire le parole: "euro 7.627.968 per l'anno 2027", ovunque ricorrano, con le parole: "euro 10.000.000 per l'anno 2027".

18.8

Meloni, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le procedure concorsuali interne per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di vice sovrintendente, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono estese agli anni dal 2023 al 2029. I relativi bandi sono emanati entro il 3] dicembre di ciascun anno, per la copertura dei posti disponibili alla data del 3] dicembre dell'anno precedente;

1-ter. Per tutte le procedure concorsuali interne previste dal presente articolo, è consentito lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite massimo del 20 per cento dei posti banditi, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili;

1-quater. A decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2029, sono banditi annualmente procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, riservate al personale del ruolo degli ispettori che espleta funzioni di polizia, per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

1-quinquies. Alle procedure concorsuali interne previste dal presente articolo per il ruolo tecnico, è ammesso a partecipare anche il personale della Polizia di Stato transitato nel ruolo tecnico, purché in possesso dei requisiti di anzianità e professionalità previsti per il corrispondente ruolo ordinario;

1-sexies. Alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato sono ammessi i funzionari appartenenti al ruolo dei Commissari che abbiano maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario Capo e che risultino scrutinabili, alla data del 3] dicembre dell'anno di riferimento, ai fini dell'avanzamento. I posti disponibili sono ripartiti nella misura dell'ottanta per cento mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai Commissari Capo provenienti da concorso pubblico, e nella misura del venti per cento mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato ai Commissari Capo provenienti da concorso interno. Al concorso interno per titoli ed esami riservato al venti per cento dei posti per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente sono ammessi i funzionari che risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esami riservato al venti per cento dei posti per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, dovendosi ritenere che la platea dei potenziali partecipanti coincida con quella avente titolo a concorrere per tale procedura selettiva. La presente disposizione è volta a garantire coerenza sistematica tra le procedure concorsuali interne della carriera dei funzionari di Polizia, assicurando uniformità nei criteri d'individuazione dei soggetti ammessi e razionalità nella progressione delle qualifiche."

18.9

Parrini, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 2, dopo le parole: "lettera d)" inserire le seguenti: "lettera e) e lettera f)".

18.10

[Lisei, Della Porta](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di ridurre le carenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione di cui alla lettera c-*quinqies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, i posti disponibili per i candidati idonei, nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c-*ter*), del d.lgs. 95/2017, possono essere ampliati di un numero pari e non inferiore al venti per cento degli idonei in graduatoria, nei limiti delle complessive risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2024, con collocazione degli interessati nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi.

2-*ter*. La validità della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*ter*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*) numero 2), del d.lgs. 95/2017, con riferimento al concorso interno indetto con decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2024, per titoli ed esami, per la copertura di n.411 vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, è prorogata al 31 dicembre 2026.».

18.11

[Paroli, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. Il personale frequentatore del XVI corso bis di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, è immesso in ruolo con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025."».

18.12

[Valente, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la piena remunerazione delle prestazioni rese dal personale della Polizia di Stato, gli esuberi individuali mensili di lavoro straordinario, non liquidati nel mese di riferimento per esigenze organizzative o per superamento dei limiti programmati, sono corrisposti in via obbligatoria con cadenza trimestrale. L'importo dovuto è altresì adeguato, in sede di liquidazione, al fine di assicurare il recupero del potere d'acquisto qualora, nel trimestre di riferimento, si registri un incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT. L'adeguamento è riconosciuto nei limiti delle risorse autorizzate dal presente articolo e non concorre alla determinazione del tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

18.13

[Mennuni, Scuria, De Priamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluisce nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'art. 16, comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ai fini delle operazioni disposte per il controllo del territorio.».

18.0.1

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.1. (Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.

Art. 47-bis.2.

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 47-bis.3. (Procedura)

1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo precedente sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-ter e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 47-bis.4. (Preclusioni)

1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 47-bis.2:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 47-bis. 5.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario».

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

18.0.2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a ventiquattro mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a ventiquattro mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristrate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiatione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 47-*bis*.1.

(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a ventiquattro mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;

b) all'articolo 48, secondo comma, sostituire le parole: «in appositi istituti o», con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».

18.0.3

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-*bis*.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

"1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.

2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto."

18.0.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. A coloro che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di duemila euro per ogni lavoratore assunto."

18.0.6

Patton, Spagnoli, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria;

2. All'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "di servizio" sono soppresse;
- b) il comma 3 è soppresso.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.0.7

Giorgis, Alfieri, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per

titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024.

2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. Lo scorrimento di cui al presente articolo è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

5. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al comma 1 accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

18.0.8

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di specificità del lavoro e della previdenza per il personale della sicurezza pubblica)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2026-2028, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027".

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per l'anno 2026 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 100 milioni di euro. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 245 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

18.0.9

Croatti, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Nelle more degli interventi di cui al comma 1, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo."

18.0.10

Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Misure per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027 del Personale delle Forze di Polizia)

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze il "Fondo Aggiuntivo per il rinnovo contrattuale delle Forze di polizia", di seguito denominato Fondo, destinato nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025 -2027 all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici stipendiali fissi del personale non dirigenziale delle Forze di Polizia.
2. La dotazione iniziale del Fondo è pari per l'anno 2026 a 60 milioni di euro, da ripartirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

18.0.11

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità. Con decreto del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2026, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

18.0.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Video sorveglianza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari e nei centri per i rimpatri (CPR) devono essere conservati nei server per almeno 90 giorni, anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.

2. Agli oneri per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,8 milioni di euro per l'anno

2027 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2026, 0,8 milioni per il 2027 e 0,8 milioni per il 2028 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

18.0.13

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Potenziamento dei Centri di formazione della Polizia di Stato)

1. Per il potenziamento dei Centri di formazione della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 19

19.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e valorizzazione del percorso formativo del personale, gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per l'ammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, anche se svolti in tutto o in parte dopo il 1 gennaio 1998, sono computati per intero ai fini della determinazione dell'anzianità utile al trattamento pensionistico per tutto il personale della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla procedura concorsuale di accesso."

19.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di assicurare uniformità di trattamento e valorizzazione del percorso formativo del personale, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero ai fini della determinazione dell'anzianità utile al trattamento pensionistico per tutto il personale della Polizia di Stato, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla procedura concorsuale di accesso, qualora il possesso della laurea sia richiesto o valutato ai fini dell'assunzione o dell'avanzamento di carriera. Per i ruoli per i quali è previsto quale requisito il solo diploma di istruzione secondaria superiore, l'eventuale laurea posseduta è computata nella misura della metà della sua durata legale."

19.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che accede alla qualifica di vice ispettore mediante concorso interno è autorizzato, durante il periodo di prova, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione per un periodo massimo di sei mesi, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente."."

19.0.1

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Collocamento in ausiliaria del personale della Polizia di Stato)

1. A seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, il personale della Polizia di Stato è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al Ministero dell'interno per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

3. Alla determinazione del trattamento pensionistico e al calcolo dell'indennità di ausiliaria per il personale collocato nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1864 e 1870 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

19.0.2

Gelmini, Lisei, Pirovano, Occhiuto

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis

(Collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza»;

b) al comma 4, le parole «non superiore al triennio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«6. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

7. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica».

Art. 20

20.1

Lisei, De Priamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole da «con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga» fino a: «non oltre la data di cessazione dal servizio permanente» con le seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al termine del mandato, qualora il Vice comandante generale non abbia raggiunto i limiti di età, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.»»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera 0a), n. 2), si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.».

20.2 (testo corretto)

Pucciarelli, Pirovano, Tosato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 25, comma 1, le parole: "di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare" sono sostituite dalle seguenti: "con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate"».

20.2

Pucciarelli, Pirovano, Tosato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a): all'articolo 25, comma 1, le parole: "di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica

20.3

Cataldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso "9-bis", alinea, sostituire le parole: «per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani» con le seguenti: «per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani»;

b) alla lettera f), capoverso "1-bis", sostituire la parola: «tratti» con la seguente: «reclutati».

20.4

Pirovano

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 9-bis, alinea, sostituire le parole: «per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani» con le seguenti: «per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani» e, alla lettera f), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «tratti» con la seguente: «reclutati».

20.5

De Priamo, Spinelli

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) all'articolo 1034, al comma 2, sostituire le parole "all'articolo" con le seguenti: "agli articoli 133 e".»

20.6

Gasparri, Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'articolo 16, comma 2-bis, le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 4» e le parole «i generali di brigata e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali generali o ammiragli»;

b-ter) all'articolo 17, comma 4-bis, le parole "rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "si intende aggiuntiva rispetto al contingente di cui al comma 1 e percepisce un trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19 comma 3";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b-bis, b-ter, pari a euro 293.676,26 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

20.7

Nocco, Spinelli, De Priamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2027, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.124, e in deroga al contingente ivi previsto, inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, nell'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.0.1

Gasparri, Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 801 è inserito il seguente:

«Art. 801-bis-Assegnazione in comando del personale militare presso altre pubbliche amministrazioni e agenzie-1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'assegnazione in comando del personale militare presso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed agenzie è determinata su autorizzazione del Ministro della difesa, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Amministrazione della difesa, che può in qualsiasi momento disporre il rientro del militare nelle proprie disponibilità, in relazione ad esigenze di impiego della Forza armata d'appartenenza o degli organismi interforze.».

2. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

2. Il personale del comparto sicurezza e difesa al quale sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devono essere strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale, è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

20.0.2

Giorgis, Alfieri, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure a favore dei dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza)

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento del importo lordo annuale di 60.000 euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

20.0.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifica del limite di reddito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 50.000 euro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili";

b) al quarto periodo, le parole "di 28.000 euro" sono soppresse;

c) al quinto periodo, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

20.0.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Potenziamento del parco immobiliare delle Forze armate)

1. Per assicurare la funzionalità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e migliorare le condizioni alloggiative del personale, attraverso la realizzazione di interventi per la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesso pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelli già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»

20.0.5

[Dreosto](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifica del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 815 inserire il seguente:

"Art. 815-bis.

(Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino)

1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente, per un totale di trenta unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli e così determinato:

- a) contrammiraglio (CP): 1
- b) capitano di vascello (CP): 1
- c) capitano di fregata (CP) : 3
- d) capitano di corvetta (CP): 1
- e) tenente di vascello (CP) : 2
- f) sottotenente di vascello (CP): 3
- g) maresciallo NP: 5
- h) sergente Np: 5
- i) graduato: 9

2. Le unità di personale del ruolo Ufficiali di cui al comma 1 sono da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente Codice.

3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello di cui all'articolo 815-bis le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa annua di 2.286.159,46 euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.286.159,46 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026 - 2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui al comma 1 ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste da Legge."

Art. 21

21.1

Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

"1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre

2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire:

a) concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

1) di età non superiore a 28 anni;

2) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale;

b) concorsi interni, per titoli ed esami, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, riservati al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari in servizio permanente in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di uno dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), punto 2), nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale, oltre agli ulteriori requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.

3. I vincitori del concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

4. I vincitori del concorso interno di cui al comma 1, lettera b) sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la sola qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), e nominato al termine del corso di cui al comma 4 sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

6. Al personale di cui al comma 5, arruolato ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.

8. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1, lettera a), contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento."

21.2

[Garavaglia, Tosato, Pucciarelli, Pirovano](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «*fino al 31 dicembre 2027,*»;

b) dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure urgenti in tema di funzionalità del Corpo della guardia di finanza)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. *Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:*

a) *nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;*

b) *sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;*

c) *sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;*

d) *in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.*».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. *La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*»;

b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento:*

a) *risulti sospeso dall'impiego;*

b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.

Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.»;

c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;

d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.»».

21.3

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«10. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alla colonna 7 della tabella n.1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la lettera (o) è sostituita dalla seguente:

"(o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire, dell'organico complessivo del grado. Per le aliquote di valutazione per gli anni 2026 e 2027 sono ricompresi gli ufficiali del comparto speciale e comparto aeronavale che hanno frequentato, rispettivamente, i corsi di formazioni valevoli per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, i cui effetti giuridici del grado di Sottotenente decorrono rispettivamente con data 31/12/2013 per il corso relativo all'anno accademico 2012/2013 e con data 31 dicembre 2014 per il corso relativo all'anno accademico 2013/2014."»

21.4

Lisei, Spinelli, Della Porta

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alla colonna 7 della tabella 1 dell'allegato al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la lettera (o) è sostituita dalla seguente:

"(o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire, dell'organico complessivo del grado. Per le aliquote di valutazione per gli anni 2026 e 2027 sono ricompresi gli ufficiali del comparto speciale e comparto aeronavale che hanno frequentato, rispettivamente, i corsi di formazioni valevoli per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, i cui effetti giuridici del grado di Sottotenente decorrono rispettivamente con data 31/12/2013 per il corso relativo all'anno accademico 2012/2013 e con data 31/12/2014 per il corso relativo all'anno accademico 2013/2014."»

21.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2026, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

Art. 22

22.1

[Gasparri, Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 14, le parole: "ruolo ad esaurimento»" ovunque ricorrono sono soppresse.

22.2

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: "ciascuno per 350 posti" con le parole: "fino a 525 posti per il 2026 e fino a 700 posti per il 2027" ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I vincitori dei concorsi di cui al presente comma sono inquadrati anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente e sono riassorbiti nei limiti delle vacanze che si rendono disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

22.3

[Gasparri, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 5, la lettera b) è soppressa;
- b) all'articolo 15, comma 5-ter, la lettera b) è soppressa;
- c) all'articolo 23, comma 5, la lettera b) è soppressa."

Art. 23

23.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

23.2

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», al primo periodo sostituire la parola: "otto" con la parola: "nove".

23.3

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «7-bis», al primo periodo inserire in fine le seguenti parole: ", assicurando comunque standard formativi adeguati alla qualifica".

23.0.1

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede, altresì, almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale. "

Art. 24

24.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere le parole: "In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,";
- sostituire le parole "un anno" con le seguenti "diciotto mesi";

24.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 3, è assicurata una specifica e qualificata preparazione nelle seguenti materie: comunicazione sociale e istituzionale; mediazione linguistica e interculturale; tecniche di de-escalation e gestione non violenta delle situazioni critiche; metodi di risoluzione di casi complessi; nozioni di base in ambito medico e psicologico; gestione dei conflitti interpersonali e tecniche di controllo della rabbia.

La formazione è altresì orientata a rafforzare la consapevolezza del ruolo del personale di polizia penitenziaria quale operatore del sistema dell'esecuzione penale, chiamato a interagire con persone private della libertà personale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell'ordinamento penitenziario, nonché delle fonti internazionali ed europee in materia.

A tal fine, il percorso formativo comprende l'approfondimento della normativa penitenziaria, delle disposizioni costituzionali rilevanti e dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di merito in materia di esecuzione della pena.

24.3

Gasparri, Occhiuto, Ternullo

Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

"All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

24.0.1

Parrini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.2

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2026-2028, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 40 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.3

[Parrini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. E' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.4

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2026-2028, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 20 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi

pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 25

25.0.1

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».

25.0.2

[De Cristofaro, Magni, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo».

25.0.3

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 60 milioni di euro a decorrere dal 2026."

25.0.4

[Pogliese](#), [De Priamo](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Modifiche dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di elezione del personale della Polizia di Stato a cariche amministrative e politiche e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. All'articolo 81, secondo comma, della legge aprile 1981, n. 121, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale sono stati eletti, per tutta la durata del mandato".

2. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Mandato amministrativo o politico)

1. Il personale di cui al presente decreto, eletto a cariche amministrative o politiche, non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale è stato eletto per tutta la durata del mandato e deve essere trasferito nella sede più vicina, anche in soprannumero.

2. Al termine del mandato, a domanda, il personale eletto a cariche amministrative o politiche deve essere nuovamente trasferito nella sede originaria di servizio, anche in soprannumero.

3. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche è trasferito, a domanda, nella sede più vicina a quella di espletamento del mandato, per tutta la durata del mandato stesso. Tale periodo è valido ad ogni effetto quale periodo utile da computare per eventuali trasferimenti, a domanda, del personale.

4. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche è collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato, con il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal presente comma, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato, con diritto, oltre che al trattamento economico ordinario, anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni e al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato e ai servizi di istituto effettivamente svolti.

5. I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato"

25.0.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per trentasei mesi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.0.6

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di euro 1000 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.0.7

Pirovano, Lisei, Occhiuto, Gelmini

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni urgenti in materia di facoltà assunzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Al fine di allineare la consistenza della forza effettiva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle rispettive dotazioni organiche, sono annualmente determinati, con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, gli incrementi delle assunzioni di personale, da esercitarsi fino a un massimo del venti per cento delle previsioni delle facoltà assunzionali di cui al comma 9-bis, in egual percentuale per ciascuna Amministrazione e nei limiti della forza prevista dalle leggi. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono autorizzate secondo le modalità stabilite al comma 10."

25.0.8

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Modifica del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 815 inserire il seguente:

"Art. 815-bis.

(Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino)

1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente, per un totale di trenta unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli e così determinato:

- a) contrammiraglio (CP): 1
- b) capitano di vascello (CP): 1
- c) capitano di fregata (CP) : 3

- d) capitano di corvetta (CP): 1
- e) tenente di vascello (CP) : 2
- f) sottotenente di vascello (CP): 3
- g) maresciallo NP: 5
- h) sergente Np: 5
- i) graduato: 9

2. Le unità di personale del ruolo Ufficiali di cui al comma 1 sono da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente Codice.

3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello di cui all'articolo 815-bis le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa annua di 2.286.159,46 euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.286.159,46 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026 - 2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui al comma 1 ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste da Legge.»

25.0.9

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

25.0.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'Interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026."

25.0.11

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Finanziamento dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nonché del fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 2027, le risorse dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze armate e di polizia, nonché dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono rispettivamente incrementate di 200 milioni di euro annui, da destinare alla remunerazione dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale, nonché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed assicurare le attività di soccorso pubblico.

2. Le risorse aggiuntive, di cui al precedente comma 1, sono ripartite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

25.0.12

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Incremento delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia e per le Forze Armate)

1. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

25.0.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2026-2028 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

25.0.14

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Finanziamento compensi per lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

1. Allo scopo di assicurare il rafforzamento della politica di difesa e deterrenza nazionale da minacce esterne o interne, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Le risorse aggiuntive, di cui al precedente comma 1, sono ripartite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.15

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Istituzione del "Fondo Mutua Sicurezza" per l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale per il personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza, denominato "Fondo Mutua Sicurezza".

2. Il Fondo ha lo scopo di:

- a) garantire prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) assicurare rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione, cure termali e odontoiatria;
- c) prevedere misure di sostegno economico in caso di infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio;
- d) promuovere programmi di prevenzione sanitaria e tutela psicofisica del personale.

3. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, non si procede al rinnovo delle vigenti polizze sanitarie assicurative private sottoscritte dai Ministeri competenti o dalle amministrazioni del comparto Sicurezza.

4. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 12 milioni di euro ed è successivamente integrato mediante eventuali contributi facoltativi del personale, determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia, in misura comunque non superiori a 46,75 euro mensili, nonché mediante contributi derivanti da convenzioni o accordi con fondi mutualistici, enti bilaterali e soggetti assicurativi integrativi.

5. Il Comitato di gestione del Fondo Mutua Sicurezza è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti per ogni sigla sindacale maggiormente rappresentativa del Comparto Sicurezza, individuate ai sensi della normativa vigente sulla rappresentatività.

6. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato di gestione, dalla sua costituzione adotta il regolamento operativo del Fondo, definisce le tipologie e i livelli delle prestazioni sanitarie integrative e stipula convenzioni quadro con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, finalizzate a garantire tempi certi e tariffe agevolate.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

25.0.16

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Fermo restando le previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal triennio 2025-

2027 per la sottoscrizione degli accordi negoziali previsti all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le risorse aggiuntive di cui al precedente comma 1, sono ripartite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Misure in materia di liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto)

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2023, è garantita al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale appartenente al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, senza discriminazioni rispetto ai lavoratori del settore privato.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti "tre mesi".

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

25.0.18

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al fine di incrementare la presenza del personale delle Forze Armate sui treni, a carattere regionale e locale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e lo Stato Maggiore della Difesa stipulano apposita convenzione per regolamentare il supporto del personale militare in caso di necessità e la gratuità delle tratte regionali e locali.».

25.0.19

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Estensione dell'assicurazione INAIL per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute. Al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno».

3. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

4. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.

5. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.

6. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

7. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente:

«d-*ter*) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;

b) all'articolo 13:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-*bis*»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.

2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:

a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;

b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.

2-quater. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2-ter, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto».

8. All'articolo 206-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».

9. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o»."

25.0.20

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detassazione degli emolumenti per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza)

1. Gli emolumenti corrisposti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modifiche, degli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2002, n. 164, dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e successive modifiche, dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e successive modifiche, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali.

2. I compensi di cui al precedente comma 1 restano assoggettati alla contribuzione previdenziale e assistenziale e, conseguentemente, concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni.»

25.0.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Attivazione della previdenza dedicata per il personale del comparto Sicurezza e Difesa)

1. Al fine di assicurare un trattamento previdenziale adeguato alla peculiarità delle funzioni svolte dal personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa, è istituita una forma previdenziale dedicata, complementare e obbligatoria, finalizzata a compensare gli effetti derivanti dal regime contributivo puro e dalle specificità ordinamentali connesse allo svolgimento dei servizi operativi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di adesione e finanziamento della previdenza dedicata;
- b) l'aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione e del personale;
- c) i criteri di gestione e investimento delle risorse, anche mediante fondi negoziali esistenti o di nuova istituzione;
- d) le misure attuative necessarie a garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato "Fondo per la previdenza complementare del Comparto Sicurezza e Difesa", con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

25.0.22

[Gasparri, Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Razionalizzazione della durata dei mandati del personale delle Addettanze Militari)

- 1. Al fine di assicurare maggiore continuità operativa, efficienza economica e valorizzazione del personale militare impiegato all'estero, la durata dei mandati del personale delle Addettanze Militari è stabilita in quattro anni.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai nuovi conferimenti di incarico a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché ai mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. L'attuazione del presente articolo avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 4. Il risparmio strutturale stimato, derivante dalla riduzione dei costi di rotazione del personale, è destinato al potenziamento della presenza militare presso sedi estere e organismi internazionali, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.».

25.0.23

[Lopreato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

25.0.24

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»».

25.0.25

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

25.0.26

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Giustizia minorile e di comunità)

1. È autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Agli oneri del comma 1, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.0.27

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per gli anni 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

25.0.28

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Implementazione case famiglia protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

25.0.29

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

25.0.30

Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina

Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis
(Estensione mansioni UPP)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

25.0.31

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il personale abilitato Port State Control della Guardia Costiera e/o qualificato "Flag State Inspector" svolge compiti di particolare importanza per la sicurezza della navigazione.

2. Allo scopo di incentivare il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 ed il mantenimento della professionalità acquisita al personale di cui al comma 1 è attribuita una specifica indennità da definire attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ed all'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.95, nell'ambito delle rispettive risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 300.000 a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 26

26.1

Paroli, Ternullo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno anche attraverso la valorizzazione del relativo personale, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata alla copertura di forme di assistenza sanitaria integrativa del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, dirigenziale e non. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, si provvede al riparto delle risorse complessive in ragione della consistenza numerica del personale destinatario del beneficio assistenziale, distinto per categorie. I criteri e le modalità del riparto delle risorse destinate a ciascuna delle diverse componenti di personale sono definiti, per ogni singola area negoziale di riferimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

26.2

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono incrementate in misura pari ad euro 10.000.000.»

Conseguentemente, al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.3

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire la parola «2.000.000» con la seguente: «10.000.000»

Conseguentemente, al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 10.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.4

Paroli, Ternullo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di rafforzare le attività di tutela della legalità e di prevenzione amministrativa antimafia svolte dal Ministero dell'interno, a livello centrale e periferico, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è istituita la Direzione centrale per la tutela della legalità, alla quale è preposto un prefetto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 302.838 annui a decorrere dall'anno 2026, ai

fini dell'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di prefetto. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, all'istituzione della predetta Direzione centrale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 302.838 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.".

26.5

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati promuove progetti di rigenerazione urbana aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.6

Spinelli, De Priamo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno otto anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno sette anni ».

26.0.1

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Benefici vittime del dovere e della criminalità organizzata)

1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.2

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti)

1. L'articolo 1, comma 2011, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che l'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, si applica a tutti trattamenti pensionistici, anche di lavoro dipendente, erogati ai soggetti interessati, non presupponendo

necessariamente una correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello specifico status.»

26.0.3

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.4

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in favore di donne vittime della violenza mafiosa)

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.5

Paita, Musolino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Rifinanziamento del Fondo di libertà per il sostegno economico agli orfani di femmicidio)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Una quota pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è indirizzata esclusivamente a fornire un sostegno economico agli orfani di un crimine domestico di cui all'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con l'autorità delegata competente in materia di politiche familiari, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno economico di cui al presente comma.

2. Alla legge 11 gennaio 2018, n.4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "valutati in 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

b) all'articolo 9, comma 2, le parole "valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "valutati in 64.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e valutati in 5 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

c) all'articolo 11, comma 1:

1) le parole: "di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: ", di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,"

2) lettera a), le parole "una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ""una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

3) lettera b), le parole "una quota pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ""una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025 e una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

3. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per il rafforzamento della formazione delle forze di polizia chiamati ad assistere a caso di violenza e maltrattamenti commessi nei confronti delle donne. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.6

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di collaboratori di giustizia)

1. Dopo l'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 16-*decies* - (*Beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di giustizia e di mantenimento negli istituti di pena*) 1. I collaboratori ammessi alle speciali misure di protezione cui sono concesse le circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali ovvero i benefici penitenziari di cui all'articolo 16-*nonies* possono essere esonerati dal pagamento delle spese previste dall'articolo 205, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 relative ai processi per i reati oggetto del rapporto collaborativo.

2. I collaboratori di giustizia di cui al comma precedente possono essere esonerati dall'obbligo di rimborso all'erario dello Stato delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena nei casi previsti dagli articoli 188 del codice penale e 692 del codice di procedura penale.

3. I benefici di cui ai commi precedenti sono disposti con la sentenza di condanna per i reati cui si riferisce la collaborazione ovvero dal competente giudice dell'esecuzione".

2. In fase di prima applicazione, le previsioni di cui all'articolo 16-*decies* 15 gennaio 1991, n. 8, si applicano anche nei riguardi delle persone:

a) che, alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 16-*decies*, risultano essere sottoposte alle speciali misure di protezione ai sensi del Capo II del medesimo decreto-legge;

b) per le quali le predette speciali misure sono cessate nei cinque anni mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dei soggetti nei cui confronti dei quali la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, abbia disposto la revoca delle medesime misure.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.7

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Misure in materia di capitalizzazione delle misure di assistenza economica per i collaboratori e i testimoni di giustizia)

1. Le somme erogate a titolo di capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 10, del decreto ministeriale, 23 aprile 2004, n.161, per le finalità di reinserimento socio economico dei collaboratori e dei testimoni di giustizia non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento.»

26.0.8

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.9

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Incremento risorse Fondo in favore dei Comuni sciolti per mafia)

1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.10

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

1.All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.11

[Rando](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) dei delitti per i quali la parte civile costituita sia stata riconosciuta vittima di criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.»

26.0.12

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Incremento del Fondo per la diffusione della cultura della legalità)

1. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.13

[Rando](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1, siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.0.14

[Rando](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «le persone fisiche» sono inserite le seguenti: «nonché i loro successori a titolo universale»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, nonché i loro successori a titolo universale, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.»

26.0.15

[Pogliese, De Priamo, Lisei](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche dell'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47)

1. All'art. 3 comma 1-ter del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole "possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari", sono inserite le seguenti parole, "nonché agli ex assegnatari ancora nel possesso degli immobili al momento della delibera di alienazione da parte dei medesimi enti proprietari in regola con il pagamento dei canoni di locazione".

Art. 27

27.1

[Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

27.2

[Cataldi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

27.3

[Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente](#)

Al comma 6 dopo le parole «della legge 23 dicembre 2005, n.266,» inserire le seguenti: «, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,»

27.4

[Spinelli, Lisei](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Le disposizioni in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari conviventi del personale delle Forze Armate che abbiano contratto patologie oncologiche e pre-oncologiche per le quali sia accertato il nesso di causalità con l'esposizione, anche in via indiretta, all'amianto o ad altre sostanze nocive dal servizio prestato dal proprio coniuge.

8-ter. Ai fini del comma 8-bis, il nesso di causalità e la dipendenza della patologia sono accertati in via amministrativa secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461. Restano fermi gli effetti degli accertamenti già contenuti in sentenze passate in giudicato.

8-quater. Ai soggetti di cui al comma 8-*bis* sono estesi i benefici indennitari, assistenziali e previdenziali previsti dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalle relative norme di attuazione.

8-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Le disposizioni in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari conviventi del personale delle Forze Armate che abbiano contratto patologie oncologiche e pre-oncologiche per le quali sia accertato il nesso di causalità con l'esposizione, anche in via indiretta, all'amianto o ad altre sostanze nocive dal servizio prestato dal proprio coniuge.

8-ter. Ai fini del comma 8-*bis*, il nesso di causalità e la dipendenza della patologia sono accertati in via amministrativa secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461. Restano fermi gli effetti degli accertamenti già contenuti in sentenze passate in giudicato.

8-quater. Ai soggetti di cui al comma 8-*bis* sono estesi i benefici indennitari, assistenziali e previdenziali previsti dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle relative norme di attuazione.

8-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

27.6

[Rando](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 1-*bis* ed 1-*ter* della medesima legge".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-*bis*, pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.7

[Valente](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle orfane e agli orfani di crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.4.»

27.0.1

[Zanettin](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della fissazione dell'udienza la Corte di Appello dà notizia all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la Corte di Appello fissa udienza per provvedere ai sensi dell'articolo 46 comma 1 e 2 e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ai difensori. Si applica l'articolo 127 c.p.p... Nel caso in cui si debba procedere alla restituzione per equivalente, la Corte di Appello determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia."

b) il comma 3 dell'articolo 46 è soppresso.».

27.0.2

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'America's Cup 2027 nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere allo scorrimento della graduatoria prorogata, nel rispetto delle riserve di posti previste dall'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Lo scorrimento della graduatoria di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nei confronti dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8,125 e comunque non inferiore a 7,500, risultati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla normativa vigente.

4. Al solo fine di dare attuazione allo scorrimento della graduatoria prorogata, i candidati presentano apposita istanza mediante procedura telematica, attraverso portale reso disponibile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e i termini indicati con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è avviato ai corsi di formazione previsti dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2026, in relazione alle cessazioni di personale intervenute entro il 31 dicembre 2025 e nei limiti dei risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

27.0.3

[De Priamo, Della Porta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Una volta terminati i contratti di locazione o comunque allo scadere delle convenzioni concernenti il diritto di superficie, qualora i soggetti beneficiari dei fondi pubblici per la realizzazione del suddetto programma edilizio intendano vendere gli appartamenti a soggetti terzi, agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di esercizio del diritto di riscatto anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto".

27.0.4

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il coniuge e i figli superstiti" sono sostituite dalle seguenti: "il coniuge, i figli superstiti ed i nipoti anche nati successivamente all'evento delittuoso"

b) dopo le parole: "comparto Ministeri" sono aggiunte le parole: "e degli Enti locali"

27.0.5

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Estensione dell'applicazione delle norme in favore delle vittime del dovere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche e preoncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro annuali a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

27.0.6

Liris, Lisei, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 27-bis

(Attribuzione alla Struttura per la prevenzione antimafia della competenza per gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023)

1. Alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici connessi agli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico

e San Benedetto in provincia di Forlì Cesena, colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 nell'Emilia Romagna, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sismico.

2. Si applicano, per le verifiche antimafia connesse all'evento sismico del 18 settembre 2023 nei territori di cui al comma 1, le linee guida adottate, dal Comitato di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli eventi sismici già attribuiti alla competenza della Struttura per la prevenzione antimafia.

27.0.7

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

1. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelli previsti dall'art. 3, commi 1, 1-bis ed 1-ter della medesima legge"

27.0.8

Gasparri, Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Aspettativa per gravi infermità in attesa di definizione della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) grave infermità in attesa della definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria;»;

b) dopo l'articolo 905, è inserito il seguente:

«Art. 905-bis - *Aspettativa per grave infermità in attesa della definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria* - 1. Il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato che, nelle more della definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 806, comma 1, è collocato in aspettativa. Ad esso non si applica l'articolo 929.

2. All'atto della definizione dei procedimenti medico-legali definitivi, riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria, il personale militare di cui al comma 1 decade dalla posizione di aspettativa e a esso si applica l'articolo 929.

3. Il periodo di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non è computato nel calcolo di cui all'articolo 912.

4. Al personale di cui al comma 1, riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e collocato in congedo assoluto per causa di servizio, ove ne sussistono le condizioni, si applica quanto previsto dall'articolo 804.

5. Al personale di cui al comma 1, riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, per infermità non dipendente da causa di servizio, all'atto del collocamento in congedo assoluto, si applica quanto previsto dall'articolo 930.

6. Al personale di cui al comma 1, durante l'aspettativa, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura piena.»;

c) dopo l'articolo 2231-ter, è inserito il seguente:

«Art. 2231-quater - *Disciplina transitoria per l'iscrizione nel ruolo d'onore del personale militare precedentemente transitato nelle qualifiche del personale civile* - 1. Al personale militare transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 930, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 905-bis, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo articolo, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 806, è concessa la facoltà di presentare istanza per chiedere l'applicazione dell'articolo 804.

2. Il personale di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione nel ruolo d'onore, cessa dall'impiego civile.».

27.0.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

27.0.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.0.11

Mennuni, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" Art. 27 bis

(Giornata dei caduti delle Forze di Polizia)

1. Al fine di onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare italiane, comprendenti Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, caduti o feriti nell'adempimento del loro dovere all'interno del territorio nazionale e di conservare la loro memoria, la Repubblica riconosce il giorno 29 ottobre di ogni anno quale Giornata dei caduti delle Forze di polizia.

2. In occasione della Giornata dei caduti delle Forze di polizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, sugli avvenimenti occorsi ai soggetti di cui al comma 1."

27.0.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.13

Rando, Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis
(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.14

Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis
(Misure a favore delle vittime del dovere e loro familiari)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La presente disposizione si applica nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

27.0.15

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis
(Misure antiusura e antiracket)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, presso le associazioni e fondazioni antiusura e antirackett riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza e rilascio di informazione utili alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».

27.0.16

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 28

28.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

Di [Girolamo, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore](#) [Antonio](#) [Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1 sostituire il periodo: "I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati." con i seguenti: "I detenuti e gli internati stranieri non ostacolano l'accertamento della loro identità e esibiscono e producono gli elementi in loro possesso, oltre che all'identità, relativi anche a età e cittadinanza. L'eventuale veridicità delle dichiarazioni rese è accertata dall'autorità giudiziaria competente."

28.3

[Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso sopprimere la parola: "stranieri".

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: "dello straniero" con la parola: "del".

28.4

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, le parole «hanno l'obbligo di cooperare» sono sostituite da «possono cooperare».

Conseguentemente, nella rubrica, le parole «Obbligo di» sono soppresse.

28.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli elementi in loro possesso» sono inserite le seguenti: «e ragionevolmente disponibili».

28.6

[Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ", nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati."

28.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o sono transitati".

28.8

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati» sono aggiunte le seguenti:

«nei limiti delle informazioni di cui il soggetto abbia diretta conoscenza e che sia agevolmente in grado di ricordare o documentare».

28.9

[Parrini, Giorgis, Valente, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La richiesta è formulata da parte della Direzione dell'istituto penitenziario o del centro di permanenza, in forma scritta e in lingua italiana, ovvero in altra lingua a lui comprensibile ed è trasmessa anche al difensore nominato, dando al detenuto o all'internato un termine congruo, comunque non inferiore a dieci giorni, per fornire le informazioni richieste."

28.10

[Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La richiesta è formulata al detenuto o all'internato straniero da parte della Direzione dell'istituto penitenziario o del centro di permanenza, in forma scritta e in lingua italiana, ovvero in altra lingua a lui comprensibile ed è trasmessa anche al difensore nominato."

28.11

[Parrini, Giorgis, Valente, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La direzione dell'istituto penitenziario ovvero del centro di permanenza trasmette la richiesta di informazioni al magistrato di sorveglianza competente, che fissa, entro un termine non inferiore a dieci giorni, la data e l'ora in cui le informazioni sono raccolte, alla presenza di un difensore, anche nominato d'ufficio."

28.12

[Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La direzione dell'istituto penitenziario ovvero del centro di permanenza trasmette la richiesta al magistrato di sorveglianza e la notifica al difensore del detenuto o dell'internato."

28.13

[Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire i seguenti: "Delle operazioni di raccolta delle informazioni è redatto verbale, nel quale si dà conto dell'atteggiamento tenuto dal

detenuto o dall'internato. Il verbale, sottoscritto dal detenuto o dall'internato e dal difensore, è trasmesso al magistrato di sorveglianza.".

28.14

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La raccolta delle informazioni, richieste in forma scritta e in lingua comprensibile al detenuto o all'internato straniero, deve avvenire alla presenza di un difensore, anche nominato d'ufficio, e di un mediatore culturale.".

28.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L'obbligo di cooperazione non sussiste quando la produzione delle informazioni o dei documenti richiesti risulti oggettivamente impossibile o non ragionevolmente esigibile.»

28.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il detenuto o internato ha diritto di essere informato della facoltà di consultare il proprio difensore prima di fornire le informazioni richieste.»

28.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Le richieste di informazioni sono formulate in lingua comprensibile al detenuto o internato, con l'assistenza di interprete ove necessario.»

28.18

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La richiesta è notificata al difensore, anche nominato d'ufficio, che deve essere presente al momento della raccolta delle informazioni.".

28.19

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo la parola: "esecuzione" inserire le seguenti: ", unitamente al verbale delle operazioni di raccolta delle informazioni, dal quale risulti l'atteggiamento tenuto dal detenuto e dall'internato. Il detenuto o l'internato, ovvero il difensore presente alle operazioni di raccolta, possono richiedere di inserire nel verbale ogni ulteriore elemento ritenuto rilevante, anche in dissenso rispetto a quanto riportato dal personale che ha svolto le operazioni di raccolta.".

28.20

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

28.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26» *con le seguenti:* «Le predette informazioni non incidono sulla valutazione ai fini del giudizio di cui al comma 5 dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione, sull'adozione delle misure relative al trattamento penitenziario e sull'applicazione delle pene alternative previste dal presente ordinamento e dal predetto regolamento».

28.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «sono altresì annotate» sono inserite le seguenti: «con specifica motivazione».

28.23

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso, al terzo periodo sopprimere le parole: "e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26".

28.24

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26".

28.25

*Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco*

Al comma 1, sostituire le parole da: "e il mancato adempimento" fino a: "del medesimo articolo 26." con le seguenti: ". Al detenuto e all'internato straniero che non conosce la lingua italiana la richiesta riguardante le informazioni sull'obbligo di cooperare deve essere tradotta in una lingua a lui nota.".

28.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il mancato adempimento può essere valutato esclusivamente ove accertato che sia stato volontario e ingiustificato».

28.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«L'eventuale mancato adempimento è valutato tenendo conto delle condizioni personali, linguistiche, culturali e documentali del detenuto o internato.»

28.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

«In ogni caso tale valutazione non può costituire elemento esclusivo o determinante ai fini della concessione dei benefici penitenziari.»

28.29

Valente, Giorgis, Bazoli, Alfieri, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al detenuto e all'internato straniero che non conosce la lingua italiana la richiesta riguardante le informazioni sull'obbligo di cooperare deve essere tradotta in una lingua a lui nota".

28.30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il detenuto o internato è informato in forma scritta e comprensibile dell'obbligo di cooperazione, delle relative modalità e delle possibili conseguenze.»

28.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'annotazione relativa al mancato adempimento dell'obbligo di cooperazione è comunicata al magistrato di sorveglianza, che può verificarne la fondatezza.»

28.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo il periodo aggiunto è inserito il seguente: «Il mancato rispetto dell'obbligo di cooperazione non può costituire presunzione di pericolosità sociale.»

28.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

28.34

[Gaudiano](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 2.

28.35

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "ordina" è sostituita dalla parola: "può ordinare".

28.36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sempre che risulti socialmente pericoloso" sono sostituite dalle parole: "quando sussistano gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale".

28.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, le parole: «si tiene conto anche» *sono sostituite dalle seguenti:* «può essere considerato esclusivamente nell'ambito di una valutazione complessiva e individualizzata».

28.38

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "si tiene conto" *con le parole:* "si può tenere conto".

28.39

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: ", solo qualora la mancata collaborazione sia avvenuta in forme tali da determinare gravi e comprovate ragioni di pericolosità sociale".

28.40

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione e non possono comportare trattamenti detentivi peggiorativi fondati esclusivamente sulla condizione di cittadinanza.»

28.0.1

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri)

I. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dopo le parole «senza formalità», sono aggiunte le seguenti: «, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto»;

b) al comma 7 le parole "L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato" sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Lo stato".»

Art. 29

29.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

29.2

[Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

29.3

[Giorgis, Delrio, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 29

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

29.4

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 29

(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-*bis*, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-*bis*, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

29.5

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 29

(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

«*h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

29.6

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 29

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

b) l'inserimento sociale e lavorativo;

c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

d) la conoscenza della lingua italiana;

e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

29.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 1.

29.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente: "0a) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-bis dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che

non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla

sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso

di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.»".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché di visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari".

29.9

Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.10

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2) inserire, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «al tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica»".

29.11

Valente, Meloni, Giorgis, Bazoli, Parrini, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il comma 1, lett. b) è soppresso.

29.13

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "n. 286" inserire le seguenti: "le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 500 a 2.000 euro» e".

29.14

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "n. 286" inserire le seguenti: "le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 1.000 a 5.000 euro» e".

29.15

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "n. 286" inserire le seguenti: "le parole: «da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 5000 a 10.000 euro» e".

29.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni personali diverse» sono aggiunte le seguenti: «ovvero qualora sia necessario procedere a una nuova valutazione individuale e aggiornata delle condizioni personali e familiari dell'interessato».

29.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), le parole: «non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione» sono sostituite dalle seguenti: «si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione autonomamente motivato».

29.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si applicano le disposizioni» sono inserite le seguenti: «previa motivazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti del trattenimento».

29.19

Valente, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo." aggiungere il seguente periodo « L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento

e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle 48 ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche dall'articolo 5 commi 5 e 6 e dall'articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.»;

29.20

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.» è aggiunto il seguente periodo « L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di trattenimento di cui al periodo precedente sono soggetti alla convalida da parte del giudice di pace che provvede comunque entro il termine delle 48 ore dalla comunicazione del Questore, dopo aver valutato le sopraggiunte situazioni personali anche esposte dal cittadino straniero, in conformità di quanto previsto anche dall'articolo 5 commi 5 e 6 e dall'articolo 19 del presente decreto e nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.».

29.21

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «Il trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio non può essere disposto automaticamente in conseguenza della violazione dell'ordine di allontanamento.»

29.22

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il trattenimento può essere disposto esclusivamente in presenza di concreto rischio di fuga o di comprovato ostacolo alla preparazione del rimpatrio.»

29.23

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'autorità competente tiene conto di eventuali mutamenti sopravvenuti nella situazione personale dell'interessato.»

29.24

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il trattenimento è disposto solo qualora misure meno coercitive risultino insufficienti.»

29.25

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È garantito allo straniero il diritto all'assistenza legale ai fini dell'impugnazione delle decisioni relative al rimpatrio.»

29.26

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio è disposto solo come misura di ultima istanza.»

29.27

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le decisioni relative al trattenimento e al rimpatrio sono soggette a riesame giurisdizionale.»

29.28

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lo straniero è informato in una lingua a lui comprensibile delle ragioni del provvedimento e dei mezzi di ricorso disponibili.»

29.29

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Prima dell'adozione del trattenimento è effettuata una valutazione delle condizioni di vulnerabilità della persona interessata.»

29.30

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Prima dell'esecuzione del rimpatrio è verificato il rischio di respingimento verso Paesi nei quali la persona possa essere esposta a trattamenti contrari ai diritti fondamentali.»

29.31

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis L'autorità competente tiene conto dell'esistenza di legami familiari o sociali rilevanti nel territorio dello Stato.»

29.32

[Valente, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sopprimere il comma 2.

29.33

[Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

29.34

[Giorgis, Valente, Meloni, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

29.35

[Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco](#)

Sopprimere il comma 3.

29.36

[Aurora Floridia, Spagnolli, Patton](#)

Sopprimere il comma 3.

29.37

[Rossomando, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Parrini, Rando, Valente, Verini](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84» sono sostituite dalle seguenti: «sono liquidati dal magistrato osservando la tariffa professionale vigente relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».

29.38

[Cucchi, De Cristofaro, Magni](#)

Al comma 3, le parole «L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.» sono sostituite con le parole «All'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84» sono sostituite da «sono liquidati dal magistrato osservando la tariffa professionale vigente relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84» »;

29.39

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la parola: "sono" è inserita la parola: "sempre".

29.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei principi del diritto dell'Unione europea.»

29.0.1

Delrio, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

29.0.2

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

29.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

29.0.4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-bis del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. - *(Permesso di soggiorno per radicamento sociale)* - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-bis, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

29.0.5

Lopreato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina Licheri, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo con finalità specifiche per minori e disabili)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 188 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nonché di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

29.0.6

Lorefice, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte dei comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

29.0.7

Ettore Antonio Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Fondo per la stabilizzazione del personale interinale di Questure, Prefetture e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare: a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate; b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento; c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

29.0.8

Maiorino, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Sabrina, Licheri, Lopreiato, Loreface, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

29.0.9

Sabrina, Licheri, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara, Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore, Antonio, Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Misure per il sostegno al lavoro delle prefetture e questure in tema di immigrazione)

1. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle partiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a

contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 30

30.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

30.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

30.3

[Marton](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Sc arpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Sopprimere l'articolo.

30.4

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-*bis*, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le

associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

30.5

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-*bis*, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

30.6

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

30.7

[Giorgis](#), [Delrio](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato

condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-ter. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-*bis*, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

30.8

Damante, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Barbara
Florida, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Fondo per il rafforzamento dei servizi di polizia locale nei comuni in condizioni di squilibrio finanziario sede di centri di prima accoglienza per migranti e hotspot)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza urbana e di supportare l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale nei territori maggiormente interessati dalla presenza di strutture di prima accoglienza per migranti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per il rafforzamento dei servizi di polizia locale nei comuni sede di centri di prima accoglienza (CPA) e hotspot, con una dotazione iniziale pari a euro 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo è destinato ai comuni nel cui territorio insistono centri di prima accoglienza o hotspot per migranti e che si trovino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in una delle condizioni previste dal Titolo VIII della Parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli enti strutturalmente deficitari, agli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e agli enti in dissesto finanziario.

3. Le risorse del Fondo sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di assunzioni a tempo indeterminato o determinato di personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, nonché al potenziamento dei servizi di vigilanza territoriale connessi alla gestione delle strutture di accoglienza.

4. In deroga ai limiti assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli derivanti dalla disciplina in materia di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa di personale degli enti locali, i comuni beneficiari possono procedere alle assunzioni di cui al comma 3 nei limiti delle risorse attribuite a valere sul Fondo.

5. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, sono autorizzate previa verifica della sostenibilità finanziaria delle stesse limitatamente alle risorse del Fondo e sono escluse dai controlli preventivi della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, limitatamente alla quota di spesa integralmente coperta dalle risorse del Fondo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, tenendo conto del numero di presenze nelle strutture di accoglienza, della popolazione residente e delle condizioni finanziarie dell'ente nonché le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

30.9

Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Barbara Florida, Gaudio, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sca
rpinato, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 30

(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)

1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13 comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

30.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 1.

30.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 1 è soppresso.

30.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

30.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "31 dicembre 2028" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

30.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

30.15

[Naturale](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Floridia](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina](#), [Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "strutture e infrastrutture" inserire le parole: "in raccordo con il Comune sul cui territorio sono situate".

30.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo le parole "strutture e infrastrutture" inserire le seguenti "in accordo con il Comune sul cui territorio sono situate".

30.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «alla normativa vigente, nei limiti delle sole disposizioni strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi».

30.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'applicazione della normativa urbanistica, ambientale, sanitaria e di tutela del paesaggio».

30.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

30.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Alfieri](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Ministero dell'interno opera in accordo con il Comune sul cui territorio sono situate le strutture ed infrastrutture di cui al presente comma."

30.21

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ove richiesto e".

30.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: «ove richiesto» sono soppresse.

30.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli atti relativi alla realizzazione e gestione delle strutture di cui al presente articolo sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti.»

30.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La realizzazione e l'ampliamento dei centri di permanenza per il rimpatrio avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e quale misura di ultima istanza.»

30.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Prima della realizzazione o dell'ampliamento delle strutture di cui al presente articolo è effettuata una valutazione di impatto sui diritti fondamentali delle persone trattenute.»

30.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sul numero, la localizzazione, i costi e le condizioni di funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio.»

30.27

[Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 2.

30.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il comma 2 è soppresso.

30.29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del primo periodo sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»."

30.30

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto» sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto»"

30.31

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli stranieri presenti nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato

il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.»"

30.32

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.»".

30.33

Valente, Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei centri di cui al presente comma è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.»".

30.34

Parrini, Giorgis, Valente, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I centri di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.»".

30.35

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I centri di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.»".

30.36

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sopprimere il comma 3.

30.37

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «posta elettronica certificata» *sono inserite le seguenti:* «purché sia accertata la piena comprensione da parte del richiedente protezione internazionale».

30.38

Meloni, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Valente, Verini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "ha eletto domicilio", *inserire le seguenti:* "Il richiedente che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza degli atti o dei provvedimenti, è restituito, a sua richiesta, nei diritti e nelle facoltà nelle quali è decaduto e nel termine ai fini della presentazione del ricorso".

30.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il comma 3, lett. a), dopo le parole «ha eletto domicilio» *sono inserite le parole* «Il richiedente che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza degli atti o dei provvedimenti, è restituito, a sua richiesta, nei diritti e nelle facoltà nelle quali è decaduto e nel termine ai fini della presentazione del ricorso.»

30.40

Valente, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Parrini, Rando, Rossomando, Verini

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

30.41

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

30.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) la notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale è accompagnata da informazioni in una lingua comprensibile all'interessato.»

30.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso»".

30.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere»".

30.45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.46

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.47

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza»".

30.48

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il richiedente sia una persona minore di età»".

30.49

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria»".

30.50

[Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale»".

30.51

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.52

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.53

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.54

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.55

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»".

30.56

[Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine»".

30.57

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 35-bis, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 le parole: «successivamente alla sua notifica» sono sostituite con le seguenti: entro cinque giorni dalla sua notifica»".

30.58

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 4.

30.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accesso ai luoghi di trattenimento temporaneo)

1. All'articolo 67 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, al pari del Garante nazionale possono accedere, senza necessità di autorizzazione preventiva né di

preavviso, alle camere di sicurezza e agli altri luoghi destinati al trattenimento temporaneo presso gli uffici delle Forze di polizia, al fine di verificare le condizioni e il rispetto dei diritti delle persone trattenute.".

30.0.2

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - *(Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)* - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-bis, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

30.0.3

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di rilascio e di durata dei permessi di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-bis, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-bis, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

30.0.4

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di conversione del permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-ter) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

h-quater) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), e all'articolo 36»;

b) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

c) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

e) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

f) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

g) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

h) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

30.0.5

[Lisei](#), [Occhiuto](#), [Pirovano](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente

«Art. 30-*bis*

(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

1. All'articolo 14-*ter* del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri," sono inserite le seguenti "con il Consiglio Nazionale Forense,"

b) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-*bis*"

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello

straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 2."

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000,00 per il 2026 e ad euro 492.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.6

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari e introduzione del permesso di soggiorno per radicamento sociale)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - *(Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-*ter*. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;

b) l'inserimento sociale e lavorativo;

c) la durata della permanenza sul territorio italiano;

d) la conoscenza della lingua italiana;

e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-*bis*, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

30.0.7

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

30.0.8

[Castellone](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di](#)
[Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#)

[Antonio](#)

[Girolamo](#), [Barbara](#)
[Licheri](#), [Sabrina](#)

Licheri, Lopreiato, Loreface, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)

1. Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

30.0.9

Zambito, Zampa, Giorgis, Bazoli, Camusso, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di valutazione sanitaria nelle procedure relative ai CPR)

1. Nell'ambito delle procedure di accertamento sanitario relative all'ingresso, alla permanenza o al trasferimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, la valutazione del medico è finalizzata esclusivamente alla verifica dello stato di salute della persona e della eventuale compatibilità clinica con le condizioni di permanenza nella struttura.
2. La certificazione sanitaria rilasciata dal medico costituisce atto medico ed è adottata nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità professionale del professionista, sulla base di criteri clinici, diagnostici e prognostici.
3. La valutazione sanitaria di cui al comma 1 non costituisce atto autorizzativo né presupposto amministrativo del provvedimento di trattenimento o di trasferimento nei CPR e non implica l'esercizio di funzioni di ordine o sicurezza pubblica."

30.0.10

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure per la continuità operativa della rete di rappresentanza militare all'estero)

1. In considerazione delle esigenze di stabilità funzionale delle sedi estere, di efficacia delle attività di collegamento istituzionale e di migliore impiego delle professionalità acquisite, gli incarichi svolti nell'ambito delle Addettanze Militari hanno durata ordinaria pari a quattro anni.
2. La presente disciplina produce effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge e trova applicazione anche al personale già titolare di incarico alla medesima data, oltre che ai successivi conferimenti.

3. Le amministrazioni competenti, nel rispetto delle esigenze di servizio, assicurano la valorizzazione delle competenze maturate nei contesti internazionali dal personale rientrato dall'estero, con particolare riguardo alle capacità linguistiche, alle esperienze di cooperazione e alle funzioni di raccordo istituzionale, promuovendone l'impiego in ambiti geopolitici di riferimento e, in ragione dell'esperienza acquisita, in contesti esclusivamente internazionali coerenti con il profilo professionale maturato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le eventuali economie conseguenti alla minore frequenza degli avvicendamenti del personale restano acquisite ai pertinenti stati di previsione per il potenziamento delle attività connesse alla presenza nazionale all'estero.».

Art. 31

31.0.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 31-bis

(Istituzione del visto climatico per l'ingresso e il soggiorno dello straniero emigrato dal Paese d'origine per cause dipendenti dai cambiamenti climatici)

1. È istituito il visto climatico per l'ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di apolidi costretti a emigrare dai Paesi di origine per cause derivanti dai cambiamenti climatici, di seguito denominato « visto climatico », tra cui:

a) la desertificazione, le carestie e la scarsità d'acqua;

b) l'innalzamento del livello del mare, i cicloni e le inondazioni;

c) gli incendi di particolare gravità;

d) gli eventi climatici estremi e ricorrenti;

e) i danni ambientali irreversibili che minacciano la vita, la salute o la sussistenza delle persone.

«Art. 31-ter. (Requisiti)

1. Il visto climatico può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 31-bis in possesso dei seguenti requisiti:

a) la residenza abituale in una zona colpita da disastro ambientale o da uno degli eventi climatici di cui all'articolo 1;

b) l'impossibilità di ricevere protezione adeguata dal Paese di residenza abituale;

c) il rischio grave per l'incolumità o la sopravvivenza propria o della propria famiglia.

«Art. 31-quater. (Durata e rinnovo)

1. Il visto climatico ha durata di cinque anni, rinnovabile se persistono le condizioni ambientali di cui all'articolo 31-bis.

2. Il visto climatico può essere convertito nel permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

«Art. 31-quinquies.
(Accoglienza e inclusione)

1. Ai soggetti a cui è rilasciato il visto climatico sono garantiti i servizi di accoglienza, assistenza sanitaria, scolastica e abitativa secondo i livelli essenziali delle prestazioni.

2. Lo Stato, al fine di garantire i servizi di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali e gli enti del Terzo settore.

«Art. 31-sexies.
(Attuazione e monitoraggio)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, individua annualmente l'elenco dei Paesi a rischio ambientale significativo.

«Art. 31-septies.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; vittime dei cambiamenti climatici".

Art. 32

32.1

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il Ministero della salute, ai sensi del Regolamento (Ue) 2024/1356 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, può avvalersi, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 delle prestazioni della Croce Rossa Italiana anche tramite l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis del presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2026 e ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2026 - 2028. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio."

32.0.1

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo 32 aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 32-bis
(Disposizioni per la verifica dell'età dell'utente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo. 32-ter.

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione)

1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

«Art. 32-quater.

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

«Art. 32-quinquies.

(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette

entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

«Art. 32-sexies.

(Ampliamento del numero di emergenza infanzia 114)

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza.»

Coord.1

Il Relatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, si propongono le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «appartenenze di essa» e dopo le parole: «centimetri otto» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b):

al numero 1), le parole da: «, conseguentemente la rubrica» fino a: «e taglio)"» sono soppresse;

al numero 2), dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma 1.» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio";»;

alla lettera c), capoverso Art. 4-quater:

al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «tranne i casi» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»;

al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e la parola: «anzidetti» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 4, alle parole: «comma 3, diffidandoli» è premessa la seguente: «medesimo» e le parole: «Autorità garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorità»;

al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6» e parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»;

alla lettera b), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»;

alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole da: «Se l'aggravante» fino a: «euro 9.000.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso;

alla lettera e), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola» e le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

alla lettera b), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

al comma 4, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

al numero 2), capoverso 3-bis, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis»;

al numero 2), le parole: «predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto articolo 9»;

al numero 3), le parole: «predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto articolo 9»;

al numero 4), la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

al numero 6), le parole: «terzo comma»,» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma,».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,».

All'articolo 6:

al comma 4, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese», le parole: «art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 23», le parole: «557 quater» sono sostituite dalla seguente: «557-quater», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico".»;

al comma 5, le parole: «percentuale delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite le seguenti: «predetto codice, di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «5-bis, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, del suddetto testo unico»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera a), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»;

alla lettera c), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono costituire» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, capoverso Art. 11-bis, comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» sono soppresse.

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»; alla lettera a):

al numero 1), le parole: «euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000» e i segni di interpunzione: «;.» sono sostituiti dal seguente: «;»;

al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»;

al comma 2, le parole: «, primo comma,» sono soppresse e le parole: «euro 2400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «583-quater, e 584» sono sostituite dalle seguenti: «583-quater e 584»;

al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «la lettera a-ter) del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale, la lettera a-ter)», le parole da: «"delitto» fino a: «codice penale;"» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso e la parola: «"delitto» è sostituita dalle seguenti: «"a-ter) delitto».

All'articolo 12:

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater è aggiunto il seguente:»;

al capoverso Art. 335-quinquies, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero».

All'articolo 13:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 1-bis.1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso b-quater), le parole: «, 613-bis, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-bis del codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino a: «autorità giudiziaria.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attività prodromiche e strumentali.».

All'articolo 16:

al comma 1, alinea, le parole: «legge 25 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, le parole: «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a) dopo la parola: «a-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;

alla lettera b), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

alla lettera c), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

alla lettera d), capoverso c-sexies):

all'alinea, le parole: «c-sexies). Alla copertura» sono sostituite dalle seguenti: «c-sexies) alla copertura»;

al numero 2), le parole: «alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 1, lettera b)»;

alla lettera f), numero 2), le parole: «modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 2», dopo le parole: «n. 95,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo,», le parole: «del comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera c-sexies)» e le parole: «di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»;

al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione».

All'articolo 19:

al comma 3, dopo le parole: «27-ter del» sono inserite le seguenti: «decreto del»;

al comma 4, le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso 9-ter, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

alla lettera e), capoverso Art. 767-bis, comma 3, le parole: «, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»;

alla lettera f), capoverso 1-bis, le parole: «, del codice» sono soppresse;

alla lettera h), capoverso 1-bis, le parole: «o autorità delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'autorità delegata»;

alla lettera i), capoverso, le parole: «2. Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. Le disposizioni»;

alla lettera l), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

alla lettera p), alinea, le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

alla lettera q), le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto».

All'articolo 21:

al comma 1, alinea, le parole: «il settore» sono sostituite dalle seguenti: «i settori»;

al comma 3, lettera b), le parole: «con decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»;

al comma 4, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera b), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «e 1783 del» sono sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»;

al comma 7, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 9, alinea, le parole: «del 6 febbraio 2024, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera b), le parole da: «"Nell'anno 2026» fino a: «dell'amministrazione penitenziaria"» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, le parole: «"Nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «"14-sexiesdecies. Nell'anno 2026», dopo le parole: «concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «ispettore superiore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una»;

al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del personale» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la parola: «viceispettori» è sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

All'articolo 25:

al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «diverse da quella» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

alla lettera b), le parole: «Dipartimento per la» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettera»;

al comma 4, lettera b), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti «pro capite».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «modalità di attuazione» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali» e le parole: «obbligatoria, le» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoria e le»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «"I detenuti fino a: «medesimo articolo 26."» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, la parola: «relativo» è soppressa e dopo le parole: «di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al», le parole: «dell'obbligo di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obbligo di cooperare» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «interna, ai sensi dell'articolo 23-bis» sono sostituite dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»;

alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «142 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea» e le parole: «l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»;

al comma 3:

alla lettera a), alle parole: «oppure mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), numero 2), alle parole: «oppure attraverso» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea».

All'allegato:

le parole: «"ALLEGATO 1 Art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q))», le parole: «Tabella 4» sono sostituite dalle seguenti: «"Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-bis, comma 1)», e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse.

Coord.1 (testo 2)

Il Relatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, si propongono le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole: «appartenenze di essa» e dopo le parole: «centimetri otto» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b):

al numero 1), le parole da: «, conseguentemente la rubrica» fino a: «e taglio)"» sono soppresse;

al numero 2), dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma 1.» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio";»;
alla lettera c), capoverso Art. 4-quater:

al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «tranne i casi» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»;

al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e la parola: «anzidetti» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 4, alle parole: «comma 3, diffidandoli» è premessa la seguente: «medesimo» e le parole: «Autorità garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorità»;

al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6» e parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»;

alla lettera b), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»;

alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole da: «Se l'aggravante» fino a: «euro 9.000.» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso;

alla lettera e), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628» e il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola» e le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

alla lettera b), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

al comma 4, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

al numero 2), capoverso 3-bis, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»; alla lettera b):

al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis»;

al numero 2), le parole: «predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto articolo 9»;

al numero 3), le parole: «predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto articolo 9»;

al numero 4), la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

al numero 6), le parole: «terzo comma»,» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma,"».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,».

All'articolo 6:

al comma 4, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese», le parole: «art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 23», le parole: «557 quater» sono sostituite dalla seguente: «557-quater», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico".»;

al comma 5, le parole: «percentuale delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite le seguenti: «predetto codice, di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «5-bis, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «previa autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», alle parole: «della Commissione» sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole: «comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, del suddetto testo unico»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera a), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»;

alla lettera c), dopo le parole: «di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono costituire» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, capoverso Art. 11-bis, comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «salvo che non appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» sono soppresse.

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000» e i segni di interpunzione: «;» sono sostituiti dal seguente: «;»;

al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»;

al comma 2, le parole: «, primo comma,» sono soppresse e le parole: «euro 2400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «583-quater, e 584» sono sostituite dalle seguenti: «583-quater e 584»;

al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «la lettera a-ter) del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale, la lettera a-ter)», le parole da: «"delitto» fino a: «codice penale;"» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso e la parola: «"delitto» è sostituita dalle seguenti: «"a-ter) delitto».

All'articolo 12:

al comma 2:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater è aggiunto il seguente:»;

al capoverso Art. 335-quinquies, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero».

All'articolo 13:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 1-bis.1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1»;

al comma 2, le parole. «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso b-quater), le parole: «, 613-bis, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-bis del codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino a: «autorità giudiziaria.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attività prodromiche e strumentali.».

All'articolo 16:

al comma 1, alinea, le parole: «legge 25 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, le parole: «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano»;

al comma 4, le parole: «Ferme restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a) dopo la parola: «a-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;
alla lettera b), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;
alla lettera c), la parola: «c-sexies» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;
alla lettera d), capoverso c-sexies):

all'alinea, le parole: «c-sexies). Alla copertura» sono sostituite dalle seguenti: «c-sexies) alla copertura»;

al numero 2), le parole: «alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 1, lettera b)»;

alla lettera f), numero 2), le parole: «modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 2», dopo le parole: «n. 95,» sono inserite le seguenti: «rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente articolo,», le parole: «del comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera c-sexies)» e le parole: «di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»;

al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione».

All'articolo 19:

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «Salvo motivata» sono sostituite dalle seguenti: «Salva motivata» e, al nono periodo, le parole: «esaminatrice, il cui rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «esaminatrice il cui rapporto»;

al comma 3, dopo le parole: «27-ter del» sono inserite le seguenti: «decreto del»;

al comma 4, le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso 9-ter, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

alla lettera e), capoverso Art. 767-bis, comma 3, le parole: «, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»;

alla lettera f), capoverso 1-bis, le parole: «, del codice» sono soppresse;

alla lettera h), capoverso 1-bis, le parole: «o autorità delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'autorità delegata»;

alla lettera i), capoverso, le parole: «2. Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. Le disposizioni»;

alla lettera l), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

alla lettera p), alinea, le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

alla lettera q), le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto».

All'articolo 21:

al comma 1, alinea, le parole: «il settore» sono sostituite dalle seguenti: «i settori»;

al comma 3, lettera b), le parole: «con decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»;

al comma 4, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera b), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «e 1783 del» sono sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»;

al comma 7, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 9, alinea, le parole: «del 6 febbraio 2024, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera b), le parole da: «"Nell'anno 2026» fino a: «dell'amministrazione penitenziaria"» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, le parole: «"Nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «"14-sexiesdecies. Nell'anno 2026», dopo le parole: «concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «ispettore superiore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una»;

al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del personale» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la parola: «viceispettori» è sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'allievo a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda».

All'articolo 25:

al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «diverse da quella» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

alla lettera b), le parole: «Dipartimento per la» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettera»;

al comma 4, lettera b), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti «pro capite».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «modalità di attuazione» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali» e le parole: «obbligatoria, le» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoria e le»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «"I detenuti» fino a: «medesimo articolo 26."» sono trasposte a capo in un nuovo capoverso, la parola: «relativo» è soppressa e dopo le parole: «di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al», le parole: «dell'obbligo di collaborazione» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'obbligo di cooperare» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «interna, ai sensi dell'articolo 23-bis» sono sostituite dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»;

alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» il segno di interpunzione «.» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «142 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea» e le parole: «l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»;

al comma 3:

alla lettera a), alle parole: «oppure mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), numero 2), alle parole: «oppure attraverso» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «dall'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea».

All'allegato:

le parole: «"ALLEGATO 1 Art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q))», le parole: «Tabella 4» sono sostituite dalle seguenti: «"Tabella 4», le parole: «Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 1226-bis, comma 1)», e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e la parola: «COM» sono soppresse.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026

451^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna prima seduta pomeridiana.

Si procede con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 5.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo, sottolineando come la finalità risieda nella predisposizione di interventi di prevenzione, anche attraverso il coinvolgimento di realtà associative e del terzo settore.

Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 5.0.1, volto ad istituire centri di sperimentazione per la riduzione dei danni correlati alla tossicodipendenza.

Gli emendamenti proposti mirano, quindi, a un investimento sul terreno delle politiche di prevenzione, immaginando una risposta dello Stato alle tossicodipendenze che non risulti ancorata alla sola logica repressiva.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.0.2 finalizzato ad istituire l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione.

Evidenzia l'importanza di istituire un'agenzia di questo tipo, dal momento che, oggi, la gestione delle sostanze psicoattive risulta frammentaria.

Invece, l'istituzione di un'agenzia aiuterebbe ad adottare un approccio organico e di sistema.

Fa presente l'assenza di misure di controllo e di prevenzione e denuncia l'approccio oscurantista fin qui adottato, come nel caso delle misure del disegno di legge "sicurezza" che hanno colpevolizzato le imprese della filiera della canapa.

Invece, una regolazione seria non banalizza l'utilizzo di sostanze psicotrope, ma concorre a renderlo meno pericoloso.

Nell'invitare a valutare l'esempio legislativo di altri Stati, come i Paesi Bassi, rimarca l'esigenza di sostenere la ricerca scientifica e l'utilizzo terapeutico delle sostanze psicoattive, superando il dibattito ideologico degli ultimi anni, in nome di una discussione politica fatta con raziocinio.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.0.4 volto a distinguere lo spaccio dal consumo personale.

La proposta emendativa è finalizzata, quindi, a prevedere la non punibilità penale e amministrativa della detenzione e dell'utilizzo personale non terapeutico di cannabis o prodotti derivati.

Fa presente come tale esigenza sia fortemente sentita nella società civile. Ciò è dimostrato, per esempio, dalla richiesta di *referendum* presentata nel 2021 e sottoscritta in poco più di un mese da oltre 630.000 cittadini. Con tale richiesta, si puntava a legalizzare la coltivazione, la vendita e il consumo personale di cannabis. Nell'ottica della tutela della libertà personale e di contrasto alla criminalità organizzata, richiama poi il disegno di legge di iniziativa popolare n. [1317](#), presentato il 5 giugno del 2024 e assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, senza purtroppo che il relativo esame sia iniziato.

Evidenzia, quindi, come il regime proibizionistico non sia più adatto a tutelare la salute pubblica, oltre a determinare costi insostenibili.

Da ultimo, nel richiamare il dibattito che si sta svolgendo in diversi Stati degli Stati Uniti, oltre che in Australia, rammenta come, nel dicembre del 2020, la Commissione droghe dell'ONU abbia cancellato la cannabis dalla tabella delle sostanze pericolose per la salute pubblica.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.2 volto a sostenere i comuni nell'implementazione delle iniziative per la sicurezza urbana, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree periferiche e delle aree degradate.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.35, evidenziando che un atteggiamento diverso da parte del Governo e un effettivo confronto con il Parlamento porterebbero a predisporre un nuovo testo unificato in materia di sicurezza pubblica.

Invece, il modo di procedere adottato risulta controproducente.

Evidenzia, poi, come l'emendamento 6.35 voglia perseguire l'attività dei parcheggiatori abusivi, spesso legati alla criminalità organizzata, accogliendo un suggerimento formulato dall'ANCI.

Nel denunciare misure propagandistiche, come assunzioni di forze di polizia a tempo determinato, invita il Governo a destinare in favore della sicurezza urbana le risorse stanziare per i centri in Albania.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.38 e osserva la mancanza di effettivi stanziamenti per l'educazione civica, dal momento che, con questo Governo, essi ammontano soltanto a 7 euro per edificio scolastico.

Altresì, andrebbero spostate risorse in favore della formazione delle giovani generazioni, per esempio stornandole dagli stanziamenti per i centri in Albania.

Purtroppo, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo sembra sempre ridursi ad una sorta di muro verso le proposte delle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.0.17 istitutivo di un fondo nazionale per le assunzioni del personale della polizia municipale e per le iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.0.9 che, riprendendo un ordine del giorno accolto in sede di esame della legge di bilancio per il 2024, istituisce un fondo di 30 milioni di euro all'anno per interventi di illuminazione strutturale nelle aree urbane scarsamente illuminate, con particolare riferimento alle zone adiacenti le stazioni ferroviarie.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.0.22 volto a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e le assunzioni di personale di polizia locale.

Nel rimarcare come temi così delicati avrebbero richiesto un maggiore approfondimento e il ricorso allo strumento del disegno di legge, evidenzia come le proposte emendative vogliano consentire assunzioni in deroga alle soglie massime previste dalla normativa per le assunzioni di personale da parte degli enti locali.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.3 e gli altri emendamenti a sua prima firma, osservando come, sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, a partire da quella del Capo della polizia, le misure del decreto-legge recano un investimento di 29 milioni che consente di far fronte al *turnover* che si determinerà in futuro, senza tuttavia rimediare alle attuali carenze di organico delle forze di polizia. Pertanto, il decreto-legge cristallizza le sofferenze di organico esistenti.

Gli emendamenti del proprio Gruppo hanno la finalità di rafforzare i presidi territoriali di pubblica sicurezza in funzione preventiva. Peraltro, i dati statistici sulla percezione della sicurezza, sul numero dei reati e sulle carenze di organico dimostrano il fallimento delle politiche di questo Governo.

Con particolare riferimento all'articolo 6, fa presente come i rilievi contenuti nel parere del Comitato per la legislazione siano coerenti con l'indirizzo seguito dal Comitato fin dal suo insediamento.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.4 e gli altri emendamenti a sua prima firma, evidenziando come la sicurezza urbana sia uno dei settori in cui le politiche del Governo si sono rivelate fallimentari, in quanto basate su una scelta erronea delle priorità.

Gli emendamenti del proprio Gruppo sulla sicurezza urbana vanno nella direzione di aumentare le possibilità di contrasto alla criminalità e di rafforzare i presidi di sicurezza delle forze di polizia.

L'atteggiamento della maggioranza e del Governo su tali proposte sarà indicativo del fatto che il decreto rappresenti l'ennesimo provvedimento "bandiera" oppure che si voglia accettare un cambio di passo.

Ricorda, quindi, come gli emendamenti sugli emolumenti per il lavoro straordinario delle forze dell'ordine puntino a derogare ai vincoli contenuti nel decreto legislativo n. 25 del 2017.

Un'ulteriore proposta emendativa è finalizzata a consentire alla polizia locale l'accesso ad alcuni dati sensibili, analogamente ad altre forze di polizia, per rendere più efficace l'azione di contrasto al crimine e l'azione di presidio del territorio.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nell'illustrare la proposta 6.5, osserva come l'approccio alla sicurezza, secondo il punto di vista dei sindaci e degli amministratori locali, non si esaurisca soltanto in una questione di ordine pubblico e di controllo del territorio.

Purtroppo, il decreto-legge in esame si limita, al pari di altri provvedimenti del Governo, ad affrontare i titoli dei problemi, senza fornire soluzioni di sostanza. Peraltro, lo stesso incremento del Fondo per la sicurezza urbana risulta largamente insufficiente rispetto alle esigenze dei comuni.

Gli emendamenti presentati dal Gruppo del PD rappresentano un contributo per affrontare la sostanza dei problemi.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.18 finalizzato a prevedere che gli incentivi monetari, collegati all'introito da sanzioni del codice della strada, possano essere destinati a forme di incentivazione per incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni richieste al personale della polizia locale.

Infatti, a fronte di obiettivi che vengono posti in capo alle amministrazioni comunali, come il contrasto al disagio giovanile, non si assiste allo stanziamento di adeguate risorse in termini di personale e di stanziamenti finanziari.

È quindi presumibile che da parte del Governo non vi sia l'effettiva volontà di affrontare il problema, per poter continuare ad utilizzarlo in un'ottica propagandistica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 6.19 e le altre proposte del proprio Gruppo, rimarcando come le politiche per la sicurezza urbana risultino efficaci solo se integrate con interventi di prevenzione, educazione e riqualificazione delle aree urbane degradate.

Al riguardo, si sofferma sulle proposte volte a risolvere l'emergenza abitativa, per esempio, istituendo un fondo per l'accesso all'educazione e un fondo per il sostegno alla morosità incolpevole, oltre alle assunzioni per la polizia locale.

In conclusione, ribadisce l'insufficienza delle politiche repressive, in mancanza di stanziamenti economici e di serie misure di prevenzione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.0.3, recante misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, attraverso lo stanziamento di risorse per interventi di riqualificazione degli

spazi urbani secondo principi di sostenibilità ambientale, oltre che per il miglioramento dell'arredo e del decoro urbano.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo, evidenziando come l'articolo 7 del decreto-legge, oltre ad introdurre l'istituto dell'accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, vada a modificare diverse disposizioni della cosiddetta "legge Reale", rafforzando i controlli di polizia nel corso dei servizi effettuati in occasione di manifestazioni pubbliche.

Ritiene che tale approccio risulti pericoloso e controproducente in quanto, in un momento di conflittualità sociale, è impensabile agire secondo un'ottica puramente repressiva.

Pertanto, la situazione attuale, fortunatamente, non è quella degli anni '70, caratterizzata dall'emergenza del terrorismo, e la logica meramente repressiva risulta sbagliata in termini di efficacia politica.

Richiama, quindi, la necessità di un elevato livello di attenzione sull'articolo 7, considerato che, essendo contenuto in un decreto-legge, esso risulta già efficace e va ad incidere negativamente sulla libertà di riunione e sul principio di tassatività delle fattispecie penali.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare la proposta emendativa 7.4 e le altre a sua prima firma, richiama alcune considerazioni svolte nel corso delle audizioni, da cui era emersa l'ambiguità dell'articolo 7 e la scarsa chiarezza della sua relativa incidenza pratica.

Infatti, tale disposizione sembra caratterizzarsi per un contenuto prescrittivo incerto, viziato da profili di irragionevolezza e di dubbia costituzionalità.

Un'ulteriore perplessità consiste nella capacità del pubblico ministero di svolgere funzioni di garanzia giurisdizionale.

Tutto ciò conferma, quindi, l'inadeguatezza dello strumento del decreto-legge rispetto a interventi su tali tematiche, trattandosi peraltro di un atto normativo immediatamente efficace.

L'assurdità della scelta del ricorso alla decretazione d'urgenza è dimostrata ancor più dal fatto che gli stessi Gruppi di maggioranza hanno presentato un numero significativo di emendamenti. L'utilizzo del decreto rappresenta un danno alla certezza del diritto e una compressione delle garanzie dei cittadini.

Far decadere il decreto rappresenterebbe pertanto un atto di chiarezza e consentirebbe di adottare un disegno di legge su cui si potrebbe avviare un confronto effettivo, facendo anche tesoro delle indicazioni pervenute dagli auditi.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 7.21 e 7.58, evidenziando che, con il decreto in esame, si persiste nello scambio distorto tra una riduzione degli spazi di libertà a fronte di un presunto ampliamento della sicurezza.

Peraltro, l'istituto dell'accompagnamento coattivo va oltre la *ratio* delle misure di prevenzione e introduce una sorta di perquisizione mascherata, eludendo le garanzie giurisdizionali e prevedendo soltanto una comunicazione *ex post* all'autorità giudiziaria.

Viene quindi delineato un istituto che si pone al di fuori delle garanzie e dei principi dello Stato di diritto.

Altresì, risulta assente l'effettiva verifica dei requisiti per l'accompagnamento coattivo.

Di fronte a simili storture, uno degli emendamenti proposti punta quanto meno ad evitare l'applicazione della misura nei confronti dei ragazzi minorenni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.30, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 7, oltre agli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 finalizzati ad ammodernare le dotazioni delle forze di polizia e a prevedere misure per la formazione del personale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.6, sottolineando i profili di incompatibilità dell'articolo 7 del decreto-legge rispetto alle garanzie di tutela della libertà personale sancite dall'articolo 13 della Costituzione.

L'istituto dell'accompagnamento coattivo si pone ai limiti dello Stato di diritto e rischia di consegnare un potere enorme alle forze di polizia, limitando, peraltro, la libertà di riunione dei cittadini.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.19, finalizzato a correggere alcune storture dell'articolo 7, che va ad incidere pericolosamente sulla libertà di manifestazione costituzionalmente garantita.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.37, che modifica la normativa sull'accompagnamento preventivo, prevedendo che gli elementi di fatto che ne possono giustificare l'attivazione debbano essere specificatamente indicati nel verbale. Si punta, quindi, a correggere la norma, chiarendone i presupposti applicativi.

Auspica che su questo, come su altri punti, vi sia l'effettiva possibilità di modificare il decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026
452^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.2 soppressivo dell'articolo 8 e l'emendamento 8.0.6, finalizzato a predisporre una serie di misure per assicurare l'attività di prevenzione all'interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie.

Ricordando la disposizione sull'aggravante del furto nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie, contenuta nel disegno di legge e, successivamente, nel primo decreto-legge in materia di sicurezza, ne rileva la scarsa efficacia e la mancata conformità ai principi penalistici.

Occorre, invece, che luoghi critici come le stazioni ferroviarie e le relative adiacenze siano attenzionati attraverso politiche di prevenzione, anche attraverso sistemi di videosorveglianza che dovrebbero essere attivati negli istituti penitenziari, soprattutto alla luce di recenti fatti di cronaca.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.5 soppressivo del comma 1 dell'articolo 8.

Ritiene che la disposizione in esame sia espressione di una visione errata della politica di sicurezza, frutto di un approccio securitario inefficace.

Si persegue infatti la logica di provvedimenti "bandiera" privi di ricadute pratiche positive.

Richiama poi l'emendamento 8.0.6 sul rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.10, sottolineando come anche l'articolo 8 del decreto-legge introduca un'ulteriore fattispecie

di reato e appaia espressione di una tecnica legislativa sciatta e, per certi aspetti, aberrante.

Infatti, viene previsto un massimo edittale di pena più grave rispetto a quello comminato verso chi abbia investito una persona.

Con il decreto-legge si persevera quindi con un metodo di legiferazione disorganico, che altera l'equilibrio delle sanzioni penali.

Peraltro, come sottolineato da autorevoli operatori giuridici, intervenire su reati esistenti senza un disegno organico determina uno squilibrio che poi obbliga a rimettere mano all'intero impianto sanzionatorio, per riportarlo a coerenza.

Stigmatizza, quindi, l'istituto della flagranza differita, che presenta notevoli criticità applicative, rischiando, peraltro, di favorire errori nell'individuazione dei colpevoli.

In conclusione, ritiene opportuno favorire la decadenza del decreto-legge e adottare un disegno di legge su cui poi avviare un confronto serio con il Parlamento.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.14, che circoscrive l'applicazione della confisca ai casi di particolare gravità del fatto.

Prospetta poi profili di incompatibilità tra la norma recata dall'articolo 8 del decreto-legge e gli articoli 13 e 16 della Costituzione sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione.

Invece, risulta sempre necessario garantire un equilibrio tra la sicurezza e le garanzie costituzionali, che rappresentano i cardini del nostro sistema democratico.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 9.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.

Evidenzia come l'articolo 9, insieme all'articolo 7, sia una delle disposizioni più delicate del decreto-legge, in quanto comporta un effetto deterrente molto serio nei confronti della libertà di riunione, rappresentando uno degli attacchi più significativi degli ultimi decenni nei confronti del diritto a manifestare.

Al riguardo, paventa il rischio che si venga a creare un sistema censitario, a fronte del quale soltanto i soggetti politici e sindacali più organizzati ed economicamente attrezzati siano in grado di esercitare liberamente il diritto di manifestazione.

Infatti, per altri soggetti meno organizzati potrà essere difficile pagare la sanzione pecuniaria derivante da danni eventualmente provocati da violenti che si infiltrano nei cortei.

Il meccanismo congegnato dall'articolo 9 rappresenta quindi un'oggettiva limitazione del diritto di manifestare. Altresì, viene eluso il principio di tassatività e si conferisce un'eccessiva discrezionalità alle forze dell'ordine.

In conclusione, ritiene che questo approccio repressivo sia profondamente sbagliato e controproducente.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra l'emendamento 9.6 e gli altri a sua prima firma, sottolineando come quella recata dall'articolo 9 rappresenti in realtà una falsa depenalizzazione.

Peraltro, insieme alle previsioni contenute negli articoli 1 e 8 del decreto-legge, viene minato l'equilibrio sanzionatorio.

Si persiste in una tecnica normativa sciatta con diversi errori, peraltro segnalati nel parere del Comitato per la legislazione. Ciò è chiaramente dovuto alla scelta del Governo di adottare misure propagandistiche slegate da una visione d'insieme. D'altra parte, se l'Unione delle Camere Penali ha denunciato una tendenza panpenalistica, è evidente la necessità di una riflessione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra l'emendamento 9.22 volto ad espungere il riferimento ai gruppi chiusi di utenti. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la messaggistica *online* è equiparabile alla posta personale. L'emendamento in oggetto è quindi funzionale a correggere una lesione del principio di riservatezza, che determinerebbe l'incostituzionalità della norma.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 9.10 e gli altri a sua prima firma, osservando come la garanzia della libertà di riunione dovrebbe sempre essere letta in chiave di tutela dell'espressione del pensiero.

Da questo punto di vista, caricare gli organizzatori di una manifestazione di oneri e responsabilità significa tradire lo spirito della previsione costituzionale.

Infatti, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza è giustificato dall'esigenza di garantire la libertà di riunione pacifica, tutelando i promotori e i manifestanti. In altri termini, è l'apparato di pubblica sicurezza che è chiamato ad organizzare un sistema che favorisca il corretto e pieno esercizio della libertà di riunione pacifica, prevenendo e contrastando le condotte violente.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) interviene per svolgere alcune precisazioni. Osserva come l'articolo 9 vada a modificare l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando sanzioni previgenti e trasformandole in illeciti amministrativi.

Si interviene, quindi, su una disciplina già vigente e riguardante il caso di manifestazioni non preavvisate, in quanto non comunicate all'autorità di pubblica sicurezza, ovvero svolte secondo modalità organizzative difformi rispetto alle prescrizioni indicate, dalle autorità competenti sempre per garantire l'esercizio pacifico delle manifestazioni.

Pertanto, la sanzione viene irrogata qualora non vi sia stato preavviso oppure in caso di inosservanza delle regole sulle modalità di esercizio del diritto di manifestare.

Un altro aspetto diverso, e non toccato dal decreto-legge in esame, riguarda invece la proposta di una garanzia finanziaria a carico dei promotori per mancata osservanza delle prescrizioni, con conseguente danno alle cose.

Tornando all'articolo 9 del decreto-legge, evidenzia come le forze di polizia siano preposte a garantire il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

L'apparato sanzionatorio è quindi previsto o nel caso del mancato preavviso della riunione oppure nel caso della mancata osservanza delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni.

Le nuove sanzioni amministrative sono quindi funzionali a garantire, in maniera più incisiva, la libertà di riunione pacifica, isolando i violenti e alleggerendo il peso a carico delle forze dell'ordine rispetto a eventuali atti di violenza compiuti in occasione di manifestazioni.

Ricorda, peraltro, come negli ultimi due anni, in Italia, siano state svolte circa 24.000 manifestazioni pubbliche.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 9 15 e gli altri a sua prima firma.

Esprime apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario, di cui riconosce la buona fede, ma ribadisce l'inefficacia della norma recata dall'articolo 9 del decreto-legge.

Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito come una sanzione amministrativa abnorme sia in realtà configurabile quale sanzione penale.

Ritiene poi che si conferisca un potere discrezionale eccessivo all'autorità di pubblica sicurezza. Peraltro, chiamare i promotori a rispondere di eventuali violenze di soggetti infiltrati significa, nei fatti, dissuadere le persone dall'esercizio del diritto di riunione.

Lamenta, infine, come negli ultimi anni sia stata posta in essere una sorta di strategia di disinvestimento che ha, obiettivamente, comportato dei regressi sul piano della formazione e della competenza nella gestione e nel controllo delle piazze, in occasione di manifestazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026
453^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 1.5 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Malpezzi e il senatore Nicita hanno aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo PD, riferiti agli articoli dal 10 al 31, che la senatrice Testor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 12.0.4 e che la senatrice Campione ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.4.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.11, volto a correggere il riferimento agli assembramenti in luogo pubblico, chiarendo che il fatto deve risultare concretamente connesso agli assembramenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.14 e richiama le criticità sottolineate nel parere reso dal Comitato per la legislazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza.

Auspica la decadenza del decreto-legge e un confronto puntuale su un apposito disegno di legge.

In merito all'articolo 10, l'attività emendativa del suo Gruppo si propone di ridurre l'ambito applicativo e l'entità della pena.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente, come presidente *pro tempore* del Comitato per la legislazione, di non ritenere corretto l'utilizzo del parere del Comitato per strumentalizzazioni politiche.

Peraltro, il rilievo sulla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza è contenuto in numerosi pareri espressi su diversi decreti-legge.

Inoltre, il Comitato ha una struttura paritetica, essendo formato da quattro senatori di maggioranza e quattro di opposizione e formula rilievi tecnici recepiti in appositi emendamenti.

Auspica quindi che, nel prosieguo del dibattito, non si faccia più riferimento al parere del Comitato per scopi strumentali.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 10.13 e 10.29, dando conto della relativa portata modificativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 10.19, denunciando l'eccessiva compressione dei diritti di libertà prodotta dall'articolo 10, sebbene non vi sia un'effettiva e reale emergenza legata alla criminalità. Questi continui interventi normativi puntano solo a limitare il dissenso e la serenità nell'esercizio del diritto di manifestare.

Evidenzia come il meccanismo dell'articolo 10 comporti un sostanziale raddoppio di pena e un'ulteriore compressione del diritto di manifestare il proprio pensiero e il proprio dissenso.

L'emendamento proposto cerca quindi di limitare l'effettività della pena accessoria.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 10.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.

Ricorda la delicatezza dell'articolo 10, relativo al cosiddetto "Daspo giudiziario".

L'aspetto più significativo della disposizione è rappresentato dall'ultrattività degli effetti del Daspo anche oltre la conclusione dell'espiazione della pena.

Fa presente come tale meccanismo fosse presente nel periodo dell'Italia liberale, in funzione antisocialista e antianarchica, tra fine '800 e inizio '900.

Ritiene pertanto che si sia dinanzi ad un vero e proprio obbrobrio giuridico e si dice curioso di conoscere le motivazioni addotte dal Governo per giustificare tale previsione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 10.3 e le altre proposte emendative a sua prima firma.

Richiama le criticità applicative della norma di cui all'articolo 10, sottolineando come essa introduca una limitazione all'esercizio di una libertà fondamentale.

Peraltro, tale limitazione consegue a una condanna anche non definitiva.

Inoltre, un'ulteriore pressione consente al questore di limitare una libertà fondamentale, senza che siano chiari i presupposti applicativi.

Ritiene che tale meccanismo sia incompatibile con le garanzie costituzionali e sia ulteriormente sintomatico dell'assurdità delle scelte di ricorrere alla decretazione d'urgenza.

Da ultimo, reputa che il Governo debba valutare l'espunzione degli articoli più problematici, affrontando le relative tematiche in un apposito disegno di legge.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 10.34 e 10.41 evidenziando che la misura di cui all'articolo 10 si configura più come accessoria alla pena, che non come misura di prevenzione in senso stretto.

Ritiene che si stiano restringendo troppo i margini della libertà personale, fornendo l'immagine di uno Stato che abdica alla funzione rieducativa della pena, infliggendo punizioni gratuite.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), che illustra gli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6, a sua prima firma, riguardanti rispettivamente i codici di identificazione alfanumerici, l'utilizzo dell'uniforme di servizio in occasione di manifestazioni di piazza o sportive e l'utilizzo di microtelecamere (cosiddette *bodycam*) sulle divise.

Ritiene che tali misure possano aiutare a prevenire gli abusi commessi da alcuni membri delle forze di polizia, evitando condotte scorrette.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 11.5 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.

Richiamando il fatto di cronaca dell'accoltellamento di una docente, verificatosi oggi in provincia di Bergamo, osserva come le norme del decreto-legge siano già vigenti e, ciò nonostante, non abbiano avuto un effetto deterrente.

Nel dare totale solidarietà alla docente, evidenzia come l'approccio esclusivamente repressivo sia inefficace. Auspica, quindi, una riflessione su tale aspetto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 11.6, volto a inserire, nell'ambito della fattispecie, anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal momento che si tratta di soggetti che operano nel contesto scolastico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 11.10. Richiama le dichiarazioni del ministro Valditara sul grave accoltellamento di una docente in provincia di Bergamo, verificatosi oggi, osservando come il ministro sembri dimenticare che le norme auspiccate contro la violenza giovanile sono già vigenti, in quanto contenute in un decreto-legge.

Ciò, ovviamente, rende opportuna una riflessione sull'efficacia di tali norme.

Manifesta, quindi, la piena disponibilità del Gruppo PD ad un confronto serio sui modi per limitare la diffusione della violenza giovanile.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento 110.4 e le altre proposte a firma della senatrice Rossomando. Annuncia altresì di sottoscrivere l'emendamento 11.6 della senatrice Valente. Cita

poi i dati sull'aumento dell'utilizzo di armi da parte dei minori, a dimostrazione del fallimento delle politiche degli ultimi anni. Evidenzia inoltre la mancanza di strumenti di sostegno alle famiglie e di strumenti di raccordo tra le famiglie e gli operatori sociali. Auspica politiche diverse, che tengano conto della situazione in cui versano i ragazzi e le loro difficoltà.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) precisa di non aver mai sostenuto che il Comitato per la legislazione ha bocciato il decreto-legge in esame. Tuttavia, nel parere reso, esso ha formulato numerosi rilievi tecnici sintomatici della superficialità del lavoro del Governo. Si sofferma poi sull'emendamento 11.22 e altri a sua prima firma, rimarcando il carattere propagandistico del provvedimento, che insegue i fatti di cronaca e la narrazione mediatica. Denuncia la mancanza di politiche di prevenzione e l'incapacità di comprendere le ragioni del disagio giovanile.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra gli emendamenti 11.45 e altri a sua prima firma, oltre all'emendamento 11.0.17 sulla sicurezza delle ultime corse serali del trasporto ferroviario regionale.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) illustra l'emendamento 11.47 e altri a sua prima firma. Ritiene necessario dare voce alle richieste dei docenti e degli operatori del mondo della scuola, che invocano stabilità e politiche di prevenzione. Contesta, quindi, il carattere classista e discriminatorio dell'impostazione dell'articolo 11. Va superato infatti l'approccio repressivo, in favore di quello imperniato sulla crescita e l'educazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) condivide i rilievi del senatore Giorgis relativi alle singolari dichiarazioni rese in data odierna dal ministro Valditara. Paventa il rischio che la nuova formulazione dell'articolo 583-*quater* c.p. sia elusiva del principio di tassatività delle fattispecie penali e rechi profili di indeterminatezza.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra la proposta 12.3 soppressiva dell'articolo 12. Questo articolo è stato definito dall'Unione delle Camere Penali come una truffa delle etichette. Inoltre, la cosiddetta "gogna mediatica", conseguente all'iscrizione nel registro degli indagati, è dovuta a fattori culturali, più che giuridici. Inoltre l'annotazione preliminare della *notizia criminis* in un separato modello non garantisce la mancata esposizione alla gogna mediatica.

Rileva poi un buco normativo per quanto attiene agli effetti successivi alla decorrenza dei 180 giorni. Si tratta quindi di una norma scritta male e inefficace.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottoscrive e illustra l'emendamento 12.4 e altri emendamenti a prima firma del senatore Scarpinato.

Sorprende che, anche a seguito della bocciatura della riforma costituzionale sulla giustizia, a seguito del referendum, si voglia insistere con questo decreto-legge.

Ravvisa inoltre la necessità di misure per rafforzare la tutela legale delle forze di polizia. Purtroppo il decreto si riduce a misure propagandistiche.

Auspica, infine, un confronto vero e un ascolto reciproco nel merito.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ricorda di aver proposto l'individuazione di un numero ridotto di emendamenti segnalati su cui avviare un confronto. Non essendo stata accolta tale proposta, a fronte di oltre 1200 emendamenti, è tuttavia difficile addivenire a un confronto effettivo.

La senatrice [GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritiene opportuno capire se, a fronte di questa proposta, ci sia una disponibilità da parte delle opposizioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sostiene che il proprio Gruppo sarebbe pronto a una discussione seria, ma non a fronte di un decreto-legge già vigente. Invita quindi il Governo a ritirarlo e a confrontarsi su un apposito disegno di legge.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 12.78 e chiede un approccio diverso sul piano del metodo. Auspica quindi un "pacchetto sicurezza" imperniato su un disegno di legge, in modo da sviluppare un confronto tra Governo e Parlamento.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 13.1 e altri a sua prima firma. Rappresenta come il depotenziamento dell'istituto dello "scudo preventivo" sia dovuto principalmente alla figuraccia rimediata da un autorevole esponente del Governo sui fatti di Rogoredo. È peraltro lunare che si possa modificare una norma di legge sulla base dell'andamento di un fatto di cronaca.

Chiede quindi alla maggioranza e al Governo di fornire una spiegazione sulla genesi della norma in esame.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.2, soppressivo dell'articolo 13. Evidenzia come la norma sull'annotazione preliminare in un modello separato non contempli tutti i casi che dovrebbe disciplinare. Pur avendo una *ratio* garantista, finisce poi per drammatizzare l'iscrizione nel registro degli indagati.

Avrebbe invece più senso intervenire in maniera organica su tutte le fasi del procedimento penale.

Inoltre, andrebbe valorizzata la previsione del codice di procedura penale, là dove impone al pubblico ministero di ricercare prove anche a favore dell'indagato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 14.0.4 sull'istituzione di un fondo per il rinnovo degli automezzi della polizia di Stato per il controllo del territorio.

La senatrice [BILOTTI](#) (*M5S*) respinge con forza l'accusa, rivolta giorni fa in Aula alle opposizioni, di voler contrastare le forze dell'ordine. Rivendica un'altra idea di sicurezza, basata su interventi a monte.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 14.0.5, che autorizza una spesa per l'acquisto di automezzi ed equipaggiamenti del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti del proprio Gruppo, lamentando la debolezza delle misure del decreto per la tutela legale delle forze di polizia.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento 14.0.1, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato alla tutela legale del personale delle forze di polizia, dotato di 10 milioni di euro annui, in modo da rendere concreti i principi e le garanzie.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,50.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento 15.0.1, che autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari. Ricorda come il tema sia molto importante e connesso alla scarsità di personale nelle carceri. Al riguardo, cita il caso dell'istituto penitenziario di Brucoli, come sintomatico della situazione sempre più critica delle carceri.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 16.1 e gli altri emendamenti a sua prima firma. Con l'emendamento in oggetto, si prova a costruire una diversa formulazione del regime dell'articolo 41-*bis*, ai fini dell'esecuzione del permesso di necessità. In particolare, viene previsto un coinvolgimento e una valutazione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che può proporre eventuali cautele per l'esecuzione del permesso.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento 16.0.7 e altri emendamenti a prima firma della senatrice Rossomando. Al riguardo, si sofferma sulla condizione degli istituti penitenziari per i minorenni. Le proposte emendative vogliono prevedere, in particolare, percorsi di recupero successivi all'uscita dei minorenni dagli istituti di pena, al fine di scongiurare la recidiva. A fronte di un numero così alto di minori detenuti negli istituti penitenziari, per effetto del "decreto Caivano", la normativa sul recupero e sul reinserimento sociale risulta infatti deficitaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 16.5 e altri a sua prima firma. Rileva come le proposte del proprio Gruppo siano ragionevoli e condivisibili. Tuttavia, è difficile un confronto serio, a fronte della insistenza del Governo nell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, peraltro di dubbia efficacia. D'altra parte, che il decreto non sia lo strumento più adatto per risolvere tali tematiche è suggerito dal fatto che la stessa maggioranza ha presentato un numero significativo di emendamenti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 16.0.9 e altri emendamenti a sua prima firma. Evidenzia come le proposte emendative del proprio Gruppo siano indicative di un'idea di sicurezza diversa da quella della maggioranza. Sottolinea come il sovraffollamento delle carceri sia un incentivo alla recidiva, mentre lo svolgimento di attività culturali e ricreative nelle carceri riduce notevolmente la percentuale di recidiva e valorizza la funzione rieducativa della pena. Si sofferma quindi sull'emendamento 16.0.30 che introduce una sorta di "numero chiuso"

nelle carceri, riprendendo una proposta legislativa presentata dal senatore Manconi nelle scorse legislature.

Con riguardo all'emendamento 16.0.42, fa presente che esso attiene alle attività di laboratorio nelle sessioni scolastiche operanti negli istituti penitenziari.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 16.0.22 e 16.0.32, rimarcando l'esigenza di abbandonare misure propagandistiche e di puntare su misure che riducano la recidiva e favoriscano il recupero e la rieducazione dei detenuti. Ritiene, infine, che su materie così delicate debba finire la mortificazione del Parlamento che, invece, è la sede istituzionale preposta al confronto. D'altra parte, il confronto è molto difficile su un atto già vigente come un decreto-legge.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 16.0.22 e altri a sua prima firma, finalizzati a garantire i diritti delle persone detenute e a rafforzare il personale degli istituti penitenziari. Auspica che su tali temi non vi sia contrapposizione tra maggioranza e opposizioni.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 16.14, richiamando la sua esperienza sulla situazione delle carceri e ricordando un errore molto grave commesso dal ministro Nordio, nel suo precedente ruolo di sostituto procuratore, quando omise di cercare elementi a sostegno dell'indagato ingiustamente detenuto nel carcere di Verona-Montorio e per il quale è in corso la revisione del processo. Al riguardo, fa presente di aver presentato su tale vicenda un atto di sindacato ispettivo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 16.0.34 e ricorda le gravi carenze di organico che caratterizzano le forze dell'ordine e di polizia. La proposta emendativa vuole consentire le assunzioni da parte di polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza. Si sofferma, infine, sulla carenza di personale medico nelle carceri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 17.4, che raccoglie alcuni suggerimenti emersi nel corso delle audizioni e punta a ridurre il progressivo calo dei partecipanti ai concorsi banditi per ruoli intermedi della polizia di Stato. Si punta, in particolare, ad aiutare i giovani, mettendo a disposizione un'apposita piattaforma di formazione con videocorsi gratuiti e materiale di studio.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 17.3, sottolineando la finalità di aumentare gli organici e le dotazioni di mezzi e dispositivi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 18.2 e altre proposte emendative a sua prima firma.

In particolare, rappresenta la necessità di rinnovare i contratti delle forze di polizia.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 18.7 e altre proposte emendative a sua prima firma.

Fa presente come la grave carenza di personale delle forze dell'ordine debba trovare una soluzione e invita la maggioranza ad accogliere le proposte emendative del suo Gruppo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 18.9, mettendo l'accento sulla necessità del rafforzamento della dotazione organica delle forze di polizia, conformemente alle richieste provenienti dai diretti interessati. L'emendamento affronta anche la questione dello scorrimento delle graduatorie e della remunerazione degli straordinari.

Ribadisce infine come l'efficacia delle politiche di sicurezza richieda uno stanziamento adeguato di risorse.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 18.12 e sottolinea la necessità di riconoscere una remunerazione adeguata delle forze di polizia, a partire dal lavoro straordinario. In particolare, si prevede che tali emolumenti vadano corrisposti con cadenza trimestrale e debbano essere previsti meccanismi di recupero dell'inflazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 18.0.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.

Si sofferma, in particolare, sugli strumenti della giustizia riparativa, che ha dato ottimi risultati in diverse aree territoriali.

Evidenzia l'importanza del recupero e del reinserimento sociale delle persone condannate, in quanto una logica puramente punitiva risulta controproducente ai fini della sicurezza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 19.2, sul riscatto dei corsi di studi universitari, ai fini del trattamento pensionistico del personale delle forze della polizia di Stato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta 19.0.1, sul collocamento in ausiliaria del personale della Polizia di Stato.

Osserva come tale emendamento rappresenti una base di confronto che si attaglierebbe ad un apposito disegno di legge.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 20.3, che recepisce un rilievo di tecnica legislativa formulato dal Comitato per la legislazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 20.0.2, che interviene sulla retribuzione del comparto difesa e sicurezza, per adeguarla all'incremento del costo della vita.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 21.1, evidenziando come il contrasto alla criminalità richieda oggi un serio investimento di personale e di strumentazione tecnologica, digitale e informatica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta 22.2, sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, in base ad una valutazione *ex ante*.

Non essendovi richieste di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 24.0.1, sulle assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 24.0.1, richiamando la drammatica situazione degli istituti carcerari, con particolare riferimento alla carenza di agenti di polizia penitenziaria. Evidenzia come le modalità di esecuzione della pena siano funzionali anche alla sicurezza dei cittadini.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 25.0.2, volto a considerare il cosiddetto "saluto romano" come manifestazione del disciolto partito fascista.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 26.5, che interviene sulla disciplina relativa all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, promuovendo progetti di rigenerazione urbana aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, attraverso il coinvolgimento del terzo settore e del volontariato.

Non essendovi richieste di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 28.25, volto a prevedere che al detenuto e all'internato straniero, che non conosce la lingua italiana, la richiesta riguardante le informazioni sull'obbligo di cooperare debba essere tradotta in una lingua a lui nota.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) riepiloga il contenuto dell'articolo 28 e illustra l'emendamento 28.34, soppressivo del comma 2 dell'articolo 28 medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1818

Art. 1

1.5 (testo 2)

[Dreosto](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo capoverso, dopo le parole "Chiunque, senza giustificato motivo," sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,";

b) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La detenzione nei veicoli e nei natanti degli strumenti di cui ai commi precedenti, esclusi quelli indicati nel comma 1, è considerato trasporto e non porto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.";

c) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: "La medesima pena si applica a chiunque" sono inserite le seguenti: ", senza giustificato motivo,";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis* Per giustificato motivo di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 4.*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110 si intende, in termini esemplificativi e non tassativi, il porto di strumenti da punta o da taglio quando esso sia funzionalmente connesso allo svolgimento di attività lavorative, professionali, sportive o tradizionali che ne richiedano l'utilizzo. Rientrano in ogni caso tra i giustificati motivi le attività agricole, forestali, venatorie, escursionistiche, di pesca e di raccolta dei funghi nonché le attività artigianali e di cantiere, comprese quelle del settore edilizio e della manutenzione. Con provvedimento del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono comunque definiti i casi e le circostanze che costituiscono il giustificato motivo di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 4.*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110".

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 26 MARZO 2026

454^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 11.30 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 29.2 e le altre proposte emendative a sua prima firma, osservando come le politiche del Governo finalizzate a contrastare l'immigrazione irregolare e a soddisfare le esigenze di forza lavoro del mondo produttivo siano fallite sotto diversi punti di vista.

Infatti, si è registrato un esito fallimentare sia con riguardo al rispetto della normativa europea ed internazionale sul diritto di asilo sia con riguardo al soddisfacimento della domanda di forza lavoro proveniente dai settori produttivi.

E'quindi forte il sospetto che la logica alla base delle politiche del Governo consista nella ricerca di un facile consenso, oltre che nel cedimento a torsioni populistiche.

Gli emendamenti del suo Gruppo sono quindi finalizzati ad abrogare normative fallimentari, provando ad introdurre nuovi istituti in tema di immigrazione, con particolare riferimento alla gestione equilibrata dei flussi migratori e del diritto di asilo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra l'emendamento 29.0.5, che prevede l'incremento del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, con finalità specifiche per i minori e i disabili. Nel dare

analiticamente conto della proposta emendativa, sottolinea la delicatezza delle tematiche affrontate.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra le proposte emendative del proprio Gruppo, soffermandosi sull'emendamento 30.0.1, che consente ai garanti territoriali dei diritti dei detenuti di poter accedere alle camere di sicurezza, come attualmente previsto per il garante nazionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 30.2 e gli altri emendamenti a sua prima firma, sottolineando che tali proposte sono funzionali a rendere più efficaci e conformi a *standard* umanitari le normative vigenti sulla migrazione, che si sono rivelate insoddisfacenti sul piano economico e sociale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 30.4 e gli altri a sua prima firma, evidenziando come le proposte del proprio Gruppo puntino a riscrivere ed integrare l'articolo 30, abbandonando ogni tentazione di considerare lo straniero come un nemico o un pericolo.

Si propone poi la ridefinizione della normativa sui rilasci dei permessi di soggiorno e sulle quote di ingresso, creando le condizioni per un'immigrazione regolare, che non sia condizionata o presa in ostaggio dalla criminalità.

Dà poi conto della proposta 30.7, che introduce il permesso di soggiorno per radicamento sociale.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti del proprio Gruppo riferiti all'articolo 30.

Si sofferma, tra l'altro, sulle proposte di mappatura di luoghi idonei al trattamento dei migranti, anche per prevenire modalità di gestione disumane, oltre che su quella volta a contrastare illeciti nella gestione del "decreto flussi".

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 31.0.1, con cui si propone l'istituzione del visto climatico per ingresso e soggiorno dello straniero emigrato dal Paese di origine per motivi derivanti da cambiamenti climatici, come carestie o scarsità d'acqua. Peraltro, spesso i cambiamenti climatici nel Sud globale sono dovuti alle politiche industriali adottate nei paesi del Nord.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono l'emendamento 32.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intendono illustrati i restanti emendamenti e gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1818

Art. 11

11.30 (testo 2)

Barbara Florida, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di
Girolamo, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina
Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini,
Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: «nell'esercizio o a causa di tali attività» inserire le seguenti: «, nonché al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e delle biblioteche nell'esercizio o a causa delle funzioni».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario» inserire le seguenti: «, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e delle biblioteche».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 31 MARZO 2026

455^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 26 marzo scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che risultano improponibili per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 1.0.2; 1.0.4; 1.0.5; 1.0.6; 1.0.7; 1.0.8; 1.0.9; 2.0.1; 2.0.2; 2.0.3; 2.0.4; 2.0.5; 2.0.6; 2.0.7; 2.0.8; 2.0.9; 2.0.10; 2.0.11; 2.0.12; 2.0.13; 2.0.14; 2.0.15; 2.0.16; 2.0.17; 2.0.18; 2.0.19; 3.3; 3.17; 3.18; 5.0.1; 5.0.2; 5.0.3; 5.0.4; 5.0.5; 6.0.1; 6.0.14; 6.0.15; 6.0.28; 6.0.29; 6.0.30; 6.0.31; 6.0.32; 6.0.33; 6.0.35; 6.0.36; 6.0.38; 6.0.39; 7.0.4; 7.0.5; 8.0.1; 8.0.3; 10.0.2; 10.0.7; 11.0.1; 11.0.2; 11.0.4; 11.0.5; 11.0.6; 11.0.7; 11.0.8; 11.0.9; 11.0.10; 11.0.11; 11.0.12; 11.0.13; 11.0.14; 11.0.15; 12.0.3; 12.0.4; 15.0.2; 16.0.1; 16.0.2; 16.0.3; 16.0.4; 16.0.5; 16.0.6; 16.0.7; 16.0.10; 16.0.11; 16.0.12; 16.0.13; 16.0.14; 16.0.15; 16.0.17; 16.0.18; 16.0.19; 16.0.20; 16.0.21; 16.0.22; 16.0.23; 16.0.24; 16.0.25; 16.0.26; 16.0.27; 16.0.28; 16.0.29; 16.0.30; 16.0.31; 16.0.32; 16.0.37; 16.0.38; 16.0.39; 16.0.40; 16.0.41; 16.0.42; 16.0.43; 16.0.44; 16.0.46; 16.0.47; 16.0.48; 16.0.49; 16.0.50; 16.0.51; 16.0.53; 16.0.54; 16.0.55; 16.0.56; 16.0.57; 16.0.58; 16.0.60; 16.0.61; 16.0.62; 16.0.68; 18.0.1; 18.0.2; 18.0.3; 18.0.4; 18.0.5; 25.0.1; 25.0.2; 25.0.17; 25.0.22; 25.0.23; 25.0.24; 25.0.25; 25.0.26; 25.0.27; 25.0.28; 25.0.29; 25.0.30; 26.0.6; 26.0.7; 26.0.8; 26.0.10; 26.0.12; 27.0.1; 27.0.6; 27.0.11; 27.0.15; 30.0.1; 30.0.10; 32.0.1.

Avverte poi che l'emendamento 9.84 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, avverte preliminarmente che il Governo ha preannunciato una proposta di riformulazione di diversi emendamenti riferiti all'articolo 1, con riguardo alla previsione sulla perseguibilità dell'utilizzo senza giustificato motivo di armi da taglio. Pertanto, proporrà di mantenere accantonati diversi emendamenti, alla luce della preannunciata proposta di riformulazione del Governo.

Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 (testo 2), 1.6, 1.8, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.56, 1.63, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.0.1.

Altresì, chiede l'accantonamento delle identiche proposte 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60, per le quali si è in attesa di acquisire il parere del Ministero competente.

Esprime, poi, parere favorevole sulle identiche proposte 1.65 e 1.66, mentre formula un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario MOLTENI esprime pareri conformi al relatore.

Il senatore CATALDI ritira gli emendamenti 1.36 e 1.66.

Si procede, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 2.23, 2.40, 2.41 e 2.42, di cui chiede l'accantonamento.

Esprime, inoltre, un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario sugli identici emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13.

Il sottosegretario MOLTENI esprime pareri conformi al relatore.

La senatrice TERNULLO ritira l'emendamento 2.12.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, chiede l'accantonamento delle proposte emendative 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.0.1.

Sui restanti emendamenti formula un parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la votazione degli emendamenti avrà inizio una volta acquisito il parere della 5ª Commissione sul testo del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 2026
456^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 26 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge in titolo. Il parere è non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate dalle disposizioni in materia di personale, di cui agli articoli 19, 20, 21 e 24, assicurino il monitoraggio degli effetti delle suddette misure sulle facoltà assunzionali. Avverte, poi, che l'emendamento 11.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.1 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.2, volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

Ritiene che la previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto sia irragionevole, non condivisibile e inadeguata a perseguire gli obiettivi prefissati.

La continua istituzione di nuove figure di reato ostacola l'efficienza della giustizia e concorre ad allungare i tempi dei procedimenti, al pari della carenza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.2.

Concorda con le argomentazioni del senatore Parrini, in quanto il panpenalismo non contribuisce a migliorare la giustizia e a contrastare gli atti di violenza.

È illusorio pensare che l'inasprimento delle pene possa, di per sé, disincentivare la commissione di un reato, come rilevato dai dati sul numero degli omicidi e femminicidi.

La serie continua di interventi in tal senso finisce poi per alterare l'equilibrio sanzionatorio.

Peraltro, la pervicacia del Governo nell'ignorare il contributo del Parlamento determina una produzione legislativa disorganica e inefficace.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, evidenzia come la maggioranza e il Governo non abbiano capito la lezione derivante dal recente *referendum* costituzionale e perseverino in un atteggiamento di chiusura e di rifiuto del dialogo.

Nel caso degli emendamenti all'articolo 1, l'accantonamento di diverse proposte emendative della maggioranza è indicativo della necessità di modificare un decreto-legge, ossia un atto già efficace.

È evidente che il Governo avrebbe quantomeno dovuto presentare un disegno di legge, su cui avviare un confronto effettivo.

Inoltre, gli errori contenuti in un decreto-legge si riverberano sulla vita dei destinatari.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rileva che, inopinatamente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è stato assegnato soltanto alla 1ª Commissione, escludendo dall'esame in sede referente la Commissione giustizia.

Tale determinazione, peraltro contraddittoria rispetto a precedenti assegnazioni, trova presumibilmente giustificazione nell'obiettivo di accelerare l'esame del provvedimento, impedendo un autentico confronto.

Richiamando le argomentazioni già svolte all'inizio della legislatura per il cosiddetto "decreto *rave*", stigmatizza l'introduzione di reati attraverso lo strumento del decreto-legge, come peraltro rilevato nel parere del Comitato per la legislazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (testo 2) e 1.6.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.7.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole e stigmatizza la mancata assegnazione del provvedimento anche alla Commissione giustizia, i cui componenti avrebbero potuto dare un prezioso contributo.

Si sofferma quindi sulle criticità del decreto-legge e sulle finalità della proposta emendativa in esame.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sulla proposta 1.7 e rileva l'incongruità dell'attuale versione dell'articolo 1, predisposto in maniera maldestra.

Infatti, la disposizione si presta ad un'interpretazione estensiva.

Sebbene l'obiettivo di contrastare la diffusione di armi da taglio sia condivisibile, il problema risiede nella pessima qualità di redazione della disposizione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) richiama il parere reso dal Comitato per la legislazione sull'insussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, oltre che la debolezza dell'impianto normativo di due disposizioni, ossia quella sulla annotazione di reati in un registro separato e quella sul cosiddetto "accompagnamento coattivo".

Rileva l'inefficienza del Governo su molte politiche e stigmatizza il *modus operandi* adottato per le politiche della giustizia, in quanto, ad ogni fatto di cronaca, fa seguito la configurazione di un nuovo reato.

Peraltro, la repressione e la sicurezza non bastano, se non sono accompagnate da misure attive sul lato della prevenzione e della cultura. Citando Tony Blair, occorre essere duri contro il crimine, ma anche contro le cause del crimine.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in oggetto, stigmatizza il carattere propagandistico dei provvedimenti del Governo.

Osserva, peraltro, la mancanza di una valutazione *ex post* degli effetti dei precedenti provvedimenti in tema di sicurezza, come il cosiddetto "decreto Caivano" e il cosiddetto "decreto sicurezza" del 2025.

Inoltre, la presentazione di diversi emendamenti da parte della maggioranza, che sono ora accantonati, dimostra l'inadeguatezza del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Tali scelte rendono inevitabile l'attivazione, da parte delle opposizioni, di condotte ostruzionistiche, sia pure *soft*, per cercare di accendere i riflettori e sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'ostinazione e l'indisponibilità al dialogo da parte di Governo e maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è accantonato l'emendamento 1.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.9, dando conto del relativo contenuto.

Evidenzia come questo e gli altri emendamenti delle opposizioni apportino correttivi al decreto, cercando di mitigarne gli effetti più negativi.

Ciò dimostra come le proposte non siano mosse da una finalità ostruzionistica, ma cerchino di correggere le storture di un decreto-legge sul quale permane una valutazione di fondo negativa.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.9, del quale illustra la finalità, ossia risolvere una incongruenza derivante dal decreto, in termini di entità delle sanzioni ed equilibrio sanzionatorio.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole e rimarca la palese insussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza del decreto.

Evidenzia poi come la fretta nella legiferazione abbia prodotto disposizioni di scarsa qualità, ma purtroppo già efficaci.

Invece, un esame parlamentare effettivo, attraverso il ricorso ad un disegno di legge, avrebbe comportato un approfondimento e avrebbe permesso di migliorare la norma, attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole, si sofferma sulla criticità della disposizione, con riguardo alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate dal prefetto.

Al riguardo, rileva il carattere fortemente impattante della sospensione della patente. Infatti, far scaturire tale sanzione dal semplice fatto che un agente di polizia abbia trovato una persona in possesso di un'arma da taglio, senza un motivo ritenuto fondato e a prescindere da una sentenza di condanna, risulta meritevole di una riflessione e di una modifica.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 1.10 e dichiara il voto favorevole, dando conto della finalità della proposta.

Rimarca l'opportunità di affrontare tali tematiche con lo strumento del disegno di legge, che consentirebbe un confronto reale tra le forze politiche.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, associandosi alle considerazioni svolte dai senatori delle opposizioni.

Evidenzia come la maggioranza e il Governo, invece di amministrare il Paese, adottino provvedimenti estemporanei sull'onda dei fatti di cronaca, come nel caso del decreto sui "rave party".

Evidenzia l'inefficacia di un'impostazione meramente punitiva e repressiva, come emerge dalle dichiarazioni dello studente tredicenne che ha accoltellato l'insegnante in provincia di Bergamo.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.10, sottolineando come il Governo e la maggioranza perseverino in una politica criminale basata esclusivamente sull'introduzione di nuovi reati, aggravati di pena e ulteriori circostanze aggravanti.

Pertanto, tale politica ha prodotto risultati insoddisfacenti e, per certi aspetti, ha peggiorato la situazione della sicurezza.

L'emendamento in oggetto punta, quantomeno, a correggere le criticità della disposizione, specificando la portata del giustificato motivo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nel dichiarare il voto favorevole, fa presente come l'introduzione per decreto-legge di fattispecie criminali, peraltro scritte malamente, ha un impatto dirompente sui cittadini.

È evidente come la formula del giustificato motivo risulti del tutto inadeguata.

Occorre, in virtù del principio di tassatività, circoscrivere chiaramente la misura penale e definire le scriminanti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.11, dando conto della relativa portata normativa. Ritiene che andrebbe rivista l'impostazione di politica criminale fin qui seguita dal Governo e dalla maggioranza.

In particolare, andrebbe valutato se le misure fin qui adottate abbiano effettivamente migliorato o meno la situazione della sicurezza. Al riguardo, è forte il sospetto che i provvedimenti adottati abbiano risposto a logiche propagandistiche, che oramai non fanno più presa sull'elettorato, come testimoniato dall'esito del recente *referendum* costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole, rimarcando il pericolo di adottare scelte politiche sull'onda della emotività derivante da fatti di cronaca.

Invece, le tecniche di normazione dell'emergenza vanno adottate soltanto in casi effettivamente emergenziali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, evidenziando la necessità di graduare la modulazione delle pene, anche sulla base dell'intento doloso o colposo del soggetto agente.

Con la previsione del decreto-legge, invece, non si distingue tra il dolo e la mera imperizia.

Andrebbe quindi avviata una riflessione sulla tecnicità della norma, raccogliendo i rilievi contenuti nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.11, sottolineando come l'effettiva applicazione della misura del decreto richiederebbe, nella regione Sardegna, l'utilizzo di circa la metà degli operatori di polizia presenti in tutto il Paese. Questo, in considerazione dei molteplici utilizzi di armi da taglio collegati ad un giustificato motivo soggettivo.

Il decreto è in linea con un'impostazione volta a ingenerare insicurezza, per poi elaborare misure repressive, peraltro di difficile attuazione.

L'emendamento 1.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.12.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, dando conto della portata normativa dell'emendamento in oggetto, la cui finalità consiste in un riequilibrio del sistema sanzionatorio.

Peraltro, ricorda come l'aggravio di pena non determini automaticamente una diminuzione dei reati.

Inoltre, negli ultimi decenni il numero complessivo dei reati è diminuito e l'Italia è complessivamente un Paese più sicuro.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, ritenendo come gli interventi per la sicurezza siano efficaci solo se si affrontano le cause sociali della criminalità.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, osservando come il fatto che l'articolo 1 attenga alle armi da taglio sia

sintomatico di una linea politica volta ad inseguire i fatti di cronaca, senza un'analisi approfondita dei problemi della sicurezza.

Inoltre, nonostante questi interventi, negli ultimi anni è aumentata la sensazione generale di insicurezza.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, soffermandosi sulle criticità dell'articolo 1 del decreto e sul tentativo dell'emendamento di mitigarne le storture, riequilibrando l'impianto sanzionatorio.

Auspica che venga rivisto il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.13.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto formale e rileva che la trasformazione del reato da delitto in contravvenzione amplia la sfera della punibilità, perché le contravvenzioni sono punite sia se commesse a titolo di dolo che di colpa. Invece, i delitti, in genere, sono puniti solo a titolo di dolo. Su questo, ritiene utile una riflessione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.13, volto a ricalibrare le pene in un'ottica di maggiore proporzionalità, prevedendo anche che, nei casi di lieve entità, possa essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

Rappresenta la necessità di agire sulle cause della marginalizzazione sociale e del disagio giovanile. Tuttavia, la risposta unicamente repressiva non costituisce una soluzione efficace. Invece, servono interventi di prevenzione, educativi e lo stanziamento di risorse adeguate.

Infine, ricorda come il cosiddetto "decreto Caivano" abbia determinato una maggiore invivibilità delle carceri minorili, in assenza di misure di recupero e di prevenzione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, osservando che, negli ultimi decenni, l'aumento delle pene non abbia comportato una riduzione dei reati.

Ricorda poi come, in altri Paesi, la legalizzazione delle droghe leggere abbia comportato una riduzione del consumo di droghe.

Purtroppo, si è scelto lo strumento esclusivamente repressivo e, da inizio Legislatura, sono stati introdotti circa sessanta nuovi reati, con una finalità esclusivamente propagandistica.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in oggetto e ricorda come la contraddizione tra la norma sulla responsabilità genitoriale del "decreto Caivano" e la famiglia del bosco dimostri che le norme devono essere scritte sganciandosi da fatti di cronaca minuta.

Invece, la legislazione penale richiederebbe un'analisi sociologica e la previsione di disposizioni generali e astratte.

Altresì, è necessario un investimento sulla scuola e sulla cultura, evitando un approccio populista basato su "norme manifesto".

L'emendamento 1.13, posto in votazione, è respinto.

Si procede alla votazione degli emendamenti identici 1.14 e 1.15.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in oggetto, richiamando le criticità della previsione normativa sulle "armi bianche" e la finalità delle proposte emendative.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, osservando come gli emendamenti ostruzionistici delle opposizioni puntino a cambiare l'approccio meramente repressivo seguito fin qui dalla maggioranza e dal Governo, che non ha puntato su investimenti nella scuola, nella cultura e nella prevenzione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole, stigmatizzando le modalità seguite dal Governo sulla sicurezza, basate su interventi disorganici, privi di una visione e in assenza di un'analisi preventiva "a monte".

Il Governo ha purtroppo deciso di inseguire fatti di cronaca, adottando provvedimenti rivelatisi, a distanza di poco tempo, del tutto insufficienti. Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.14 e 1.15.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.16.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, rilevando come la scelta di introdurre nuovi reati ovvero di aumentare le pene sia quella più semplice, ma purtroppo non risolve il problema, in quanto l'effetto deterrente risulta scarso.

È necessario, invece, puntare sull'aspetto della prevenzione e dell'educazione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, rilevando come una politica per la sicurezza condizionata dai fatti di cronaca sia estremamente pericolosa.

Infatti, si consente alla narrazione mediatica di dettare la linea politica del Governo.

Si sofferma poi sulla crisi del modello familiare e sulle radici sociologiche della criminalità.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.16 e 1.17 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.18.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.18, sottolineando che la sicurezza deve essere garantita, senza però compromettere la libertà dei cittadini onesti.

Rileva come la marginalizzazione del modello familiare sia dovuta alla miriade di informazioni che i giovani ricevono dai "social", disarticolando il sistema formativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sulla proposta 1.18, soffermandosi sulla portata dell'emendamento e sulla relativa finalità di correzione dell'articolo 1, comma 1, lettera a).

Evidenzia poi il carattere eccessivo delle sanzioni amministrative accessorie.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.18, rilevando che, dopo l'esito del recente referendum costituzionale, si è tornati alla versione originaria

delle destre, ossia la tradizionale impostazione basata sull'introduzione di nuovi reati e sull'aumento di pene.

Si persiste quindi con una politica profondamente errata e si rinuncia ad un'analisi seria sugli effetti dei provvedimenti adottati negli ultimi anni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.19.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, rilevando la necessità di indagare le cause sociali dei crimini e i motivi profondi del disagio giovanile.

I provvedimenti del Governo non intervengono sulle cause reali dei problemi oppure sono privi di carattere strutturale.

Auspica che, in quest'ultima parte di legislatura, vi sia un ripensamento.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole e stigmatizza il carattere repressivo del provvedimento, che riduce i diritti fondamentali dei cittadini e attenua le garanzie, superando la mediazione dell'autorità giurisdizionale.

Il provvedimento è espressione di un approccio securitario e si riduce a "norme manifesto" prive di efficacia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole e rimarca le critiche alla sciatteria legislativa con cui sono state redatte le norme penali contenute nel decreto.

Gli emendamenti in esame vanno a definire in maniera più precisa l'ambito applicativo delle norme, in ossequio al principio di tassatività.

Le criticità insite nella norma in vigore sono tali da far sì che essa avrà una vita residua molto breve. Tuttavia, essendo contenuta in un decreto-legge, ha già un impatto sulla vita dei cittadini e può essere applicata dall'autorità giudiziaria in pendenza del disegno di legge di conversione.

Tali storture alterano il rapporto tra i poteri e tradiscono la funzione pedagogica delle norme penali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1818

Art. 11

11.1 (testo 2)

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Pucciarelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario e trasporto pubblico regionale e locale, e in materia di danneggiamento di cose destinate ai servizi di trasporto ferroviario e al trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma:

1) al numero 11-*decies*), le parole: «*delle metropolitane o all'interno*» sono sostituite dalle seguenti: «*delle metropolitane o delle aree di fermata di veicoli, anche su rotaia, adibiti a servizio di trasporto pubblico su gomma regionale o locale, oppure all'interno di tali veicoli o*»;

2) dopo il numero 11-*undecies*) è aggiunto il seguente: «*11-duodecies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie ovvero di sicurezza complementare funzionali*

allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività.»;

b) all'articolo 581, al primo comma, le parole: «*salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies*»)» sono sostituite dalle seguenti: «*salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 11-octies) e 11-duodecies*»)»;

c) all'articolo 582, al secondo comma, dopo le parole: «*primo periodo,*» sono inserite le seguenti: «*e terzo comma,*»;

d) all'articolo 583-*quater*:

1) al secondo comma, primo periodo, le parole: *«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al»* sono sostituite dalle seguenti: *«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»*;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: *«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, attività di condotta, di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e a chiunque svolga attività ausiliarie*

o di sicurezza complementare a essa funzionali, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: *«Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di condotta, di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e a chiunque svolga attività ausiliarie o di sicurezza complementare a essa funzionali o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive»*;

e) all'articolo 635, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Chi con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste dall'articolo 583-quater, terzo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui destinate ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata di un terzo.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2:

1) la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente: *«delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;»;*

2) alla lettera a-quater), dopo la parola: *«quarto»* sono inserite le seguenti: *«e quinto»;*

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, in danno del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario e su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chiunque svolga nel settore attività ausiliarie o di sicurezza complementare o funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività, ovvero commessi su cose destinate ai servizi di

trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.»;

c) all'articolo 550, comma 2, alinea, le parole: *«635, terzo e quarto comma»* sono sostituite dalle seguenti: *«635, terzo, quarto e quinto comma».*

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, a bordo del mezzo di trasporto ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al servizio, tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale adibito ai servizi di trasporto ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chi svolga attività ausiliarie ovvero di sicurezza complementare, funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, a causa delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000. L'Autorità competente all'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa è il prefetto territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2026

457^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.23 è accantonato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.24.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, rivendicando l'attività ostruzionistica delle opposizioni quale modalità per accendere un faro sul provvedimento in esame e per interrompere una narrazione secondo cui il Governo avrebbe la sicurezza del Paese al centro del proprio programma.

In realtà, con provvedimenti come quello in esame si va a colpire la libera espressione del dissenso e si comprimono i diritti, tra cui la libertà di manifestazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, rimarcando la complessità tecnica delle previsioni del decreto, che peraltro dovranno essere modificate in sede di conversione.

Sottolinea inoltre come si persista sulla strada già intrapresa dal "decreto Caivano" e dal primo "decreto sicurezza" che non hanno migliorato la situazione.

Si tradisce inoltre lo spirito alla base della normativa italiana sulla giustizia minorile.

In conclusione, non sottovaluta l'allarme rappresentato dalla diffusione delle armi da taglio, ma evidenzia una forte lacuna sul piano della prevenzione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, rimarcando la necessità di intervenire sulle cause del disagio giovanile, anche con l'attivazione del necessario supporto psicologico ed educativo.

In tal modo si favorirebbe la costruzione di una società sana, libera e democratica.

Invece, purtroppo, il Governo e la maggioranza adottano un approccio repressivo del tutto inefficace.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.24, che solleva una riflessione sulla criticità della norma recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto.

Evidenzia come, a differenza della proposta di revisione costituzionale sulla magistratura, bocciata dal *referendum*, nel caso del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti anche dai Gruppi di maggioranza, il che fa sperare nella possibilità di un dialogo.

L'emendamento 1.24, posto ai voti, viene respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 1.25 e 1.26.

Si procede al voto dell'emendamento 1.27.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, osservando come la modalità di adozione del decreto in esame riproduca lo schema già visto con il decreto "*rave party*", ossia una produzione legislativa condizionata dai fatti di cronaca.

Denuncia poi la degenerazione panpenalistica, che porta a sottovalutare le cause vere del disagio sociale e della marginalizzazione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.27, rivendicando l'attività ostruzionistica delle opposizioni.

Evidenzia come sia comune la preoccupazione dovuta all'aumento dell'utilizzo delle armi da taglio.

Tuttavia, ritiene che il solo aumento delle pene non sia sufficiente, in assenza di un'azione finalizzata ad educare i giovani e a riaffermare la funzione rieducativa della pena.

L'opposizione si vede quindi costretta ad opporsi con forza all'impostazione di questo decreto-legge.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) annuncia il voto contrario e sottolinea come le opposizioni, dall'inizio della legislatura, operino una sistematica azione ostruzionistica su tutti i provvedimenti più significativi a riprova della debolezza delle loro proposte.

Invita quindi i Gruppi di minoranza a ritirare la maggior parte degli emendamenti, concentrandosi su un numero qualificato di proposte.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, ricorda di avere, già la settimana scorsa, chiesto alle opposizioni di concentrarsi su un numero ridotto di emendamenti e di avere ricevuto una risposta negativa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, ricordando come, sulla proposta di revisione costituzionale della magistratura, la maggioranza abbia cercato di modificare sette articoli della Costituzione, senza che sia stato approvato alcun emendamento delle opposizioni.

Ora, è paradossale che, da parte del Presidente, si rivendichi un atteggiamento di cooperazione.

Inoltre, la pericolosità delle armi da taglio sussiste già da diversi anni.

Peraltro, la storia politica di Fratelli d'Italia si è caratterizzata a lungo per un'attività di opposizione, anche con il ricorso all'ostruzionismo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che la legittima attività ostruzionistica risulta difficilmente compatibile con il confronto di merito.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.27, rivendicando un'attività ostruzionistica che è stata, nella storia repubblicana, posta in essere anche da figure da lui molto distanti come Almirante.

Ritiene come il problema risieda nel fatto che le norme di cui si discute sono contenute in un decreto-legge e sono quindi già vigenti.

Invita poi la maggioranza ad ascoltare, anche sul decreto in esame, le opinioni di quelle personalità come il professor Ceccanti e Piero Sansonetti che venivano portate ad esempio, in quanto schierati per il sì al *referendum* costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.27 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sono accantonati gli emendamenti da 1.28 a 1.32.

Si procede al voto dell'emendamento 1.33.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, richiamando le criticità denunciate dalle opposizioni nei confronti di molti provvedimenti approvati dalla maggioranza in tema di giustizia, criticità poi emerse in sede giurisdizionale, a riprova della debolezza di tali norme. Un'altra misura fonte di problemi è data dalla norma che sostituisce il giudice monocratico con il collegio per decidere sui provvedimenti cautelari.

Evidenzia, quindi, come le precedenti esperienze di questa legislatura non depongano favorevolmente nel senso del confronto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole, invitando la maggioranza a prendere spunto dai suggerimenti delle opposizioni ed evitando invece di presentare emendamenti che sono espressione di interessi lobbistici, come l'1.70 e l'identico 1.71.

Posto ai voti, l'emendamento 1.33 è respinto.

Si procede al voto dell'emendamento 1.34.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole e richiama la decisione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Camera, che ha sollevato conflitto per far passare un'interpretazione della legge volta a riconoscere l'immunità, già riconosciuta ai ministri Nordio e Piantedosi e al

sottosegretario Mantovano, anche all'ex capo di gabinetto del Ministero della giustizia. Questo dimostra la concezione della giustizia della maggioranza di centro-destra, tesa a tutelare le posizioni di potere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, denunciando il panpenalismo selettivo della maggioranza e del Governo, le cui linee di politica criminale e di sicurezza vengono dettate dai fatti di cronaca.

Richiama poi come l'assenza di un confronto parlamentare determini spesso effetti negativi, come il mancato coordinamento fra le prerogative dell'Alta Corte disciplinare e i due CSM che viziava la proposta di revisione costituzionale bocciata dal *referendum*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole, richiamando un rapporto di "*Save the children*" dal quale risulta come l'Italia si collochi tra gli ultimi Paesi in Europa per la diffusione delle armi da taglio.

Ovviamente, non sottovaluta il problema, ma rammenta che, nell'ultimo quarto di secolo, i partiti di centro-destra hanno governato per più anni e quindi portano una quota di responsabilità non irrilevante dei problemi oggi presenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole, sottolineando come il Governo sia sempre alla rincorsa dei fatti di cronaca, alzando di continuo l'asticella e legiferando in maniera frettolosa e senza una preventiva e approfondita analisi.

Un altro settore sensibile è quello dell'immigrazione, per il quale servirebbe una riflessione strategica, a fronte del cosiddetto "inverno demografico" che penalizza il nostro Paese.

Da un Governo di legislatura ci si sarebbe aspettata una politica più lungimirante.

Posto ai voti, l'emendamento 1.34 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 1.35, 1.37 e 1.38.

Si passa quindi al voto dell'emendamento 1.39.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, sottolineando come la trasformazione di un reato da delitto a contravvenzione ne comporti la punibilità anche nel caso in cui l'agente abbia agito con colpa e non solo con dolo.

Con il decreto, si è adottata una norma pasticciata, dimenticando che esisteva già una fattispecie penale apposita.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole e sottolinea la correlazione diretta fra delinquenza giovanile e povertà educativa.

Non sottovaluta i fenomeni delinquenziali, ma contesta alla maggioranza la tendenza a non affrontare le cause della criminalità giovanile, limitandosi ad una narrazione volta ad enfatizzarne la portata.

Se il decreto-legge, in questi quaranta giorni di vigenza, non ha prodotto esiti significativi, al pari dei precedenti interventi, andrebbe fatta una riflessione.

Infine, andrebbe valutato se l'aumento della popolazione carceraria negli istituti per minori abbia migliorato o meno la situazione della sicurezza. Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole, lamentando lo scarso investimento nell'educazione, nella cultura e nelle reti sociali.

Questo ha rappresentato un errore strategico, a fronte del quale l'approccio meramente regressivo risulta del tutto inefficace.

Posto ai voti, l'emendamento 1.39 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.40.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.40 soppressivo della lettera c) del comma 1, dando conto della finalità della proposta emendativa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.40, richiamando analiticamente un recente rapporto di "Save the children" sulla violenza giovanile, in cui si sottolinea come la narrazione mediatica tende a mettere in contrapposizione autori dei reati e vittime.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, richiamando una ricerca di Maria Beatrice Magro sulla funzione rieducativa della pena.

Il [PRESIDENTE](#) invita tutti i senatori ad attenersi all'argomento in discussione, conformemente all'articolo 90 del Regolamento.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.40 e si sofferma sull'importanza dell'educazione e sul ruolo della scuola per prevenire e contrastare fenomeni di violenza giovanile. Al riguardo, richiama un'analisi dello psicanalista Massimo Recalcati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente al senatore Scalfarotto come le argomentazioni svolte siano ultronee rispetto all'oggetto dell'emendamento 1.40.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ritiene che le proprie argomentazioni siano pienamente pertinenti all'oggetto della dichiarazione di voto.

L'emendamento 1.40, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) invita il presidente a evitare di sindacare il merito delle argomentazioni dei senatori.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.41.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.41 e dichiara il voto favorevole alla proposta che sostituisce la previsione sanzionatoria con un percorso di sostegno alla genitorialità e di prevenzione della violenza.

Auspica che la maggioranza e il Governo esplicitino il loro punto di vista su tali tematiche e richiama l'analisi di Massimo Recalcati circa il fallimento di determinate strategie educative.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole, ricordando come maggioranza e opposizione abbiano due concezioni radicalmente diverse della sicurezza, l'una repressiva e l'altra basata su un approccio culturale imperniato sull'educazione e sulla scuola. Si riserva

di continuare a citare nei prossimi interventi il rapporto di "*Save the children*", ritenendolo strettamente connesso al contrasto alla violenza minorile.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole, evidenziando come le politiche del Governo non affrontino i problemi "a monte", ma si limitino a intervenire sugli effetti. Invece, il proprio Gruppo vorrebbe evitare che si vengano a produrre dei danni.

Sottoscrive quindi l'emendamento 1.41.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia la sottoscrizione dell'emendamento da parte sua e della senatrice Pirro. Dichiara il voto favorevole, richiamando le analisi psicoanalitiche di Jung e l'influenza negativa dei *social* sulla formazione dei giovani.

Posto ai voti, l'emendamento 1.41 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.42 e 1.43.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulle identiche proposte volte a sopprimere il capoverso "Articolo 4-ter" del comma 1, lettera c).

A sostegno della propria dichiarazione di voto, rileva come il nuovo articolo 4-ter vada a violare l'articolo 27, comma primo, della Costituzione, sulla personalità della responsabilità penale.

Inoltre, ravvisa come la sanzione amministrativa sia collegata alla commissione di un reato, senza però le dovute garanzie giurisdizionali.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in oggetto. Stigmatizza la previsione del comma 3 dell'articolo 4-ter, che destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al pagamento delle prestazioni di lavoro del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, stigmatizzando un meccanismo molto discutibile, che introduce una responsabilità genitoriale per il fatto commesso dal figlio minorenni.

Ritiene che tale meccanismo sia opinabile sul piano pedagogico. Inoltre, si ricade in un approccio meramente sanzionatorio, senza alcuna attenzione agli aspetti del recupero del minore e della prevenzione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, sottolineando la criticità dell'articolo 4-ter, che introduce una responsabilità in capo a un soggetto diverso da chi ha commesso il reato, denotando un atteggiamento paternalista.

È altresì palesemente violato il dettato costituzionale, con il rischio di successive censure da parte della Corte costituzionale.

Con contestuale votazione, gli identici emendamenti 1.42 e 1.43 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.44.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sulla proposta 1.44, che introduce l'istituto della *culpa in vigilando*, anziché della responsabilità oggettiva. Ritiene poi che la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non rappresenti una deterrenza efficace, se il

problema è quello della modalità di svolgimento della funzione di genitore.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole, sottolineando il carattere positivo dell'emendamento in oggetto. Infatti, risulta necessario perimetrare la *culpa in vigilando*.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole sulla proposta 1.44, richiamando le ragioni alla base della propria valutazione e citando le risultanze dell'Istituto di cultura Matteo Ricci sulla *culpa in eligendo* e sulla *culpa in vigilando*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole, richiamando le risultanze del documento precedentemente citato dalla senatrice Pirro.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) dichiara il voto contrario, rilevando come le opposizioni non vogliono comprendere le implicazioni del concetto di responsabilità genitoriale che, per la maggioranza, rappresenta un elemento di primaria importanza.

Si domanda, quindi, quali siano le proposte delle opposizioni.

Pertanto, la maggioranza ha proposto un confronto di merito e l'opposizione dovrebbe riconoscere con onestà che non solo non condivide il provvedimento del Governo, ma che non è in grado di offrire un'opzione diversa.

Purtroppo, a fronte di una volontà di confronto, l'opposizione si limita ad un inutile ostruzionismo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.44 è respinto.

Si passa al voto dell'emendamento 1.45.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole e ribadisce come il mero approccio repressivo sia inefficace.

Invita la maggioranza a confrontarsi, partendo dai dati statistici e da un'analisi del contesto sociale di riferimento.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, sottolineando come le opposizioni non siano per nulla insensibili agli obiettivi di contrasto alla violenza. Tuttavia, la maggioranza dovrebbe prendere atto che l'approccio meramente repressivo non produce risultati.

Inoltre, non si può dimenticare come il disegno di legge sulla sicurezza esaminato lo scorso anno sia stato sostanzialmente scippato dal Governo, che lo ha trasformato in un decreto-legge.

Purtroppo, è illusorio pensare di imbastire un dialogo su un decreto-legge.

La senatrice [GELMINI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) dichiara il voto contrario, rilevando come la prevenzione e l'educazione non possano essere contrapposti alla sanzione; quest'ultima ha anche un aspetto culturale ed educativo.

Non si può, poi, negare il grave problema della diffusione di armi da taglio tra i giovani.

Inoltre, denunciare la mancanza dell'aspetto educativo significa accusare di inerzia le famiglie e le scuole.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, rilevando come le proposte emendative siano finalizzate a correggere le storture presenti nelle disposizioni del decreto-legge, che pongono in essere un sostanziale stupro del diritto penale.

Denuncia la mancanza fondi, strutture e investimenti sul piano scolastico ed educativo. Invece, l'istituzione di nuovi reati può avvenire a costo zero.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, rimarcando come la maggioranza e il Governo non si adoperino con le necessarie risorse e con gli strumenti volti a risolvere le cause dei problemi, a partire da misure per la prevenzione e l'educazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.45 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.46.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, richiamando la centralità degli investimenti culturali e formativi.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.46, volto a subordinare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, all'accertamento definitivo della responsabilità penale del minore.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.46.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.46, che si focalizza sul momento dell'applicazione della sanzione amministrativa.

L'emendamento 1.46, posto ai voti, è respinto.

Si passa al voto dell'emendamento 1.47.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole alla proposta emendativa, volta a destinare agli interventi di decoro urbano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Infatti, la bellezza delle città educa i ragazzi ad un tipo di socialità virtuosa.

Si sofferma poi sulla previsione del consenso della famiglia per l'attivazione dei corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, sottolineandone gli aspetti critici.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.47; infatti, risulta ragionevole destinare i proventi delle sanzioni ad una finalità che funzioni come investimento per tematiche sociali.

Chiede al relatore e al Governo di valutare un accantonamento.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, sottolineando che l'emendamento vuole destinare i proventi delle sanzioni a finalità più coerenti rispetto ad un impianto di prevenzione e di recupero sociale.

L'emendamento 1.47 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.48.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottoscrive la proposta e dichiara il voto favorevole, sottolineando come l'emendamento riprenda un disegno di legge delle opposizioni, che, come tutte le principali proposte delle minoranze, in questa legislatura, non è stato tenuto in alcuna considerazione.

L'emendamento introduce nel codice penale l'articolo 696-*bis*, sulla vendita di armi ai minori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.48 e dichiara il voto favorevole, chiedendo al relatore e al Governo di esplicitare le ragioni del parere contrario.

Paventa un condizionamento da parte delle *lobby* delle armi.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, d'intesa con il Governo, manifesta la disponibilità a rivalutare l'emendamento, a condizione che venga riformulato, espungendo la lettera *a*).

Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.48.

Si passa alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 1.49 e 1.50.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulle identiche proposte emendative, volte a correggere evidenti irragionevolezzae presenti nel decreto-legge.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, ricordando che le proposte in esame riprendono suggerimenti emersi nel corso delle audizioni.

Si vuole quindi restringere l'ambito applicativo dell'articolo 4-*quater* ai soli strumenti da punta o da taglio specificatamente destinati all'offesa della persona.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, sottolineando la ragionevolezza degli emendamenti in oggetto.

Pertanto, anche alcuni degli emendamenti della maggioranza sembrano andare in una direzione analoga.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, al fine di evitare che ogni elencazione inserita in una misura penale non abbia portata esaustiva.

Invece, risulta positivo concentrarsi sul tipo di arma e sul fatto che sia specificamente destinata all'offesa alla persona.

Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.49 e 1.50 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.55.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che sono accantonati gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 2 APRILE 2026

458^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si riprende con la votazione dell'emendamento 1.61.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.61 e dichiara il voto favorevole, spiegando la *ratio* della proposta emendativa. Rileva che - in materia penale - va garantita la massima tassatività della fattispecie che fa scattare la sanzione. Questo emendamento, come altri delle opposizioni, corregge quindi le storture del decreto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole, rilevando la necessità di redigere disposizioni adeguate ad acclarare la responsabilità penale del soggetto minore.

Richiama il contenuto dell'emendamento e la diffusione di strumenti come lo SPID e la carta d'identità elettronica.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, rimarcando l'opportunità di affrontare tali tematiche attraverso lo strumento del disegno di legge. Sul punto, si riserva di presentare una proposta legislativa che recepisca gli emendamenti del suo Gruppo al decreto dichiarati improponibili per estraneità di materia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.61 è respinto.

Si passa alla votazione della proposta 1.62.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, evidenziando la portata modificativa della proposta.

Si sofferma poi sulle criticità del vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Ritiene che tale previsione sia del tutto velleitaria rispetto all'obiettivo di risolvere l'annoso problema del pagamento degli straordinari delle forze di polizia.

Stigmatizza, infine, la politica declamatoria del Governo sulla sicurezza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole, richiamando il problema degli ingenti sprechi derivanti dalla corruzione, il cui contrasto non sembra essere una priorità per il Governo.

Ribadisce il carattere propagandistico del decreto in esame, la cui inadeguatezza a risolvere i problemi della sicurezza appare palese.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole su un emendamento volto a correggere le storture di norme peraltro già vigenti, essendo stato imprudentemente scelto lo strumento della decretazione d'urgenza.

Si sofferma, infine, sulla portata normativa dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.62.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 1.63 è accantonato.

Si passa al voto dell'emendamento 1.64.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole.

Richiama una disposizione del precedente "decreto sicurezza" sulla vendita di carte SIM a stranieri extracomunitari e le relative criticità e rileva i parallelismi con la vendita di armi da taglio.

Evidenzia come gli emendamenti delle opposizioni, anche di carattere ostruzionistico, sono volti a correggere l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, restituendo maggiore equilibrio al sistema sanzionatorio.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, ritenendo opportuna una limatura delle sanzioni amministrative. Evidenzia come la destinazione dei proventi alla remunerazione degli straordinari del personale dell'amministrazione civile risulti priva di un vincolo logico. Sarebbe invece più coerente destinare tali fondi ad interventi sociali e di contrasto alla marginalità.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.64, sottolineando come l'articolo 1 del decreto-legge possa recare danni considerevoli a varie categorie di esercenti, come le coltellerie.

Evidenzia poi come la previsione del decreto sia tale per cui il genitore che omette il controllo subirà una sanzione inferiore rispetto all'esercente che non verificherà l'età dell'acquirente.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della contraddittorietà del decreto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.64.

Si passa alla votazione della proposta 1.65 sulla quale il parere del relatore e del Governo è favorevole.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole ad un emendamento di carattere tecnico proposto dal Comitato per la legislazione.

L'elevato numero di errori tecnici è peraltro sintomatico della sciatteria legislativa alla base del decreto-legge.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, apprezzando l'accoglimento di una proposta volta a correggere storture tecniche che rendono incomprensibili le norme penali.

Auspica, infine, che si possano apportare altri miglioramenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole, sottolineando il ruolo prezioso del Comitato per la legislazione, che su questo provvedimento ha espresso rilievi molto significativi che andrebbero tenuti in attenta considerazione, a partire da quello sull'insussistenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.65 è approvato.

Si passa al voto dell'emendamento 1.67.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, richiamando le considerazioni svolte sulla proposta 1.47 e sottolineando come i proventi derivanti dalle sanzioni siano destinati al pagamento degli straordinari dei dipendenti pubblici. Tale previsione è sintomatica di una resa dello Stato e di un fallimento della gestione dei conti pubblici da parte del ministro Giorgetti.

Con l'emendamento in esame, si propone di destinare i proventi ad interventi di miglioramento del decoro urbano. Infatti, uno Stato degno di tal nome deve trovare altre coperture per pagare le doverose remunerazioni degli straordinari dei dipendenti pubblici. Purtroppo, il Governo e la maggioranza sono interessati solo a punire e a fare cassa, disinteressandosi della prevenzione.

Ricorda, infine, come i conti pubblici abbiano fin qui tenuto grazie ai fondi del PNRR ottenuti dal governo Conte.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole sulla proposta 1.67.

Rappresenta la necessità di recuperare la lezione politica di Tony Blair, basata sulla durezza sia verso il crimine sia verso le cause del crimine. Altresì, per ogni euro investito in sicurezza occorre un euro investito in cultura, agendo sulla prevenzione, di modo che non si arrivi al danno sociale derivante dalla commissione di un reato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.67, invitando il relatore e il sottosegretario a rivedere il parere contrario.

Ritiene che, sul fronte della sicurezza, la maggioranza e il Governo stiano passando da un fallimento ad un altro.

Invece, una politica efficace di contrasto alla violenza giovanile richiederebbe un equilibrio ben calibrato tra misure sanzionatorie, di prevenzione ed educative.

Posto ai voti, l'emendamento 1.67 è respinto.

Si passa al voto dell'emendamento 1.68.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole, ribadendo come le opposizioni condividano l'obiettivo di combattere la diffusione di armi da taglio tra i minorenni.

Tuttavia, la furia repressiva alla base del decreto è inefficace e richiederebbe una attenta rivalutazione.

Dà poi conto della portata della proposta 1.68 in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole. Ribadisce il contrasto all'utilizzo violento delle armi da taglio, evidenziando però la necessità di colpire le cause di tale utilizzo.

Un approccio meramente repressivo finisce invece per penalizzare i cittadini onesti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sulla proposta 1.68, che risulta ispirata a criteri di buon senso.

Si sofferma sul contenuto normativo dell'emendamento e sottolinea come l'attivazione di una responsabilità non richiede necessariamente un approccio sanzionatorio.

L'emendamento 1.68 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.69, che è sottoscritto dai senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole, fornendo le relative motivazioni e richiamando il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, che l'emendamento in esame propone di sopprimere.

Giudica intollerabile che il carattere discriminatorio verso lo straniero derivante dalla previsione del comma 2 dell'articolo 1 si basi sulla mera denuncia.

La Commissione respinge la proposta 1.69.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 1.70, 1.71, 1.72 e 1.0.1.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) esprime sorpresa per il fatto che gli identici emendamenti 1.70 e 1.71 siano stati dichiarati proponibili, mentre, per esempio, l'emendamento 1.0.8 sia stato dichiarato improponibile, ritenendolo più attinente all'oggetto del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di fornire le motivazioni della decisione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottoscrivono l'emendamento 1.0.3 che, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [PIRRO](#) (M5S), è posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,05.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.10, che è sottoscritto dalle senatrice [PIRRO](#) (M5S) e [VALENTE](#) (PD-IDP) e dai senatori [CATALDI](#) (M5S) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole, ricordando che la proposta vuole attribuire ai comuni la facoltà di promuovere programmi di rieducazione sociale ed educativa di strada nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità sociale, conflittualità o rischio di devianza.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.10 e stigmatizza l'approccio del Governo e della maggioranza che si basa esclusivamente su una concezione repressiva.

Infatti, risulta molto semplice cavalcare le paure, introducendo nuovi reati o aggravii di pena, che non hanno alcun costo finanziario.

Invece, andrebbe percorsa una strada più complicata, ma sicuramente più fruttuosa, basata su interventi sociali ed educativi supportati da adeguati stanziamenti di risorse.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, evidenziando come il parere contrario di relatore e Governo sull'emendamento 1.0.10 sia indicativo dell'incapacità della maggioranza di adottare un approccio efficace di contrasto alla criminalità.

Infatti, il panpenalismo non risolve le cause di disagio sociale alla base degli episodi di criminalità.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.10.

Si passa al voto dell'emendamento 1.0.11.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole su un emendamento indicativo dell'approccio delle opposizioni al tema della sicurezza.

Infatti, la proposta prevede di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il potenziamento delle iniziative per i minori a rischio devianza.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, denunciando il totale disinteresse del Governo e della maggioranza verso le iniziative di prevenzione in tema di sicurezza.

Richiamando un recente caso di cronaca, ci si potrebbe aspettare a breve un decreto-legge che vieti le pistole giocattolo, visto che il Governo continua a rincorrere gli episodi criminali del momento.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.11.

Rileva l'esigenza di investire sulla prevenzione, per consentire alle forze dell'ordine di concentrarsi sui fatti criminali di maggiore allarme sociale.

Per questo, è utile contrastare il degrado urbano, raccogliendo il progetto del "rammendo delle periferie" proposto dal senatore a vita Renzo Piano.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.0.11.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.12.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.0.12 e dichiara il voto favorevole su una proposta volta a istituire in ogni prefettura un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile.

Rammentando anche la propria esperienza di assessore al comune di Napoli, ritiene meritoria tale iniziativa, basata sulle sinergie dei diversi attori coinvolti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole su un emendamento di indubbio pregio, che valorizza le competenze dei diversi attori, dando attuazione al principio einaudiano del "conoscere per deliberare".

Peraltro, tale proposta consente di tenere in considerazione le peculiarità del territorio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, sottolineando come il monitoraggio e la prevenzione debbano precedere l'intervento sanzionatorio.

È invece inaccettabile che l'agenda politica del Governo sia dettata da episodi di cronaca.

Inoltre, è evidente che - sul piano degli effetti sociali - è più virtuosa l'attivazione in favore di un minore di un percorso educativo, piuttosto che l'incarcerazione in un istituto di pena.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole e, citando recenti casi di cronaca, evidenzia il sostanziale fallimento delle politiche del Governo, a partire dal "decreto Caivano".

Si deduce, quindi, la necessità di un cambio di impostazione, agendo sulle cause dei problemi, anziché sui sintomi.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole, richiamando un rapporto OCSE secondo cui l'istruzione riduce, attraverso più canali, le condotte criminali. Infatti, le politiche educative sono strumenti efficienti di contrasto al crimine.

Inoltre, secondo uno studio della Banca d'Italia, l'innalzamento del livello di istruzione comporta una riduzione del tasso dei reati.

Invece, l'inasprimento delle pene, in assenza di misure di prevenzione, ha effetti marginali sulla deterrenza e può anche determinare un aumento della recidiva.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario, rilevando che le argomentazioni della senatrice Pirro appaiono ultronee, anche con riguardo agli aspetti relativi al consenso informato dei genitori per la partecipazione dei figli ai corsi di educazione affettiva e sessuale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, rilevando che l'efficacia delle politiche per la sicurezza richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

È quindi meritevole la proposta, a prima firma della senatrice Maiorino, di istituire un fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Auspica, quindi, una rivalutazione su questo emendamento. In caso contrario, la maggioranza e il Governo continuerebbero a dimostrare la loro debolezza nel contrasto alle cause del crimine.

L'emendamento 1.0.13 è posto ai voti e respinto.

Si procede quindi alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sulle identiche proposte soppressive dell'articolo 2, rimarcando la necessità di rispettare il principio della funzione rieducativa della pena

Invece, Governo e maggioranza intervengono nuovamente su istituti giuridici introdotti dal "decreto Caivano", peggiorando le storture esistenti, che già hanno determinato un peggioramento delle condizioni di vita delle carceri minorili.

Inoltre, si persevera con un approccio repressivo, senza interventi di recupero e socializzazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole, osservando come l'articolo 2, che, dopo due anni e mezzo, modifica il

"decreto Caivano", sia sintomatico dell'assenza di una strategia da parte del Governo e dell'incapacità di modificare un'impostazione fallace.

Peraltro, l'incidenza afflittiva delle sanzioni pecuniarie è maggiore per le famiglie meno abbienti, con la conseguenza di punire la povertà.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, denunciando l'approccio repressivo del Governo e la necessità di un cambio di impostazione.

Inoltre, la maggioranza e il Governo sono rimasti ancorati a modelli di famiglia che oramai non esistono più. Altresì, si sottovaluta il carattere pervasivo dei "social" e la loro incidenza nell'educazione.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole all'emendamento 2.3, volto a sostituire interamente l'articolo 2.

Manifesta il timore che lo Stato abdichi alla funzione di prevenzione e rieducazione, scaricandola interamente sulle famiglie.

Con questo emendamento, si offre alla maggioranza la possibilità di correggere le politiche fin qui adottate, peraltro contraddittorie, come emerso con riguardo alla nota vicenda della "famiglia nel bosco".

Il senatore [MALAN](#) (FdI) dichiara il voto contrario del Gruppo all'emendamento 2.3, rilevando che il "decreto Caivano" ha innalzato le sanzioni verso i genitori che non mandano i figli a scuola, ma non ha escluso la possibilità di impartire un'educazione a casa.

Pertanto, il "decreto Caivano" non ha alcuna attinenza con la vicenda della "famiglia nel bosco"; a tale riguardo, rileva che, in tale nucleo familiare, i bambini una volta sottratti alla responsabilità genitoriale, stanno subendo un decremento del livello di istruzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, suggerendo prudenza nelle valutazioni sulla "famiglia nel bosco", la cui vicenda è dolorosa e non va strumentalizzata politicamente.

Peraltro, la questione della "famiglia nel bosco" non ha alcuna attinenza con la riforma costituzionale Nordio e le relative decisioni in materia sono state assunte da professionisti, che ovviamente possono anche aver commesso errori. Tuttavia, non si dovrebbe perseverare nella campagna politica strumentale portata avanti prima del *referendum*.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.3, osservando come le norme del "decreto Caivano" non abbiano prodotto effetti positivi, comportando invece una regressione sul piano della civiltà giuridica, con riferimento alla responsabilità dei genitori e dei minori di 14 anni.

L'emendamento 2.3 è posto ai voti e respinto

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 APRILE 2026

459^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.4.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sulla suddetta proposta emendativa, esprime la contrarietà del suo schieramento politico alle disposizioni modificative del decreto-legge n. 123 del 2023, cosiddetto "decreto Caivano", volte ad ampliare le fattispecie di responsabilità genitoriale per le ipotesi in cui i minori commettano reati successivamente all'ammonimento del questore. Ritiene, infatti, che l'introduzione di una responsabilità genitoriale per *culpa in vigilando*, da una parte, violi il principio di personalità della responsabilità penale, dall'altra, risulti del tutto inefficace, alla luce della considerazione che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria non è in grado di incidere positivamente sulle situazioni di difficoltà o incapacità o impossibilità di svolgere le funzioni genitoriali ovvero di assenza dei genitori.

Dopo aver espresso rammarico per il mancato accoglimento della proposta di soppressione dell'intero articolo 2, evidenzia che, con l'emendamento in esame, il Gruppo del Partito Democratico intende comunque ridimensionare la portata delle disposizioni in esso contenute.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) sottolinea che l'emendamento 2.4, nel proporre la sostituzione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, è

inteso a introdurre l'obbligo, per il questore, di convocare i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale per informarli del fatto, nonché la facoltà, per il medesimo, di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che i genitori non provino di non aver potuto impedire il fatto.

Nel rimarcare che non sempre i comportamenti illeciti dei figli possono essere ricondotti a negligenza genitoriale, richiama l'attenzione su quelle situazioni di disagio familiare in cui i genitori non riescono a dialogare con i figli, perché prevaricati dalle relazioni di questi ultimi con i coetanei ovvero ostacolati da una situazione di smarrimento dei figli, sul quale ha inciso anche l'isolamento vissuto durante la pandemia.

In ragione delle considerazioni esposte, dichiara il voto favorevole del suo schieramento politico sulla proposta emendativa in votazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime la sua contrarietà rispetto a disposizioni che intendono prevenire la violenza giovanile mediante l'introduzione di un automatismo volto a far scattare una sanzione pecuniaria a carico dei genitori nell'ipotesi di reati commessi dai figli successivamente all'ammonimento del questore.

A suo parere, l'articolo 2, oltre a non essere funzionale a prevenire la violenza giovanile, presenta profili di criticità con riguardo al rispetto delle disposizioni costituzionali e internazionali in materia di tutela dei minori e manca totalmente di una valutazione dei contesti familiari nei quali ricorrono più frequentemente i reati minorili.

Richiamando i propri interventi svolti nelle sedute della settimana scorsa, invita a compiere, a oltre due anni di distanza dall'adozione del "decreto Caivano", un'analisi e una valutazione dei risultati che ne sono conseguiti. Fa presente, al riguardo, che al consistente aumento del numero dei detenuti nelle carceri minorili non è corrisposta una proporzionale diminuzione dei delitti e dei reati commessi da minori.

L'Italia non è tra i Paesi europei con i maggiori tassi di violenza giovanile, ma ciò in ragione di una tendenza alla diminuzione dei reati minorili manifestatasi negli ultimi venti/trenta anni, in niente riconducibile ai provvedimenti repressivi adottati dal Governo in carica.

Nel rammaricarsi per la mancata disponibilità della maggioranza a dialogare con i Gruppi di opposizione, ribadisce che le misure repressive hanno avuto il solo effetto di invertire la suddetta positiva tendenza.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta in votazione.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.5.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) chiarisce che esso, al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, propone di rendere applicabili misure rieducative intese a rafforzare il legame tra gli ambiti civile e penale.

Dopo aver rimarcato che l'attuale maggioranza sta trascurando di attivare misure di prevenzione sociale, di politica delle periferie, nonché di contrasto alle disuguaglianze, che alimentano i fenomeni di devianza

giovanile, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 2.5.

Anche la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento in votazione, ricorda che il superiore interesse del minore, costituendo il principio basilare della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha sempre rappresentato una implicita costante premessa di tutti i provvedimenti adottati prima della presente legislatura.

A dimostrazione di un cambiamento di rotta nella presente legislatura, adduce le disposizioni che colpiscono le manifestazioni del disagio giovanile con incarceramento e trattamenti detentivi, che, a suo avviso, finiscono per acuire la marginalizzazione dei minori coinvolti.

Si rammarica, infine, per l'impossibilità di svolgere una discussione compiuta sul supremo interesse del minore, quale i temi in esame esigerebbero.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ricorda l'episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri in un quartiere della città di Crema, dove un ragazzo è stato percosso a morte da un minorenne. L'episodio, a suo giudizio, pone in evidenza che a niente giovano le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente - presenza di pattuglie, poteri del questore, previsione di pene detentive -, così come non risulta significativo che la città di Crema sia un luogo abitato da persone benestanti.

Si dichiara convinta che le misure repressive a carico dei giovani e delle loro famiglie, oltre a non essere efficaci e tanto meno risolutive, finiscono per generare insofferenza nei confronti dello Stato, percepito come soggetto unicamente capace di punire, soprattutto a fronte delle progressive riduzioni di risorse destinate alle misure di inclusione sociale, quali la riqualificazione delle periferie, lo sport e il tempo pieno scolastico. Deplora, al riguardo, che i proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate ai genitori di figli recidivi possano essere utilizzati per finanziare il lavoro straordinario dei dipendenti dell'amministrazione civile.

Ritenendo, infine, che dalla commissione del reato debba muovere l'attivazione di un percorso di acquisizione di consapevolezza da parte del giovane, evidenzia che un incremento delle pene non può che dar luogo a una progressiva degenerazione dei suoi comportamenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), dopo aver condiviso le riflessioni della senatrice Musolino, fa presente che la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro, oltre che essere una misura concettualmente errata, da una parte risulta proibitiva per le famiglie che si trovano in uno stato di povertà materiale, mentre dall'altra, appare del tutto irrisoria per le famiglie di giovani legati a organizzazioni criminali.

Nel ribadire il suo rammarico per la mancata disponibilità della maggioranza a svolgere una riflessione costruttiva sui temi in discussione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in votazione.

L'emendamento 2.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.6.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul suddetto emendamento, ritiene essenziale prevedere che il provvedimento di ammonimento emesso dal questore sia corredato di adeguata motivazione, a garanzia della trasparenza e legittimità del procedimento.

Coglie l'occasione per lamentare che il provvedimento in titolo sia stato assegnato soltanto alla Commissione affari costituzionali e non anche alla Commissione giustizia, a suo avviso soltanto nell'ottica di accelerare i tempi di esame.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), dopo aver evidenziato che l'emendamento 2.6 ha ad oggetto una integrazione al decreto-legge in esame, si domanda quale sia la *ratio* sulla base della quale, nel presente provvedimento così come nel "decreto Caivano", vengono legittimati interventi diretti dell'autorità giudiziaria, a suo parere non sempre assistiti dalle dovute garanzie, mentre, in altre circostanze, l'attuale maggioranza ha cercato di arginare il potere della magistratura.

Ritiene imprescindibile, al riguardo, che i magistrati, nei giudizi che coinvolgono minori, siano coadiuvati e assistiti da personale specificamente formato per relazionarsi con i giovani e con i contesti problematici, con particolare riferimento agli assistenti sociali.

In ragione di quanto espresso, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sull'emendamento 2.6.

Anche la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), intervenendo in senso favorevole al suddetto emendamento, sottolinea che il provvedimento di ammonimento del questore, avendo natura amministrativa, non è assistito dalle garanzie che caratterizzano il provvedimento giudiziario, quali, in particolare, la valutazione probatoria e il contraddittorio.

Precisa che la previsione del provvedimento di ammonimento del questore è stata mutuata dalla disciplina degli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, nel cui contesto si prevede che la persona che si ritiene offesa, fino a quando non è proposta querela, possa chiedere al questore di procedere con l'ammonimento nei confronti dell'autore dell'atto persecutorio.

Nel rilevare che la misura non appare consona al diverso contesto delle condotte illecite dei minori, anche per l'incapacità di un dodicenne di comprendere la portata di un provvedimento del questore, ritiene necessario che, in conformità alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il provvedimento amministrativo debba essere corredato di adeguata motivazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che per gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, che presentano contenuti simili, per quanto non identici, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, dopo di che saranno posti distintamente in votazione.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), ribadita la sua sfiducia nelle disposizioni di cui i suddetti emendamenti propongono la soppressione, nonché il suo rammarico per l'assenza di dialogo tra maggioranza e opposizione, chiarisce che i Gruppi di opposizione non negano che anche le misure repressive debbano costituire un profilo del contrasto alla violenza minorile, ma contestano che esse rappresentino l'unica modalità di intervento. Ciò soprattutto alla luce della circostanza che, dopo i molteplici provvedimenti di incremento delle pene adottati negli ultimi tre anni e mezzo, si è verificato un parallelo aumento dei reati giovanili. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole sugli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.8, rileva che esso, a differenza del precedente emendamento 2.7, non propone la soppressione della lettera c) dell'articolo 2, comma 1.

Chiarisce, infatti, che la lettera c) è oggetto di riformulazione con la proposta emendativa 2.30, a prima firma della senatrice Sironi, la quale prevede che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate siano devoluti al Comune in cui l'illecito è stato commesso.

Deplora, inoltre, la scelta di sanzionare i genitori, espropriati del loro ruolo educativo dai cambiamenti profondi e gravi in atto nella società. Fa riferimento, in particolare, a una normalizzazione della violenza in tutte le forme di gioco e di divertimento, dai cartoni animati ai *social*.

Evidenziato che l'introduzione di una responsabilità penale indiretta dei genitori può presentare criticità di rilievo costituzionale, auspica che il Governo e la maggioranza si aprano, almeno nel corso dell'esame in Assemblea, ad accogliere contributi emendativi, a suo avviso migliorativi del testo in esame e intesi a colmare alcune sue carenze strutturali.

Rimarca, conclusivamente, che il tema della sicurezza necessita di essere affrontato anche dai punti di vista della prevenzione e della cura del disagio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), condivide le osservazioni di principio del senatore De Cristofaro, reputa disdicevole la perseveranza della maggioranza nel riproporre i medesimi metodi e i medesimi criteri che hanno improntato tutti i provvedimenti in materia di sicurezza approvati dall'inizio della presente legislatura.

Rileva, al riguardo, che l'articolo 2 continua a trattare la criminalità giovanile con interventi unilaterali, che trascurano l'analisi profonda del fenomeno, cui concorrono diverse e complesse cause. Giudica detto approccio meramente enunciativo, e non realizzativo, orientato esclusivamente ad agire sul piano della propaganda, privo di quella mobilitazione di energie sociali che si renderebbe necessaria per addivenire a risultati positivi.

Osserva che la mancata efficacia dei provvedimenti precedenti avrebbe dovuto suggerire alle forze politiche di maggioranza l'adozione di un metodo sperimentale, fondato su un'analisi scientifica, sulla formulazione di un'ipotesi e sulla sua sperimentazione, per giungere a confermarla oppure a modificarla.

Ritiene, per contro, di poter ravvisare, nell'approccio seguito nel provvedimento in esame, una sorta di teatro dell'assurdo, che richiama alla memoria l'espressione della novella di Beckett "Worstward Ho": "Prova di nuovo. Fallisci di nuovo, fallisci meglio".

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.10.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, deplora che si sia abbassata la soglia di età per l'applicazione delle misure repressive, tenuto conto che un soggetto dodicenne non può, al tempo stesso, essere destinatario di un provvedimento del questore, ma non vedersi riconosciuta la capacità di compiere minimi atti negoziali.

Si dichiara convinta che, all'origine dei comportamenti devianti di un minore, vi sia la mancata consapevolezza della loro portata lesiva e ritiene che di tale inconsapevolezza l'intera società, e non soltanto i genitori, debba essere ritenuta responsabile.

Formula, pertanto, l'auspicio che si voglia accogliere la proposta di prevedere la partecipazione obbligatoria del minore a percorsi educativi e di reinserimento sociale.

Anche la senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.10, evidenzia l'importanza di coinvolgere i servizi sociali competenti nell'assistenza del minore, nonché di impegnare il minore medesimo in un percorso educativo individuato dal tribunale per i minorenni.

Ritiene, altresì, fondamentale prevedere programmi di accompagnamento e di supporto alla famiglia, intesi a far sì che il giovane e la sua famiglia siano reintegrati nella comunità.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) rileva una contraddizione tra i divieti che recenti disposizioni hanno imposto ai giovani, ad esempio nell'accesso ai *social*, e il loro assoggettamento a misure punitive sempre più accentuate.

Reputa imprescindibile assicurare ai giovani la partecipazione alle decisioni che li riguardano, secondo quanto previsto dalle principali convenzioni internazionali a loro tutela. Ciò richiede di incrementare i servizi sociali presenti nei territori, anche supportando i comuni nelle iniziative che intraprendono a favore dei minori.

Si pronuncia, pertanto, in senso favorevole sull'emendamento in votazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), dopo aver concordato con le considerazioni della senatrice Camusso, deplora che ai ragazzi di età inferiore a 12 anni sia stato concesso l'ingresso gratuito alla fiera delle

armi, svoltasi a Parma dal 28 al 30 marzo scorsi, nel corso della quale sono stati sparati 60.000 colpi di fucile o di pistola dimostrativi.

Rileva una evidente discrasia tra gli incentivi alla partecipazione dei giovani a manifestazioni ispirate a una cultura delle armi - suscettibili, a suo avviso, di accrescere il fenomeno dei reati minorili -, e l'adozione di politiche sempre più repressive nei loro confronti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli identici emendamenti 2.11 e 2.13 saranno votati congiuntamente e ricorda che è stato ritirato l'emendamento 2.12, ad essi identico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11, ribadisce la necessità di coinvolgere figure specialistiche, appartenenti in particolare ai servizi sociali territoriali, nella definizione di interventi di supporto al nucleo familiare del giovane incriminato. Chiarisce, infatti, che le azioni di supporto alla genitorialità sono parte integrante della tutela del superiore interesse del minore. Soltanto nel caso in cui i genitori rifiutino ingiustificatamente e reiteratamente di aderire al progetto di accompagnamento e sostegno, ritiene che possa essere considerato legittimo irrogare una sanzione pecuniaria, in ogni caso commisurata alla situazione economica della famiglia e non superiore a mille euro.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) si rammarica che il Gruppo di Forza Italia abbia ritirato l'emendamento 2.12, identico agli emendamenti 2.11 e 2.13, di iniziativa dei Gruppi di opposizione, in quanto la sua permanenza in discussione avrebbe consentito di instaurare un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche.

Attribuisce, infatti, a una carenza di dialogo tra maggioranza e opposizione, nonché a un atteggiamento di presunzione del Governo in carica, che - a suo giudizio - ritiene di poter lavorare facendo a meno del Parlamento, l'introduzione nell'ordinamento di misure irragionevoli, le quali, trascurando di agire sulle cause e con modalità preventive, si concentrano esclusivamente sull'irrogazione di sanzioni.

Si esprime, pertanto, in senso favorevole sugli identici emendamenti 2.11 e 2.13 che propongono l'introduzione di un percorso di supporto alla genitorialità.

Anche la senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritiene fondamentale fornire ai minori e alle loro famiglie gli strumenti per superare situazioni di difficoltà.

Ribadisce la necessità di rendere i ragazzi consapevoli delle loro condotte mediante percorsi che recuperino il loro contatto con la realtà, purtroppo perso in ragione del dilagare del mondo virtuale.

Richiama, altresì, l'attenzione sull'importanza di tenere sempre presente la finalità educativa delle misure, che - precisa - non equivale a lasciare impunte le condotte illecite.

A suo avviso, anticipare la sentenza del giudice con un provvedimento amministrativo provoca un'ulteriore marginalizzazione del minore,

laddove si renderebbe necessaria la sua reintegrazione nella società, con la probabile conseguenza che l'esclusione sociale lo induca a ricadere in condotte illecite.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 2.11 e 2.13 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.14.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul suddetto emendamento, ritiene che sia necessario sostituire la previsione di una sanzione pecuniaria a carico dei genitori con la previsione di un progetto educativo individualizzato e di sostegno alla genitorialità, alla cui predisposizione collaborino il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i servizi sociali territorialmente competenti e il dirigente scolastico della scuola eventualmente frequentata dal minore.

Fa presente che in tale direzione incoraggiano anche analisi scientificamente fondate, quali il Rapporto 2026 di *Save the Children*, che, con il significativo titolo "Disarmati", allude anche all'importanza di opporsi alla cultura e al mercato delle armi.

Fa presente che il Rapporto annovera, tra le numerose e rilevanti raccomandazioni rivolte alle strutture governative, anche l'esortazione a stabilizzare e potenziare il Fondo per la povertà educativa minorile, nella consapevolezza che dalla povertà educativa spesso traggono origine la violenza e la criminalità giovanile.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) evidenzia che le azioni di prevenzione e di formazione devono essere indirizzate anche ai genitori, i quali spesso non possiedono le competenze tecnologiche necessarie per guidare i figli nell'utilizzo degli strumenti digitali e finiscono per essere essi stessi vittime del *web*.

In ragione di tale considerazione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pronunciandosi in senso favorevole alla proposta emendativa d'iniziativa del senatore De Cristofaro, rileva che la stessa è esemplificativa della differenza tra un approccio alla devianza giovanile unilaterale esclusivamente repressivo e un approccio che riconosce in essa un fenomeno multidimensionale e multicausale.

Ravvisa nell'approccio della maggioranza un atteggiamento di arroganza, motivato dalla fedeltà all'ideologia e dalla volontà di agire sul piano della propaganda.

Rimarca, per contro, la necessità di contrastare la povertà educativa, spesso all'origine delle condotte antisociali dei giovani, con misure di miglioramento della qualità scolastica e investimenti nei servizi sociali.

L'emendamento 2.14, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda alcuni chiarimenti, che sono forniti dal Presidente.

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento 2.15.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiarisce che, in conformità a quanto emerso nel corso delle audizioni, la proposta in esame è diretta, in primo luogo, a presentare come una facoltà del questore l'eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dei genitori del minore recidivo dopo l'emissione del provvedimento di ammonimento.

La proposta emendativa vincola poi l'irrogazione della sanzione all'accertamento della violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel condividere i contenuti dell'emendamento in votazione, ribadisce l'importanza di agire con interventi di contrasto alla povertà educativa, in ragione della considerazione che prevalentemente dai contesti di povertà materiale ed educativa si originano gli episodi di violenza minorile.

Incoraggia, in particolare, la co-progettazione tra enti locali, servizi sociali ed enti del terzo settore, l'istituzione di cabine di regia territoriali dirette a monitorare i fenomeni di violenza, più in generale il rafforzamento di misure alternative alla detenzione, alla quale, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, si dovrebbe ricorrere soltanto come *extrema ratio*.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) pone in rilievo che l'emendamento in votazione è diretto a circoscrivere la portata della disposizione che chiama i genitori a rispondere per una *culpa in vigilando*, a suo avviso - come precedentemente evidenziato - in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

A tal fine, l'emendamento è inteso ad ancorare l'irrogazione della sanzione pecuniaria a una verifica preliminare dell'effettiva violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione. Ciò implicherà la possibilità, per i genitori, di difendersi fino al terzo grado di giudizio, all'esito del quale, tenuto conto dell'effettiva durata dei procedimenti giudiziari, la sanzione da 200 a 1.000 euro apparirà ancor più inefficace in ragione del tempo trascorso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.15 viene respinto.

Passando alla votazione dell'emendamento 2.16, il [PRESIDENTE](#) osserva che esso differisce dal precedente soltanto per l'inserimento delle parole "con provvedimento motivato".

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) rileva che l'aggiunta delle richiamate parole è diretta a rafforzare il principio di effettività della colpevolezza, al fine di evitare che i genitori subiscano punizioni che non trovano fondamento in un loro comportamento penalmente rilevante. Precisa che la motivazione del provvedimento è richiesta a tutela sia dei genitori che dei minori.

Anche la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento d'iniziativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle, pone in evidenza la gravità di sanzionare i minori con un provvedimento amministrativo che limita le libertà fondamentali, a suo

parere in violazione del principio che riserva alla giurisdizione la limitazione delle stesse.

Alla luce di tale considerazione - prosegue l'oratrice - il provvedimento di ammonimento deve configurarsi come un'eccezionale deroga ai principi fondamentali dell'ordinamento. Conseguentemente, la sua adozione non può non essere accompagnata da un'accurata motivazione che dia conto dell'equilibrato temperamento tra i delicati interessi coinvolti.

L'emendamento 2.16, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha osservato che l'emendamento 2.17 è simile alla proposta appena votata, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sullo stesso, precisa che l'emendamento 2.17 si pone in continuità con l'emendamento 2.16, ma, rispetto ad esso, reca il riferimento alla previa valutazione delle circostanze del caso concreto.

Detta specificazione è diretta a introdurre, come elemento di valutazione, le situazioni di difficoltà economica e di marginalità, che rappresentano il contesto prevalente in cui sono poste in essere le condotte illecite dei minori, al fine di evitare che sanzioni non parametrize alla situazione economica dei soggetti finiscano per condurre all'indebitamento e a una ulteriore degenerazione delle condotte.

Anche il senatore [CATALDI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.17, reputa che il conferimento al questore della facoltà di irrogare la sanzione pecuniaria ai genitori, previa valutazione delle circostanze del caso concreto nonché della loro condotta, sia una condizione imprescindibile per assicurare la conformità della disposizione alla Costituzione e all'intero ordinamento giuridico.

Ribadito che non la colpevolezza dei genitori, ma i cambiamenti in atto nella società sono all'origine delle condotte deviate dei giovani, esorta il Governo in carica a confrontarsi con gli stipendi reali delle famiglie italiane e con la considerazione che una sanzione pecuniaria non parametrata sull'indicatore ISEE del reddito familiare può produrre conseguenze economiche irreversibili su famiglie disagiate, finendo per alimentare la cosiddetta criminalità di sopravvivenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), associandosi alle considerazioni svolte negli interventi precedenti, esprime apprezzamento per le parole, a suo parere, di buon senso con le quali è stata accolta in Senato la famiglia nota come "famiglia nel bosco".

Al riguardo, lamenta che non ci sia corrispondenza tra lo spirito collaborativo dimostrato in detta occasione e le norme approvate nel corso della presente legislatura, con particolare riferimento al "decreto Caivano".

Passando a considerare specificamente l'emendamento in votazione, ritiene fondamentale spezzare l'automatismo tra la recidiva del minore dopo il provvedimento di ammonimento e l'irrogazione della sanzione ai genitori, imponendo al questore almeno una valutazione del caso

concreto, all'esito della quale decidere se applicare o meno la sanzione pecuniaria.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.17, anticipa che esso è seguito da una serie di proposte dirette a ridurre, con cifre simboliche, le soglie - minima di 200 euro e massima di 1.000 euro - della sanzione prevista dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Precisa che i suddetti emendamenti, oltre che essere motivati da un intento ostruzionistico, che i Gruppi di opposizione ritengono inevitabile a fronte del provvedimento in discussione, sono altresì finalizzati a richiamare l'attenzione della maggioranza e del Governo sulle condizioni di disagio economico e sociale delle famiglie spesso coinvolte in episodi di condotte illecite dei figli.

L'emendamento 2.17, posto in votazione, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sugli emendamenti 2.18 e 2.19 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, a cui faranno seguito due votazioni distinte.

La Commissione prende atto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 2.18 e 2.19, sottolineando il valore simbolico delle proposte. Ritene altresì che la norma del decreto-legge non tuteli il minore e demandi alle famiglie i compiti che dovrebbero invece spettare allo Stato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea come queste proposte intendano denunciare ancora una volta il carattere errato della norma del decreto, che dimostra una fiducia estrema nel carattere salvifico della sanzione. Al contempo, si insiste nel predisporre misure a costo zero, destinate, anche per questo, all'inefficacia.

Auspica quindi un intervento di autocorrezione del Governo e della maggioranza, in occasione dell'esame degli emendamenti accantonati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, si sofferma sulla questione della cosiddetta "famiglia nel bosco", che, dopo lo svolgimento del *referendum*, non è più al centro delle attenzioni della maggioranza di Governo.

Con separate votazioni, gli emendamenti 2.18 e 2.19 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.20.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.20, sottolineando come, con questa proposta, si intenda introdurre la previsione per cui la sanzione non verrà applicata nel caso in cui i genitori dimostrino di aver attuato tempestivamente un piano di sostegno educativo o di aver richiesto l'intervento dei servizi sociali.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), nel dichiarare il voto favorevole, osserva che il sistema sanzionatorio del decreto rischia di scoraggiare il ricorso ai servizi sociali da parte delle famiglie in difficoltà, che

preferiscono invece rimanere nell'ombra per evitare di incorrere in interventi sanzionatori.

A suo parere, l'introduzione di automatismi favorisce piuttosto l'insorgere di un senso di sfiducia nelle istituzioni.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, ritenendo necessario intervenire sul disagio sociale, piuttosto che introdurre sanzioni che non possono far altro che peggiorare le condizioni economiche di famiglie già in difficoltà

L'emendamento 2.20, posto ai voti, viene respinto.

Si passa alla votazione della proposta 2.21.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la formulazione dell'emendamento non risulta tecnicamente corretta. Si dichiara disponibile ad ammettere una riformulazione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) riformula l'emendamento 2.21 in un testo corretto (pubblicato in allegato) e dichiara il voto favorevole sulla proposta volta a introdurre una clausola di esonero per il genitore che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

La Commissione respinge l'emendamento 2.21 (testo corretto).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.22.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.22 a sua prima firma, che si inserisce nel quadro delle proposte che intendono individuare soluzioni diverse ai problemi di violenza giovanile oggettivamente esistenti e da non sottovalutare.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, evidenziando come, alla base di queste norme, ci sia un problema di fondo, rappresentato dalla convinzione che il rapporto genitori-figli sia esclusivo e avulso dal contesto sociale e culturale di un'epoca.

Inoltre, ritiene che si dia per scontato, senza nessuna effettiva verifica, che le responsabilità siano da attribuire alle famiglie e, al contempo, si sottovaluta il ruolo e l'importanza dell'intervento statale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.22, che propone di sopprimere la previsione di ulteriori possibilità di applicazione dell'ammonimento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.22 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 2.23 è accantonato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.24.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, ricordando che i soggetti a cui sono rivolte le previsioni di questo articolo sono giovanissimi e che l'automatismo attivato con l'ammonimento provoca nei giovani una sensazione di abbandono da parte dello Stato. Sarebbe, al contrario, necessario fornire ai genitori strumenti adeguati per contrastare le insidie della dimensione *social*.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) osserva come l'emendamento rafforzi le garanzie procedurali e, per tale motivo, annuncia il voto favorevole.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, volto ad introdurre gradualità nelle misure

che si vogliono adottare. Ricorda che l'ammonimento è rivolto anche ai minori di 14 anni, ma difficilmente questo sarà risolutivo e sufficiente. Ritiene indispensabile dare al minore ulteriori strumenti per acquisire consapevolezza, ritenendo responsabili, oltre ai genitori, l'intera comunità. Occorre inoltre potenziare il rapporto con le istituzioni, per favorire un rapporto di fiducia, attraverso processi educativi e di inclusione, piuttosto che limitarsi al solo intervento repressivo e punitivo. L'emendamento 2.24, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.25.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole. Nel richiamare il contenuto della proposta emendativa, si sofferma sull'abbassamento dell'età per l'adozione della misura dell'ammonimento, che in questo provvedimento convive con misure che, invece, prevedono un controllo a tratti eccessivo da parte dei genitori sui figli.

L'emendamento 2.25, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1818

Art. 2

2.21 (testo corretto)

[Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara](#), [Florida](#), [Gaudiano](#), [Guidolin](#), [Ettore](#), [Antonio](#), [Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), comma "4-bis", aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 APRILE 2026

460^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.26.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole, evidenziando come la proposta emendativa valga a mitigare gli effetti di una misura che insiste sull'ammonimento del minore in un articolo dedicato alla prevenzione della violenza giovanile.

Si interroga, peraltro, sull'efficacia di tali misure pan-penalistiche, adottate per contrastare gli episodi di violenza dei minori e ritiene di fornire una risposta assolutamente negativa.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole dei senatori del proprio Gruppo, illustrando le ragioni a sostegno dell'emendamento che mira, in una prospettiva collaborativa, a permettere il migliore funzionamento della norma sull'ammonimento. Invita quindi il rappresentante del Governo a rimeditare la posizione di contrarietà.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva come il contrasto del fenomeno della criminalità minorile non riesca ad essere sufficiente solo attraverso l'ammonimento, se non accompagnato anche da altro tipo di misure.

Ritiene quindi necessario intervenire anche con iniziative di natura sociale, mentre tale prospettiva non è considerata in alcun modo dal Governo, che insiste con un approccio esclusivamente repressivo.

Invita quindi a prendere esempio dai Paesi europei, i cui modelli di comparazione sarebbero utili per intraprendere una direzione di intervento alternativa a quella sinora seguita.

L'emendamento 2.26, posto ai voti, è respinto.

Si procede al voto dell'emendamento 2.27.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) sottolinea la *ratio* dell'emendamento, volto a prevedere che i genitori dei minori interessati seguano programmi di mediazione o di educazione alla legalità in cui siano coinvolti i servizi sociali.

Ritiene, infatti, che solo attraverso questi percorsi si permetta al minore di avere una piena consapevolezza del disvalore delle proprie condotte. Molto meglio, quindi, adottare un approccio così congegnato, invece che lo strumento della sanzione amministrativa.

Dichiara quindi il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto favorevole dei senatori del proprio Gruppo, evidenziando come l'emendamento 2.27 privilegi un approccio educativo e rieducativo, con il coinvolgimento dei servizi sociali, rispetto al mero dato economicistico della sanzione amministrativa.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) sottolinea la maggiore efficacia di un programma di mediazione incentrato sui servizi sociali piuttosto che sullo strumento della sanzione amministrativa. Il mero approccio punitivo-repressivo invero non assicura alcun effetto positivo.

In tal senso, anche i genitori risultano meglio orientati alla conoscenza di questi strumenti di educazione alla legalità e di rieducazione e un ruolo decisivo spetta al questore, che ha il potere di disporre tali strumenti in alternativa alla sanzione amministrativa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) rimarca come l'approccio esclusivamente repressivo sia insufficiente a garantire il non ripetersi di episodi di violenza giovanile. Occorre invece lavorare perché il minore comprenda il disvalore della propria condotta, come più volte sottolineato dai competenti organi della giurisdizione.

La visione repressiva proposta dalle forze di maggioranza, invece, non permette una effettiva presa di coscienza, unitamente al ripetersi di analisi basate su assunti errati e propagandistici.

Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento 2.27.

L'emendamento 2.27 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Dopo una discussione incidentale in merito ai possibili dubbi di ammissibilità, in cui intervengono la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) e il [PRESIDENTE](#), si procede al voto dell'emendamento 2.28.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento 2.28, volto a creare un collegamento del minore ammonito con il dirigente scolastico e con i servizi sociali, al fine di garantire il coinvolgimento delle istituzioni per l'attivazione degli opportuni interventi educativi e di prevenzione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ritiene decisivo che l'autorità di pubblica sicurezza informi le istituzioni scolastiche e i servizi sociali competenti dopo che il minore sia stato ammonito.

È fondamentale, a suo avviso, coinvolgere in primo luogo le scuole, mentre il provvedimento in esame persevera nell'errore di considerare

solo l'approccio della repressione e non anche degli strumenti di prevenzione.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.28.

Si procede al voto dell'emendamento 2.29.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia come l'emendamento 2.29 miri ad eliminare la destinazione delle risorse delle sanzioni alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

È invece, a suo avviso, più corretto destinare le risorse a interventi più coerenti con la finalità di supporto alla prevenzione della violenza giovanile, come ad esempio l'educazione dei minori, il sostegno alle scuole e alle amministrazioni locali, un maggiore utilizzo della videosorveglianza in alcuni ambiti, la riqualificazione di alcuni quartieri.

Nel dichiarare il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ribadisce invece l'incomprensibilità dell'attuale destinazione delle risorse delle sanzioni prevista dall'articolo in esame.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, sottolineando la scelta di buon senso che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento 2.29.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si sofferma criticamente sulle recentissime dichiarazioni del Presidente del Consiglio che, da un lato, ha affermato l'impegno del Governo a contrastare la mafia e la criminalità organizzata e, dall'altro, ha richiamato le condotte di precedenti Governi, che avrebbero invece proceduto alla scarcerazione di alcuni *boss*.

Lamenta la gravità di tali dichiarazioni, che rendono estremamente difficoltoso il dialogo con le forze di opposizione e che necessitano di un chiarimento politico immediato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il prossimo giovedì 9 aprile si terrà l'informativa alle Camere del Presidente del Consiglio.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia l'estraneità di tale dibattito rispetto al tema all'ordine del giorno della Commissione. Eventuali interventi di siffatto tenore potranno tenersi in altra occasione, a partire dall'intervento in Assemblea del presidente Meloni giovedì prossimo.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) rimarca come l'emendamento si iscriva coerentemente nella disciplina delle sanzioni amministrative e miri a destinare le risorse provenienti dalla loro applicazione a possibili misure di sostegno alle famiglie e alle scuole o anche alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario di parte del personale del Ministero dell'interno.

Sottolinea, inoltre, l'estraneità di tale destinazione alle finalità complessive perseguite dal decreto-legge in esame e annuncia il suo voto favorevole.

L'emendamento 2.29 è, quindi, posto ai voti ed è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.30.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) evidenzia l'irragionevolezza della destinazione dei proventi delle sanzioni al pagamento degli straordinari, come già

previsto da altre norme del decreto. Ritiene che si tratti di previsioni illogiche, non essendo tali risorse neanche destinate al personale delle Forze dell'ordine.

Sottolinea, infine, come la norma che si intende modificare attesti le grandi difficoltà dello Stato, che sostanzialmente conferma di non avere le risorse per il pagamento degli straordinari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritiene utile l'emendamento 2.30, volto a devolvere i proventi delle sanzioni al comune nel quale l'illecito è stato commesso per iniziative di miglioramento del decoro urbano. Per converso, la destinazione prevista dall'attuale formulazione del testo è estranea al tenore complessivo del provvedimento e dimostra solo la scarsità delle risorse a disposizione dello Stato.

Sarebbe invece necessario che i proventi delle sanzioni siano destinati a misure specifiche e coerenti con la finalità di prevenzione della violenza giovanile, analogamente a quanto avviene per le sanzioni in materia di codice della strada, destinate a interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si sofferma nuovamente sulle prese di posizione del Presidente del Consiglio in tema di mafia, preannunciando di voler rappresentare le sue critiche nel corso dell'informativa prevista per giovedì.

Sottolinea che il richiamo alle condotte di precedenti Governi, che avrebbero proceduto alla scarcerazione di alcuni *boss* in ragione del Covid, sia per lui inaccettabile in quanto sottosegretario del Governo Conte II.

Ricorda, in aggiunta, la lotta che tanti magistrati hanno condotto nei confronti della mafia e stigmatizza l'approccio propagandistico del Governo sul provvedimento in esame, del tutto contrario a ogni emendamento presentato dalle forze di opposizione.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) condivide la *ratio* dell'emendamento 2.30, che destina le risorse provenienti dalle sanzioni ad attività di miglioramento del decoro urbano nelle città.

Si tratta di una finalità certamente più coerente e significativa di quella volta alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e che dà un senso logico alla previsione delle sanzioni.

Dichiara quindi il voto favorevole dei senatori del Partito democratico.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.30.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), al fine di sollecitare un chiarimento circa la sorte del decreto-legge in esame e cioè se si prevede che l'esame continuerà senza concludersi con il mandato al relatore. Sollecita, inoltre, un chiarimento circa la sorte delle proposte emendative delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'esame continuerà come programmato e che, verosimilmente, il Governo proporrà alcune riformulazioni sugli emendamenti accantonati, che potranno avvenire nel corso dell'esame in Commissione oppure, se del caso, direttamente in Assemblea.

Ricorda, infatti, che qualora l'esame non si concluda con il conferimento del mandato al Relatore, si dovrà procedere alle votazioni di eventuali proposte di riformulazione direttamente nel corso dell'esame in Aula. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 2.31 e 2.32.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sugli emendamenti 2.31 e 2.32, sottolineando, da un lato, l'irrisorietà delle sanzioni previste e, dall'altro, la scarsa coerenza della destinazione dei proventi alla remunerazione dello straordinario.

Posti quindi ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli emendamenti sostanzialmente identici 2.31 e 2.32.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritira l'emendamento 2.37.

Sono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.38 e 2.39.

Il [PRESIDENTE](#) dispone, infine, l'accantonamento degli emendamenti 2.40, 2.41 e 2.42.

Dopo un intervento del senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), volto a chiedere chiarimenti sul prosieguo dei lavori anche nella giornata di domani, il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere l'esame nella odierna seduta notturna e di riprenderlo nella seduta di domani, 8 aprile, alle ore 9.30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026
461^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il
sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,30.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026,
n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in
presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di
polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e
protezione internazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si riprende con l'esame dell'emendamento 2.43.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), nel sostenere l'emendamento, evidenzia come esso interviene a rafforzare l'approccio preventivo con misure di controllo, volte a ridurre il rischio di recidiva. L'emendamento si inserisce nel più ampio tentativo di dare efficacia sostanziale a un provvedimento che si limita a inasprire le sanzioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.43 è respinto.

Risultano decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.47, su cui si esprime in senso favorevole, essendo volto al recupero del minore in caso di ammonimento. Esso prevede l'attivazione, presso i servizi sociali territoriali, di percorsi di mediazione dei conflitti e di giustizia riparativa, di programmi educativi di strada e di interventi di sostegno alla genitorialità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.47 è respinto.

Risulta decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.48.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.49, su cui si esprime in senso favorevole, essendo volto a responsabilizzare il minore, attraverso il coinvolgimento delle vittime e dei servizi territoriali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.49 è respinto.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.50, su cui si esprime in senso favorevole, essendo volto a creare una rete di intervento coordinato tra il prefetto e il comune, per la definizione di patti educativi territoriali, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi sociali territoriali, delle aziende sanitarie locali e degli enti del Terzo settore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.50 è respinto.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.51, volto a promuovere interventi educativi territoriali, al fine di prevenire i fenomeni di violenza giovanile nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale.

Si apre quindi una discussione sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), [SPINELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) interviene a sostegno dell'emendamento 2.51, evidenziando la necessità di non limitarsi a strumenti repressivi, ma di prevedere strumenti di prevenzione, con interventi educativi territoriali, per far fronte alla povertà educativa quale concausa della violenza minorile. Anche l'eliminazione del reddito di cittadinanza ha aggravato il contesto di degrado e il voto negativo al recente *referendum* costituzionale è stato alimentato anche dalla contrarietà a tale eliminazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.51 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.52, ricordando che la criminalità tende ad aumentare con la riduzione del sostegno e dell'assistenza da parte dello Stato. Tale causalità si verifica soprattutto nei contesti di maggiore difficoltà socio-economica, dove sono venuti meno sia il reddito di cittadinanza sia i presidi tradizionali delle fabbriche e delle sezioni di partito, che fungevano da corpi intermedi, in grado di arginare l'adesione ai fenomeni di criminalità.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) precisa che l'emendamento promuove la creazione di presidi territoriali permanenti per i minori, rendendo continuativa l'educazione territoriale e arginando l'abbandono scolastico. In tal modo, si agisce con efficacia, mentre il provvedimento si limita a inasprire sanzioni e misure repressive, che si rivelano inutili.

Posto ai voti, l'emendamento 2.52 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.53, ricordando come la scuola pubblica abbia subito un crollo verticale a partire dal taglio lineare di 8 miliardi di euro operato nel 2008 sul comparto dell'istruzione, che ha contribuito a determinare per gli anni e decenni successivi un chiaro aumento della criminalità. Ciò dimostra come i principali anticorpi contro la criminalità, per le persone provenienti da condizioni di sotto-proletariato, sono proprio la scuola e i corpi intermedi, tra cui le sezioni territoriali dei partiti. Invece, l'attuale

Governo, in tre anni e mezzo, ha messo in campo solo misure repressive, con i cinque decreti sulla sicurezza, che non hanno portato ad alcun miglioramento effettivo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che le misure assistenziali devono essere accompagnate da interventi di sviluppo economico, per creare occupazione, che a loro volta consentiranno di ridurre le spese assistenziali. Ricorda quindi un caso specifico che dimostra l'efficacia del reddito di cittadinanza per contenere il degrado e l'emarginazione sociale e favorire le condizioni di ripresa. Evidenzia che l'emendamento prevede la valutazione degli effetti delle misure, proprio perché manca, a monte del provvedimento, l'analisi e lo studio dei fenomeni, limitandosi a misure inefficaci e inutili.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) richiama uno studio svolto dal Dipartimento di psicologia dello sviluppo dell'Università di Padova, che ha coinvolto adolescenti, genitori e operatori sociali, sul tema del disagio giovanile, per sottolineare l'importanza di agire su quella che papa Ratzinger chiamava emergenza educativa. Se ciò è vero per l'ambiente padovano, tanto più lo è per le zone più degradate del Sud. Ritiene, quindi, che siano questi gli ambiti su cui occorre intervenire per aumentare il grado di sicurezza e di benessere nel Paese.

Posto ai voti, l'emendamento 2.53 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole e chiede le motivazioni del parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 2.54, che si limita a prevedere l'obbligo di relazione al Parlamento sul numero degli ammonimenti adottati nei confronti dei minori, sulle sanzioni irrogate, nonché sugli interventi educativi e di sostegno territoriale effettivamente attivati.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.54.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro e suggerisce una possibile spiegazione del parere contrario, con la necessità di non mettere in chiaro, in una relazione, i dati reali, che evidenzierebbero l'inefficacia delle misure repressive adottate. Aggiunge che, a suo avviso, il reddito di cittadinanza stava dispiegando effetti positivi in termini di riduzione del numero dei reati, anche perché la criminalità organizzata non trovava più persone disponibili per la bassa manovalanza. Inoltre, il reddito consentiva ai lavoratori poveri di svincolarsi dal ricatto dei propri datori di lavoro. Tali effetti positivi, a suo avviso, superavano quelli negativi di una minoranza di percettori del reddito che si è approfittata di tale istituto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.54 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18 e 2.0.19 sono stati dichiarati improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.0.20, che stabilisce il divieto per i minori di diciotto anni di accedere alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco, evidenziando la correlazione diretta tra la promozione di una cultura delle armi e il diffondersi dei fenomeni di criminalità. A suo avviso, serve, invece, una cultura in cui l'arma da fuoco sia percepita come estranea. Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo di esplicitare le ragioni del parere contrario.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) coglie l'occasione per associarsi alle considerazioni svolte ieri dal senatore De Cristofaro in relazione alle parole della Presidente del Consiglio Meloni sul governo Conte II.

Quanto all'emendamento in esame, precisa che i proventi delle sanzioni amministrative verrebbero devoluti al comune competente, per essere destinati all'attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.

Aggiunge infine la necessità di evitare che i giovani siano esposti al fascino illusorio della potenza delle armi, in grado di alimentare fenomeni come le *baby gang* e le diverse forme di violenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ricorda che i minorenni oggi sono già soggetti a numerosi divieti, a tutela della loro vulnerabilità, come i divieti di acquisto di alcolici, e che pertanto non si comprende perché si voglia consentire loro di partecipare a pieno titolo alle fiere delle armi da fuoco. Ritiene che occorra colpire il potere di suggestione delle armi, motivo per il quale la minoranza si era anche opposta all'introduzione della libertà di porto d'armi per le forze dell'ordine, anche quando non in servizio. Con riferimento alla strage di Monreale, ad opera di tre giovani del quartiere Zen di Palermo, lamenta come oggi i giovani si trovino già eccessivamente esposti a una facilità di acquisizione di armi da fuoco e che occorra mettere un argine a una cultura della violenza, presente anche nei videogiochi.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), considerata la delicatezza dell'argomento, si associa alla richiesta di motivazione del parere contrario sull'emendamento.

L'emendamento 2.0.20, su richiesta del sottosegretario [MOLTENI](#), viene quindi accantonato.

Si apre poi una discussione sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), [DE PRIAMO](#) (*FdI*), [PARRINI](#) (*PD-IDP*), [BALBONI](#) (*FdI*) e [MELONI](#) (*PD-IDP*).

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

In relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, sostanzialmente identici, soppressivi dell'articolo 3, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole e sottolinea l'evidente assenza di proporzionalità della disposizione che prevede pene per il furto fino a 25 anni di detenzione e l'equiparazione del furto alla rapina, mentre quest'ultima implica l'uso della violenza. Tale sproporzione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, poiché una pena così elevata, per il reato di furto, non consente l'esplicazione della funzione

rieducativa della pena e di recupero sociale del detenuto. Inoltre, si crea un'incongruenza rispetto alle pene previste per i reati più gravi.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), in riferimento al nuovo articolo 628-bis del codice penale, relativo alla rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, si associa alle considerazioni del senatore De Cristofaro sulla proporzionalità della pena. Al riguardo, ricorda i lavori della Commissione parlamentare antimafia relativi al ricorrente fenomeno degli assalti ai portavalori in Puglia, da cui era emersa l'irrilevanza del rafforzamento delle pene e, d'altra parte, l'importanza di rafforzare risorse e strumenti per intervenire sulle modalità organizzative dei gruppi criminali.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) sostiene gli emendamenti per la soppressione dell'articolo 3, ritenendo inutile e inefficace puntare sul rafforzamento dell'azione repressiva, rispetto all'efficacia di strumenti di prevenzione, di recupero e di rieducazione dei detenuti. Ricorda, inoltre, la già grave situazione di sovraffollamento carcerario, che non può essere ulteriormente aggravata.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte da chi lo ha preceduto, per la soppressione dell'articolo 3, che reca disposizioni di mero consenso elettorale. Ritiene inoltre che questi argomenti avrebbero dovuto essere trattati congiuntamente con la Commissione giustizia.

Ricorda, quindi, che il codice penale, attualmente, prevede un massimo di sei anni di reclusione per il reato di furto con l'aggravante dell'uso della destrezza, ovvero la medesima pena prevista per il reato di intestazione fittizia di beni. Prevedere venticinque anni di reclusione significherebbe aumentare la pena di quattro volte rispetto al reato di intestazione fittizia, dando così ai cittadini segnali illogici, mentre sarebbe essenziale agire sulle fonti della criminalità, ossia il denaro e le armi.

Posti, quindi, ai voti, gli emendamenti sostanzialmente identici 3.1 e 3.2 sono respinti con un'unica votazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6 sono accantonati.

Si passa alla votazione della proposta 3.7.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, osservando come la fattispecie penale della rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, introdotta dall'articolo 3, sia punita più gravemente della violenza sessuale o di altri reati efferati.

Accusa il Governo di inseguire la narrazione mediatica, adottando norme propagandistiche.

Altresì, viene stravolto l'equilibrio dell'impianto sanzionatorio che dovrebbe sempre caratterizzare la legislazione penale.

Esprime poi forte perplessità per la scelta della presidenza della Commissione di dichiarare improponibile l'emendamento 3.3 volto a reintrodurre il reato di abuso d'ufficio.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.7.

Evidenzia come il decreto-legge in esame vada a toccare in maniera estemporanea una materia molto delicata, come la proporzionalità tra gravità del reato ed entità della sanzione penale.

Inoltre, ritiene che la maggioranza e il Governo manchino di credibilità, come peraltro si evince dalle dichiarazioni rese ieri, sui *social*, dalla Presidente del Consiglio che, invece di rispondere nel merito ai rilievi sulle modalità di contrasto alla criminalità organizzata, ha mosso accuse strumentali alle opposizioni.

Si sofferma poi sulle note vicende che hanno visto coinvolto l'ex sottosegretario Delmastro e sui fatti di cronaca che attengono al sottosegretario Molteni, chiedendo a quest'ultimo se sia fondata la notizia, pubblicata oggi su un quotidiano, circa la sua presunta amicizia con il rappresentante di un gruppo legato alla criminalità organizzata.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene vergognose le argomentazioni del senatore Meloni.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Meloni ad attenersi all'argomento in discussione, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno domandarsi se il Governo abbia la legittimazione per poter discutere di temi legati alla sicurezza, stante la scarsa autorevolezza di diversi suoi rappresentanti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 3.7, ritiene che, nel reagire ad argomenti riguardanti il contrasto alla criminalità organizzata, non possano essere applicati due pesi e due misure.

Ricorda come sia stato molto scorretto, da parte della Presidente del Consiglio, accusare il Governo Conte II di avere liberato *boss* mafiosi con la scusa del Covid, visto che ciò, se fosse vero, rappresenterebbe una collusione con la criminalità organizzata.

Altresì, non si può negare un nesso tra il tema della sicurezza, oggetto del decreto in esame in Commissione, e il dibattito che si svolge all'esterno sul contrasto alla criminalità organizzata.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 è respinto.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, per stigmatizzare espressioni, a suo avviso molto sgradevoli, rese, fuori microfono, dalla senatrice Pirovano nei riguardi del senatore Meloni.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene vergognose le dichiarazioni rese dal senatore Meloni, che rappresentano un attacco gratuito verso il sottosegretario Molteni.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,45.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono accantonati gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) chiede la parola per fatto personale, ritenendo di essere stato oggetto di attacchi volgari nel corso del dibattito precedente alla sospensione.

Inoltre, fa presente di essere stato destinatario di un epiteto offensivo da parte del sottosegretario Molteni durante la sospensione.

Reputa che tali espressioni ed atteggiamenti siano lesivi del suo ruolo di parlamentare.

Altresì, ricorda di aver chiesto al sottosegretario Molteni soltanto se fosse fondata la notizia, apparsa oggi su un quotidiano, circa la sua presunta vicinanza a un esponente della criminalità organizzata.

Auspica quindi che le affermazioni del sottosegretario Molteni vengano censurate nelle sedi opportune.

Infine, ricorda come sia stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, onorevole Bignami, ad accusare i rappresentanti del Partito Democratico di inchinarsi ai mafiosi.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per fatto personale, per stigmatizzare le dichiarazioni rese dal senatore Meloni, ritenendo che si tratti di affermazioni infondate e lesive della dignità di senatori della maggioranza, accusati ingiustamente di andare a braccetto con la mafia.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di non essere entrato nel merito delle argomentazioni utilizzate dai senatori di tutte le parti politiche, richiamando però la necessità di attenersi all'oggetto della discussione.

Al fine di rasserenare gli animi, ritiene che possa riconoscersi a tutte le parti la scusante della provocazione e auspica che questo momento di concitazione si vada ad esaurire.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che, in ogni modo, il proprio Gruppo non possa accettare un atteggiamento di questo tipo posto in essere da alcuni senatori della maggioranza. Infatti, a fronte di legittime valutazioni e richieste politiche, il senatore Meloni è stato oggetto di epiteti offensivi pronunciati nel corso della sospensione dal sottosegretario Molteni e "fuori microfono", in seduta, dal senatore Orsomarso.

Infine, precisa come nessun senatore del Gruppo PD abbia accusato senatori della maggioranza di collusione o vicinanza alla mafia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di aver già svolto le dovute precisazioni e che la questione si possa ritenere conclusa, auspicando che la prossima seduta possa svolgersi in un clima più sereno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026
462^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 17,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 3.15.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore [CATALDI](#) (M5S), il quale rileva il carattere propagandistico delle disposizioni di cui è proposta la soppressione. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è peraltro caratterizzata dalla mancanza di equilibrio nell'ambito del sistema sanzionatorio in vigore, che continua a contemplare pene decisamente più miti per altri reati di maggiore gravità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) rivendica il carattere ostruzionistico di molti degli emendamenti presentati e auspica la decadenza del decreto-legge n. 23 in esame. Le proposte emendative presentate hanno tuttavia anche una finalità costruttiva, basata su una concezione di sicurezza non esclusivamente repressiva. Preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 3.15.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) motiva il voto a favore, richiamando la necessità di ragionevolezza delle previsioni di pena, nonché la finalità riabilitativa delle sanzioni penali, ai sensi del dettato costituzionale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) considera il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame motivato da ragioni propagandistiche,

in quanto rivolto ad alcune figure di reato che destano allarme sociale, senza peraltro garantire alcuna prospettiva per quanto riguarda l'efficacia, particolarmente a causa della mancanza di risorse dedicate. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto contrario del proprio Gruppo, rilevando la mancanza di obiettività nel giudizio delle forze di opposizione, alcune delle quali avevano in passato promosso il raddoppio del massimo di pena previsto per la rapina aggravata, in assenza di preoccupazioni riguardo l'equilibrio generale del sistema delle pene.

L'emendamento 3.15 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.16.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) fa presente che sussiste la possibilità di mutare il giudizio sulle norme penali in base alla valutazione dei loro effetti concreti. Nell'attuale legislatura, la linea securitaria scelta dalla maggioranza, coerente con quanto comunicato in campagna elettorale, ha determinato un forte aumento della popolazione carceraria in età minorile, senza comportare una diminuzione dei reati commessi dalla parte più giovane della popolazione. Preannuncia infine il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 3.16.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) invita a porre attenzione alle conseguenze dei provvedimenti di inasprimento delle sanzioni penali, i quali incoraggiano spesso la marginalizzazione sociale e, di conseguenza, l'aumento della devianza.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) pone in rilievo l'irragionevolezza delle misure in esame, fortemente contrapposte a un'autentica cultura garantista, in particolare a causa dello scarso interesse del Governo nei confronti delle conseguenze concrete, come è evidente nel caso dell'eccessiva durata delle indagini preliminari. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, sull'emendamento 3.19, ha la parola la senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), la quale si sofferma sull'utilità della relazione annuale alle Camere circa l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 riguardante la criminalità giovanile, anche al fine di individuare modalità di intervento alternative allo strumento penale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) segnala l'utilità della previsione di cui all'emendamento 3.19 - sul quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo - al fine di consentire gli opportuni approfondimenti sulla base dei dati oggettivi riguardanti l'esito delle disposizioni in vigore.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta emendativa in votazione, in quanto utile a mettere a disposizione del Parlamento strumenti di conoscenza idonei a individuare successivi

indirizzi di intervento. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, interviene la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), la quale rammenta le crescenti preoccupazioni cagionate dall'aumento della criminalità minorile. Segnala quindi l'opportunità di disporre di elementi istruttori di conoscenza, particolarmente nella prospettiva di politiche sociali mirate alla prevenzione e al recupero.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.19.

Viene poi accantonato l'emendamento 3.0.1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione delle proposte 4.2, 4.69, 4.74 e 4.75, per le quali ravvisa l'opportunità di un accantonamento, nella prospettiva di una riformulazione.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 4.2, 4.69, 4.74 e 4.75.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che si procederà alla votazione congiunta degli emendamenti 4.1 e 4.3, sostanzialmente identici, volti a sopprimere l'articolo 4.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, ha la parola il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale segnala i rischi insiti nella limitazione della libertà di manifestazione, in assenza di un contesto di diffusa violenza politica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime forte contrarietà nei confronti delle previsioni recate dall'articolo 4, tali da contrapporsi al principio della presunzione di innocenza. Particolare preoccupazione desta inoltre la previsione dell'arresto in flagranza differita. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) esprime dubbi in ordine alla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 4, particolarmente in ragione dell'ampliamento delle limitazioni alla libertà personale, in assenza dei dovuti accertamenti circa la reale pericolosità. Preannuncia dunque il voto favorevole della propria parte politica.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) lamenta l'eccessiva limitazione della libertà personale, sulla base di un giudizio predittivo e, pertanto, giustificabile solo in casi particolarmente limitati.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.1 e 4.3 sono respinti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.4.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.4, in quanto teso a ridefinire il perimetro della legittimità dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di accesso che, in base all'attuale formulazione dell'articolo 4, risulta

eccessivamente ampio, comportando il rischio di lesione della libertà personale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) segnala il rischio di incostituzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 4, che peraltro non risultano adeguate rispetto alle consolidate caratteristiche sociali dei centri urbani italiani. Preannuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 4.4.

Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 4.4, il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) osserva la natura repressiva delle misure in esame che, oltre ad essere lesive delle libertà personali, rischiano di risultare meri annunci, in conseguenza dell'inadeguatezza delle risorse a disposizione. In particolare, inoltre, desta preoccupazione il tentativo di colpire il diritto di manifestazione.

Posto in votazione, l'emendamento 4.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.

Sull'emendamento 4.5 ha la parola, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale pone in evidenza l'inadeguatezza delle misure recate dal provvedimento in esame nei confronti delle specificità socio-culturali di numerosi centri storici italiani.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) lamenta la natura esclusivamente repressiva delle misure adottate dal Governo, contrastanti con il normale svolgimento della vita delle comunità urbane. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 4.5.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, sull'emendamento 4.5, il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) richiama i difetti caratterizzanti l'articolo 4 del decreto-legge n. 23, quali l'astrattezza, l'inefficacia sostanziale e l'indifferenza nei confronti degli esiti effettivi, peraltro in assenza di una reale situazione di emergenza nelle città italiane derivante da violenza politica.

Posto in votazione, l'emendamento 4.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.6.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, sull'emendamento 4.6, stante la necessità di evitare formulazioni eccessivamente vaghe, tali da consentire margini di discrezionalità eccessivi, come è evidente nel caso della repressione delle condotte insistentemente moleste, che peraltro suscita seri dubbi anche riguardo la legittimità costituzionale.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) rileva che l'emendamento 4.6, sul quale la propria parte politica voterà favorevolmente, migliora la formulazione del provvedimento in esame, al fine di limitare le possibilità di indebita restrizione delle libertà personali.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che la formulazione della previsione di cui al numero 1) del comma 1, lettera a), dell'articolo 4 attribuisca poteri repressivi all'autorità prefettizia eccessivamente ampi, in conseguenza della formulazione adottata. Preannuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 4.6.

L'emendamento 4.6 è posto in votazione, risultando respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 4.7, rilevando i rischi connessi agli eccessivi margini di discrezionalità consentiti dalla formulazione del provvedimento, particolarmente indeterminato, che si presta a essere impiegato nei confronti delle aree di marginalità sociale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) segnala la necessità di formulazioni maggiormente definite, particolarmente riguardo le disposizioni di limitazione delle libertà personali. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.7.

Posto in votazione, l'emendamento 4.7 risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.9.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole, in quanto l'emendamento si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale sui requisiti di costituzionalità del cosiddetto "Daspo urbano".

Tale istituto deve infatti essere adottato subordinatamente alla sussistenza di un concreto pericolo di commissione di reati, risultando invece troppo generico il mero riferimento ad un pericolo per la sicurezza pubblica.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come un intervento normativo sulla libertà individuale richieda una tecnica legislativa estremamente accurata.

Sarebbe utile, sul punto, una rivalutazione del parere contrario reso dal relatore e dal Governo.

Invita quindi la maggioranza e il Governo a rivedere l'approccio securitario fin qui seguito, accettando quanto meno quelle proposte correttive che non smantellano l'impianto complessivo del provvedimento.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, ritenendo che la proposta corregga i profili di incostituzionalità di una misura peraltro dal tenore propagandistico.

Ritiene che non possa essere sottaciuto il grave disagio sociale la cui soluzione è propedeutica ai problemi della sicurezza.

Al riguardo, richiama le carenze infrastrutturali delle aree di crisi industriale complessa. È evidente, infatti, come un elevato livello di disoccupazione non favorisca la sicurezza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, osservando come il decreto in esame risponda a logiche propagandistiche che sottendono l'idea di un Paese allo sbando, assediato dalla violenza politica, dalle *baby gang* e dal degrado generalizzato.

Si chiede se convenga veicolare tale idea del Paese. Infatti, se ciò può essere utile in termini di tornaconto elettorale di breve periodo, tuttavia risulta controproducente sul piano economico, per esempio per l'attrazione di investimenti stranieri.

Invita quindi la maggioranza e il Governo a cambiare una narrazione che rischia di essere alla fine penalizzante.

L'emendamento 4.9 è posto ai voti e respinto.

Si passa al voto dell'emendamento 4.10.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole all'emendamento che aggiunge l'aggettivo "pubblica" dopo il sostantivo "sicurezza".

Tale proposta concorre a specificare la portata applicativa di una previsione che incide sulle libertà personali.

Peraltro, non è ammissibile adottare misure indefinite, la cui interpretazione e applicazione verrebbe rimessa a valutazioni arbitrarie.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come l'oggetto dell'intervento legislativo consiste in beni costituzionalmente tutelati e la cui fruizione può essere limitata solo in presenza di requisiti e condizioni definiti tassativamente dalla legge.

Invita il relatore e il Governo ad accogliere proposte emendative minimali volte a rimediare alle storture più evidenti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.10, che è respinto.

Con successive e separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.13.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, rimarcando come la sicurezza si garantisca soprattutto mettendo chi opera sul campo nella condizione di lavorare con efficacia ed efficienza.

Stigmatizza infine il persistente abuso della decretazione d'urgenza, che richiederebbe la sussistenza di presupposti di necessità ed urgenza davvero straordinari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento, che corregge l'articolo 4 in senso più aderente alla giurisprudenza costituzionale.

È quindi previsto, per esempio, che il prefetto acquisisca il parere vincolante dell'amministrazione comunale interessata.

I potenziali destinatari delle misure restrittive devono poi aver tenuto comportamenti violenti che comportino una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.

Si tratta quindi di una proposta volta a circoscrivere puntualmente l'ambito applicativo della fattispecie, evitando di comprimere le libertà personali senza tuttavia migliorare la sicurezza percepita dai cittadini.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, evidenziando come le proposte delle opposizioni vogliano correggere le lacune più macroscopiche del decreto.

Ribadisce quindi l'invito al Governo e alla maggioranza ad un supplemento di riflessione.

Peraltro, un approccio più dialogante favorirebbe una più facile accettazione di questi provvedimenti da parte del Paese.

L'attività ostruzionistica delle opposizioni è anche condotta per accendere un faro su un disagio dovuto all'indisponibilità ad un confronto.

Posto ai voti, l'emendamento 4.13 è respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.14 e 4.15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 9 APRILE 2026

463^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si riprende con l'esame dell'emendamento 4.16.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazioni di voto, pur rilevando l'importanza del tema della sicurezza, evidenzia la necessità di predisporre norme che assicurino anche misure di sostegno al lavoro. A suo giudizio, è invalsa da troppo tempo la prassi di delegare unicamente all'azione meritoria del volontariato il sostegno alle persone fragili, in presenza di un quadro normativo contraddittorio. Occorre, viceversa, abbandonare il terreno meramente securitario, per garantire certezze a chi lavora, preservando al contempo gli spazi preposti all'educazione e alla crescita professionale. Questo emendamento, come altri proposti dalle opposizioni, intende andare in questa direzione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza all'emendamento in esame, ne sottolinea la piena ragionevolezza, essendo finalizzato ad evitare che l'approccio securitario dell'impianto normativo prevalga sulle questioni educative. Rimarca altresì come l'intero provvedimento poggi più su ragioni di tipo propagandistico che sulla volontà di risolvere le problematiche ad esso sottese. Invita pertanto la maggioranza a lavorare costruttivamente su una legge organica di disciplina della materia, piuttosto che procedere con gli strumenti della decretazione d'urgenza.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'anticipare il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento in esame, sottolinea come i provvedimenti fin qui approvati dal Governo in materia di pubblica sicurezza siano pericolosi per l'impronta rozzamente securitaria che li contraddistingue. Come altre proposte emendative già esaminate, anche l'emendamento in esame è finalizzato a ridurre il danno sotteso alle norme in via di adozione, auspicando, viceversa, da parte del Governo e della maggioranza, una valutazione più attenta sugli effetti che una misura come quella proposta potrebbe determinare.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione l'emendamento 4.16, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 4.17 e 4.18, di identico contenuto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), pur ribadendo l'importanza del tema della sicurezza, rileva la necessità che si affrontino le cause strutturali dell'insicurezza, a partire dai conflitti che costringono migliaia di persone ad abbandonare i rispettivi Paesi di origine per cercare riparo altrove. L'illegalità, in questi come in altri casi, è prodotta da normative inadeguate, che costringono persone fragili ad essere rinchiusi nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) o in altre strutture detentive amministrative. L'esperienza di realtà come Monfalcone, viceversa, dovrebbe insegnare come questa forza possa essere molto utile anche alle imprese produttrici.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) stigmatizza l'adozione ipertrofica di misure urgenti in materia di pubblica sicurezza che finiscono, paradossalmente, per produrre disposizioni disorganiche, finalizzate più a raccogliere in modo propagandistico il consenso che non ad affrontare in modo compiuto i fenomeni sociali su cui si interviene. Segnala come la microcriminalità, nonostante l'adozione di simili provvedimenti, sia in aumento. Nel merito della proposta emendativa, pur non dichiarandosi contraria alla possibilità di individuare aree di particolare criticità, ritiene che sarebbe preferibile rafforzare gli strumenti e le risorse a disposizione delle Forze dell'ordine. Le misure previste dal decreto, viceversa, si abbattano sui fragili, a partire dai senza tetto, senza risolvere in alcun modo il problema. L'emendamento in questione cerca di porre rimedio a questa impostazione, chiedendo di intervenire solo per episodi gravi e ripetuti di criminalità.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia come gli emendamenti proposti dalle forze dell'opposizione puntino a riorientare il legislatore al rispetto dei principi fondanti della Costituzione, contemperando le esigenze di sicurezza con il pieno rispetto dei presupposti legali. L'ambito di applicazione della norma in via di adozione va delimitato in modo molto circostanziato, dal momento che agire per limitare la libertà di circolazione dei cittadini impone particolare cautela. Si tratta dunque di emendamenti, ancorché palliativi, necessari anche al fine di evitare declaratorie di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Ricorda, quindi, come l'inefficacia di misure analoghe sia stata già

comprovata, palesando il carattere demagogico di decreti-leggi come quello in via di conversione.

Posti contestualmente in votazione, gli identici emendamenti 4.17 e 4.18 risultano respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.19.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) evidenzia come una visita alle strutture carcerarie giovanili del milanese palesi come la maggior parte dei detenuti sia trattenuta per motivi incongrui, giacché i problemi connessi alla tossicodipendenza che li affliggono in prevalenza dovrebbero essere trattati in altro modo. A suo giudizio, non si sta cogliendo l'occasione di inserire elementi di giustizia riparativa nel provvedimento in discussione, delegando ancora una volta alle strutture del volontariato le misure di cura delle persone fragili. Questa proposta emendativa punta, viceversa, a mitigare gli aspetti più deleteri della norma in via di approvazione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rimarca come l'emendamento in discussione sia di assoluto buon senso ed in linea con quanto previsto dal dettato costituzionale. Di contro, il decreto in via di conversione limita la libertà delle persone in maniera eccessiva, prevedendo limitazioni persino di fronte ad una semplice denuncia. Si palesa, al riguardo, una incoerenza di fondo da parte di una maggioranza che si definisce garantista, ma che predispone misure restrittive in modo incoerente. Una prassi, quella di appoggiare misure di impronta propagandistica, che sta segnando persino le pagine *social* della Presidenza del Consiglio dei ministri, come accaduto nella giornata di ieri, in occasione della illustrazione dei contenuti del cosiddetto decreto "bollette".

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) evidenzia come l'emendamento in discussione sia di assoluto buon senso, improntato al rispetto della presunzione di innocenza. Il testo del decreto, viceversa, denota leggerezza in relazione alle implicazioni derivanti dalle norme in via di approvazione. A suo giudizio è doveroso accogliere l'emendamento in questione per il distinguo giuridicamente valido che reca con sé, anche al fine di evitare un eccesso di discrezionalità amministrativa, sottratto al vaglio della magistratura. Il riferimento ad un soggetto denunciato, peraltro, appare improprio, tenuto conto che talvolta è solo il denunciante, e neppure il prefetto, a conoscere il merito della denuncia stessa. Suggerisce dunque alla maggioranza di accantonare l'emendamento in discussione, per un supplemento di riflessione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni testé svolte dalla collega Musolino, evidenziando come l'emendamento in questione sia finalizzato all'adozione di una proposta più responsabile. A suo giudizio l'accoglimento dell'emendamento costituirebbe un segnale di assoluto buon senso, giacché la misura prevista, che equipara i denunciati ai condannati, palesa un approccio grossolano, che definisce di tipo "orbanista".

Posto in votazione, l'emendamento 4.19 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.20.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rimarca l'incoerenza di un Governo che è garantista solo con riferimento ad alcuni reati, giacché ha proceduto alla cancellazione dell'abuso di ufficio, ma dispone misure severe nei confronti dei mendicanti. L'emendamento in esame, viceversa, è di buon senso, anche in ragione della mole di denunce che giacciono sulle scrivanie dei pubblici ministeri e che renderebbero inefficace l'attuazione della misura. Rileva altresì come il riferimento "all'insistentemente molesto" non costituisca neppure una categoria giuridica, con il paradosso, peraltro, di essere a sua volta foriero di ulteriori denunce.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia come un altro principio che dovrebbe essere inserito all'interno del provvedimento è quello di un sano garantismo, senza peraltro dimenticare la logica rieducativa e riabilitativa che la Costituzione assegna alle misure in ambito penali. Con le norme in via di adozione, invece, si assiste ad un accanimento irragionevole, che pone sullo stesso piano denunciati e condannati. Ricorda peraltro come, ai sensi del nostro ordinamento, un cittadino denunciato sia libero fino a condanna definitiva. Diversa è, al contrario, la questione relativa alla pericolosità di un soggetto, che costituisce il presupposto per la possibile limitazione della sua libertà personale.

Messo in votazione, l'emendamento 4.20 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.21.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) evidenzia come la proposta emendativa in esame, alla stregua di quelle appena votate, abbia una natura costruttiva e non ostruzionistica. La norma del provvedimento, infatti, appare giuridicamente insostenibile, una sorta di aberrazione giuridica. Suggerisce persino alla maggioranza di predisporre una correzione in vista dell'esame in Assemblea, trattandosi in realtà di una misura dettata unicamente da furia ideologica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) evidenzia come la proposta emendativa in esame discenda dai precedenti emendamenti e si ponga l'obiettivo di evitare uno svarione giuridico in relazione alla durata della misura cautelare. Chiede dunque che la proposta in discussione possa essere accantonata.

Interviene il sottosegretario [MOLTENI](#), per sottolineare come le disposizioni del decreto rechino misure di prevenzione fondate sulla pericolosità dei soggetti considerati.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea come nel testo non si faccia riferimento a misure cautelari, giacché è il solo emendamento a riferirsi a tali fattispecie.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) rimarca come l'emendamento sia in linea di continuità con quelli già discussi in precedenza e suggerisce alla maggioranza di prevedere condizioni di garanzia aggiuntive nell'interesse di tutti. La conversione dei decreti-legge è volta ad evitare distorsioni causate dall'inevitabile approssimazione dei contenuti dei decreti-legge stessi. Suggerisce pertanto l'approvazione di emendamenti che facciano cessare misure arbitrarie, contribuendo a migliorare il testo in termini di

costituzionalità e di garanzie per i cittadini, evitando formule improprie che possano produrre nocumento.

Messo in votazione, l'emendamento 4.21 è respinto.

Si passa all'emendamento 4.22.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) evidenzia come l'emendamento in questione proponga modifiche di assoluto buon senso al testo in via di approvazione, dal momento che una semplice denuncia potrebbe essere pretestuosa, producendo conseguenze lesive della libertà personale dei cittadini. A suo giudizio, dunque, la norma contenuta nel decreto in via di conversione costruisce un sistema che si presta ad evidenti distorsioni. Invita, pertanto, la maggioranza ad un attento esame nel merito.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), preannunciando il parere favorevole del proprio Gruppo di appartenenza, evidenzia come l'obiettivo sotteso all'emendamento in discussione sia quello di attenuare la portata negativa del decreto-legge n. 23 del 2026. Ricorda innanzitutto come si tratti del centoventiduesimo decreto-legge approvato dal Governo Meloni, in un lasso di tempo di appena tre anni e mezzo, aspetto questo che costituisce un primato ineguagliato, che fa riflettere sull'uso improprio della decretazione d'urgenza, soprattutto in ambito penale. Rivendica, viceversa, lo spirito costruttivo delle proposte emendative presentate dall'opposizione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), a dispetto degli auspici del senatore Parrini, rileva come sia a suo giudizio difficile che la maggioranza possa approvare emendamenti di buon senso, come quelli presentati dall'opposizione, dal momento che essa è mossa da motivazioni di natura ideologica. Approfitta della presenza di un rappresentante del Governo per chiedere chiarimenti su quanto affermato nella giornata di ieri dalla presidente del Consiglio in merito a un piano di assunzione di un corpo di ausiliari delle Forze dell'ordine, composto da 10.000 persone. L'argomento appare di estrema delicatezza, anche in considerazione dei comunicati velatamente critici formulati da alcuni sindacati di polizia, che sembrerebbero persino rimandare all'immagine dell'Agenzia federale statunitense (ICE), preposta al controllo delle frontiere statunitensi.

Il sottosegretario [MOLTENI](#) ricorda come il Governo abbia predisposto un piano complessivo ed organico, in continuità con i piani assunzionali già adottati, per garantire il rispetto del *turn over* nella Polizia di Stato, riuscendo in questo modo a superare i rischi di carenze di organico. La misura cui si è accennato si riferisce ad un ulteriore strumento di rafforzamento degli organici delle Forze dell'ordine. Tornando al merito del provvedimento, evidenzia come il numero spropositato di emendamenti e l'ostruzionismo da parte delle opposizioni hanno impedito un confronto effettivo sul merito delle proposte emendative. Palesa tuttavia l'intenzione del Governo di valutare con attenzione gli emendamenti presentati che possano effettivamente apportare miglioramenti al testo del decreto, rinviando peraltro anche ai necessari approfondimenti che dovranno essere svolti anche dai Ministeri della

giustizia e dell'economia e delle finanze. Ribadisce in ogni caso la massima attenzione sul merito delle proposte avanzate, anche in vista dell'esame in Assemblea.

Messo in votazione, l'emendamento 4.22 è respinto.

Si passa all'emendamento 4.23.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), unitamente alle senatrici [MAIORINO](#) (M5S) e [PIRRO](#) (M5S), sottoscrive l'emendamento in discussione, chiedendo altresì al Governo un segnale di accoglimento anche in questa sede.

Occorre, a suo giudizio, evitare che l'attenzione sia rivolta più ai contenuti propagandistici delle misure in via di attuazione che al merito delle proposte. La norma del decreto in discussione parla infatti di una pericolosità attiva e accertata da parte di prefetto e questore, senza un intervento da parte dei giudici o di un sindaco. Pesa inoltre l'assenza del riferimento a educatori, psicologi, mediatori, aspetto che segnala come il disagio venga semplicemente spostato, ma non risolto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, sia pure non esaustiva, sugli ausiliari delle Forze dell'ordine e per l'impegno volto all'approfondimento degli emendamenti proposti dall'opposizione, palesa tuttavia come un segnale di attenzione dovrebbe essere garantito a partire dalla sede della Commissione di merito. Si rammarica, viceversa, che non vi siano stati spazi effettivi di dialogo, nonostante l'impegno profuso da parte dei parlamentari di opposizione ad attenersi al merito delle proposte. Annuncia quindi il voto favorevole.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) evidenzia come l'emendamento in discussione ribadisca la necessità di sostenere i cardini del garantismo della nostra Carta costituzionale, puntando a un reinserimento graduale e corretto di soggetti già considerati potenzialmente pericolosi, accompagnandolo in un percorso di piena e progressiva integrazione.

Messo in votazione, l'emendamento 4.23 è respinto.

Si passa all'emendamento 4.24.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) evidenzia come l'emendamento in discussione sia improntato ad assoluta ragionevolezza, accorciando il tempo di validità della misura proposta. Nel suggerire al Governo un'attenta valutazione del merito della proposta, sottolinea altresì l'importanza dei contenuti del già discusso emendamento 4.22, evitando approcci giustizialisti. Gli emendamenti in discussione puntano a minimizzare il danno, determinato da un tempo di efficacia così prolungato, privo di senso giuridico. Rivendica, da ultimo, lo sforzo non ostruzionistico profuso dai parlamentari dell'opposizione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza all'emendamento in discussione. Si riconosce nelle considerazioni testé pronunciate dalla collega Maiorino. La proposta correttiva punta infatti a limitare gli effetti più dannosi della misura normativa in via di adozione. Si tratta dunque di un'ulteriore misura correttiva di un testo grossolanamente securitario e repressivo. Nello

stigmatizzare il merito e il metodo adottati sin qui dalla maggioranza di Governo sul provvedimento in discussione, auspica una breccia di ragionevolezza da parte della maggioranza.

Messo in votazione, l'emendamento 4.24 è respinto.

Non essendoci dichiarazioni di voto in relazione alla proposta 4.25, quest'ultima, messa in votazione, risulta respinta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 APRILE 2026

464^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1818\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'iscrizione del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea e tenuto conto che restano ancora da esaminare circa novecento emendamenti, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di opposizione se intendano proseguire nella legittima azione ostruzionistica oppure se vi sia la disponibilità a concentrare l'esame su un numero ridotto di emendamenti, conformemente a quanto già proposto in precedenti occasioni.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), la senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) e il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, confermano l'intenzione di proseguire nell'azione di ferma opposizione alla conversione in legge del decreto.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito anche l'orientamento dei Gruppi di maggioranza e del Governo, ritiene pertanto che non vi siano le condizioni per concludere in tempo utile l'esame in Commissione, con il conferimento del mandato al relatore.

Fa quindi presente che riferirà direttamente all'Assemblea sull'andamento dei lavori.

La Commissione prende atto.

